

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) .	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	52
DIFESA (IV)	»	65
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	66
FINANZE (VI)	»	71
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	115
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	129
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	139
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	150
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	168

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	174
AGRICOLTURA (XIII)	»	187
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	227
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	298
<i>INDICE GENERALE</i>	»	299

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	3
Sui lavori della Giunta	8

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Mercoledì 13 luglio 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rammenta che nella scorsa seduta si è svolta l'audizione del collega Alfonso Papa. Essa è stata lunga e articolata e tutti hanno avuto possibilità di porgli domande. Nella seduta del 6 luglio si è altresì concordato di concludere l'esame in data odierna, fatto salvo un eventuale supplemento di audizione del collega Papa se il relatore avesse individuato punti di estrema importanza sui quali fosse strettamente necessario ascoltarlo ulteriormente. A tal fine, il deputato Papa è stato nuovamente convocato. Domanda quindi al relatore se abbia individuato tali circoscritti profili su cui tornare a sentire brevemente il deputato interessato.

Francesco Paolo SISTO (PdL) risponde affermativamente e chiede che si dia luogo a un supplemento di audizione.

(Viene introdotto il deputato Alfonso Papa).

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, sommariamente richiamati i passaggi dell'audizione svoltasi nella seduta del 6 luglio scorso, gli domanda se possa produrre documenti volti a chiarire e a comprovare l'atteggiamento di persecuzione che i pubblici ministeri di Napoli hanno sviluppato nei suoi confronti.

Alfonso PAPA (PdL), richiamandosi a quanto scritto nella sua memoria e a quanto esposto nell'audizione, conferma che tutte le sue convinzioni circa l'atteggiamento vessatorio dei magistrati procedenti trovano riscontro negli ampi atti afferenti alla procedura di rimozione per incompatibilità del dottor Agostino Cordova dalla procura di Napoli. In tal sede questi era difeso da Carlo Nordio e si discusse del cosiddetto « libro bianco » degli avvocati contro Cordova, della contrapposizione tra « guelfi » e « ghibellini » e della rivista *Il ghibellin fuggiasco* che vide la pubblicazione del numero « 0 » e di tre successivi numeri. Le pubblicazioni cessa-

rono per la confluenza di quel gruppo in *Magistratura Democratica*. Ricorda altresì che elementi d'interesse possono trarsi da una procedura disciplinare contro la dottoressa Cristina Ribera.

Dopo che Anna ROSSOMANDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ha chiesto che il deputato Papa si attenga ai fatti della causa in titolo e ha esortato il relatore ad evitare inutili ripetizioni, Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, sottolinea l'utilità dell'attuale momento dell'esame, data la delicatezza della decisione che la Giunta si appresta a prendere. Domanda al deputato Papa se vi siano episodi che intenda richiamare con specifico riferimento ai dottori Woodcock e Curcio.

Alfonso PAPA (PdL) ribadisce che Curcio era parte di uno schieramento nella procura che si contrapponeva a Cordova e che buoni testimoni di questa contrapposizione sono anche i magistrati Paolo Fortuna e Cristina Ribera. Per quanto riguarda invece il dottor Woodcock, i dissapori nacquero quando questi era uditore giudiziario a Napoli e gestì malamente i suoi rapporti con l'ex Presidente della Repubblica Cossiga. Woodcock lo ritiene anche responsabile per le sue attività – nell'ambito del ministero della giustizia – di addetto ai rapporti col CSM.

A conferma di quanto è venuto esponendo, chiede al Presidente di poter depositare agli atti della Giunta alcuni documenti e una *pen drive*, riferiti alle indagini e in particolare alla corrispondenza tra Woodcock e il dottor Catello Maresca, dalla quale si evince che, a seguito di riunioni di coordinamento tra magistrati titolari di distinte inchieste, il primo abbia chiesto al secondo di trasmettergli brogliacci di intercettazioni telefoniche tra lui e Bisignani. Questo, a suo avviso, dimostra le palesi violazioni di legge in cui i magistrati sono incorsi e quindi l'intento persecutorio in suo danno. Tanto si evince ormai anche dal fatto che vi è un attacco concentrico nei confronti suoi e della sua famiglia, giacché non passa giorno che i

quotidiani non parlino della sua sfera personale: gli risulta, infatti, essere indagata per favoreggiamento anche una sua cugina.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, autorizza il deputato Papa al deposito del materiale e lo congeda.

(Il deputato Alfonso Papa si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, essendosi conclusa definitivamente l'audizione del collega Papa, propone, conformemente a quanto concordato in via di massima nella scorsa seduta, che l'esame prosegua ora con gli interventi dei membri della Giunta sulla proposta del relatore e si concluda in data odierna.

Dopo che Maurizio PANIZ (PdL) ha escluso che vi siano già oggi le condizioni per pervenire al voto, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, propone allora di svolgere la discussione oggi, prevedendone la conclusione nella seduta di domani mattina, che inizierà alle 8,30, nella quale prima del voto potrà svolgersi un numero limitato di interventi. Per rispettare il termine dei trenta giorni previsto dal Regolamento, la Giunta dovrà comunque pervenire al voto conclusivo entro le ore 10.

La Giunta concorda all'unanimità.

Pierluigi MANTINI (UdC), intervenendo a nome dei deputati del Terzo Polo, osserva come la domanda all'esame appaia particolarmente delicata, in quanto l'eventuale autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere determinerebbe l'effetto speciale non solo di sottrarre al destinatario il bene della libertà personale ma anche quello di privare il *plenum* dell'Assemblea di un suo componente. Ancorché i fatti all'origine della vicenda, diversamente dai precedenti nei quali la Giunta ha autorizzato l'arresto di un parlamentare, non si connotino come un delitto di sangue e possano perciò sembrare meno gravi dal punto di vista

penalistico, dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari emergono condotte gravi e discutibili, *ictu oculi* in contrasto con l'etica pubblica e con il *modus vivendi* che dovrebbe essere proprio di un parlamentare e che, viceversa, in questo caso dimostrano un'attitudine a delinquere. Ciò si evince, tra l'altro, sia dalla disponibilità in capo al deputato Papa di schede telefoniche « taroccate », finalizzata a sottrarsi ad eventuali intercettazioni telefoniche; sia da altre modalità di condotta che non appaiono coerenti con l'obbligo di trasparenza richiesto ad esponenti delle istituzioni.

Con riferimento all'eventuale ricorrere del *fumus persecutionis* da parte dell'autorità procedente, questo si dovrebbe desumere da un atteggiamento scorretto dell'autorità stessa ovvero da una grave carenza motivazionale negli atti di indagine, che sia indizio di valutazioni non serene da parte del giudice. Tali aspetti non ricorrono in questa circostanza. Né, d'altro lato, può essere dato particolare peso alla ricostruzione della vicenda fatta dall'on. Papa circa i rapporti preesistenti nella procura di Napoli, essendo assai risalenti nel tempo i fatti su cui il medesimo deputato si è diffuso durante la sua audizione. Da essi non è possibile trarre un atteggiamento persecutorio da parte dei magistrati. Ai fini della valutazione della sussistenza del *fumus persecutionis* è invece compito della Giunta quello di valutare l'atteggiamento del giudice in sede di emissione dell'ordinanza. In tale contesto non sembrano emergere né vizi di palese parzialità né di inconsistenza della motivazione. Peraltro, l'ordinanza del GIP si discosta in alcuni punti dalle richieste del pubblico ministero: ciò dimostra che egli non è influenzato da intenti vessatori anche nel valutare l'esigenza delle misure cautelari. Per tali motivi preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) in via preliminare ricorda che alla Giunta non compete il compito di sostituirsi agli organi chiamati a rendere giustizia. Il compito della Giunta è, da un lato, verificare

l'esistenza del *fumus persecutionis* e, dall'altro, quello di verificare in via meramente formale se sussistano i presupposti indicati dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale che disciplinano l'applicazione delle misure cautelari.

Con riferimento al primo aspetto, esclude che l'on. Papa possa essere stato perseguitato in ragione della sua carica politica. A conferma del ricorrere del *fumus persecutionis*, infatti, l'on. Papa ha allegato fatti e circostanze risalenti nel tempo e connessi all'attività associativa ed ai rapporti interni alla magistratura, fatti che rientrano nella normale attività dialettica in seno a qualsiasi struttura od organizzazione e del tutto inconferenti a dimostrare l'esistenza del *fumus*. Gli appare inoltre inopportuno il richiamo al dott. De Magistris, che non ha condotto le indagini in questo procedimento penale. Peraltro, gli atti di investigazione condotti dalla procura di Napoli sono stati sottoposti all'attenzione di un giudice terzo, che li ha valutati in modo molto attento: appare quindi evidente come il GIP che ha avanzato la domanda di autorizzazione alla Camera sia estraneo a quei motivi di contrasto in seno alla procura di Napoli richiamati dall'on. Papa. Il vaglio operato dal GIP è stato inoltre improntato al massimo rigore, avendo egli escluso la rilevanza delle intercettazioni riferite all'utenza dell'on. Papa – ritenendo rilevanti esclusivamente le intercettazioni di conversazioni svolte su utenze intestate a soggetti terzi – ed avendo disposto l'applicazione della misura cautelare in relazione a solo otto contestazioni sulle venti proposte dalla pubblica accusa. A suo avviso, quindi, le affermazioni dell'on. Papa rappresentano tentativi di autodifesa volti soltanto ad infangare l'ordine giudiziario nel suo complesso.

Con riferimento invece ai presupposti per l'applicazione della misura cautelare, il compito della Giunta non è quello di verificare la sussistenza dei fatti di reato ma esclusivamente se essi siano stati o meno oggetto di valutazione distorta da parte della magistratura. Al riguardo, non si possono sottacere quattro circostanze.

In primo luogo, dagli atti emerge chiaramente che l'on. Papa è aduso ad avvicinare operatori economici e professionisti, al fine di favorirli dietro compenso ovvero di intimidirli, assoggettarli e conculterli. Si configurano così i reati di violazione del segreto d'ufficio, concussione e favoreggiamento personale. Ciò si riscontra con certezza quantomeno nei casi De Martino, Chiorazzo e Maticena.

In secondo luogo, sembra evidente che l'on. Papa sia incline all'illecito penale. L'episodio in proposito più significativo è rappresentato dalla vicenda della donazione della *Jaguar* e del successivo rientro in possesso della medesima vettura per mezzo di un falso materiale.

In terzo luogo, l'on. Papa non può dirsi un « perseguitato politico », anche tenuto conto della scarsa attività parlamentare sinora svolta.

In quarto ed ultimo luogo, non sembra potersi affermare che l'on. Papa sia vittima di una montatura giudiziaria: molte delle circostanze che gli vengono imputate sono confermate da varie persone e atti istruttori. Tra tutti, ricorda le deposizioni di Bisignani, di De Martino, di Fasolino, di Gallo e di Maticena; le dichiarazioni dei magistrati Marconi e Miller; le intercettazioni delle conversazioni tra la Valanzano ed il padre, nonché tra il La Monica e il Nuzzo. Per tali ragioni, ritiene che i fatti allegati dall'on. Papa a dimostrazione dell'esistenza del *fumus persecutionis* non abbiano alcuna pertinenza con il procedimento penale nel quale è coinvolto, ma rientrino esclusivamente nella sfera personale del medesimo. A suo avviso, la giustizia ordinaria deve fare il suo corso senza che esso possa essere ostacolato da un organo politico, tanto più che se l'on. Papa avesse impugnato l'ordinanza innanzi al tribunale per il riesame, la Giunta avrebbe ora a disposizione ulteriori elementi di valutazione, al momento invece assenti. Preannuncia pertanto il suo voto contrario alla proposta del relatore.

Elio Vittorio BELCASTRO (PT) in via preliminare ritiene che il parlamentare debba non soltanto essere ma anche ap-

parire persona di specchiata rispettabilità: per tale motivo reputa molti dei fatti ascritti all'on. Papa deprecabili sotto il profilo morale e dell'opportunità. Tuttavia, la domanda pervenuta dall'autorità giudiziaria di Napoli appare particolarmente pesante: a suo avviso, in situazioni analoghe, un cittadino comune non sarebbe mai stato destinatario di una misura simile che, ribadisce, è la più grave tra quelle previste dall'ordinamento. Al riguardo, auspica che i colleghi d'opposizione rivisitino la loro posizione e rifuggano dal compiacimento di comminare un arresto. A suo parere, non ricorrono infatti quegli elementi che, ai sensi degli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale, giustificano l'applicazione di una misura cautelare. Posto che il procedimento penale proseguirà il suo corso e si concluderà con l'emanazione di una sentenza giusta, non ritiene di voler contribuire all'applicazione di una misura privativa della libertà personale nei confronti di una persona la cui responsabilità penale non è stata ancora accertata. Peraltro, ricorda come l'articolo 68 della Costituzione sia volto a tutelare non una 'casta', bensì il Parlamento rispetto al rischio che pochi magistrati – non ispirati ai quei principi di garantismo che dovrebbero essere viceversa patrimonio di tutta la categoria – possano voler interferire nella vita politica del Paese. Ritenuto quindi che appare legittimo il sospetto che dietro la domanda cautelare possa esserci un intento persecutorio e richiamato il precedente del collega Margiotta (la misura cautelare nei confronti del quale fu poi annullata dalla Cassazione), preannuncia il suo voto favorevole alla proposta del relatore.

Mario PEPE (Misto-R-A) non si sospingerà sul terreno della valutazione giuridica, ma consegnerà alla Giunta due sole riflessioni: da un lato, sottolinea che la procura di una città tormentata come Napoli, che non riesce a spezzare i legami con la camorra, scatena una guerra contro il Parlamento avvalendosi di intercettazioni assunte *contra legem*; dall'altro, evidenzia il fatto che il nome dell'on. Papa,

negli atti di indagine, viene sempre associato al suo incarico di membro della Commissione giustizia, il cui operato è stato ed è oggetto di contestazioni da una certa parte della magistratura. Rivolgendosi, in particolare, ai colleghi Consolo e Lo Presti, ricorda che, quando nel 1993 è stato modificato l'articolo 68 della Costituzione, è stato ferito gravemente l'istituto della libertà del parlamentare: con l'eventuale arresto dell'on. Papa, esso morirebbe definitivamente. Voterà a favore della proposta del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) in primo luogo, manifesta perplessità e amarezza rispetto ai contenuti della difesa dell'on. Papa, dal quale si sarebbe aspettata considerazioni più consone alla sede parlamentare e al ruolo di magistrato che egli ha ricoperto. L'audizione dell'on. Papa — che è apparsa inusualmente lunga, nebulosa e quanto mai fuorviante, volta a suscitare forme di pietismo del tutto incongrue rispetto alla sede — è stata incentrata non su fatti ma esclusivamente sulla descrizione dei rapporti interpersonali e, in particolare, di pretese inimicizie nell'ambito della procura di Napoli derivanti dalla sua vicinanza alla figura del dottor Cordova.

Peraltro, anche nel merito delle vicende riportate dall'on. Papa, rileva una serie di inesattezze: all'epoca dei fatti da lui narrati, il dottor Woodcock non era certamente persona influente nell'ambito della procura di Napoli, essendo semplice uditore giudiziario. Lo stesso on. Papa, come si evince dalla delibera del CSM di trasferimento d'ufficio del dottor Cordova nel 2003, nella quale è riportato l'intero *iter* della vicenda, incluso il nome dei soggetti auditi, all'epoca era un giovane magistrato, e il suo nome, assieme a quello di Woodcock e di Curcio, non risulta mai citato negli atti. La stessa incompatibilità d'ufficio del dottor Cordova, deliberata dal CSM, certo non dipendeva da quella lotta tra 'guelfi' e 'ghibellini' richiamata dall'on. Papa, ma da motivi oggettivi legati alle modalità di conduzione degli uffici della procura da parte del Cordova stesso.

Il ruolo che l'on. Papa sostiene di aver svolto a quel tempo e le inimicizie dei dottori Woodcock e Curcio nei confronti del dottor Cordova (e, indirettamente, nei suoi stessi confronti) sono smentiti *per tabulas*: tutto ciò le sembra sufficiente a sgombrare il campo da malintesi una volta per tutte.

È stato poi affermato che il *fumus persecutionis* nei confronti dell'on. Papa potrebbe derivare dall'attività da questi svolta nella Commissione giustizia della Camera: anche questo dato risulta privo di fondamento fattuale. Per quanto le risulta, nel corso della XVI legislatura l'on. Papa ha svolto in un'unica occasione la funzione di relatore su un provvedimento; egli partecipa assai di rado ai lavori della Commissione e ha presentato alla Presidenza della Camera cinque proposte di legge che non attengono alla materia della giustizia o vi attengono per profili marginali. Né le paiono rilevanti gli atti di sindacato ispettivo da lui presentati, anch'essi in numero esiguo. Non è quindi sostenibile che l'on. Papa sia un perseguitato in ragione della sua attività politico-parlamentare.

Venendo al merito della domanda in titolo, rileva come il vaglio sulla legittimità degli atti e delle indagini svolte sia già stato effettuato dal GIP con l'ordinanza di emanazione dell'arresto: la Giunta non può dunque valutare la legittimità di tali atti sulla base di risultanze istruttorie parziali prodotte dall'on. Papa. Inoltre, la domanda avanzata dal GIP non si basa affatto su intercettazioni effettuate in modo illegittimo ma esclusivamente su intercettazioni su utenze intestate a prestanomi, che solo successivamente si è accertato fossero in uso all'on. Papa. Il GIP ha inoltre effettuato un accurato scrutinio delle richieste del pubblico ministero e, in numerosi casi, ha ritenuto che i fatti adottati non costituissero presupposto per l'applicazione della custodia in carcere. Da tali elementi si ricava sia l'insussistenza del *fumus persecutionis* sia l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare richiesta: i reati di corruzione, concussione ed estorsione — cui si aggiunge il rischio di inquinamento probatorio ade-

guatamente motivato nell'ordinanza – appaiono legittimare la richiesta di tale misura, peraltro avanzata anche nei confronti di altri coindagati. Tanto più che è stata la stessa procura a richiedere il riesame dell'ordinanza di cui si discute, tenuto conto che alcuni capi d'imputazione formulati non sono stati ritenuti dal GIP idonei a fondare l'applicazione della restrizione personale; inoltre, l'on. Papa non ha offerto alcun elemento che potesse dimostrare che il GIP fosse mosso da un intento persecutorio nei suoi confronti. Afferma, ancora, che il parlamentare che si ritenga colpito ingiustamente da un provvedimento che disponga l'applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti dovrebbe rivolgersi al giudice del riesame e non alla Giunta, che non è chiamata a valutare le vicende personali di un deputato, ma alla quale spetta solo di verificare l'assenza di un intento persecutorio del magistrato precedente e la presenza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura richiesta.

Conclude replicando al deputato Belcastro che non v'è da parte di alcuno un compiacimento nell'irrogare una misura detentiva e che – al contrario di quanto da lui affermato – se si fosse trattato di una persona non appartenente al Parlamento, questa sarebbe già ristretta in carcere, come d'altronde lo sono i coindagati, salvo il La Monica che è fuggito all'estero.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), intervenendo per fatto personale, replica all'onorevole Pepe, specificando che la richiesta all'esame non è assimilabile ai precedenti. Quanto al caso Cosentino, sul quale era relatore, propose il diniego dell'autorizzazione all'arresto perché constatò un divario temporale molto marcato tra l'inizio delle indagini e l'emersione di elementi a carico del deputato, da un lato, e l'effettivo avvio del procedimento penale nei suoi confronti e della richiesta custodiale, dall'altro. Quanto poi al caso Margiotta, la Giunta votò all'unanimità per il diniego data l'inconsistenza del compendio indiziario, comprovata peraltro anche in sede giurisdizionale.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rammenta che l'intesa unanime raggiunta a conclusione dell'audizione del deputato Papa è nel senso che domani la Giunta tornerà a riunirsi per il seguito dell'esame della questione alle ore 8,30 per concluderlo tassativamente entro le 10 con la votazione sulla proposta di diniego del relatore Sisto.

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica – come ormai è ampiamente noto – che in data 7 luglio 2011 il Presidente della Camera ha assegnato alla Giunta una domanda di autorizzazione alla custodia cautelare in carcere del deputato Marco Milanese, proveniente dal giudice per le indagini preliminari di Napoli. Nella medesima giornata del 7 luglio tale domanda è stata stampata, distribuita e resa accessibile su *Internet*. Successivamente, l'11 luglio 2011, il medesimo Presidente Fini ha altresì deferito alla Giunta due ulteriori domande di autorizzazione, provenienti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, l'una ad acquisire i tabulati dello stesso collega Milanese e l'altra a perquisire le sue cassette di sicurezza.

A tale ultimo riguardo, constata che il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, dottor Piscitelli, considera le cassette di sicurezza alla stregua del domicilio del parlamentare ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Osserva al proposito che, pur letteralmente non obbligata, questa soluzione interpretativa trova un riscontro in un precedente dell'XI legislatura, nel quale – come in questo caso – le cassette di sicurezza erano state sottoposte a sequestro ma non aperte.

Valutata l'opportunità di procedere a un esame congiunto delle tre domande, inizialmente aveva conferito l'incarico di relatore al collega Paolini, il quale però, in data di ieri, gli ha rassegnato per iscritto la rinuncia all'incarico medesimo. Ha

quindi assegnato il compito di riferire alla Giunta su tali questioni al collega Fabio Gava.

Ricorda altresì che la documentazione allegata alle domande, trasmessa anch'essa alla Giunta nella giornata di lunedì 11 luglio, è stata immediatamente posta a disposizione di tutti i componenti, i quali tuttora possono prenderne visione, secondo le consuete modalità, che ha peraltro ricordato nella seduta del 9 marzo scorso.

Fa poi presente che il 5 luglio è pervenuta la domanda di autorizzazione a utilizzare le intercettazioni telefoniche del collega Verdini. Ha incaricato di riferire al riguardo il deputato Enrico Costa.

Avverte infine che verrà posto all'ordine del giorno della seduta di domani anche il seguito dell'esame delle domande d'insindacabilità relative ai colleghi Belcastro e Cirielli e dell'ex deputato Di Giandomenico.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli sviluppi relativi alle missioni internazionali (*Svolgimento e conclusione*) 10

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Stefano STEFANI. — Intervengono il ministro degli affari esteri, Franco Frattini, e il ministro della difesa, Ignazio La Russa.

La seduta comincia alle 12.10.

Sugli sviluppi relativi alle missioni internazionali.
(*Svolgimento e conclusione*).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Franco FRATTINI e il ministro Ignazio LA RUSSA rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco TEMPESTINI (PD), Roberto ANTONIONE (PdL) e Fabio EVANGELISTI (IdV), il senatore Giovanni TORRI (LNP), i deputati Francesco BOSI (UdCpTP), Arturo Mario Luigi PARISI (PD), Margherita BONIVER (PdL), Alessandro MARAN (PD), Antonio RUGGHIA (PD), Fiamma NIRENSTEIN (PdL) e Federica MOGHERINI REBESANI (PD).

Il ministro Franco FRATTINI e il ministro Ignazio LA RUSSA rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni rese dal Governo.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	11
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dell'atto Senato n. 2814 di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.	
Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia	12
Audizione dei rappresentanti dell'Istat	12
Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti	12
Audizione dei rappresentanti del CNEL	12

Mercoledì 13 luglio 2011. – Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato AZZOLLINI indi del presidente della V Commissione della Camera GIORGETTI indi del vicepresidente della 5^a Commissione del Senato Massimo GARAVAGLIA indi del vicepresidente della 5^a Commissione del Senato LUSI. – Intervengono il vice direttore generale della Banca d'Italia, dottor Ignazio Visco, accompagnato dai direttori, dottor Daniele Franco e dottor Sandro Momigliano, dal dottor Paolo Orsi e dalla dottoressa Paola Ansuini; il presidente dell'Istat, professor Enrico Giovannini, accompagnato dai dottori Giampaolo Oneto e Roberto Monducci e dalle dottoresse Luisa Picozzi e Patrizia Cacioli; il presidente della Corte dei conti, dottor Luigi Giampaolino, accompagnato dai presidenti di sezione, dottor Maurizio Meloni e dottor Luigi Mazzillo, dai consiglieri, dottor Maurizio Pala e dottor Enrico Flaccadoro, e dai dottori Paolo Peluffo e Luigi Caso; il presidente del Cnel,

dottor Antonio Marzano, accompagnato dal segretario generale, consigliere Franco Massi, dai dottori Stefano Bruni, Valerio Gironi e Sandro Tomaro.

La seduta comincia alle 9.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e del segnale audio-video, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ovi concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già annunciato il proprio assenso.

Concordano le Commissioni congiunte e la pubblicità è attivata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dell'atto Senato n. 2814 di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola il vice direttore generale della Banca d'Italia, dottor Ignazio VISCO.

Ai quesiti posti dai senatori LEGNINI (PD), Massimo GARAVAGLIA (LNP), CARLONI (PD) e dai deputati VANNUCCI (PD), FLUVI (PD) e BORGHESI (IdV), replica il dottor VISCO.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell'Istat.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola il presidente dell'Istat, professor Enrico GIOVANNINI.

Ai quesiti posti dai senatori MORANDO (PD) e Massimo GARAVAGLIA (LNP) e dai deputati VANNUCCI (PD) e

CICCANTI (UdCpTP), replica il dottor GIOVANNINI.

Il presidente GIORGETTI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente LUSI, prende la parola il presidente della Corte dei conti, Luigi GIAMPAOLINO.

Ai quesiti posti dai senatori LEGNINI (PD) e MORANDO (PD), replicano il presidente GIAMPAOLINO e il consigliere FLACCADORO.

Il presidente LUSI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti del CNEL.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente LUSI, prende la parola il presidente del CNEL, professor MARZANO.

Ai quesiti posti dal senatore LUSI (PD), replica il presidente MARZANO.

Il presidente GIORGETTI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo e la procedura informativa.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 364 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione e l'innovazione Andrea Augello.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Atto n. 364.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che nella scorsa settimana – dopo che si è concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo – il prescritto numero di componenti delle Commissioni riunite

ha chiesto la trasmissione dello schema di decreto al Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del regolamento, per l'acquisizione del relativo parere. Avverte, quindi, che il Comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza.

Fa presente, inoltre, che i relatori – a seguito dell'esame istruttorio sinora svolto – hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, illustra diffusamente il contenuto della proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, predisposta d'intesa con il relatore per la I Commissione.

Con specifico riferimento, peraltro, al parere espresso dal Comitato per la legislazione, fa presente che, da un lato, i relatori hanno inteso recepire, nella proposta di parere, la condizione soppressiva dell'articolo 1, recante una norma sulla

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato il diritto a pensione, e, dall'altro lato, non hanno giudicato opportuno accogliere l'osservazione relativa alla possibile riformulazione di taluni commi dell'articolo 2 in termini di novelle al decreto legislativo n. 150 del 2009, in quanto tale indicazione del Comitato viene ritenuta di natura strettamente tecnica e, pertanto, potrà eventualmente essere rimessa alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO comunica che il Governo prende atto del contenuto della proposta di parere predisposta dai relatori, dichiarando di accogliere, in particolare, la condizione diretta a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in esame.

Donella MATTESINI (PD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dai relatori nella predisposizione della proposta di parere, dichiara che il giudizio del suo gruppo sul provvedimento in esame continua ad essere negativo, per fondate ragioni di merito. Ritiene, infatti, che l'articolo 1, del quale pure si chiede la formale soppressione, continui a permanere, nel merito, all'interno di un altro provvedimento normativo, recando misure non condivisibili — come quelle sul cosiddetto « pensionamento coatto » dei pubblici dipendenti — che si ricollegano, peraltro, a disposizioni addirittura peggiorative che il Governo ha assunto nell'ambito della manovra finanziaria in materia di pubblico impiego, sia per quanto riguarda l'estensione al Servizio sanitario nazionale di tali forme di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sia per quanto concerne il blocco generalizzato del *turn over*.

Ritenuto, altresì, non condivisibile il giudizio di sostanziale conformità — contenuto nella proposta di parere — tra l'articolo 2 dello schema di decreto e l'accordo sindacale del febbraio scorso, che sembra contrastare con quanto dichiarato in audizione informale dalle organizzazioni sindacali, osserva che le ulteriori osservazioni contenute nella predetta pro-

posta di parere, seppur condivisibili in linea di principio, avrebbero dovuto essere presentate sotto forma di condizioni, per invitare con maggiore forza il Governo a modificare il decreto legislativo n. 150 del 2009.

Per le ragioni esposte, preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Roberto ZACCARIA (PD) si rimette, per la valutazione politica del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, a quanto affermato dalla collega Mattesini. Con riferimento alle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione, di trasformare in novelle al decreto legislativo n. 150 del 2009 le due disposizioni di interpretazione autentica dell'articolo 65 del medesimo decreto legislativo, si dichiara sorpreso che il relatore per la XI Commissione le abbia definite come osservazioni di carattere tecnico. A suo avviso, non si tratta di una questione tecnica, perché il loro recepimento permetterebbe al cittadino di avere una sola norma di riferimento. Ricordato che il Comitato per la legislazione è un organo che ha il compito di aiutare a scrivere le leggi nel modo migliore e più chiaro, chiede al relatore per la XI Commissione di rivedere la sua posizione e di recepire le osservazioni del Comitato per la legislazione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide quanto affermato dal collega Zaccaria e ritiene che vada recepito l'invito del Comitato per la legislazione a una maggiore precisione. Precisato quindi che non si soffermerà sul merito politico del provvedimento, sul quale potrebbero essere svolte molte osservazioni, ad esempio sulla questione della garanzia minima contrattuale, invita anche lui i relatori a rivedere la propria posizione sulle osservazioni del Comitato per la legislazione.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, preso atto delle considerazioni appena svolte, si dichiara disponibile, anche a nome del relatore per la I Commissione, a recepire testualmente

le indicazioni formulate nel parere del Comitato per la legislazione. Presenta, pertanto, una nuova versione della proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*), facendo notare che essa intende rimettere alle valutazioni del Governo anche la possibile riformulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del provvedimento in termini di novelle al decreto legislativo n. 150 del 2009, ai fini di una maggiore efficacia del testo in esame.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO dichiara di condividere la nuova versione della proposta di parere dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano, quindi, la nuova versione della proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, formulata dai relatori.

La seduta termina alle 12.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 364).**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (atto n. 364);

ritenuto opportuno garantire l'applicazione della riforma adottata nel settore del pubblico impiego (con il citato decreto legislativo n. 150 del 2009), nei tempi stabiliti dal legislatore e in un quadro certo e uniforme;

considerato che il provvedimento interviene su disposizioni contenute nel richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009 solo con l'articolo 2, nel quale sono indicate le disposizioni di integrazione o correzione, con riferimento, in particolare, all'adeguamento e all'efficacia dei contratti collettivi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, all'ultrattività dei contratti collettivi integrativi, all'applicabilità delle disposizioni in tema di procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali;

rilevato, pertanto, che l'articolo 1 dello schema di decreto reca una disposizione aggiuntiva al predetto decreto legislativo n. 150 del 2009, intervenendo, in realtà, su materia prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge dalla legge n. 133 del 2008;

preso atto, peraltro, che la materia oggetto del richiamato articolo 1 – che non sembrerebbe pienamente riconducibile ad uno sviluppo coerente e razionale della delega legislativa prevista dalla legge

n. 15 del 2009 – è stata sottoposta ad un intervento di revisione normativa da parte del Governo nell'ambito del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, attualmente all'esame del Parlamento;

considerato che, nell'ambito delle audizioni informali svolte dalle Commissioni riunite, talune organizzazioni sindacali hanno sollevato la questione di una possibile violazione – attraverso l'introduzione di una norma di rango primario contenuta nell'articolo 2 dello schema di decreto – dell'Accordo del 4 febbraio 2011 tra il Governo e le stesse organizzazioni sindacali, relativo alla salvaguardia delle retribuzioni complessive conseguite dai lavoratori nel corso del 2010;

ritenuto che il testo del predetto articolo 2 sembrerebbe, al contrario, pienamente coerente e in linea con lo spirito dell'Accordo citato;

preso atto del parere espresso sul provvedimento in sede di Conferenza unificata;

acquisito, altresì, il parere del Comitato per la legislazione, espresso ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento,

esprimono,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 1;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di rendere vincolante quanto previsto nell'Accordo sottoscritto tra Governo e organizzazioni sindacali in data 4 febbraio 2011, anche introducendo nello schema di decreto correttivo una norma transitoria che, per il periodo di « moratoria » della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, preveda l'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 solo in relazione alle nuove risorse che si rendano disponibili in ragione di economie e risparmi conseguenti ai processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione;

b) valuti, altresì, il Governo la possibilità di introdurre un'eventuale modifica all'articolo 40 del decreto legislativo n. 150 del 2009 – richiesta anche nel-

l'ambito del parere reso in sede di Conferenza unificata – che consenta di conservare margini di autonomia a regioni ed enti locali nella determinazione delle percentuali di incarichi dirigenziali esterni, fissando comunque un tetto che non vada oltre determinate quote percentuali sul totale della dotazione organica, come indicate nell'allegato 2 al predetto parere espresso in sede di Conferenza unificata;

c) in accoglimento di una richiesta formulata dall'ANCI nella sede della Conferenza unificata, valuti, infine, il Governo l'opportunità di modificare anche l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2009, nel senso di escludere l'applicazione della graduatoria con suddivisione in fasce nelle amministrazioni più piccole, con un numero di dipendenti non superiore a quindici.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 364).**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (atto n. 364);

ritenuto opportuno garantire l'applicazione della riforma adottata nel settore del pubblico impiego (con il citato decreto legislativo n. 150 del 2009), nei tempi stabiliti dal legislatore e in un quadro certo e uniforme;

considerato che il provvedimento interviene su disposizioni contenute nel richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009 solo con l'articolo 2, nel quale sono indicate le disposizioni di integrazione o correzione, con riferimento, in particolare, all'adeguamento e all'efficacia dei contratti collettivi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, all'ultrattività dei contratti collettivi integrativi, all'applicabilità delle disposizioni in tema di procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali;

rilevato, pertanto, che l'articolo 1 dello schema di decreto reca una disposizione aggiuntiva al predetto decreto legislativo n. 150 del 2009, intervenendo, in realtà, su materia prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge dalla legge n. 133 del 2008;

preso atto, peraltro, che la materia oggetto del richiamato articolo 1 – che non sembrerebbe pienamente riconducibile ad uno sviluppo coerente e razionale della delega legislativa prevista dalla legge

n. 15 del 2009 – è stata sottoposta ad un intervento di revisione normativa da parte del Governo nell'ambito del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, attualmente all'esame del Parlamento;

considerato che, nell'ambito delle audizioni informali svolte dalle Commissioni riunite, talune organizzazioni sindacali hanno sollevato la questione di una possibile violazione – attraverso l'introduzione di una norma di rango primario contenuta nell'articolo 2 dello schema di decreto – dell'Accordo del 4 febbraio 2011 tra il Governo e le stesse organizzazioni sindacali, relativo alla salvaguardia delle retribuzioni complessive conseguite dai lavoratori nel corso del 2010;

ritenuto che il testo del predetto articolo 2 sembrerebbe, al contrario, pienamente coerente e in linea con lo spirito dell'Accordo citato;

preso atto del parere espresso sul provvedimento in sede di Conferenza unificata;

acquisito, altresì, il parere del Comitato per la legislazione, espresso ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento,

esprimono,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 1;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di rendere vincolante quanto previsto nell'Accordo sottoscritto tra Governo e organizzazioni sindacali in data 4 febbraio 2011, anche introducendo nello schema di decreto correttivo una norma transitoria che, per il periodo di «moratoria» della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, preveda l'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 solo in relazione alle nuove risorse che si rendano disponibili in ragione di economie e risparmi conseguenti ai processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione;

b) all'articolo 2, commi 2 e 3 – laddove introduce due norme di interpretazione autentica dei commi 1, 2, 4 e 5, dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo in questione – valuti il Governo, al fine di assicurare la piena coerenza della disposizione in questione con la norma di delega contenuta al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 15 del 2009, che autorizza l'Esecutivo ad adottare eventuali disposizioni integrative

e correttive dei decreti legislativi già entrati in vigore, l'opportunità di riformulare le anzidette disposizioni in termini di novelle al decreto legislativo n. 150 del 2009, conferendo loro, eventualmente, efficacia retroattiva;

c) valuti, altresì, il Governo la possibilità di introdurre un'eventuale modifica all'articolo 40 del decreto legislativo n. 150 del 2009 – richiesta anche nell'ambito del parere reso in sede di Conferenza unificata – che consenta di conservare margini di autonomia a regioni ed enti locali nella determinazione delle percentuali di incarichi dirigenziali esterni, fissando comunque un tetto che non vada oltre determinate quote percentuali sul totale della dotazione organica, come indicate nell'allegato 2 al predetto parere espresso in sede di Conferenza unificata;

d) in accoglimento di una richiesta formulata dall'ANCI nella sede della Conferenza unificata, valuti, infine, il Governo l'opportunità di modificare anche l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2009, nel senso di escludere l'applicazione della graduatoria con suddivisione in fasce nelle amministrazioni più piccole, con un numero di dipendenti non superiore a quindici.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

AVVERTENZA	20
------------------	----

Mercoledì 13 luglio 2011.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE LEGISLATIVA

*Norme in materia di previdenza e di tutela
della maternità per gli atleti non profes-
sionisti.*

C. 4019-1286-3655-A.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02653 Caparini: Personale permanente e personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	22
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	32
5-03772 Bosi: Condizioni alloggiative del personale dei vigili del fuoco impegnati in Abruzzo ..	22
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	33

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 4271 e C. 4415</i>)	23
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	27
<i>ALLEGATO 3 (Testo base adottato)</i>	34

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	29
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	29
<i>ALLEGATO 4 (Testo approvato)</i>	35

COMITATO DEI NOVE:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Emendamenti C. 4449-A Governo	30
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. Emendamenti C. 2802-A Soro (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	37
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	30
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	38
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	40

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 10.05.**5-02653 Caparini: Personale permanente e personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il deputato Vanalli ha sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pierguido VANALLI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto: infatti con l'interrogazione in titolo si chiedeva in sostanza di fare chiarezza sul quadro normativo e sulle responsabilità, anche penali, dei responsabili delle squadre dei vigili del fuoco negli interventi di emergenza nei quali operino congiuntamente vigili permanenti e volontari e il rappresentante del Governo

ha preannunciato modifiche in questo senso al provvedimento.

5-03772 Bosi: Condizioni alloggiative del personale dei vigili del fuoco impegnati in Abruzzo.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOSI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatto, in quanto il problema di emergenza relativa agli alloggi segnalato dall'interrogazione in titolo, che peraltro è del novembre 2010, è stato fortunatamente risolto già da tempo.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna e i sottosegretari di

Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 4271 e C. 4415).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, in base alle intese intercorse tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78 del regolamento della Camera e dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato, è stato convenuto che la I Commissione possa riprendere l'esame delle proposte di legge C. 3466 Amici e abbinare in materia di promozione del riequilibrio della rappresentanza di genere nelle regioni e negli enti locali.

Comunica, altresì, che sono stati assegnati alla I Commissione la proposta di legge n. 4271 Anna Teresa Formisano, recante « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla legge 8 marzo 1951, n. 122, per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli e nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle province », e il disegno di legge n. 4415 del Governo, recante « Disposizioni in materia di pari opportunità nell'accesso agli organi elettivi ed al lavoro nelle amministrazioni pubbliche ». Poiché i suddetti progetti di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, rileva con soddisfazione come tutti i progetti di legge in titolo mostrino un grande equilibrio nell'affrontare una materia delicata come quella in esame. Atteso che la volontà di accrescere la rappresentanza femminile negli organi elettivi è condivisa, ritiene che certamente si potrà addivenire rapidamente a una soluzione largamente condivisa, che tenga conto anche dell'evoluzione della disciplina in materia di rappresentanza negli enti territoriali.

Ciò premesso, ricorda che i progetti di legge dei quali la Commissione inizia l'esame contengono misure di promozione della parità effettiva di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali. Alla base di tali misure vi è la constatazione della presenza marginale delle donne nei luoghi di rappresentanza e nei centri decisionali della politica, nonostante il quadro costituzionale di riferimento contenga importanti disposizioni di garanzia.

Infatti, oltre all'articolo 3 della Costituzione che stabilisce il principio della parità dei sessi, la cui declinazione del secondo comma ha costituito la base della politica delle azioni positive, l'articolo 51 della Costituzione, al primo comma (come riformulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003), riconosce, per le cariche elettive e per gli altri uffici pubblici, il diritto del cittadino di accedere in condizioni di eguaglianza, a garanzia del quale la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Ulteriori statuizioni si rinvengono nell'articolo 37 della Costituzione, che dispone che la donna lavoratrice abbia gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni spettanti al lavoratore. Vi si stabilisce, inoltre, che le condizioni di lavoro devono essere tali da consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

Ancora, l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, come modificato dalla riforma introdotta con legge costituzionale

n. 3 del 2001, prevede che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Anche negli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 2 del 2001, si demanda alle leggi elettorali regionali il compito di promuovere condizioni di parità fra i sessi per l'accesso alle consultazioni elettorali.

Inoltre, la Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 4, pronunciandosi su una norma della legge della regione Campania n. 4 del 2009, che prevede la cosiddetta « preferenza di genere » nelle elezioni regionali, ha dichiarato che tale previsione non viola la Costituzione in quanto la finalità della nuova regola elettorale è dichiaratamente quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con i principi ispiratori del riformato articolo 51, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione. Secondo tale sentenza la disposizione in questione non prefigura il risultato elettorale, quindi non altera la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima né attribuisce ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri. Poi, secondo tale sentenza, i diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati, perché l'elettore può decidere di non avvalersi della possibilità di esprimere la seconda preferenza, che gli viene data in aggiunta al regime della preferenza unica, e quindi scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile; inoltre, « la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e

paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice ».

I progetti di legge all'ordine del giorno hanno un contenuto pressoché omogeneo, in quanto tutti, tranne la proposta di legge C. 3528, recano disposizioni per garantire le pari opportunità nelle procedure per l'elezione dei consigli comunali e provinciali, ovvero, tranne la proposta di legge C. 3466, nei sistemi di nomina dei relativi organi esecutivi.

La proposta di legge C. 4254 introduce misure promozionali nel sistema di rappresentanza dei consigli circoscrizionali e le proposte di legge C. 3466 e C. 4254 le introducono nelle assemblee regionali.

Il primo livello di governo interessato dalle proposte di riforma è quello più vicino ai cittadini, ossia il livello comunale. Innanzitutto le proposte C. 3466 (articolo 1) e C. 4254 (articolo 1, comma 1, lettera c)) modificano la disciplina per l'elezione dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, novellando all'articolo 71 del testo unico degli enti locali.

Così, la proposta di legge C. 3466 introduce, in primo luogo, una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi, a pena di inammissibilità della lista. La proposta di legge C. 4254 non introduce invece alcun limite percentuale, prevedendo che entrambi i sessi siano rappresentati nelle liste, sempre a pena di inammissibilità delle stesse. Sono così escluse dalla competizione elettorale le liste composte interamente di candidati di uno stesso genere.

Inoltre, entrambe le proposte prevedono la cosiddetta doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di esprimere due preferenze (anziché una, secondo la normativa vigente) per i candidati a consigliere comunale. In tal caso, però, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, si prevede l'annullamento della seconda preferenza.

Quanto alle elezioni dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono introdotte misure analoghe.

Infatti, sia il disegno di legge del Governo C. 4415 (articolo 2, comma 2, lettera *a*) sia le proposte C. 3466 (articolo 2, comma 1, lettera *a*), C. 4254 (articolo 1, comma 1, lettera *d*), n. 1) e C. 4271 (articolo 1, comma 1, lettera *a*) inseriscono nel testo unico, con una novella all'articolo 73, il principio secondo cui nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati a pena di inammissibilità della lista.

Inoltre, tutti e quattro i progetti citati, riformando il comma 3 dell'articolo 73 del Testo unico degli enti locali, inseriscono l'opzione della seconda preferenza di genere, ossia la possibilità, solo eventuale, di esprimere due preferenze, una per genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Nell'ipotesi di doppia preferenza, il disegno di legge C. 4415 richiede che, i due candidati scelti appartengano alla stessa lista, mentre, le proposte di legge stabiliscono che i due candidati per i quali si esprime la preferenza siano compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Questa seconda soluzione incide sul sistema elettorale vigente, eliminando per la fattispecie prevista la possibilità di voto c.d. disgiunto.

Quanto alle modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e alla nomina dei componenti degli organi esecutivi, solo il progetto C. 4254 (articolo 1, comma 1, lettera *a*) introduce, con una novella all'articolo 17, comma 5, del Testo unico, il principio di parità di accesso.

Invece, tutti i progetti di legge intervengono sui criteri da osservare per la formazione delle liste elettorali delle province. In particolare, essi introducono nella normativa vigente solo la quota di lista, in quanto non è possibile tecnicamente inserire, senza modificare il sistema elettorale dei consigli provinciali che si basa su liste bloccate, l'opzione della preferenza di genere.

L'articolo 3 del disegno di legge C. 4415, modificando l'articolo 75 del testo unico degli enti locali, prevede che in ogni gruppo di candidati collegati ad un candidato Presidente della Provincia, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, a pena della inammissibilità della lista.

Le proposte di legge prevedono disposizioni analoghe, ma mediante novella all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 che riguarda l'elezione dei consigli provinciali.

In particolare, le proposte di legge C. 3466 (articolo 3), C. 4254 (articolo 1, comma 2) e C. 4271 (articolo 2) prevedono, al pari del disegno governativo, una quota di lista di presenza di genere massima pari ai due terzi del totale dei candidati di ciascun gruppo. Mentre la proposta di legge C. 3528 (articolo 1) fissa la soglia massima al sessanta per cento. Tutte sanzionano il mancato rispetto della disposizione con l'inammissibilità della lista.

In merito alle elezioni regionali, due proposte di legge introducono il rispetto delle pari opportunità di accesso dei generi tra i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale. A tal fine si novella la legge n. 165 del 2004, che stabilisce i principi cui sottostà la potestà legislativa delle regioni in materia elettorale.

La proposta C. 4254 (articolo 2) si limita a prevedere un'integrazione all'articolo 4, comma 1, della citata legge 165 del 2004, introducendo tra i principi fondamentali a cui le regioni devono attenersi nella disciplina del sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali l'adozione di specifiche misure per la promozione di parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

L'articolo 4 della proposta di legge C. 3466 reca norme più puntuali, stabilendo che: se la presentazione della candidatura è prevista per gruppi di candidati, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; se la presentazione della candidatura è prevista su

liste senza l'espressione di preferenze, non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere nella successione interna alla lista e nella lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi: se, invece, vi è la facoltà di esprimere preferenze, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi nel complesso della regione così come in ciascuna lista. In quest'ultimo caso, se all'elettore è consentita l'espressione di più di una preferenza, la seconda deve necessariamente esprimersi in favore di un candidato di genere diverso dal primo (cosiddetta preferenza di genere). Tale articolo non reca previsioni in merito agli effetti dell'inosservanza delle misure di parità.

Tre dei progetti all'esame introducono norme – di diverso tenore – per promuovere la parità nella rappresentanza delle giunte degli enti locali. In particolare, il disegno di legge governativo C. 4415 (articolo 4) novella – sostituendo il termine « promuovere » con il termine « garantire – la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico degli enti locali, che rinvia allo statuto comunale e provinciale la definizione delle norme volte alla promozione di pari opportunità tra i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L'intento della disposizione è il rafforzamento del principio già stabilito, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali nel definire le misure necessarie in un'attività di adeguamento degli statuti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore.

Invece, le proposte C. 3528 (articolo 2) e C. 4271 (articolo 3) individuano direttamente gli strumenti per garantire la parità introducendo nell'articolo 47 del testo unico degli enti locali, la previsione di una quota minima di rappresentazione di ciascun genere nelle giunte, espressa in percentuale. In particolare, ai sensi della proposta di legge C. 3528 (articolo 2, comma 1) nella giunta provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura

superiore al 60 per cento, mentre per la proposta di legge C. 4271 (articolo 3, comma 1) la soglia di rappresentazione minima di ciascun genere, sia nelle giunte provinciali che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è pari ad un terzo del totale dei componenti (ossia, il 33,3 per cento). In caso di quoziente frazionario, si procede con l'arrotondamento matematico.

In entrambi i casi, si specifica che il mancato rispetto della norma è causa di invalidità dell'atto di nomina dei componenti.

Infine, il progetto di legge C. 4254 (articolo 1, comma 1, lettera *b*), con una novella all'articolo 46, comma 2, del testo unico degli enti locali, richiede che, nel rispetto del principio di parità di genere, l'atto di nomina delle giunte comunali e provinciali garantisca la presenza di entrambi i sessi. Il medesimo progetto (articolo 1, comma 3) inserisce lo stesso principio per la nomina da parte del Sindaco di Roma della Giunta capitolina, mediante novella del decreto legislativo n. 156 del 2010.

Occorre aggiungere che il disegno di legge del Governo (C. 4415) modifica anche l'articolo 57 del decreto legislativo n. 156 del 2001, in tema di presenza femminile nella commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, si inserisce la regola dell'arrotondamento all'unità prossima da utilizzare in caso di quoziente frazionario derivante dal calcolo della percentuale. Inoltre, si interviene per assicurare l'effettività della disposizione, prevenendo che l'atto di nomina della commissione venga inviato entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità, nazionale o regionale, da individuare in base alla competenza territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso. In tal modo, si istituisce una forma di vigilanza sulle nomine.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, la discussione di carattere generale sul provvedimento proseguirà nelle giornate di oggi, di domani e di martedì 19 luglio. Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a mercoledì 20 luglio, ore 12. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.

C. 3658 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 24 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che non si sono richieste di intervento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, rilevato che la discussione di carattere generale sul provvedimento in titolo è all'ordine del giorno della Commissione da diverse settimane senza che vi siano interventi, invita la presidenza a valutare l'opportunità di procedere alle successive fasi dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di valutare la richiesta del relatore nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha formulato, al termine dei suoi lavori, un testo unificato delle proposte di legge in esame (*vedi allegato 3*). Invita quindi la relatrice ad illustrare il testo unificato.

Souad SBAI (PdL), *relatore*, chiarisce che il testo elaborato dal comitato ristretto prevede in sostanza una modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in base alla quale, salvi alcuni casi di giustificato motivo espressamente individuati, è vietato celare o travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il *burqa* e il *niqab*.

Viene inoltre introdotto nel codice penale il reato di costrizione all'occultamento del volto, con il quale è prevista la pena della reclusione da quattro a dodici mesi e la multa da 10.000 a 30.000 euro per chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità.

È infine previsto che la condanna in via definitiva per il reato di costrizione all'occultamento del volto preclude l'acquisto della cittadinanza.

In conclusione, propone l'adozione del testo unificato formulato dal comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame.

Salvatore VASSALLO (PD) prende atto con soddisfazione del fatto che, rispetto alla proposta di legge della relatrice, nel testo unificato risultano attenuati gli effetti di discriminazione su base religiosa. Ritiene però ingiustificato il riferimento esemplificativo al *burqa* e al *niqab*, che appare superfluo nel momento in cui il divieto è formulato in termini di generalità ed astrattezza e viene per di più precisato che tra gli indumenti o accessori il cui uso è vietato se rende impossibile il riconoscimento sono compresi quelli di origine etnica e culturale. Quindi, nel ribadire le proprie perplessità di fondo sulla opportunità dell'intervento, la cui finalità è nota a tutti dai lavori parlamentari, esprime dubbi sulla concreta attuabilità di una norma di questo genere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di

emendamenti al testo base alle ore 14 di lunedì 25 luglio.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2011.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto alcune audizioni sullo schema di decreto in esame e che, anche alla luce di queste, il relatore nella Commissione di merito è al lavoro per indicare al Governo numerose modifiche al testo trasmesso. Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 18 luglio, ma, in base a un accordo raggiunto, la Commissione di merito si pronuncerà più tardi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che la discussione proseguirà e si concluderà

nella seduta di martedì 19 luglio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone quindi l'attivazione.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1320 Gregorio Fontana.

(Discussione e conclusione — Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 23 febbraio 2011, ha esaminato la proposta di legge in titolo in sede referente, definendone un nuovo testo, sul quale sono stati successivamente acquisiti il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché il parere favorevole con una condizione della Commissione bilancio. Nella seduta del 31 maggio 2011, la Commissione ha approvato un emendamento del relatore volto a recepire nel testo la condizione

posta nel parere della Commissione bilancio e ha conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 6 luglio 2011.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, si richiama alla relazione introduttiva svolta all'inizio dell'esame del provvedimento in sede referente e richiama le modifiche apportate nel corso dell'esame al testo iniziale della proposta di legge.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire e che nessuno chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo definito dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 4*).

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo definito dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo base è fissato alle ore 11.35 di oggi. Sospende quindi la seduta fino alla scadenza del termine anzidetto.

La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 11.35.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti. Quindi, dopo aver dato conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza, avverte che, consistendo la proposta di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale.

Pierangelo FERRARI (PD) interviene per dichiarazione di voto.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 1320 nel nuovo testo risultante dall'esame in sede referente, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 13 luglio 2011.

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Emendamenti C. 4449-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.45 alle 12 e dalle 17.45 alle 17.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.20.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. Emendamenti C. 2802-A Soro.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui

all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

C. 4480 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2011.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, comunica che il testo del provvedimento non è stato modificato dalla Commissione di merito. Quindi, sostituendo la relatrice, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2011.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore*, avverte che il testo unificato il cui contenuto ha illustrato nella seduta di ieri è stato modificato dalla Commissione. A seguito delle modifiche, è previsto, tra l'altro, che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 provvede a monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni

scolastiche nella « Giornata nazionale degli alberi ».

È stato modificato altresì l'articolo 7. Questo, nel testo iniziale, prevedeva un decreto interministeriale, da emanare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento, da parte dei comuni, e per la redazione e il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali degli alberi monumentali.

Nel nuovo testo si prevede che il censimento degli alberi monumentali non sia svolto senz'altro dai comuni, ma che siano le regioni ad individuare gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali ed alla redazione ed all'aggiornamento dei relativi elenchi.

È stato inoltre introdotto un articolo 8 con il quale si prevede che le disposizioni della legge sono applicabili nella regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 6*).

Alessandro NACCARATO (PD) invita la relatrice a trasformare in condizione l'osservazione contenuta nella proposta di parere.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore*, accoglie la richiesta del deputato Nacca-

rato e riformula conseguentemente la sua proposta di parere (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. quindi, considerato che lo stesso interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO 1

**5-02653 Caparini: Personale permanente e personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, l'onorevole Caparini chiede di conoscere le valutazioni del Governo sullo schema di regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed, in particolare, sulla previsione contenuta nell'articolo 14, relativo al rapporto di sovraordinazione tra personale permanente e personale volontario.

Voglio premettere, innanzitutto, che lo schema è stato adottato in attuazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'iniziativa intende realizzare una dettagliata disciplina dell'attività prestata e conferire maggiore efficacia ed efficienza ai servizi espletati dai Vigili del Fuoco in materie delicate quali quelle della prevenzione incendi e del soccorso pubblico.

L'articolo 14 della bozza di regolamento prevedeva espressamente che « In caso di intervento di soccorso in cui vengano a operare congiuntamente personale permanente e volontario, la direzione dell'intervento di soccorso è sempre affidata al responsabile della squadra composta dal personale operativo permanente ».

Lo schema, sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri nella seduta 17 settembre 2010, è stato poi trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del prescritto parere.

Con specifico riferimento alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, l'Organo consultivo ha rilevato che il regolamento può disciplinare solo le attività e i servizi svolti dal personale con rapporto di pubblico impiego; inoltre, la disciplina del personale volontario, dettata dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, prevede che il personale permanente sia sovraordinato solo a quello volontario di pari grado.

Il testo pertanto – nell'intento di dare omogeneità al sistema – è stato rielaborato anche alla luce dei rilievi mossi dal predetto Consesso e la previsione contenuta nell'articolo 14 è stata espunta, in vista della imminente prosecuzione dell'*iter* di adozione.

In definitiva, l'iniziativa normativa, nel dettare specifica disciplina per il personale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo n. 217/2005, tiene conto delle posizioni del personale volontario che, legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio ma non di impiego, concorre all'esercizio di attività pubbliche essenziali e indifferibili.

ALLEGATO 2

5-03772 Bosi: Condizioni alloggiative del personale dei vigili del fuoco impegnati in Abruzzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, l'onorevole Bosi chiede di conoscere le iniziative occorrenti ad assicurare adeguate condizioni alloggiative al personale dei Vigili del fuoco che, già impegnato negli interventi di primo soccorso ed assistenza alla popolazione abruzzese colpita dal sisma del 6 aprile 2009, continua a prestare la propria opera nell'area interessata.

Voglio, innanzitutto, rivolgere un ringraziamento sentito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'attività svolta, con professionalità e dedizione, in ogni situazione emergenziale.

Quanto allo specifico quesito formulato dall'interrogante, preciso che il personale accorso nell'immediatezza dell'evento per far fronte alle prime esigenze è stato da principio alloggiato in tende.

Successivamente – sulla base del dispositivo organizzativo di mobilitazione per fronteggiare pubbliche calamità – sono state approntate apposite strutture, denominate campi-base, che hanno reso possibile trasferire il personale dalle tende a strutture tipo « container ».

Nel periodo luglio-dicembre 2010, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3892 del 13 agosto 2010, erano presenti nella zona interessata 124 unità, trasferite in moduli abitativi.

Infine, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3950 del 30 giugno 2011, è stata autorizzata, fino al 31

dicembre 2011, la prosecuzione dell'attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei territori della regione.

Attualmente sono, pertanto, presenti 74 unità, sempre alloggiate in moduli abitativi.

Un ulteriore aspetto, pure evidenziato dall'onorevole interrogante, attiene al trattamento economico del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

In proposito riferisco che sono stati recentemente definiti significativi incrementi, risultanti dalla definizione degli accordi sindacali per il biennio economico 2008/2009, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica n. 250 e 251.

Inoltre, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto della identità professionale e delle caratteristiche operative delle proprie strutture, è destinatario di una serie di interventi normativi che tendono all'armonizzazione con i trattamenti economici delle altre Forze di polizia.

A tal fine ricordo i decreti-legge 31 maggio 2010 n. 78 e 26 marzo 2011, n. 27, che hanno previsto misure perequative rispetto al blocco degli adeguamenti retributivi. Nei prossimi giorni verrà inoltre adottato il D.P.C.M. previsto dalla legge 23 maggio 2011, n. 74 che prevede il riconoscimento di assegni *una tantum* ai vigili del fuoco, unitamente alle Forze di polizia e alle Forze armate, quale « compensazione economica » del congelamento di alcuni emolumenti retributivi previsti dalla precedente manovra finanziaria.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab* (C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini).

TESTO BASE ADOTTATO

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

ART. 1.

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – 1. Salvi i casi di giustificato motivo previsti dal comma 2, è vietato celare o travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il *burqa* e il *niqab*. È in ogni caso vietato celare o travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o espressamente autorizzate da disposizioni legislative o da regolamenti o la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali. Costituisce altresì giustificato motivo la partecipazione a feste o manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore del divieto di cui al

comma 1 è punito con l'ammenda da 300 a 500 euro. Il giudice può disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare servizio non retribuito presso associazioni o enti che svolgono attività sociali e culturali comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione sociale ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 612-*ter* – (*Costrizione all'occultamento del volto*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ».

ART. 3.

1. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

« ART. 24-*bis* – Preclude l'acquisto della cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale ».

ALLEGATO 4

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona
(C. 1320 Gregorio Fontana)**

TESTO APPROVATO

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona.

ART. 1.

1. Le circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e di Cremona sono modificate con riferimento alla porzione di territorio di confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona, secondo le linee risultanti dalla planimetria di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge che identifica il nuovo confine e indica in dettaglio la porzione di territorio che è oggetto di trasferimento dalla

provincia di Cremona alla provincia di Bergamo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province di Bergamo e di Cremona procedono di intesa, con propri atti, agli adempimenti conseguenti all'attuazione del comma 1.

3. Se, nel termine di cui al comma 2, le province di Bergamo e di Cremona non hanno adempiuto al compimento degli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali, il Ministro dell'interno nomina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario *ad acta* per procedere ai relativi adempimenti.

ALLEGATO 5

**DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti
nella regione Campania (C. 4480 Governo).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4480, di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011, recante « Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania »;

premesso che:

il provvedimento è riconducibile alla materia ambientale, attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevano inoltre le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera g) del medesimo secondo comma dell'articolo 117, nonché « governo del territorio » assegnata dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

in alcune recenti sentenze (ad esempio, la n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007), la Corte costituzionale ha riconosciuto alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato;

le successive sentenze del 2008 (214) e del 2009 (61, 225, 232, 238, 247, ecc.) ribadiscono tali limiti regionali, conducendo alla materia della tutela del-

l'ambiente numerose questioni sollevate dalle regioni, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti;

rilevato che:

all'articolo 1, comma 2, si introducono novelle al decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, prevedendo, tra l'altro, che il commissario straordinario regionale ivi previsto operi con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008;

in particolare, il rinvio contenuto nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 90 del 2008 all'articolo 43 (recante la disciplina della utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico: cosiddetta « acquisizione sanante ») del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (testo unico sugli espropri) – giudicato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 4-8 ottobre 2010, n. 293 – va inteso come riferito all'articolo 42-*bis*, introdotto nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica dall'articolo 34 del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, attualmente all'esame del Senato (S. 2814), il quale reca una nuova disciplina della materia dell'utilizzazione senza titolo di un bene a scopi di interesse pubblico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (testo unificato C. 3465
Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani », come modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;

premessi che:

il testo in esame è riconducibile alla materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevano anche le materie governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali assegnate dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

rilevato che:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, lett. c), l'ambito di incidenza delle disposizioni che riguardano il piano nazionale ivi previsto è rappresentato dall'assetto urbanistico e dalla collocazione del verde pubblico, riconducibile alla ma-

teria « governo del territorio », assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

la Corte costituzionale ha più volte affermato che, se è pur vero che la parola « urbanistica » non compare nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, nondimeno ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma, facendo tale materia parte, appunto, del governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso si vedano, tra le molte, anche le sentenze n. 383 e n. 336 del 2005 e la sentenza n. 401 del 2007);

appare quindi opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 2, lett. c), si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale ivi previsto.

ALLEGATO 7

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (testo unificato C. 3465
Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani », come modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;

premessi che:

il testo in esame è riconducibile alla materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevano anche le materie governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali assegnate dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

rilevato che:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, lett. c), l'ambito di incidenza delle disposizioni che riguardano il piano nazionale ivi previsto è rappresentato dall'assetto urbanistico e dalla collocazione del verde pubblico, riconducibile alla ma-

teria « governo del territorio », assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

la Corte costituzionale ha più volte affermato che, se è pur vero che la parola « urbanistica » non compare nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, nondimeno ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma, facendo tale materia parte, appunto, del governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso si vedano, tra le molte, anche le sentenze n. 383 e n. 336 del 2005 e la sentenza n. 401 del 2007);

appare quindi necessario prevedere il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 2, lett. c), si preveda il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale ivi previsto.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008 (C. 4470 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4470, approvato dal Senato recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008 »

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che il documento di analisi tecnico normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge segnala una possibile interferenza dell'applicazione dell'Accordo con le competenze esclusive delle regioni e delle autonomie locali, ricordando tuttavia che queste sono tenute, in base alla Costituzione, al rispetto degli accordi internazionali dell'Italia e degli impegni in sede comunitaria;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, e del dott. Pietro Saviotti, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4262, approvata dal Senato, recante Squadre investigative comuni sovranazionali 41

Audizione del dottor Pietro Saviotti, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione del Senato, recante Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica 42

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato, e C. 3465 Cosenza (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 42

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) 48

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 49

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole*) 43

ALLEGATO 3 (*Nuova proposta di parere*) 50

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 51

SEDE REFERENTE:

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. C. 4130, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) 44

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 45

AVVERTENZA 47

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 luglio 2011.

Audizione del dottor Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, e del dott. Pietro Saviotti,

Sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4262, approvata dal Senato, recante Squadre investigative comuni sovranazionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.

Audizione del dottor Pietro Saviotti, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione del Senato, recante Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato, e C. 3465 Cosenza.
(Parere alla VIII Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame si componga di 8 articoli e si proponga di incentivare lo sviluppo degli spazi di verde urbano attraverso l'introduzione di alcune iniziative di promozione e divulgazione della conoscenza dei temi del patrimonio arboreo e della sostenibilità ambientale. Durante l'iter al Senato il testo si è arricchito di ulteriori disposizioni volte, rispettivamente, alla promozione di iniziative locali per lo sviluppo di spazi verdi urbani; alla diffusione in edilizia del verde pensile; alla tutela degli «alberi monumentali».

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 7, che introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, definiti «alberi monumentali».

In particolare, il comma 4 prevede che per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

Presupposto per l'applicazione della sanzione e per la valutazione della determinatezza della relativa fattispecie è, dunque, la definizione del concetto di «albero monumentale» e l'individuazione concreta di tale categoria di alberi sul territorio.

A ciò provvedono, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

Il comma 1 reca la definizione di «albero monumentale» prevedendo, ad esempio, che tale sia l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che reca un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.

Il comma 2, rilevante sotto il profilo della determinatezza della fattispecie, prevede quindi che con decreto ministeriale siano stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali, e sia istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali

d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito Internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

La fattispecie desta talune perplessità sotto il profilo dei principi di tassatività e proporzionalità, giacché accomuna due condotte differenti (danneggiamento e abbattimento), prevedendo un'unica sanzione pecuniaria amministrativa nella quale la distanza tra minimo (5.000 euro) e massimo (euro 100.000) appare eccessiva, lasciando un elevato margine di discrezionalità nella determinazione della sanzione in concreto.

Inoltre, l'introduzione della fattispecie in esame potrebbe creare dei problemi di sovrapposizione e coordinamento con altre disposizioni sanzionatorie, tenuto conto dell'esistenza del nostro ordinamento di reati quali, in particolare, il danneggiamento (635 codice civile) e l'incendio boschivo (423-bis codice penale). Ritiene quindi preferibile, per sanzionare le condotte di danneggiamento e abbattimento di alberi monumentali, configurare delle circostanze aggravanti specifiche, riferite alle predette fattispecie di reato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) osserva come la fattispecie di cui all'articolo 7, comma 4, del provvedimento sia non solo inutile, in quanto le condotte ivi previste sono già penalmente sanzionate, ma anche dannosa. Esprime forti perplessità anche sulla concreta conoscibilità, da parte dell'agente, della qualità di «albero monumentale». Considera inaccettabile l'idea che, ad esempio, il proprietario di un giardino nel quale vi è un albero che, a sua insaputa, è stato classificato come «monumentale», debba pagare una sanzione minima di 5.000 euro solo per avere tagliato un ramo e che, per evitare tale sanzione, avrebbe dovuto addirittura chiedere l'autorizzazione del comune. Ritiene quindi che il parere della Commissione debba senz'altro recare una condizione soppresiva del comma 4 dell'articolo 7.

Angela NAPOLI (FLP-TP) concorda pienamente con i rilievi dell'onorevole Contento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, formula una nuova proposta di parere con una condizione soppresiva dell'articolo 7, comma 4 (*vedi allegato 2*).

Precisa peraltro come la soppressione della predetta disposizione non precluda alla Commissione di merito la possibilità di adottare la soluzione indicata nella originaria formulazione della proposta di parere, che è quella di configurare specifiche circostanze aggravanti dei reati di cui agli articoli 423-bis e 635 del codice penale, per sanzionare le condotte di danneggiamento e abbattimento di alberi monumentali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro. (Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta una nuova proposta di parere che tiene conto dei rilievi espressi dal sottosegretario Alberti Casellati e delle osservazioni dell'onorevole Contento (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI (PD) esprime forti perplessità sulla formulazione dell'ultimo punto della premessa della nuova proposta di parere.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la questione evidenziata nella nuova propo-

sta di parere possa essere agevolmente risolta in via interpretativa e che, pertanto, le premesse siano sostanzialmente superflue. Si dichiara tuttavia disponibile a votare a favore della nuova proposta di parere ove fosse modificato l'ultimo punto della premessa.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, pur condividendo la nuova proposta di parere, dichiara la propria disponibilità a valutare un'eventuale riformulazione dell'ultimo punto della premessa della proposta di parere.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene che quanto espresso in premessa dovrebbe tradursi in una osservazione o in una condizione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che le osservazioni o condizioni non possono riferirsi al testo della Convenzione. Per questo motivo i rilievi emersi nel corso del dibattito, riferiti all'articolo 5 della Convenzione, sono confluiti nelle premesse della nuova proposta di parere.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che nelle premesse si dovrebbe evidenziare come nel nostro ordinamento interno siano già presenti quelle « procedure », cui fa riferimento l'articolo 5 della Convenzione, che consentano alle persone che hanno subito un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale di essere risarcite dallo Stato. Pertanto, inseguito alla ratifica, tale disposizione si inserirebbe, integrandolo, in un quadro normativo perfettamente conforme alla Costituzione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, riformula la nuova proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO, indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

C. 4130, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, osserva preliminarmente come, in seguito ad un referendum, la legge 3 agosto 2009, n. 117, abbia disposto il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dell'Alta Valmarecchia dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

La mutata situazione territoriale ha determinato quindi la necessità di adeguare l'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie, essendo innegabile l'interesse dei cittadini ad avere un riferimento nel capoluogo della regione anche per le questioni giudiziarie come per quelle amministrative, comprese quelle connesse alla giurisdizione amministrativa e quelle di competenza delle sezioni regionali della Corte dei conti, oltreché della direzione distrettuale antimafia.

Con l'articolo 1 si apportano modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, prevedendo che i sette comuni citati cessino di appartenere alla circoscrizione della corte d'appello di Ancona e del

tribunale di Pesaro e siano aggregati alla circoscrizione della corte d'appello di Bologna e del tribunale di Rimini.

Ai sette comuni originariamente indicati (e per i quali la legge n. 117 del 2009 ha previsto il distacco), nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato aggiunto quello di Montecopiolo, per evitare – come si legge nei lavori preparatori del Senato – un problema di natura tecnica che deriverebbe altrimenti dall'approvazione del provvedimento in esame. Nel corso dell'esame al Senato, in particolare, si è evidenziato come il Comune di Montecopiolo si trovi nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria e come una sentenza del giudice di pace di Novafeltria, per effetto del provvedimento in esame, potrà essere impugnata davanti al tribunale di Rimini. Si è rilevato quindi come, se non si inserisse Montecopiolo fra i comuni indicati nell'articolo 1, ne deriverebbe il paradosso che per certe controversie un abitante di Montecopiolo sarà costretto a rivolgersi al tribunale di Rimini e per altre controversie, ad esempio in primo grado, sarà costretto a rivolgersi al tribunale di Urbino.

Per la disciplina transitoria della competenza territoriale l'articolo 2 dispone che le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie non determinino spostamenti di competenza rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica delle tabelle, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale. Dalla data di entrata in vigore della legge di modifica delle circoscrizioni i procedimenti civili e penali verranno promossi nella nuova sede.

L'articolo 3 stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

Mario CAVALLARO (PD), dopo aver valutato positivamente il provvedimento trasmesso dal Senato, invita la Commissione a riflettere sulla scelta di inserire il comune di Montecopiolo tra quelli aggregati alla circoscrizione del tribunale di Rimini, evidenziando come invece sarebbe preferibile mantenerlo nell'ambito della circoscrizione di Pesaro al fine di evitare disagi alla cittadinanza. Non escludendo la presentazione di proposte emendative volte ad eliminare la predetta incongruenza relativa al comune di Montecopiolo, la quale è stata peraltro segnalata da molti deputati eletti nelle Marche, come ad esempio l'onorevole Vannucci, auspica che l'esame del provvedimento possa proseguire in sede legislativa.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che nell'affrontare l'esame del testo trasmesso dal Senato si debba tenere conto anche di come sia stata affrontata la questione della competenza territoriale delle Commissioni Tributarie relativamente ai comuni richiamati dal provvedimento

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 13 luglio 2011.

Manlio CONTENUTO (PdL) osserva che l'esigenza di adeguare l'ordinamento della professione forense è avvertito da gran parte degli interessati e costituisce anche un impegno che il Governo ha assunto nei confronti degli organismi di rappresentanza dell'Avvocatura.

Ritiene che proprio tale premessa imponga una prima valutazione di carattere politico sul testo licenziato dal Senato.

Vi sono, infatti, due opzioni. La prima risponde all'esigenza di accelerare l'*iter* di approvazione della riforma e consentirebbe di vedere, dopo diversi tentativi consumati nelle scorse legislature senza successo, raggiunto un risultato che, come anticipato, è auspicato da molti.

Questa opzione porterebbe con sé la scelta di non modificare il testo uscito dal Senato evitando così, attraverso eventuali aggiustamenti, la terza lettura del provvedimento.

La seconda opzione, invece, aprirebbe il confronto, alla Camera, sui contenuti della proposta definita dal Senato, richiedendo, così, all'esito delle modifiche, un ulteriore esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Ritiene che sul punto sarebbe stato utile conoscere l'opinione del Governo e, comunque, acquisire l'orientamento delle forze di opposizione allo scopo di verificare se vi è un intento condiviso in ordine alla prosecuzione più opportuna dell'*iter*.

Prende, quindi, spunto dal dato fornito dal relatore circa l'iscrizione all'albo degli avvocati di circa 230 mila professionisti per contrastare gli argomenti di chi sostiene l'esigenza di abolire l'esame di Stato o, comunque, di « liberalizzare » la professione in parola perché vi sarebbero troppe barriere all'ingresso.

Anzi con riferimento ad altri paesi europei, come la Francia, balza agli occhi la differenza di avvocati in attività che, nel paese transalpino, risultano essere poche decine di migliaia di unità.

Ritiene, perciò, che, al contrario, andrebbe ripensata anche la programmazione universitaria che in assenza di misure, rischia di favorire le difficoltà di inserimento dei giovani laureati in un segmento che non sembra offrire più margini di crescita almeno per quanto concerne l'attività tradizionale.

Sottolinea, quindi, la novità costituita dal procedimento disciplinare e dall'organismo cui è rimessa la valutazione degli

illeciti e le norme che ridisegnano la competenza e l'architettura degli ordini circondariali e del distretto.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni riferite all'esercizio in forma societaria della professione che ritiene equilibrate, pur manifestando un giudizio positivo anche per un eventuale ricorso a società di capitali purché riservato esclusivamente a professionisti.

A tale proposito ricorda come proprio la complessità dell'organizzazione della società e i temi attribuiti alla valutazione dell'Avvocatura, soprattutto sotto il profilo internazionale, suggeriscano un approccio più sereno al ricorso a figure societarie che, con i dovuti limiti, potrebbero favorire la costituzione di studi in grado di competere con analoghe strutture esistenti in altri paesi e rivolte proprio a far fronte alle problematiche di maggior spessore.

Ritiene misurata la proposta, contenuta nel testo, di ritornare alle tariffe minime come elemento di serietà, pur nel necessario contesto competitivo e come riferimento certo per le operazioni di liquidazione giudiziale delle spese.

Si sofferma, poi, sull'articolo 20 del testo approvato dal Senato, circa l'effettività dell'esercizio professionale, per evidenziare alcune perplessità in ordine alla formulazione. In particolare, ritiene che la *ratio* che ispira la norma, volta ad evitare che l'attività dell'avvocato possa essere svilita da un atteggiamento poco professionale, sia condivisibile, ma che la norma finisca per limitare gli spazi di libertà della persona che si estrinsecano anche attraverso la scelta di come svolgere il proprio lavoro. Ritiene, tra l'altro, che il rinvio al regolamento per l'accertamento delle modalità di verifica dell'esercizio effettivo dovrebbe contenere alcuni principi in modo da orientare il relativo potere regolamentare.

Mette infine sull'avviso la Commissione ed il Governo circa il ricorso a criteri di valutazione dell'effettività che operino sul piano tributario, ritenendoli poco opportuni anche alla luce della già ingombrante disciplina vigente in materia. Nello specifico fa riferimento anche al concetto di

prevalenza, concetto che sembra evocare un rapporto tra ordini di grandezza riferibile a chi svolge anche altre attività e che, proprio per questo, potrebbe prestarsi all'introduzione di un sistema di misurazione reddituale che risulterebbe del tutto inopportuno.

Ritiene condivisibili, infine, le norme volte a rafforzare il tirocinio dei praticanti, la possibilità di svolgere il praticantato presso gli uffici giudiziari e lo svolgimento dell'esame di Stato cui dovrebbero accedere esclusivamente i giovani che dimostrano di voler seguire l'esperienza forense e che hanno seguito effettivamente il praticantato in tale direzione.

Auspica, da ultimo, che la legislatura in corso possa registrare il varo definitivo della riforma dell'ordinamento forense.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea l'esigenza di non esaminare i provvedimenti in titolo in modo affrettato e di approfondirne adeguatamente ogni aspetto. Con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, citato dall'onorevole Contente, evidenzia il rischio che siano espulsi circa 50 mila avvocati dall'ordine, senza alcuna possibilità di un successivo reinserimento, per di più in un momento di grave crisi economica.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel replicare all'onorevole Contente, chiarisce che il Governo ritiene che l'esame dei provvedimenti in oggetto debba avere una accelerazione. Ricorda come la riforma dell'ordinamento forense sia attesa da sessant'anni e ritiene che i tempi siano maturi per una sua definitiva approvazione. Quanto al merito dei provvedimenti, dichiara la disponibilità del Governo al confronto.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, accoglie con favore le dichiarazioni del rappresentante del Governo. Esprime tuttavia una forte preoccupazione per norme che potrebbero essere inserite nell'ambito della manovra finanziaria attualmente al-

l'esame del Senato, relative agli ordini professionali e, quindi, anche alla professione forense, senza tenere conto né delle peculiarità e specificità di quest'ultima né dell'approfondito esame della materia già da tempo in corso presso questa Commissione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale.
C. 3755, approvata dal Senato.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 373.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
Atto n. 376.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 4290
Governo, approvato dal Senato, e C. 3465 Cosenza.**

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione,
esaminato il testo unificato in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 7, comma 4, prevede che per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma, e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato;

tale sanzione amministrativa sembra sovrapporsi alle fattispecie penali di cui agli articoli 423-bis e 635 del codice penale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 7, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di configurare la fattispecie ivi prevista come circostanza aggravante dei reati di cui agli articoli 423-*bis* e 635 del codice penale.

ALLEGATO 2

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 4290
Governo, approvato dal Senato, e C. 3465 Cosenza.**

PARERE APPROVATO

La Commissione,
esaminato il testo unificato in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 7, comma 4, prevede che per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma, e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato;

le condotte previste dalla predetta disposizione appaiono già penalmente sanzionate ai sensi degli articoli 423-*bis* e 635 del codice penale;

appare quindi superflua la previsione di un'autonoma sanzione amministrativa per le medesime condotte già penalmente sanzionate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso il comma 4 dell'articolo 7.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

premessi che:

l'articolo 5 dispone che: « Ciascuna parte prevede nel suo diritto interno procedure appropriate che consentano alle persone che hanno subito un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di chiedere di essere risarcite dallo Stato ovvero qualora la Parte non sia uno Stato, dalle autorità competenti di tale Parte »;

tale disposizione si presta ad interpretazioni che possono configurare una responsabilità diretta e generalizzata dello Stato in ogni caso in cui un pubblico funzionario compia un atto di corruzione nell'esercizio delle sue funzioni;

una simile interpretazione si potrebbe porre in contrasto con l'articolo 28 della Costituzione che, secondo la costante

interpretazione della giurisprudenza costituzionale, prevede la responsabilità dello Stato solo se la condotta del funzionario sia astrattamente riconducibile ai compiti della pubblica amministrazione e la esclude se viene meno il vincolo organico con l'organizzazione dello Stato, come nel caso in cui il funzionario commetta un reato doloso;

una interpretazione dell'articolo 5 della Convenzione che generalizzi la responsabilità dello Stato per i danni causati da fatti corruttivi avrebbe anche rilevanti conseguenze sulla finanza pubblica (articolo 81 della Costituzione);

appare necessario che siano adottate le opportune iniziative al fine di escludere gli effetti distorsivi sopra illustrati, valutando anche la possibilità di apporre alla ratifica una « riserva tardiva » relativa all'articolo 5 della Convenzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

premesse che:

l'articolo 5 dispone che: « Ciascuna parte prevede nel suo diritto interno procedure appropriate che consentano alle persone che hanno subito un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di chiedere di essere risarcite dallo Stato ovvero qualora la Parte non sia uno Stato, dalle autorità competenti di tale Parte »;

tale disposizione si presta ad interpretazioni che possono configurare una responsabilità diretta e generalizzata dello Stato in ogni caso in cui un pubblico funzionario compia un atto di corruzione nell'esercizio delle sue funzioni;

una simile interpretazione si potrebbe porre in contrasto con l'articolo 28

della Costituzione che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale, prevede la responsabilità dello Stato solo se la condotta del funzionario sia astrattamente riconducibile ai compiti della pubblica amministrazione e la esclude se viene meno il vincolo organico con l'organizzazione dello Stato, come nel caso in cui il funzionario commetta un reato doloso;

una interpretazione dell'articolo 5 della Convenzione che generalizzi la responsabilità dello Stato per i danni causati da fatti corruttivi avrebbe anche rilevanti conseguenze sulla finanza pubblica (articolo 81 della Costituzione);

appare necessario che sia valutata l'opportunità di assumere adeguate iniziative al fine di escludere i possibili sopraindicati effetti distorsivi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3739 Volontè, C. 3858 Di Biagio ed altri, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru ed altri (*Esame e rinvio*) 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744, Rosato ed altri (*Esame e rinvio*) 55

RISOLUZIONI:

7-00585 Barbi: Sulle politiche di cooperazione allo sviluppo (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00132*) 58

ALLEGATO (*Nuova formulazione approvata dalla Commissione*) 62

7-00595 Mecacci: Sulla tutela dei rifugiati iraniani nel campo di Ashraf (*Seguito della discussione e rinvio*) 59

AVVERTENZA 61

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 10.40.

Stefano STEFANI, *presidente*, esprime, anche a nome dei colleghi della Commissione, soddisfazione per l'elezione del collega Mecacci alla presidenza della Commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, augurandogli buon lavoro.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3739 Volontè, C. 3858 Di Biagio ed altri, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che la calendarizzazione delle proposte di legge in titolo fa seguito allo svolgimento di più atti di sindacato ispettivo, volti a sollecitare la ratifica della Convenzione

dell'Aja. Da ultimo, il sottosegretario di Stato alla giustizia Alberti Casellati, nella seduta del 29 giugno scorso, ha riferito sull'imminente conclusione dell'*iter* interministeriale per la presentazione del disegno di legge di ratifica avente ad oggetto la stessa Convenzione.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, ricorda che il sottosegretario Alberti Casellati nella risposta fornita all'interrogazione della collega Zampa n. 5-04712 nella seduta del 29 giugno scorso, aveva prospettato l'imminente presentazione del disegno di legge per la ratifica della Convenzione in titolo. Malgrado tale annuncio, in considerazione del ritardo già maturato dall'Italia, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha valutato, in via cautelativa, l'opportunità di calendarizzare le proposte di legge di ratifica in titolo al fine di avviare un *iter* di esame parlamentare. Nell'auspicio che possa al più presto essere abbinato il preannunciato disegno di legge, illustra il provvedimento segnalando che la Convenzione in esame, adottata il 19 ottobre 1996, al termine della XVIII Sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale, è finalizzata alla revisione della precedente Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori. Al riguardo, ricorda che la nuova Convenzione, entrata in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 2002 e sottoscritta dal nostro Paese nel maggio 2003, trae origine dall'esigenza di porre rimedio ad alcune aporie emerse nel funzionamento della Convenzione del 1961, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Ad oggi il quadro normativo internazionale sulla materia è radicalmente mutato. Con la Convenzione di New York si è operato un vero e proprio *révirement* nella normativa internazionale in materia di infanzia, poiché sono stati introdotti alcuni importanti principi volti a garantire ai minori e ai loro diritti una collocazione privilegiata all'interno di cia-

scun sistema giuridico e sociale. Fra questi merita menzione il principio della centralità della famiglia per un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore e quello dell'interesse superiore del minore in forza del quale « in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente ». Si è quindi prodotto un disallineamento tra la Convenzione, ora citata, ed il testo del 1961 che la Convenzione dell'Aja del 1996 cerca di superare.

Quanto ai contenuti, la Convenzione è articolata in sette capitoli riguardanti rispettivamente l'ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione, le disposizioni generali e le clausole finali. Rientrano espressamente nel campo di applicazione della Convenzione i provvedimenti che regolano i rapporti fra genitori e figli e quelli che dispongono sulla protezione dei minori: l'elenco delle materie è contenuto nell'articolo 3 della Convenzione stessa: attribuzione, esercizio e revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale, nonché sua delega; diritto di affidamento; tutela, curatela e istituti analoghi; designazione e funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; collocamento in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante *kafala* o istituto analogo; supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore.

Sottolinea come la ritardata ratifica da parte dell'Italia della Convenzione del 1996 determini una serie di gravissimi problemi a livello di tutela dei minori nel nostro Paese. Si riferisce, per esempio, al problema della *kafala*, unico istituto giuridico di diritto islamico in grado di consentire l'accoglienza in famiglia dei minori il cui Paese di origine non conosce l'ado-

zione, come avviene in alcuni Paesi fra cui il Marocco, nei cui orfanotrofi e istituti vivono circa 65 mila minori abbandonati. Con la ratifica di questa Convenzione, l'istituto della *kafala*, potrà essere finalmente regolamentato. Attraverso il monitoraggio dell'autorità centrale sarà, quindi, possibile affrontare caso per caso le delicate questioni di compatibilità tra il sistema giuridico italiano, dai risvolti umani drammatici – come nella vicenda del piccolo orfano egiziano Munir, recentemente segnalata dai mass media – e distinguere fra i vari provvedimenti di *kafala*, previsti dagli ordinamenti di matrice islamica. Al riguardo, precisa che non si tratta di recepire tout court tale istituto ma di integrarlo con una disciplina di livello internazionale.

In estrema sintesi, rispetto alla Convenzione del 1961 la principale novità consiste nella creazione di un'autorità centrale e nell'istituzione di una procedura di « consultazione » fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di residenza « futura » del minore, che garantirà alle decisioni in materia minorile un riconoscimento il più possibile uniforme nei vari Stati, con il superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è stato emesso. La ratifica della Convenzione provvederebbe a rimuovere anche le attuali, ingiustificate differenze di trattamento previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento di provvedimenti a protezione di minori adottati all'estero, attualmente subordinati alla possibilità dei minori stessi di ottenere un visto d'ingresso in Italia. In particolare, ai fini del ricongiungimento familiare, ai sensi della legge n. 286 del 1998, i cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere il ricongiungimento, oltre che della prole, anche dei minori stranieri adottati o affidati o sottoposti a tutela. Al contrario, per i cittadini italiani o stranieri membri dell'Unione europea aventi a carico minori stranieri, il ricongiungimento è sottoposto a maggiori limitazioni in relazione alla più ristretta accezione di « familiare » fatta propria dal decreto legislativo n. 30 del 2007.

Per quanto attiene ai criteri di giurisdizione, sottolinea la rilevanza delle norme, di cui all'articolo 5, che attribuiscono la competenza ad adottare le misure volte alla protezione del minore allo Stato in cui è trasferita la residenza abituale del minore. Per tale via, una volta ratificata la Convenzione, l'Italia diverrà competente in ordine all'adozione di successivi provvedimenti di protezione della persona e dei beni minori che hanno trasferito la propria residenza abituale nel proprio territorio.

La presenza di un'autorità centrale, inoltre, permetterà il monitoraggio di ogni minore che fa ingresso in Italia e la conoscenza della storia pregressa di ciascun minore che farà ingresso nel territorio dello Stato, esattamente ciò che avviene attualmente per l'adozione internazionale.

Sottolinea altresì come la ratifica della Convenzione in esame sia obbligatoria per lo Stato italiano in seguito alla decisione del Consiglio europeo del 5 giugno 2008 con cui l'Italia, fra altri Stati, è stata autorizzata alla ratifica stessa entro il 5 giugno 2010, termine spirato senza nulla di fatto. Il mancato riscontro da parte del nostro Paese in merito alla ratifica del provvedimento lascia intravedere, ovviamente, l'imminente rischio che la Commissione europea attivi le dovute sanzioni per la violazione dei trattati, procedura che prevede una fase giudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e che potrebbe anche comportare una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto dell'Unione europea, anche perché, con il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1º dicembre 2009, l'Unione europea ha inserito per la prima volta i diritti dei minori tra gli obiettivi comuni.

Esprime la certezza che nel corso dell'iter parlamentare si potrà pervenire ad un testo più articolato in cui vengano integrate tutte le opportune norme di adeguamento dell'ordinamento interno alle previsioni poste dalla Convenzione e in cui possa essere realizzato l'obiettivo auspicato nel rispetto degli impegni as-

sunti per la riduzione della spesa complessiva. In particolare si pone il problema d'individuare l'autorità centrale competente prevista dalla Convenzione: in tale prospettiva è da valutare l'esperienza acquisita dalla Commissione per le adozioni internazionali in materia di protezione dei minori stranieri e previste dalla citata Convenzione dell'Aja del 1993.

Conclude formulando l'auspicio che il Governo presenti al più presto il disegno di legge di ratifica, rivendicando comunque la prerogativa parlamentare di procedere nel più breve tempo possibile.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI fa presente che si è di recente concluso un articolato lavoro a livello interministeriale finalizzato alla presentazione di un disegno di legge di ratifica della Convenzione, che non presenta oneri di natura finanziaria.

Aldo DI BIAGIO (Pdl) esprime soddisfazione per quanto preannunciato dal sottosegretario Scotti malgrado sia trascorso già un anno dalla scadenza fissata dal Consiglio europeo. Ricorda il contributo dato anche con la presentazione dell'ordine del giorno n. 9/2519-A/5, accolto dal Governo nella seduta del 30 giugno scorso in occasione dell'esame del provvedimento sulla filiazione naturale. Ritene che sia opportuno che la delicata materia oggetto della Convenzione sia disciplinata nel nostro Paese dallo strumento di diritto internazionale e non dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione o da quella costituzionale.

Marco ZACCHERA (Pdl) si associa alle considerazioni del collega Di Biagio circa il valore del traguardo raggiunto ed auspica la rapida adozione da parte della Commissione di un testo unificato dei provvedimenti presentati e vertenti sulla materia in esame.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

C. 3744, Rosato ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano STEFANI (LNP), *presidente e relatore*, ricorda che la calendarizzazione della proposta di legge in titolo, sottoscritta da esponenti di maggioranza e di opposizione, raccoglie il diffuso auspicio di tutti i gruppi parlamentari di accelerare l'*iter* della ratifica dell'Accordo tra Italia e Croazia, nell'ottica dell'imminente adesione della Croazia all'Unione europea. Segnala che l'opportunità di calendarizzare e di procedere speditamente nell'*iter* di esame del provvedimento in titolo si correla alla visita che il Capo della Stato compirà in Croazia nei prossimi giorni e alla necessità di inviare al Governo di tale Paese un segnale di amicizia e costruttiva collaborazione.

Passando ad illustrare il provvedimento, ribadisce che i colleghi Rosato, Di Biagio, Antonione, Compagnon, Maran e Strizzolo hanno opportunamente presentato la proposta di legge dell'Accordo italo-croato sottoscritto a Zagabria nel 2008, con l'intento di sollecitare l'iniziativa legislativa del Governo al fine di giungere ad una celere ratifica di questo trattato. È infatti evidente la rilevanza, non solo culturale, ma prettamente politica dell'Accordo con un Paese come la Croazia, affacciato sull'Adriatico, di tradizione cattolica e da sempre in contatto con la civiltà latina e veneta, ma che al tempo stesso confina con il mondo slavo-ortodosso.

La Croazia svolge oggi, alla vigilia del suo ingresso nell'Unione europea, una funzione essenziale, ponendosi, per tutta l'area balcanica, come modello di stabilità democratica e di crescita economica, caratterizzata da un pieno inserimento in

seno all'Alleanza atlantica e da rapporti consolidati con la Slovenia, che prima le si opponeva in ragione di un perdurante contenzioso confinario, quasi superato.

L'Accordo appare largamente giustificato anche dalla presenza di una rilevante minoranza italiana autoctona, forte di 30 mila persone, dislocate nei territori di tradizionale insediamento, in particolare in Istria e nel Quarnero, oltre che in Dalmazia. Essa si riconosce nell'Unione italiana, dispone di un rappresentante al Parlamento croato, di una casa editrice, di una compagnia teatrale, di un Centro di Ricerche Storiche, di 46 istituti scolastici e di 3 dipartimenti di pedagogia. Ricorda inoltre la secolare presenza croata nel Molise e la storica comunità croata di Trieste, che ha contribuito non poco allo sviluppo economico e sociale della città.

La cooperazione tra i nostri due Paesi – che potrà essere ulteriormente approfondita in occasione di una prossima missione della Commissione, programmata alla ripresa dei lavori parlamentari – si sviluppa anche in sedi specifiche, come l'Ateneo *UniAdrion* e nel quadro dell'Iniziativa adriatico-ionica, chiamata a promuovere a livello regionale anche i temi della cooperazione culturale, turistica e universitaria.

Venendo ai contenuti dell'Accordo, spiccano le disposizioni dell'articolo 2, che fissa gli specifici campi della collaborazione culturale tra i nostri due Paesi, tra i quali, l'archeologia, la conservazione, il restauro, l'editoria e la cooperazione in campo bibliotecario, librario e archivistico. L'articolo 3 si riferisce al campo dell'istruzione, favorendo gli scambi di docenti e di studenti di ogni ordine e grado e incentivando lo studio delle due lingue, mentre gli articoli 4, 5, 7 e 8 disciplinano la collaborazione culturale e artistica, il contrasto del traffico illecito di beni culturali, i diritti d'autore e la rete degli istituti di cultura. L'attuazione dell'Accordo è rimessa ad una Commissione mista italo-croata, i cui oneri non sono peraltro quantificati nel testo del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica. Conclude con l'auspicio che il Governo possa util-

mente intervenire, con un proprio disegno di legge, nel corso dell'*iter* di approvazione parlamentare dell'Accordo, individuando correttamente gli oneri finanziari necessari alla sua attuazione.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI segnala che, in base a stime elaborate dal Ministero degli affari esteri, gli oneri connessi alla ratifica dell'Accordo si attestano intorno ai 350 mila euro annui. Sottolinea l'opportunità di procedere alla ratifica anche in considerazione delle aspettative del Governo croato in tal senso, e si riserva di meglio precisare la copertura finanziaria nel prosieguo dell'esame.

Marco ZACCHERA (Pdl) segnala che il provvedimento in esame chiama in causa la condizione delle comunità italiane residenti in Croazia, soprattutto nella regione della Dalmazia e a Zara, richiamando gli episodi di discriminazione di cui spesso tali comunità sono state vittime, come nel caso del diniego da parte della città di Zara dell'autorizzazione all'apertura dell'asilo italiano. Occorre, a suo avviso, che la ratifica dell'Accordo sia funzionale ad un monitoraggio della situazione per scongiurare ulteriori analoghi episodi, salvaguardando l'insegnamento della lingua italiana che le autorità della ex Jugoslavia si erano limitate a tollerare.

Enrico PIANETTA (Pdl) ricorda che l'Accordo in titolo è stato sottoscritto dall'attuale Governo nel 2008 nello specifico intento di migliorare ed intensificare le relazioni italo-croate. Chiede quindi chiarimenti di metodo al fine di comprendere se sia opportuno attendere il preannunciato disegno di legge, evitando di proseguire nell'esame di un testo non maturo per l'approvazione, o se gli aspetti di copertura finanziaria potranno essere risolti diversamente.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, sottolinea che il rappresentante del Governo ha indicato la quantificazione finanziaria e che le modalità di esame potranno essere al più presto chiarite, ferma re-

stando la sua disponibilità in qualità di relatore a presentare una proposta emendativa recante la clausola di copertura. Ribadisce l'importanza di inviare un segnale alla controparte croata in vista della visita del Presidente della Repubblica e dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea. Quanto alle questioni sollevate dal collega Zacchera, osserva che le difficoltà delle comunità italiane sono diverse da zona a zona e che Zara è forse, non casualmente, la città dove si concentrano i maggiori nodi.

Aldo DI BIAGIO (FLI^{TP}) fa presente che il Parlamento croato ha già provveduto a ratificare l'Accordo e che in occasione della visita del presidente Napolitano a Zagabria gli interlocutori croati faranno prevedibilmente riferimento allo stato dell'*iter* di ratifica da parte italiana. Esprime, inoltre, anche a nome dei colleghi che hanno presentato la proposta di legge, il ringraziamento per l'inserimento nell'ordine dei lavori della Commissione. Sottolinea che dall'entrata in vigore dell'Accordo potranno derivare vantaggi sul piano delle relazioni bilaterali. Sottolinea la necessità di approvare il provvedimento in uno spirito *bipartisan*, pur nella consapevolezza delle difficoltà di natura economica. Richiama infine i progressi compiuti dalla Croazia nel cammino verso la democrazia e l'integrazione nel consesso europeo, obiettivi conseguiti anche grazie alla marginalizzazione delle forze politiche nazionaliste.

Franco NARDUCCI (PD), ringraziando i presentatori della proposta di legge in titolo, esprime il sostegno del Partito Democratico al provvedimento e sottolinea che dal 1995 la Croazia ha realizzato traguardi fondamentali, a partire dall'adesione alla NATO. Ricordando le proprie origini molisane, segnala di ben conoscere le questioni riguardanti le nostre comunità in Croazia. Ritiene incomprensibili le ragioni per cui il Governo italiano prima sottoscrive l'Accordo e poi manca nella presentazione del disegno di legge di ratifica sulla base di obiezioni di natura

finanziaria. Osserva che ogni accordo bilaterale comporta oneri, seppur minimi, e che la quantificazione prospettata appare sostenibile anche nella presente difficile fase congiunturale. Sottolinea la necessità che il nostro Paese sappia trarre i vantaggi derivanti dall'entrata in vigore dell'Accordo nell'interesse dei nostri concittadini, ai quali sta particolarmente a cuore la questione dell'insegnamento della lingua italiana.

Aldo DI BIAGIO (FLI^{TP}) sottolinea che l'Accordo sottolinea l'impegno dei due Governi, italiano e croato, ad investire nella sua attuazione.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ritiene che sarebbe incongruo non provvedere alla ratifica dell'Accordo in titolo considerato, sia pure in un altro campo, l'impegno assunto dal Governo italiano per l'invio di tre presidi di forze dell'ordine lungo le coste croate allo scopo di migliorare la polizia turistica.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI ribadisce che il Governo, avendo assunto l'impegno per la copertura del provvedimento, valuterà nel prosieguo dell'esame la presentazione di un disegno di legge o di un emendamento di copertura finanziaria.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 11.20.

7-00585 Barbi: Sulle politiche di cooperazione allo sviluppo.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00132).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 7 luglio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, nella seduta precedente, il rappresentante del Governo aveva sottoposto al collega Barbi talune proposte di riformulazione.

Mario BARBI (PD) ritiene che le proposte di riformulazione avanzate appaiono ispirate dalla logica per cui il Governo starebbe già procedendo nella direzione auspicata dalla risoluzione e che si tratterebbe solo di procedere nel lavoro già intrapreso.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI precisa che le proposte di riformulazione del Governo seguono un approccio costruttivo, utile ad accelerare e migliorare sul piano qualitativo un processo già avviato.

Mario BARBI (PD) ritiene che, per meglio esplicitare la filosofia di fondo indicata dal sottosegretario Scotti, le proposte di riformulazione debbano essere ulteriormente precisate. Osserva, peraltro, che la chiusura dell'ufficio competente sui temi della cooperazione allo sviluppo che operava presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea non sembra confermare l'impressione di un interesse prioritario da parte del Governo al settore. Anche per questa ragione ritiene di non condividere integralmente la proposta di riformulazione del Governo.

Procede quindi ad riformulazione del primo punto della parte dispositiva della risoluzione del seguente tenore: « a continuare ad operare, in conformità con le Linee Guida 2011-2013 della Cooperazione italiana, e a mettere in campo tutti gli

ulteriori interventi necessari per cogliere l'opportunità strategica della cooperazione delegata a livello europeo nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e, conseguentemente, per valorizzare e mettere in sinergia i diversi livelli istituzionali e non (ministeri, ong, mondo cooperativo, enti locali, università, Confindustria, sindacati e fondazioni bancarie) atti a consentire al nostro Paese – superata la procedura di *audit* in corso, volta ad ottenere la certificazione di idoneità – di poter esercitare il ruolo di donatore leader o di donatore attivo per i progetti di sviluppo europeo; ».

Dichiara di fare propria la proposta di riformulazione relativa al secondo punto della parte dispositiva, e, pur esprimendo talune riserve sul riferimento alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, propone di riformulare il terzo punto del dispositivo nel seguente modo: « a rafforzare il ruolo e la presenza dell'Italia nelle sedi europee, anche mediante ulteriori innesti di personale adeguato e qualificato compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di organico, al fine di difendere e promuovere le istanze del nostro Paese nel settore della cooperazione allo sviluppo in ambito europeo ».

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI condivide la nuova formulazione proposta dal presentatore relativa al primo punto del dispositivo. Fa presente che la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, malgrado la chiusura dell'ufficio competente sui temi della cooperazione allo sviluppo, continua naturalmente a seguire il tema. Concorda quindi sulla complessiva riformulazione dell'intero dispositivo, fermo restando l'inciso sulla disponibilità di risorse finanziarie, per corrispondere alla presente difficile fase economica.

Mario BARBI (PD) esprime soddisfazione per quanto osservato dal rappresentante del Governo.

Enrico PIANETTA (PdL) ritiene importante rafforzare il settore della coopera-

zione allo sviluppo per consentire al nostro Paese di svolgere il ruolo che gli compete. Condivide il mantenimento dell'inciso sulla questione finanziaria.

Francesco TEMPESTINI (PD) si compiace per la soluzione individuata, ritenendo che le proposte avanzate dal Governo siano condivisibili, di buon senso e conformi ad una risoluzione presentata senza pregiudizi e in uno spirito di collaborazione costruttiva. Sottolinea che l'obiettivo perseguito dal suo gruppo è quello del miglioramento dall'area di attività relativa agli aiuti allo sviluppo, soprattutto sul piano finanziario. In tale ottica ritiene che la clausola sulla sussistenza di disponibilità finanziaria debba considerarsi meramente di stile.

Gianpaolo DOZZO (LNP), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione come riformulata, ritiene opportuno accelerare la procedura di approvazione della risoluzione tenuto conto di quanto riferito dal sottosegretario Mantica nella seduta del 7 luglio scorso in merito alla procedura di *audit* della Commissione europea nei confronti dell'Italia e della task force all'uopo istituita. Quanto alla clausola sulla disponibilità finanziaria, che condivide, ritiene che sulla materia occorra procedere con realismo e buon senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00585, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00132 (*vedi allegato*).

7-00595 Mecacci: Sulla tutela dei rifugiati iraniani nel campo di Ashraf.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 7 luglio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che come nel caso della risoluzione testé approvata, nella seduta precedente, il rappresentante del Governo aveva sottoposto al collega Barbi talune proposte di riformulazione.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI integra la proposta di riformulazione già sottoposta ai presentatori della risoluzione in titolo con l'aggiunta alla fine del sesto punto del dispositivo delle seguenti parole: «a continuare a ricercare, nel rispetto della sovranità dell'Iraq, una soluzione all'attuale situazione dei residenti di Campo Ashraf nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani valutando anche, nel quadro della posizione definita in sede UE, la possibilità di misure a carattere umanitario per singoli individui detentori in Italia dello *status* di rifugiato».

Matteo MECACCI (PD) valuta positivamente l'approccio alla complessa questione, esplicitato dalle proposte di riformulazione del Governo, esprimendo al riguardo soddisfazione, anche a nome dei colleghi cofirmatari. Ritiene importante valorizzare gli aspetti umanitari e preannuncia la presentazione da parte della collega Zamparutti, cofirmataria della risoluzione, di ulteriori riformulazioni su cui auspica un confronto costruttivo.

Il sottosegretario di Stato agli affari esteri Vincenzo SCOTTI sottolinea lo sforzo che il Governo italiano pone in essere nel quadro di un diverso approccio da parte delle Nazioni Unite rispetto all'Unione europea. Ritiene che la risoluzione rappresenti l'occasione per aprire un confronto fattivo e possibile a condizione di mantenere i toni su un piano di realismo e senza pretendere di dare con il presente atto di indirizzo definitiva soluzione alla complessa vicenda. Ritiene opportuno valorizzare la piena condivisione del Governo sul terzo e quarto punto del dispositivo, relativi alla questione umanitaria.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) concorda sulle proposte di riformulazione del Governo volta a dare risalto ai profili di natura umanitaria. Segnala la propria delusione per quanto dichiarato dal sottosegretario Mantica nella precedente seduta, che ha rivelato un approccio rivolto al passato, indifferente all'evoluzione in senso democratico che il movimento dei *Mojaheddin* ha subito in tempi recenti. Il sottosegretario Mantica ha anche sottostimato le modalità di intervento da parte dei militari iracheni nel Campo, in contrasto con i filmati registrati e le prove acquisite. Occorre richiamare l'influenza che il regime di Teheran esercita nei confronti del debole governo iracheno e i contenuti del rapporto redatto da *Human Rights Watch*. A suo avviso, una soluzione pacifica della situazione è resa impossibile dal perdurante assedio al Campo di Ashraf. Per tali ragioni riformula il testo della risoluzione, accogliendo tutte le proposte avanzate dal rappresentante del Governo in questa e nella precedente seduta, ed aggiungendo alla fine del secondo punto del dispositivo così come risultante dalla riformulazione stessa, le seguenti parole: « nonché del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani; ». Sottolinea infine l'esigenza di inserire nella risoluzione un riferimento alla necessità dell'intervento del competente Commissario europeo, rimettendosi al rappresentante del Governo per una proposta di riformulazione del testo della risoluzione in tale senso.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ricordando lo svolgimento della precedente seduta, riterrebbe più utile procedere nella discussione sui contenuti complessivi della risoluzione in titolo, per poi valutare le eventuali riformulazioni del testo.

Stefano STEFANI, *presidente*, ritiene che, per economia dei lavori, sia opportuno previamente verificare le posizioni dei presentatori sulle proposte di riformulazione presentate per poi procedere ulteriormente nella riflessione sugli aspetti generali.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, pur ritenendo superflua la nuova formulazione presentata dall'onorevole Zamparutti, in qualità di cofirmataria, relativa al secondo punto del dispositivo in quanto il riferimento al diritto internazionale umanitario è già presente nel testo, si dichiara comunque disponibile ad accettarla. Quanto alla riformulazione relativa al coinvolgimento della Commissione europea, dichiara di condividerla negli aspetti di fondo riservandosi di suggerire un'eventuale proposta di riformulazione nel prosieguo della seduta.

Gianpaolo DOZZO (LNP) avanza il dubbio che la risoluzione, al di là dei doverosi aspetti umanitari, sia finalizzata all'obiettivo ulteriore del riconoscimento dell'MKO, che non condivide assolutamente. Ritiene, infatti, che la transizione democratica del movimento non sia ancora compiuta. Quanto al Campo di Ashraf, ricorda che si tratta di un'*enclave* che rappresenta una sorta di Stato nello Stato. Ritiene pertanto assai condivisibile il riferimento alla sovranità dell'Iraq, contenuto nella proposta di riformulazione del Governo. Quanto ai profili umanitari, sottopone ai presentatori l'opportunità di segnalare se altri Paesi europei abbiano assunto iniziative di aiuto ai feriti e se tali iniziative non debbano invece trovare una sintesi in un intervento unitario della Commissione europea, anche in considerazione delle iniziative assunte dal Parlamento europeo sulla tematica. In caso contrario, ritiene avvalorata l'ipotesi che la risoluzione persegua l'obiettivo non dichiarato del riconoscimento del movimento dei *Mojaheddin* del popolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, fa presente l'imminente inizio delle comunicazioni del Governo, in congiunta con le Commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulle missioni internazionali.

Carlo CICCIOLO (PdL) coglie l'opportunità per esprimere soddisfazione per lo sforzo del Governo ad assumere l'impegno

del sostegno umanitario ai feriti di Ashraf. Comprende le ragioni che inducono l'Esecutivo ad assumere una linea di diplomazia ma, nell'esercizio di una maggiore autonomia del Parlamento rispetto al Governo su questo terreno, invita a non sostenere le *lobby* del petrolio, che tutelano il regime di Teheran e la forte componente sciita del Governo iracheno. Ritene equilibrate le proposte di riformulazione e ritiene che la questione dell'accoglienza dei profughi sia il comune denominatore della vicenda di Ashraf e della crisi in Nordafrica, di cui l'Unione europea si ostina a non farsi carico. Richiama quindi l'accordo sottoscritto dall'MKO nel 2003, che prevedeva il disarmo del Campo di Ashraf nel quadro dell'impegno per la democrazia. Dal 1979 a quella data, l'MKO ha dato un significativo contributo di sangue alle decine di migliaia di vittime del regime di Teheran.

Il sottosegretario di Stato agli affari esteri Vincenzo SCOTTI ribadisce che la risoluzione non riguarda in alcun modo il riconoscimento dell'MKO ma la sola questione umanitaria. In questo spirito il Governo ha accolto gli impegni indicati nel dispositivo della risoluzione, rinviando ad eventuale altra sede la trattazione degli aspetti di contesto generale. Sottopone quindi ai presentatori un'ulteriore ipotesi di riformulazione relativa al terzo punto del dispositivo nel senso di aggiungere alla

fine le seguenti parole: « nonché a sensibilizzare l'Unione europea a promuovere analoga azione anche attraverso l'impulso del Commissario europeo per gli aiuti umanitari ».

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) riformula ulteriormente il testo della risoluzione in titolo nel senso testé prospettato dal rappresentante del Governo.

Stefano STEFANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.)

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00585 Barbi: Sulle politiche di cooperazione allo sviluppo.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,
premessò che:

l'Unione europea, nonostante la crisi economico-finanziaria, svolge un ruolo importante nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo, rappresentando il maggiore donatore a livello mondiale (60 per cento degli aiuti);

il Trattato di Lisbona definisce la politica di sviluppo come una delle dimensioni fondamentali dell'azione esterna dell'Unione e, dunque, una componente essenziale della sua politica estera. Per la prima volta entra a pieno titolo nel Trattato la lotta alla povertà quale obiettivo principale da perseguire (articolo 208 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Inoltre, l'espressa previsione di un coordinamento fra l'Unione e gli Stati membri sulle rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e di una concertazione sui rispettivi programmi di aiuto costituisce un momento centrale per l'efficacia delle azioni e il concreto raggiungimento dell'obiettivo (articolo 210 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Conseguentemente, gli Stati membri sono chiamati a concordare sia il rispetto di standard quantitativi e l'impegno di risorse, sia l'armonizzazione di procedure e di cornici operative ispirate a principi comuni;

il mutamento dell'architettura istituzionale europea con la revisione delle sue basi giuridiche in tema di coopera-

zione allo sviluppo è stato accompagnato dall'introduzione di nuovi e importanti strumenti, tra cui rileva la cooperazione delegata, un mezzo innovativo finalizzato alla maggiore concentrazione delle cooperazioni nazionali in quei Paesi beneficiari dove più evidente è il valore aggiunto di uno specifico donatore. La Commissione europea o gli Stati membri possono delegare ad un altro Stato membro i fondi per la gestione di iniziative di cooperazione, mediante accordi di delega;

fino ad oggi risulta che la Commissione europea abbia siglato 27 accordi di delega per 111 milioni di euro (altri 38 per un valore di 186 milioni di euro sono in corso di finalizzazione) e 12 accordi di trasferimento da Stati membri per circa 80 milioni di euro (altri 8 per un valore di circa 24 milioni di euro in corso di finalizzazione);

nonostante la cooperazione delegata si configuri ancora con cifre limitate rispetto ai dati complessivi riferiti all'aiuto allo sviluppo a livello europeo, è tuttavia uno strumento destinato a svilupparsi nel prossimo futuro e a divenire parte considerevole della programmazione comunitaria;

l'urgenza da parte del nostro Paese di incidere su tale programmazione e di contribuire a definire le scelte di cooperazione allo sviluppo in sede europea, implica la necessità di considerare il tema della cooperazione delegata, con il relativo

processo di adeguamento agli standard europei, tra le priorità dell'agenda politica del Governo italiano, con particolare riguardo alla politica estera ed europea del prossimo futuro;

occorre, in tale direzione, rafforzare le condizioni affinché il nostro Paese possa esercitare un ruolo adeguato in sede europea e, con particolare riferimento alla procedura di *audit* che l'Italia deve superare e volta ad ottenere una certificazione di idoneità, è necessario compiere tutti gli sforzi atti a soddisfare i requisiti previsti e le eventuali misure di adeguamento richieste;

il nostro Paese, in quanto terzo contribuente netto al bilancio dell'Unione europea in materia di sviluppo e quarto contribuente del Fondo europeo di sviluppo (FES), può ambire a pieno titolo al riconoscimento di *Lead donor*, sia per i tradizionali rapporti politico-culturali con determinati Paesi, sia per le competenze e le esperienze maturate nell'ambito di particolari aree tematiche di intervento;

lo strumento della cooperazione delegata acquista un particolare rilievo strategico per il nostro Paese, ben oltre l'attuale congiuntura caratterizzata dalla ristrettezza di risorse economiche nazionali e dalla drastica riduzione degli stanziamenti per gli aiuti allo sviluppo effettuata con le ultime manovre finanziarie;

l'accreditamento di enti italiani alla cooperazione delegata in sede europea costituisce, dunque, una partita importante per il nostro Paese; conferirebbe un apprezzabile riconoscimento alla cooperazione italiana, laddove questa svolge un ruolo-guida in virtù di competenze specifiche e di una consolidata presenza, rappresentando, al contempo, un'occasione per far recepire nella programmazione europea le istanze e le priorità indicate dall'Italia in materia di cooperazione allo sviluppo, accrescendo in tal modo il valore aggiunto del nostro Paese nell'esecuzione delle politiche di sviluppo dell'Unione europea. Tale riconoscimento, inoltre, offrirebbe l'opportunità per poter indirizzare,

coordinare interventi e specifici programmi incentrati sulla riduzione della povertà e su forme di sviluppo democratico e sostenibile, con particolare riguardo a quei Paesi ed aree geografiche che assumono una speciale valenza strategica per l'Italia (Balcani e Mediterraneo), anche in considerazione delle sfide lanciate dai processi di trasformazione in atto nella sponda sud del Mediterraneo, che richiederanno ulteriori interventi innovativi e coordinati a livello europeo;

per perseguire l'ambizioso obiettivo volto ad ottenere l'assegnazione dei fondi europei al fine di creare processi di sviluppo e non mere politiche di aiuto, non solo è necessario essere « accountable » come Paese, ossia dimostrare di poter conseguire gli obiettivi sulla base della normativa e degli standard europei in vigore, ma occorre anche rafforzare la posizione dell'Italia nel rapporto con l'Unione europea ed essere pronti e flessibili ad una ridefinizione e una rimodulazione delle attuali risorse economiche, strumentali e umane, atte a conferire una nostra adeguata presenza nelle sedi comunitarie,

impegna il Governo:

a continuare ad operare, in conformità con le Linee Guida 2011-2013 della Cooperazione italiana, e a mettere in campo tutti gli ulteriori interventi necessari per cogliere l'opportunità strategica della cooperazione delegata a livello europeo nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e, conseguentemente, per valorizzare e mettere in sinergia i diversi livelli istituzionali e non (ministeri, ong, mondo cooperativo, enti locali, università, Confindustria, sindacati e fondazioni bancarie) atti a consentire al nostro Paese – superata la procedura di *audit* in corso, volta ad ottenere la certificazione di idoneità – di poter esercitare il ruolo di donatore leader o di donatore attivo per i progetti di sviluppo europeo; »

a mantenere anche in futuro il tema della cooperazione delegata quale priorità

dell'agenda politica dell'esecutivo, con particolare riferimento all'azione dell'Italia nell'ambito delle politiche dell'Unione europea e della politica estera;

a rafforzare il ruolo e la presenza dell'Italia nelle sedi europee, anche mediante ulteriori innesti di personale ade-

guato e qualificato compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di organico, al fine di difendere e promuovere le istanze del nostro Paese nel settore della cooperazione allo sviluppo in ambito europeo.

(8-00132) « Barbi, Tempestini, Narducci ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.20 alle 15.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	66
DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

C. 4480 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 94 del 2011, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e che nel corso del-

l'esame presso la Commissione VIII della Camera non sono state introdotte modifiche e integrazioni al testo. Fa presente che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e che la relazione illustrativa afferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 3, in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi prodotti nella regione Campania, premessa la necessità di acquisire conferma dal Governo circa la compatibilità delle modifiche legislative apportate dal provvedimento in esame rispetto all'ordinamento comunitario, per quanto attiene al trasferimento extraregionale dei rifiuti ai fini del loro smaltimento, ai sensi dei commi 1 e 3, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi circa le modalità con cui si procederà a detto smaltimento e alla ripartizione degli oneri ad esso connessi. Tali oneri, infatti, potrebbero subire incrementi in considerazione dei costi supplementari di stoccaggio e trasporto.

Con riferimento, infine, alle disposizioni di cui al comma 2, rileva che le modifiche introdotte con il presente decreto hanno, per un verso, carattere ordinamentale e, per un altro verso, ampliano i poteri dei commissari regionali ai fini della realizzazione di interventi già disciplinati dalla vigente normativa. Non si hanno quindi osservazioni da formulare nel presupposto che sussistano tuttora le disponibilità, a valere sulle fonti di finanziamento già indicate dalle norme in vigore, per la realizzazione dei medesimi interventi, nonché delle attività demandate ai commissari, ivi comprese le spese per eventuali indennizzi. In proposito, appare utile quindi acquisire dati ed elementi di valutazione in merito alle disponibilità esistenti e alle prevedibili esigenze finanziarie da fronteggiare sulla base delle norme in esame. Analogamente, andrebbe acquisita conferma circa la disponibilità, nei bilanci degli enti interessati, delle necessarie risorse, relativamente agli oneri posti a carico di questi ultimi.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma che il provvedimento potrà essere attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

C. 4449-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 12 luglio 2011.

Carlo NOLA (PT), *relatore*, nel far presente che sono state presentate ulteriori proposte emendative, che tuttavia non presentano profili finanziari problematici, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di integrare i chiarimenti forniti in quella sede.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, al riguardo, in ordine ai rilievi formulati dal relatore e dai deputati intervenuti, rimanda alle osservazioni svolte nella seduta di ieri. Quanto, invece, all'osservazione concernente l'utilizzo, per le finalità di copertura finanziaria, delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009, rappresenta che, nel caso di specie, si tratta di residui di stanziamento, relativi a spese di parte capitale, la cui conservazione per l'anno successivo a quello cui si riferiscono è prevista in via generale dall'articolo 36, comma 2, del regio decreto n. 2440 del 1923. Rileva che per essi, quindi, non matura la perenzione, così come avviene per i residui propri, ma sono destinati ad andare in economia in caso di mancato impegno nel corso dell'esercizio di conservazione. Fa presente che il provvedimento prevede che gli stessi siano versati entro l'anno su apposita contabilità speciale, per essere poi riversati all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di 40.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Osserva che tali somme, quindi, saranno interamente impegnate entro il corrente anno per essere versate sulla indicata contabilità speciale; di conseguenza, esse non andranno in economia. Rileva, inoltre, che la dinamica dei versamenti è coerente con i tendenziali a legislazione vigente, che scontano l'utilizzo di tali risorse nei termini indicati dal provvedimento. Sottolinea che l'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, in discussione al Senato, abroga, a partire dal 1° gennaio 2012, tutte le norme

che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34, legge n. 196 del 2009, indicando espressamente talune eccezioni. Precisa, di conseguenza, che, a partire dal 2012, i tendenziali sconteranno quanto previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che, malgrado la nota della Ragioneria generale dello Stato illustrata dal rappresentante del Governo sia idonea a salvare la forma, essa non abbia dato risposte adeguate, nella sostanza, ai rilievi formulati nella seduta di ieri dal relatore e dai deputati intervenuti nel dibattito. In primo luogo, rileva la contraddittorietà della dinamica dei versamenti con le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011 sulla conservazione nel conto dei residui. Osserva quindi che l'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione comporterà inevitabilmente l'aumento della capacità dei medesimi con un conseguente aggravio dei costi di gestione, non considerato nella relazione tecnica sul provvedimento. Sottolinea che l'allungamento del termine di presenza massima nei CIE comporterà inevitabilmente anche un allungamento del procedimento di espulsione e, di fatto, della permanenza media con i costi conseguenti.

Giulio CALVISI (PD) ritiene insoddisfacenti i chiarimenti da ultimo forniti dal rappresentante del Governo sulla base della documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, osservando che, mentre vengono fornite delucidazioni in ordine alla copertura del provvedimento, non si provvede ad una efficace quantificazione dei relativi oneri. In particolare, rileva che non sono quantificati gli oneri delle disposizioni volte a rafforzare le misure di accompagnamento alla frontiera e il rimpatrio volontario, che determinano evidentemente maggiori spese, per le quali non è tuttavia prevista alcuna copertura finanziaria. A suo avviso,

al fine di valutare le implicazioni finanziarie delle innovazioni normative, sarebbe inoltre utile acquisire dati numerici relativi ai soggetti interessati dall'applicazione delle disposizioni. Si associa, inoltre, alle considerazioni del collega Vannucci in ordine all'incremento del periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, rilevando che l'aumento di tale periodo da 180 giorni a 18 mesi determinerà un incremento degli oneri, dovuto anche alla necessaria variazione del tasso di occupazione dei centri. Ritene, altresì, che ulteriori oneri, anch'essi privi di copertura finanziaria, potrebbero derivare dalla necessità di provvedere alla notifica dei provvedimenti ai cittadini extracomunitari interessati e dall'incremento delle spese connesse alla permanenza nei centri di identificazione ed espulsione. Al riguardo, osserva che, ipotizzando un incremento dei cittadini trattenuti nei centri di identificazione pari a 1.000 unità ed utilizzando i dati contenuti nelle relazioni tecniche predisposte dal Governo, si determinerebbe un onere di circa 30 milioni di euro, che esaurirebbe di fatto le risorse attualmente disponibili. In definitiva, osserva che il provvedimento, pur recando una copertura finanziaria, presenta profili finanziari assai problematici, in quanto gli oneri derivanti dalla sua attuazione sono stati gravemente sottostimati.

Maino MARCHI (PD), nel dichiarare di condividere le osservazioni svolte dai deputati Vannucci e Calvisi, rileva che, mentre si sono fornite assicurazioni sulla sussistenza della copertura nei termini previsti dal provvedimento, non si sono fornite risposte in merito alle perplessità espresse in ordine alla quantificazione degli oneri, che, a suo avviso, non tiene conto dell'inevitabile aumento dei costi di gestione, conseguenti all'ampliamento dei centri di identificazione ed espulsione, previsto dal decreto-legge. Sottolinea che, particolarmente nel momento in cui il Parlamento è chiamato a compiere uno sforzo per esaminare in termini estremamente contenuti la manovra economica, non si può consentire l'approvazione di

provvedimenti scoperti e ritiene che la Commissione non possa avallare tale intendimento

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, osserva come il decreto-legge in discussione sia il primo provvedimento finanziariamente rilevante che la Commissione esamina dopo la presentazione del decreto-legge n. 98 del 2011, che determina una pesante manovra di correzione della finanza pubblica. In proposito, osserva che il decreto-legge sembra muoversi in direzione opposta alla manovra, dal momento che mentre la manovra determina un rilevante contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, il provvedimento in esame determina nuovi oneri senza prevedere una corrispondente copertura finanziaria. Giudica, infatti, parziali e insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, sottolineando come manchino informazioni puntuali con riferimento al numero dei soggetti interessati dal provvedimento e agli effetti dell'incremento del periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Chiede, pertanto, al Governo e alla maggioranza di soprassedere sull'espressione del parere nella seduta di oggi, al fine di acquisire ulteriori elementi di chiarimento, con particolare riferimento agli oneri derivanti dall'incremento del periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione e dalla modifica alle procedure di rimpatrio.

Claudio D'AMICO (LNP) esprime il suo dissenso rispetto agli interventi svolti e sottolinea l'importanza del provvedimento in esame e la necessità che sia approvato in tempi rapidi. Ritiene che i chiarimenti richiesti dai deputati intervenuti nel dibattito siano stati soddisfatti dagli interventi del rappresentante del Governo nella seduta di ieri ed in quella odierna. Rileva come vi siano quindi tutte le condizioni per procedere nell'espressione di un parere. Con riferimento al temuto aumento dei costi conseguente al prolungamento

del tempo massimo di permanenza presso i centri di identificazione ed espulsione, osserva come il nuovo termine di diciotto mesi non modifichi il numero massimo di posti a disposizione e quindi non possa comportare, a suo avviso, alcun aumento dei costi di permanenza degli immigrati. Sottolinea che ad un eventuale aumento dei posti, si dovrebbe provvedere attraverso un'apposita copertura.

Maino MARCHI (PD), con riferimento alle considerazioni dell'onorevole D'Amico, osserva che evidentemente l'incremento del periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione determina maggiori oneri per la finanza pubblica, come dimostra anche la copertura finanziaria prevista dall'articolo 5 per l'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali. A suo avviso, risulta evidente che in presenza di un adeguamento delle strutture, si determineranno maggiori oneri per la gestione dei centri, privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Giulio CALVISI (PD) ribadisce come, triplicando il periodo di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, si triplicherebbero i costi stimati dal Governo in 50 euro giornalieri per persona. Evidenzia inoltre come il Governo avrebbe dovuto garantire una riduzione dei tempi medi effettivi di permanenza nei centri per suffragare l'ipotesi di quantificazione prospettata.

Carlo NOLA (PT), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4449-A di conversione del decreto-legge n. 89 del 2011, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari e gli emendamenti ad esso rife-

riti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché gli emendamenti 3.100, 3.101, 3.102, 3.103 e 3.104;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, e considerate le valutazioni positive della Ragioneria generale dello Stato in merito a tali chiarimenti, secondo i quali:

non tutti gli espellendi verranno trattenuti nei CIE per il periodo massimo di 18 mesi in quanto la maggior parte verrà trattenuta per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'espulsione o il respingimento;

i costi derivanti dal possibile aumento delle convalide dei trattenimenti da parte del giudice di pace saranno compensati con i risparmi conseguenti alla riduzione dei tempi medi di permanenza nei CIE per effetto dei positivi risultati conseguiti con gli accordi di riammissione sottoscritti dal Ministro dell'interno con i paesi di origine e di provenienza dei flussi immigratori. Tale compensazione consente di sostenere la spesa per il possibile incremento degli adempimenti per le convalide a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente;

l'utilizzo delle risorse iscritte in conto residui di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009, non contrasta con le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, in discussione al Senato, in quanto sarà a partire dal 2012 che i tendenziali sconteranno gli effetti derivanti dall'abrogazione di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate, nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009;

l'utilizzo di tali risorse per le finalità del provvedimento in esame determina il loro impegno entro il corrente anno, evitando che le stesse vadano in economia, ed è coerente con i tendenziali a legislazione vigente,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo la parola: mediante aggiungere la seguente: corrispondente;

all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate con le seguenti: nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.3, 3.11, 3.25 e 3.87, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) e Renato CAMBURSANO (IdV), a nome dei rispettivi gruppi, annunciano il voto contrario sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	71
5-05095 Lo Monte e Zeller: Equiparazione a fini fiscali tra le ricevute dei pagamenti effettuati mediante strumenti di moneta elettronica e le fatture	71
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	79
5-05096 Fluvi: Provvedimenti relativi agli organi di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo	72
5-05097 Barbato: Misure per contrastare l'incremento del prezzo dei carburanti	73
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	80

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che i deputati Benedetto Della Vedova e Giuseppe Consolo entrano a far parte della Commissione, mentre cessano di

farne parte i deputati Francesco Proietti Cosimi e Francesco Divella.

Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05095 Lo Monte e Zeller: Equiparazione a fini fiscali tra le ricevute dei pagamenti effettuati mediante strumenti di moneta elettronica e le fatture.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel ringraziare il Sottosegretario, ricorda che l'articolo 7, comma 2, lettera *p*), del decreto-legge n. 70 del 2011, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, ha esonerato dall'obbligo della tenuta della scheda carburante i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973.

Nel prendere quindi atto del tenore sostanzialmente interlocutorio della risposta, auspica che l'Agenzia dell'entrate, nel contemperare – anche alla luce delle prescrizioni comunitarie – gli obiettivi di semplificazione con l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di disporre di elementi atti a consentire la verifica dell'esistenza del diritto alla detrazione, non adotti un'interpretazione che, negando l'equiparazione alle annotazioni o alle fatture ai fini fiscali delle ricevute ovvero degli estratti conto relativi ai predetti acquisti mediante carte di credito o di debito, comporti in tali casi la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA da parte dei contribuenti, vanificando sostanzialmente le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore.

5-05096 Fluvi: Provvedimenti relativi agli organi di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della tematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Alberto FLUVI (PD), nel dichiararsi disponibile ad attendere che il Governo proceda ad ulteriori approfondimenti in

materia, evidenzia come il 25 maggio scorso, nel rispondere alla sua interrogazione n. 5-04749, il Sottosegretario avesse informato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 maggio 2011, aveva deliberato, in via preliminare, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, il quale, all'articolo 1, comma 1, prevede che il consiglio di amministrazione deve essere composto dal presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo sport; da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali che assume la carica di vice-presidente; da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; da un membro designato dalla giunta nazionale del CONI e da un membro designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.

Il citato schema prevede inoltre, all'articolo 2, una disposizione transitoria secondo la quale i membri già insediati alla data di entrata in vigore del regolamento, anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato, restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti degli organi collegiali.

A dispetto di ciò, con un decreto emanato il 17 giugno scorso dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo ha inopinatamente nominato il presidente uscente commissario straordinario dell'Istituto per il credito sportivo, adottando in tal modo una decisione – fondata sull'erroneo presupposto giuridico dell'intervenuta decadenza del consiglio di amministrazione in carica – del tutto diversa dalla soluzione prefigurata nel menzionato schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Nel prendere atto che il Governo non è in grado, al momento, di dare una risposta esauriente al quesito posto dall'interrogazione, e nell'accedere pertanto alla richiesta di rinvio, chiede comunque al Presi-

dente di assumere ogni opportuna iniziativa affinché l'Esecutivo dia risposte tempestive ed esaustive agli atti di sindacato ispettivo, soprattutto quando essi hanno ad oggetto, come nel caso di specie, provvedimenti governativi contraddittori, dovuti a repentini e inspiegabili ripensamenti, tutelando in tal modo non solo la dignità degli interroganti, ma anche quella della Commissione nel suo complesso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della richiesta in tal senso del rappresentante del Governo, e con il consenso del presentatore, avverte che l'interrogazione n. 5-05096 sarà svolta in altra seduta.

5-05097 Barbato: Misure per contrastare l'incremento del prezzo dei carburanti.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come, per l'ennesima volta, la risposta fornita dal Governo all'interrogazione risulti molto deludente, limitandosi a richiamare interventi normativi che, nel corso degli ultimi anni hanno interessato il settore dell'accisa dei carburanti da autotrazione, nonché ad affermare che non sussiste la possibilità, per il Governo, di definire amministrativamente il livello dei prezzi di tali prodotti, la cui dinamica è lasciata al libero andamento del mercato. A tale proposito, rileva, tuttavia, come il prezzo finale dei carburanti sia in larga misura condizionato dal sempre crescente carico tributario che grava su di essi: in tale contesto, appare evidente come le misure da ultimo adottate dall'Esecutivo, volte a ritoccare ulteriormente l'aliquota dell'accisa, abbiano contribuito in maniera decisiva, unitamente al forte rincaro dei prezzi del petrolio, ad innalzare il prezzo

della benzina e del diesel a livelli ormai intollerabili.

Ritiene, quindi, che il Governo non possa sottrarsi alle proprie responsabilità per tale scelta, completamente sbagliata, che ha colpito in misura indiscriminata tutti i consumatori, a prescindere dalle rispettive condizioni reddituali. In tal modo, infatti, si sono privilegiate in modo brutale gli obiettivi di cassa, in totale disprezzo delle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, le quali risultano già gravemente colpite dalla crisi economica in atto.

Dichiara pertanto la sua completa insoddisfazione per la risposta fornita, la quale testimonia, ancora una volta, dell'assoluta incapacità di questo Esecutivo di definire una politica economica che sia in grado di affrontare i reali problemi del Paese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (Pdl), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4470, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

Ricorda innanzitutto che il Cariforum riunisce, all'interno del gruppo dei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), quelli facenti parte della Comunità e mercato comune dei Caraibi (Caricom), unitamente alla Repubblica dominicana, che nel Caricom figura come osservatore.

Il Caricom è stato istituito il 1° agosto 1973, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'integrazione economica tra i propri membri, che sono: Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, il Belize, la Dominica, Grenada, la Guyana, Haiti, la Giamaica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, il Suriname, Trinidad e Tobago.

Obiettivo generale della Caricom è quello di intensificare il commercio tra gli Stati membri e favorire la competitività delle loro produzioni, mantenendo una politica di rigido protezionismo fondata su elevate barriere tariffarie al commercio con Paesi terzi.

Segnala quindi come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia connesso con la seconda revisione dell'Accordo generale di partenariato (APE) tra la Comunità europea e i 79 paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), noto come Accordo di Cotonou, il cui disegno di legge di conversione (A.C. 4374) è stato recentemente esaminato in sede consultiva dalla Commissione Finanze, la quale ha espresso su di esso parere favorevole nella seduta del 29 giugno scorso.

Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo di partenariato economico in

esame, esso si compone di 250 articoli, con 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune dichiarazioni finali.

In linea generale, l'Accordo apre tutti i mercati dal lato dell'Unione europea, mentre ne prevede l'apertura graduale da parte dei Paesi caraibici. Al tempo stesso esso pone al riparo alcune merci dai regimi di liberalizzazione, proteggendo alcune industrie sensibili ed emergenti e prevedendo una tempistica piuttosto protratta per quanto riguarda la liberalizzazione, nonché salvaguardie atte a prevenire incrementi delle importazioni che potrebbero risultare pregiudizievoli per le ancora fragili economie della regione.

Al centro dell'Accordo di partenariato economico vi è l'obiettivo di creare un mercato regionale integrato nei Caraibi, attraverso l'armonizzazione progressiva delle tariffe esterne dei Paesi Cariforum, contestualmente alla liberalizzazione del flusso di merci tra le economie dei Caraibi.

Da parte degli Stati caraibici vi è l'impegno all'avvio di riforme nazionali e regionali, che l'Unione europea sosterrà mediante misure di cooperazione.

L'Accordo, inoltre, rimuove immediatamente tutte le tariffe e le quote che venivano applicate sulle esportazioni dai Caraibi all'UE, con l'unica eccezione dallo zucchero e dal riso, che verranno comunque liberalizzati in tempi brevi.

L'UE ha anche accettato di aprire nuovi mercati per le imprese e gli operatori dei Caraibi che intendono offrire servizi nell'UE e per giovani professionisti dei Caraibi, affinché possano acquisire un'esperienza di lavoro nell'UE, garantendo a tal fine agevolazioni più ampie di quelle solitamente offerte dall'Europa nel contesto di qualsiasi altro accordo commerciale.

Sul lato dei Paesi caraibici è prevista una graduale apertura dei mercati nell'arco di 25 anni, che comporterà ribassi nei prezzi delle merci a vantaggio dei consumatori e delle imprese. Tali Paesi beneficeranno di « norme sull'origine » migliorate, a sostegno dello sviluppo di in-

dustrie che importano materiali per produrre beni destinati ad essere poi esportati in Europa.

Una dichiarazione in materia di cooperazione allo sviluppo annessa all'Accordo impegna l'UE a utilizzare il sostegno finanziario *Aid for Trade* (aiuto per il commercio) per aiutare i Paesi caraibici a dare attuazione all'APE stesso.

L'Accordo contiene anche disposizioni volte a proteggere e a far valere gli standard ambientali e i diritti dei lavoratori, garantendo allo stesso tempo il diritto dei Paesi dei Caraibi a legiferare e a gestire i loro affari sovranamente.

Passando ad una breve analisi delle disposizioni dell'Accordo, gli articoli da 1 a 18 enunciano gli obiettivi dell'Accordo, nonché i principi e gli elementi essenziali dello stesso, che coincidono con quelli indicati dal già citato Accordo di Cotonou: parità delle parti, centralità del dialogo, democratizzazione, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, cooperazione allo sviluppo, pratiche di buon governo, monitoraggio della realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Gli scambi commerciali e le questioni connesse sono oggetto degli articoli da 9 a 59, ove si prevedono i regimi e i ritmi di liberalizzazione degli scambi.

In tale ambito evidenzia, in quanto rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze, gli articoli da 9 a 22, i quali disciplinano la materia dei dazi doganali.

In particolare, gli articoli 14, 15 e 16, prevedono la non applicazione dei dazi doganali sulle esportazioni di merci e di prodotti originari degli Stati del Cariforum importate nella Comunità, mentre sulle importazioni negli Stati del Cariforum di prodotti originari della Comunità si applicano dazi doganali non superiori a quelli indicati nell'Allegato III. Inoltre, gli articoli 20 e 22 recano disposizioni in materia di cooperazione, sia per quanto riguarda il contrasto alle irregolarità e alle frodi nel settore doganale, sia per quanto riguarda il rafforzamento dell'amministrazione tributaria e l'aumento del gettito fiscale.

In questo contesto segnala anche gli articoli da 29 a 36, che disciplinano specificamente la cooperazione doganale ai fini della facilitazione degli scambi commerciali tra gli Stati del Cariforum e la Comunità. Tali disposizioni prevedono che la legislazione e le procedure in materia doganale delle Parti contraenti si ispirino alle norme internazionali applicabili in questo settore, in modo da facilitare ulteriormente gli scambi commerciali, sottoporre gli operatori economici ad obblighi ragionevoli e non discriminatori, adottare norme e procedure trasparenti, nonché applicare tecniche doganali moderne, anche attraverso il ricorso a mezzi elettronici; inoltre l'articolo 36 prevede l'istituzione di un Comitato speciale per la cooperazione doganale, incaricato di sorvegliare l'attuazione di tali disposizioni e di rafforzare la cooperazione ed il dialogo in materia tra le Parti.

Gli articoli da 60 a 121 riguardano invece gli investimenti, gli scambi di servizi e il commercio elettronico, nell'ottica di agevolare gli investimenti stranieri nella regione caraibica, compensando i possibili effetti pregiudizievoli per i Paesi di tale area con un'apertura europea molto più ampia di quanto non faccia il Cariforum.

A tale riguardo segnala l'articolo 33, il quale autorizza i prestatori di servizi degli Stati del Cariforum a prestare servizi nel territorio della Comunità in una serie di settore specificamente elencati, tra cui meritano di essere richiamati, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, quelli dei servizi di contabilità e dei servizi di consulenza fiscale.

Appaiono altresì rilevanti per la competenza della Commissione Finanze gli articoli da 103 a 108, relativi ai servizi finanziari.

In particolare, l'articolo 104 prevede che la Comunità europea e gli Stati del Cariforum possano adottare o mantenere in vigore, per motivi prudenziali, misure volte alla tutela degli investitori, dei titolari di depositi o polizze, nonché dei soggetti verso i quali sussistono obblighi fiduciari da parte di un prestatore di

servizi finanziari, oltre che misure per la salvaguardia dell'integrità e stabilità dei rispettivi sistemi finanziari. Inoltre la disposizione specifica che nessuna disposizione dell'Accordo implica l'obbligo, per le Parti contraenti, di rilevare informazioni relative agli affari o alla contabilità di singoli clienti, ovvero informazioni riservate di cui siano in possesso soggetti pubblici.

L'articolo 106 prevede altresì che la Comunità europea e gli Stati del Cariforum autorizzino i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli autorizzati ai sensi della propria rispettiva legislazione nazionale in circostanze analoghe, ferma restando la possibilità di stabilire specifiche forme giuridiche per la prestazione del servizio e di sottoporre ad autorizzazione la prestazione stessa.

L'articolo 108 esclude dall'applicazione dell'Accordo le attività svolte dalle banche centrali e dalle autorità monetarie, precisando altresì che rimane ferma la possibilità che soggetti pubblici svolgano o forniscano in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di regimi pensionistici pubblici o di regimi di sicurezza sociale obbligatori.

Sempre per quel che concerne gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama gli articoli da 122 a 124, relativi ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali.

In dettaglio, l'articolo 122 vincola le Parti contraenti a non imporre alcuna restrizione e a consentire che tutti i pagamenti concernenti operazioni correnti tra residenti delle due Parti siano effettuati in valuta liberamente convertibile. L'articolo 123 esclude invece ogni restrizione alla libera circolazione dei capitali, nonché alla liquidazione e al rimpatrio di detti capitali e degli utili derivanti, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del Paese ospitante, nonché gli investimenti effettuati in conformità al Titolo II dell'Accordo.

L'articolo 124 consente alle Parti di applicare ai movimenti di capitale misure di salvaguardia, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitale causino o rischino di causare serie difficoltà alla politica monetaria o di cambio di uno o più Stati del Cariforum o dell'Unione europea.

Le questioni connesse agli scambi — che comprendono la concorrenza, l'innovazione e la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'ambiente, gli aspetti sociali, la protezione dei dati personali — sono affrontate dagli articoli da 125 a 201.

In particolare, si mira a prevenire distorsioni della concorrenza, come cartelli o abuso di posizioni dominanti, lasciando tuttavia alle Parti il diritto di mantenere o istituire monopoli di carattere pubblico o privato.

L'articolo 129 contiene specifiche previsioni per le imprese pubbliche che, su richiesta del Cariforum, sono esentate dall'osservanza delle prescrizioni dell'Accordo limitatamente ad alcuni settori.

Nell'Accordo vi sono inoltre molteplici disposizioni di cooperazione in direzione dell'innovazione scientifica, tecnologica, informatica e nelle comunicazioni. Riconoscendo i vigenti quadri pattizi internazionali con riferimento ai diritti d'autore, ai marchi e alle patenti, l'Accordo prevede invece da parte del Cariforum l'organizzazione di un sistema di protezione delle indicazioni geografiche entro la fine del 2013, prodromico a un accordo specifico con l'Unione europea sullo stesso argomento. Negli appalti pubblici, lungi dal prevedere per le aziende europee la partecipazione alle gare per contratti nazionali nella regione caraibica, le disposizioni dell'Accordo mirano soprattutto a stabilire nei vari paesi criteri di trasparenza.

La prevenzione e risoluzione delle controversie formano oggetto degli articoli da 202 a 223, mentre gli articoli da 224 a 226 trattano le eccezioni generali alle norme dell'Accordo.

Sotto tale ultimo profilo evidenza, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 226, il quale esclude che alcuna disposizione dell'Accordo o qualunque intesa adottata a norma dello stesso inibisca le Parti contraenti dall'applicare disposizioni della propria legislazione fiscale che distinguano tra contribuenti che non si trovino nella stessa situazione in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di investimento dei capitali. Inoltre, la disposizione chiarisce che l'Accordo non esclude l'adozione o applicazione di misure per prevenire l'elusione o l'elusione fiscale, e che restano impregiudicati i diritti e gli obblighi cui le Parti contraenti sono soggette in forza di convenzioni fiscali, le quali prevalgono sulle contrastanti disposizioni dell'Accordo.

Le disposizioni istituzionali sono contemplate agli articoli da 227 a 232, che istituiscono diversi organismi come il Consiglio congiunto Cariforum-CE, il Comitato Cariforum-CE per il commercio e lo sviluppo, il Comitato parlamentare e il Comitato consultivo Cariforum-CE.

Le disposizioni generali e finali, di cui agli articoli da 233 a 250, trattano di problematiche quali la collaborazione nella lotta alle attività finanziarie illecite, le difficoltà nella bilancia dei pagamenti che alcuni Paesi possono attraversare, le relazioni giuridiche tra l'Accordo in esame e l'Accordo di Cotonou o gli accordi istitutivi dell'Organizzazione mondiale del commercio.

In tale contesto richiama, in quanto rilevanti per gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, gli articoli 236 e 237.

L'articolo 236 impegna le Parti contraenti a promuovere il dialogo e a condividere le migliori pratiche nel settore della politica e dell'amministrazione tributarie, mentre l'articolo 237 impegna le Parti a prevenire e combattere le attività finanziarie illecite, il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo, conformandosi alle norme internazionali in materia, nonché attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione.

I 7 Allegati all'Accordo riguardano rispettivamente i dazi all'esportazione, i dazi sui prodotti originari dei paesi del Cariforum, i dazi sui prodotti originari dei paesi della Comunità europea, gli impegni nel settore degli investimenti e degli scambi di servizi, i centri di informazione per assicurare la trasparenza nell'esecuzione dell'Accordo, gli appalti interessati e i mezzi di pubblicazione.

I 3 Protocolli riguardano invece, rispettivamente, la definizione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale – ricalcando sostanzialmente le norme già contenute in accordi bilaterali della Comunità europea con singoli paesi –, la cooperazione culturale, i cui concetti si ispirano alla convenzione UNESCO dell'ottobre 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di tre articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

**Indagine conoscitiva sui mercati
degli strumenti finanziari.**

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Formula una proposta di documento conclusivo dell'indagine (*vedi allegato 3*) nel quale, oltre a dare conto delle risultanze delle audizioni svolte, si formulano numerose proposte in merito alle problematiche affrontate, che potranno costituire un'utile base di lavoro per le iniziative parlamentari che si intenderà assumere al riguardo.

Invita quindi i componenti della Commissione ad approfondire il contenuto della proposta di documento, ai fini di una sua prossima approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-05095 Lo Monte e Zeller: Equiparazione a fini fiscali tra le ricevute dei pagamenti effettuati mediante strumenti di moneta elettronica e le fatture.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata in oggetto, l'Agenzia delle Entrate osserva quanto segue.

L'articolo 7, comma 1, lettera *p*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 – convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 luglio 2011, in corso di pubblicazione – ha aggiunto il comma 4, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione.

In particolare, in deroga alla disciplina generale recata dal citato regolamento – che richiede l'adozione della scheda carburante ai fini dell'esercizio del relativo diritto alla detrazione – tale disposizione prevede che «i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento».

Con l'interrogazione in esame viene chiesto di chiarire se le ricevute dei pagamenti effettuati mediante i citati mezzi elettronici, ovvero i relativi estratti conto, possono essere considerati al pari delle annotazioni o delle fatture Iva. Solo riconoscendo tale equiparazione, infatti, è possibile il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto del carburante.

Ciò premesso, appare evidente che le modifiche apportate dal decreto-legge n. 70 del 2011, adottate in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, vanno comunque coordinate, secondo l'Agenzia, con l'esigenza di disporre di una serie di elementi minimali, necessari a consentire la verifica dell'esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto acquirente.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rileva che gli aspetti sopra rappresentati, da definire tenendo anche conto delle prescrizioni dettate dalla normativa comunitaria in materia, sono in fase di approfondimento in vista della prossima emanazione di apposito documento di prassi.

Di conseguenza, fa, pertanto, riserva di fornire le indicazioni richieste all'esito della compiuta valutazione degli elementi sopra esposti.

ALLEGATO 2

5-05097 Barbato: Misure per contrastare l'incremento del prezzo dei carburanti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver premesso che il prezzo dei carburanti è in costante e continuo aumento ed aver evidenziato come tale fenomeno sia imputabile all'aumento delle accise, combinato con l'effetto moltiplicatore dell'IVA, chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare per arginare tale fenomeno che colpisce in particolar modo i cittadini delle regioni meridionali.

Innanzitutto occorre ricordare che i carburanti sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise) e che le specifiche aliquote di accisa sono riportate nell'Allegato I del medesimo decreto.

Tale previsione è coerente col diritto comunitario che impone agli Stati membri di applicare ai prodotti energetici una tassazione rispettosa delle aliquote minime fissate dalla Direttiva 2003/96/CE.

Per quanto concerne la specifica problematica evidenziata con l'interrogazione si fa presente che recentemente, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane prot. 77579 del 28 giugno 2011, pubblicata sul sito *internet* nel medesimo giorno, sono state incrementate le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, nella misura di euro 40 per mille litri di prodotto, a decorrere dal 28 giugno 2011 e fino al 31 dicembre 2011, per far fronte a situazioni di emergenza umanitaria di rilevanza nazionale, così come stabilito dall'articolo 5, comma 5-*quinquies* della

legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale determinazione ha tenuto indenni dall'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate nonché gli esercenti l'attività di trasporto di persone menzionati all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16).

Tutto ciò premesso è necessario, comunque, far presente che la problematica relativa alla determinazione del prezzo dei carburanti non rientra in misura esclusiva nella competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infatti, la componente tributaria relativa all'IVA e all'accisa, cui si aggiunge l'imposta regionale sulla benzina ove istituita, è solo uno degli elementi che concorrono alla formazione del prezzo finale dei prodotti energetici, unitamente al costo industriale degli stessi, la cui determinazione viene effettuata in modo autonomo dalle compagnie petrolifere, atteso l'avvenuto superamento del previgente sistema dei prezzi amministrati.

In tale contesto ne deriva che la «leva fiscale» non costituisce uno strumento sicuro per determinare la riduzione del prezzo di vendita dei carburanti. Infatti una diminuzione dell'accisa non comporta una automatica riduzione del prezzo, così come un aumento dell'accisa non com-

porta un incremento del prezzo finale di vendita di pari valore.

Per completezza, con riferimento al maggior carico fiscale delle regione meridionali, cui si fa menzione nel documento in esame, si fa presente che le regioni a statuto ordinario hanno la fa-

coltà di istituire una imposta regionale sul consumo di benzina nel loro territorio entro un massimo di 0,0258 euro/litro.

Di tale facoltà si sono avvalse la Campania, la Liguria, il Molise, la Calabria, la Puglia, l'Abruzzo e le Marche.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****1. L'OGGETTO DELL'INDAGINE**

I mercati degli strumenti finanziari costituiscono uno snodo essenziale delle moderne economie di mercato, ed hanno conosciuto, nel corso degli ultimi anni, una notevole evoluzione, che ha interessato sia il quadro normativo, sia il contesto economico-finanziario, sia, infine, le modalità operative.

In quest'ottica la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere una indagine conoscitiva con l'obiettivo di analizzare le evoluzioni storiche, l'attuale condizione e le prospettive di questo settore, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi ed i profili macroeconomici, verificando in tale contesto anche l'efficacia e l'adeguatezza del quadro normativo nazionale, comunitario ed internazionale, nonché degli assetti regolamentari e di vigilanza sussistenti in materia.

Sotto un primo profilo si sono volute approfondire le ragioni dello sviluppo, storicamente limitato, in Italia, di tali mercati, e le ricadute che tale condizione ha avuto sugli assetti complessivi del sistema imprenditoriale nazionale, sui suoi rapporti con il settore finanziario e creditizio, nonché sui modelli di sviluppo del capitalismo italiano.

Da un ulteriore punto di vista si è ritenuto utile considerare i principali fenomeni che hanno interessato il settore, a partire dalle conseguenze della crisi in atto a livello globale, in particolare per quanto riguarda il fallimento di alcuni grandi operatori internazionali, nonché le vicende relative a Borsa Italiana Spa, alla luce della sua recente fusione con il London Stock Exchange.

Inoltre, l'indagine conoscitiva ha analizzato nel dettaglio, privilegiando naturalmente gli aspetti di rilievo nazionale, la struttura dei mercati degli strumenti finanziari, sia per quanto riguarda i mercati regolamentati sia per quel che concerne i mercati non regolamentati, sotto il profilo dei relativi costi di accesso e di permanenza, con particolare attenzione alle problematiche relative alle piccole e medie imprese, nonché della regolamentazione e degli assetti proprietari. Particolare attenzione è stata dedicata, in tale ambito, alle problematiche relative alla tutela dei piccoli risparmiatori, nonché al ruolo svolto dalle società di gestione del mercato, segnatamente per quanto attiene all'attività di ammissione alla negoziazione ed alle loro competenze regolatorie.

Nel corso dell'indagine, che è stata deliberata il 29 luglio 2010, sono stati ascoltati il Presidente della CONSOB, il Vice Direttore generale della Banca d'Italia, il Presidente dell'ABI, il Presidente di ASSONIME, l'Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa, esponenti del settore finanziario e creditizio, nonché esperti e studiosi della materia.

2. IL QUADRO NORMATIVO

Prima di passare ad illustrare gli elementi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva, è utile compiere una breve rassegna del panorama normativo vigente in materia di mercati degli strumenti finanziari, anche per rendere maggiormente intelligibili le problematiche affrontate durante l'indagine.

2.1. Il processo di privatizzazione dei mercati finanziari.

L'assetto normativo dei mercati finanziari in Italia può essere definito come il prodotto di due fattori concomitanti: il processo di graduale privatizzazione del sistema e la complessità delle fonti normative che disciplinano il settore, dai principi costituzionali (in particolare gli articoli 41 e 47 della Costituzione) fino all'autonomia privata (come si vedrà in seguito, i regolamenti di Borsa).

Sotto il primo profilo è opportuno ricordare che il mercato è stato a lungo sottoposto a norme di stampo pubblicitario, con accesso in origine riservato agli intermediari abilitati (gli agenti di cambio) ed il cui controllo, nel tempo, è passato dalle Camere di commercio (e relative articolazioni locali) alla CONSOB.

La privatizzazione sostanziale, finalizzata all'adeguamento del panorama italiano alla realtà finanziaria globale, è stata operata dapprima con la legge n. 1 del 1991, recante disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare, e poi con il decreto legislativo n. 415 del 1996 (cosiddetto decreto «Eurosim»), recante il recepimento della direttiva 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, e della direttiva 93/6/CEE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. Tale ultimo provvedimento ha sostanzialmente privatizzato i mercati finanziari, dettando una disciplina apposita per la trasformazione di quelli già esistenti, al fine di giungere all'attuale assetto disciplinato dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).

Il TUF ha operato una razionalizzazione del quadro normativo esistente in un contesto unitario, apportandovi al contempo alcune modifiche (in particolare alla disciplina della liquidazione e delle gestioni centralizzate di strumenti finanziari). Nel corso del tempo, il TUF è stato

oggetto di numerosi interventi, che hanno recepito le disposizioni dettate in materia in sede europea.

L'esito del processo di privatizzazione dei mercati si sostanzia nella formulazione dell'articolo 61, comma 1, del TUF, il quale qualifica l'attività di organizzazione e gestione del mercato come attività di impresa (intesa come attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi, ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile) affidandone l'esercizio ad una società per azioni *ad hoc*, anche senza scopo di lucro (società di gestione del mercato).

2.2. La disciplina comunitaria.

Non può inoltre trascurarsi l'impatto sostanziale della disciplina comunitaria sul vigente assetto normativo dei mercati finanziari.

Un ruolo chiave in tal senso è rivestito dalla direttiva MiFID (direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari), recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 164 del 2007. Tale direttiva ha avuto, tra gli obiettivi principali, quello di creare un ambiente finanziario competitivo e armonizzato per i mercati regolamentati e le imprese di investimento, nonché quello di rafforzare la protezione degli investitori, l'efficienza e l'integrità dei mercati stessi.

In particolare, la direttiva MiFID ha eliminato l'obbligo di concentrare gli scambi sui mercati regolamentati, aprendo a nuovi circuiti di negoziazione, quali i sistemi multilaterali di scambio (*multilateral trading facilities* o MTF) e gli internalizzatori. Sono state inoltre previste regole di trasparenza nella fase di prenegoziazione e postnegoziazione, sono state introdotte specifiche previsioni per l'ammissione degli strumenti finanziari sui mercati regolamentati e sono state dettate regole per l'ammissione degli operatori ai mercati regolamentati ed agli MTF.

La recente crisi finanziaria ha altresì sollecitato le autorità sovranazionali a intervenire sotto il più ampio profilo della vigilanza sui mercati: dal 1° gennaio 2011

è entrata in vigore la normativa che definisce il nuovo assetto istituzionale europeo della vigilanza finanziaria, con una complessa architettura fondata sull'istituzione del Consiglio Europeo per i rischi sistemici (*European Systemic Risk Board* – ESRB) e di tre Autorità europee con competenze settoriali, rispettivamente, per i mercati finanziari (ESMA), per le banche (EBA) e per le assicurazioni (EIOPA).

Queste ultime potranno emanare standard tecnici giuridicamente vincolanti per le Autorità nazionali in materia di modalità interpretative e applicative della disciplina comunitaria (limitatamente, tuttavia, alle aree espressamente previste dalla normativa comunitaria di rango primario e dopo una procedura di *endorsement* da parte della Commissione europea), al fine di definire un quadro regolamentare effettivamente armonizzato e vincolante per le Autorità di vigilanza domestiche e assicurarne un'applicazione uniforme e coerente.

Ai cambiamenti di natura istituzionale si va affiancando un ampio processo di revisione della disciplina comunitaria in materia di valori mobiliari.

La Commissione europea ha infatti recentemente avviato un processo di revisione delle principali direttive del settore dei mercati mobiliari (in particolare, la MiFID e la direttiva sugli abusi di mercato) e sono in corso di definizione (o da poco emanate) le misure attuative di altre direttive recentemente riviste nel loro impianto di fondo.

Il 31 dicembre 2010 è entrata in vigore la direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (cosiddetta direttiva prospetto) e 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato (cosiddetta direttiva *transparency*). Gli Stati membri hanno tempo fino al 1° luglio 2012 per adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie.

In questa sede occorre inoltre richiamare l'entrata in vigore delle direttive « UCITS IV », acronimo col quale si identificano complessivamente le direttive cosiddette di « primo livello » (2009/65/CE) e di « secondo livello » (2010/42/UE e 2010/43/UE), che sostituiranno, abrogandola espressamente, la disciplina già contenuta nella direttiva 85/611/CEE in tema di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) armonizzati. Tali direttive disegnano un rinnovato quadro normativo della disciplina comunitaria preesistente, introducendo misure volte a promuovere una migliore integrazione europea del mercato gestito; esse incidono sia sugli obblighi di condotta, sui requisiti organizzativi e sui conflitti di interessi degli intermediari gestori – in relazione ai quali il legislatore sovranazionale ha inteso mutuare le disposizioni di derivazione MiFID – sia per quanto concerne le procedure di notifica della commercializzazione transfrontaliera degli OICR e la struttura e i contenuti della documentazione d'offerta da consegnare o da porre a disposizione degli investitori.

Inoltre, i due regolamenti approvati dalla Commissione europea n. 583/2010 e n. 584/2010 – direttamente applicabili senza necessità di recepimento a livello nazionale – recano modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE in tema, rispettivamente, di informazioni chiave per gli investitori e di procedure di notificazione per l'offerta transfrontaliera di OICR. Su un livello di ulteriore dettaglio si pongono le linee-guida interpretativo-applicative elaborate dal CESR (*Committee of European securities regulators*).

Le direttive UCITS IV avrebbero dovuto essere completamente recepite dagli Stati membri entro il 1° luglio 2011. Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato, in data 7 aprile 2011, una pubblica consultazione sulle modifiche che verrebbero apportate al TUF. Quanto alle attività di recepimento a livello regolamentare, esse hanno interessato diverse norme elaborate dalla CONSOB (tra cui il Regolamento emittenti, approvato dalla CONSOB con delibera

n. 11971 del 14 maggio 1999). Per il recepimento regolamentare delle direttive prospetto e UCITS-IV è stato avviato dalla CONSOB un procedimento di consultazione, mediante pubblicazione delle proposte di modifica sul sito internet dell'Autorità di vigilanza.

A questo processo di revisione si affiancano due iniziative legislative nuove, in materia di vendite allo scoperto e di derivati *over-the-counter* (OTC), che riflettono il dibattito emerso dopo la crisi finanziaria e quella del debito sovrano e le proposte avanzate da organismi internazionali quali il *Financial Stability Board* (FSB).

Nel lungo periodo, un ruolo importante sui mercati finanziari sarà svolto dal processo di revisione della *governance* economica europea, avviato sulla scia della crisi del debito sovrano di alcuni paesi dell'Europa periferica e che, da marzo 2010, coinvolge i Paesi e gli organismi istituzionali dell'Unione europea. Tale processo mira a realizzare una maggiore salvaguardia della stabilità sistemica dell'area euro, da un lato attraverso un rafforzamento del Patto di stabilità e crescita, dall'altro attraverso l'istituzione di un meccanismo permanente di gestione delle crisi (*European Stability Mechanism-ESM*) che sostituirà, dal 2013, lo *European Financial Stability Facility* (EFSF) quale fonte di sostegno finanziario agli Stati membri in difficoltà.

2.3. Le autorità di vigilanza.

L'ordinamento italiano prevede diversi livelli di controllo sul rispetto della disciplina dei mercati finanziari.

Il mercato è infatti regolato in primo luogo dal regolamento adottato dalle società di gestione, che pongono le regole di svolgimento dell'attività, verificandone il rispetto da parte degli operatori di mercato.

Su un piano più generale si collocano i compiti delle Autorità di vigilanza, cui è demandato di vigilare e garantire la tutela degli interessi pubblici inerenti al corretto svolgimento dell'organizzazione e gestione

dei mercati. Su tali aspetti interviene la disciplina di legge, integrata da norme secondarie emanate da un complesso di autorità ed organi, competenti secondo il tipo di interesse pubblico di volta in volta coinvolto.

Per quanto concerne i mercati regolamentati di diritto italiano, la CONSOB vi esercita il potere di vigilanza (ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del TUF) al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. Essa vigila altresì (in base all'articolo 73 del TUF) sulle società di gestione iscritte in apposito albo.

In attuazione delle disposizioni del TUF concernenti i compiti di vigilanza sui mercati e sugli emittenti di strumenti finanziari, la CONSOB ha adottato, tra gli altri, il Regolamento mercati (Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati) con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 (successivamente modificato, da ultimo, con delibera 23 giugno 2010) e il citato Regolamento emittenti (anch'esso modificato, da ultimo, con delibera n. 17731 del 5 aprile 2011).

Quanto al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 61 del TUF, esso individua i requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale delle società di gestione dei mercati e disciplina la materia dei titoli di stato.

Il TUF affida poi specifiche competenze alla Banca d'Italia per quanto concerne l'esercizio e la gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici diversi da titoli di Stato, di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, nonché di strumenti del mercato monetario.

Tutte le autorità coinvolte nella gestione e sorveglianza dei mercati devono esercitare, per esplicita previsione di legge (articolo 2 del TUF) i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie; esse applicano inoltre i regolamenti e le decisioni dell'Unione Europea e prov-

vedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal medesimo Testo Unico.

L'esercizio dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB (in base all'articolo 63 del TUF) in presenza di specifiche condizioni che riguardano sia la struttura, le risorse e l'amministrazione della società di gestione del mercato, sia il regolamento del mercato. I mercati autorizzati sono iscritti in un apposito elenco. L'autorizzazione può essere revocata in presenza di specifiche condizioni (articolo 75 del TUF).

2.4. I mercati regolamentati.

L'articolo 4, paragrafo 1, n. 14), della direttiva MiFID definisce come «mercato regolamentato» un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro – al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III della direttiva medesima. L'articolo 47 della direttiva impone a ciascuno Stato membro di compilare l'elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d'origine, con obbligo di comunicare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ogni modifica del predetto elenco.

I mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario sono iscritti (ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del TUF) dalla CONSOB in un'apposita sezione del citato elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, del TUF.

Accanto ai mercati italiani e a quelli riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario, è data facoltà alla CONSOB, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, di riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari diversi da quelli riconosciuti dall'ordinamento comu-

nitario (articolo 67, comma 2, del TUF), al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica. Per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento presso Stati extracomunitari di mercati gestiti da società italiane, è obbligatorio il previo nulla osta della CONSOB e la stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere (articolo 67, comma 3, del TUF).

2.5. L'organizzazione e il funzionamento del mercato e delle società di gestione: il regolamento del mercato.

Nel contesto dei mercati regolamentati la normativa nazionale pone diverse incombenze a capo della società di gestione (in base all'articolo 64 del TUF): tra di esse vi è la predisposizione delle strutture e la fornitura dei servizi del mercato, ma precipuamente il compito di disporre l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, comunicando immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB.

Inoltre, la società di gestione comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte e provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB stessa. La CONSOB ha invece il potere di ammettere, escludere e sospendere le negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione.

L'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finché non siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della CONSOB, che può esercitare il potere di veto (ai sensi del già citato articolo 64 del TUF) sull'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione, ovvero può ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti

finanziari. In rapporto ai predetti poteri l'Autorità ha un generale potere di richiesta di informazioni alla società di gestione. Sono previste regole parzialmente diverse per i mercati armonizzati: la CONSOB rende pubbliche le proprie decisioni di chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, informandone le autorità competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione è ammesso a negoziazione.

Nello specifico, in Italia, Borsa Italiana S.p.A. opera dal 2 gennaio 1998 in qualità di società di gestione dei mercati. L'articolazione dei mercati di Borsa italiana – incluse le rispettive regole di partecipazione – è effettuata in relazione a classi di strumenti finanziari. Ciò si è tradotto nella seguente articolazione:

Mercato telematico azionario, o MTA;

Mercato telematico dei cosiddetti *Securitized Derivative Exchange*, SeDeX, dedicato agli strumenti finanziari cartolarizzati, come i *certificate* e i *covered warrant*;

Mercato telematico degli OICR aperti, cosiddetto ETF-plus;

Mercato telematico delle obbligazioni – MOT (dedicato prevalentemente alla negoziazione di obbligazioni e di titoli di Stato, ma anche di obbligazioni corporate e principalmente rivolto alla clientela *retail*);

Mercato telematico degli *Investment vehicles* – MIV, dedicato alla negoziazione di società di investimento mobiliare a fondi chiusi;

Mercato degli strumenti derivati – IDEM, dedicato alla negoziazione di strumenti finanziari, ma anche di derivati sull'energia elettrica – IDEX.

Borsa Italiana SpA ha progressivamente integrato l'intera filiera dei servizi di negoziazione attraverso l'acquisizione della Cassa di compensazione e garanzia e successivamente della Monte Titoli. Essa

ha anche acquisito il Mercato telematico dei titoli di Stato – MTS, dove si negoziano titoli di Stato italiani, ma anche di altri Paesi europei.

Il 1° ottobre 2007 Borsa Italiana SpA si è integrata con il London Stock Exchange. Dalla fusione è nato il London Stock Exchange Group, che è quotato sulla Borsa di Londra, con azionariato diffuso.

Per quanto concerne il regolamento del mercato, esso è deliberato dagli organi della società di gestione (ai sensi dell'articolo 62 del TUF). La formulazione vigente del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A è stata deliberata dall'Assemblea di Borsa Italiana del 16 luglio 2010 ed è stata approvata dalla CONSOB con delibera n. 17467 del 7 settembre 2010.

Esso determina:

a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

e) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.

I criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in tema di ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni, nonché di modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato, sono individuati dalla CONSOB: in particolare, le regole adottate devono essere chiare e trasparenti, e tali da assicurare una negoziazione sui mercati regolamentati che

avvenga in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, in modo che questi ultimi siano liberamente negoziabili.

2.6. I sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati.

Il decreto legislativo n. 164 del 2007 ha introdotto nel TUF la disciplina dei sistemi multilaterali di negoziazione (cosiddetti MTF), in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva MiFID, che li definisce (all'articolo 4, paragrafo 1, n. 15) come sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentono l'incontro – al proprio interno ed in base a regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. Si tratta di sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale, il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati.

L'articolo 77-*bis* del TUF affida al potere regolamentare della CONSOB l'individuazione dei requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione.

Il Titolo III del Regolamento mercati affida ai soggetti abilitati e alle società che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione il compito di predisporre e mantenere regole e procedure trasparenti e non discrezionali, atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato e criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini. Devono altresì essere garantiti livelli sufficienti di informazione agli utenti e devono essere eseguite le istruzioni della CONSOB in merito alla sospensione o esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione. Il Regolamento mercati prevede altresì (all'articolo 20) specifici obblighi di comunicazione alla CONSOB da parte dei sistemi multilaterali di negoziazione.

La CONSOB, per quanto concerne i sistemi multilaterali di negoziazione, esercita poteri analoghi (articolo 77-*bis*,

comma 2, del TUF) a quelli previsti per i mercati regolamentati, ancorché meno stringenti.

A seguito dell'emanazione della MiFID in Italia sono stati avviati due mercati, il MAC (Mercato alternativo del capitale), attivo dal settembre 2007, e l'AIM – (*Alternative investment market*) Italia, attivo dal maggio 2009. Anch'essi sono organizzati e gestiti da Borsa Italiana, con lo scopo di consentire un avvio a quotazione semplificata per le piccole e medie imprese. Il MAC è destinato ai soli investitori istituzionali, mentre l'AIM consente l'accesso anche agli investitori *retail*, ed ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle imprese italiane un modello di mercato che si ispirasse all'esperienza dell'AIM britannico, il quale ha avuto la capacità di portare a quotazione oltre 2.500 imprese negli ultimi dodici anni.

Gli « internalizzatori sistematici » costituiscono sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati, di tipo bilaterale, in contropartita diretta dell'intermediario con il cliente, il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori di mercati regolamentati. La direttiva MiFID (all'articolo 4, paragrafo 1, n. 7) li definisce come imprese di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano per conto proprio, eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

L'avvio dell'attività di internalizzatore sistematico (ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento mercati) obbliga i soggetti a comunicare tempestivamente alla CONSOB una serie di elementi: tra di essi, i documenti da cui emerge con chiarezza che l'attività riveste un ruolo commerciale importante ed è condotta in base a regole e procedure non discrezionali; gli strumenti finanziari sui quali si intende svolgere l'attività; la data di avvio dell'attività per ciascuno strumento finanziario. Sono comunicati tempestivamente alla CONSOB i cambiamenti nelle informazioni trasmesse. È previsto il mantenimento e la pubblicazione di un elenco, a cura della

CONSOB, degli internalizzatori sistematici sulle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

2.7. La disciplina sulla quotazione.

L'ammissione a quotazione e alla negoziazione può essere assegnata alla società di gestione del mercato (secondo uno schema seguito da tutti i Paesi dell'Europa continentale), oppure fare capo rispettivamente all'Autorità di vigilanza e alla società di gestione del mercato (secondo lo schema adottato dal Regno Unito). In entrambi i casi è richiesta l'approvazione del prospetto informativo da parte dell'Autorità di vigilanza.

La scelta del legislatore del TUF è stata quella di affidare la funzione del *listing* alla società di gestione del mercato, separandola dalla funzione di controllo del prospetto, affidata invece alla CONSOB.

Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A (che, come ricordato in precedenza, è stato deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana del 16 luglio 2010 e approvato dalla Consob con delibera n. 17467 del 7 settembre 2010) disciplina la partecipazione degli operatori ai mercati da essa gestiti, definendo i soggetti che possono partecipare direttamente alle negoziazioni e le condizioni minime che gli stessi devono soddisfare in termini di requisiti di partecipazione e di capacità di gestire i processi di liquidazione e *clearing* dei contratti conclusi sui mercati, nonché la quotazione degli strumenti finanziari. Tali condizioni sono verificate sia ai fini dell'ammissione (in sede di domanda) sia ai fini della permanenza alle negoziazioni (in via continuativa). Le imprese, infatti, possono chiedere l'ammissione alla negoziazione sia su mercati regolamentati, sia su mercati non regolamentati (Sistemi multilaterali di negoziazione – MTF).

La disciplina dell'ammissione alla quotazione nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA è recata dal predetto Regolamento dei mercati (all'articolo 2).

Come accennato in precedenza, l'accesso ad un mercato regolamentato pre-

suppone il possesso di una serie di requisiti, concernenti, tra l'altro, la presenza di adeguati meccanismi di governo societario e di *disclosure* dell'informazione societaria. Taluni di essi hanno carattere generale, mentre sussistono anche requisiti specifici che valgono per ogni mercato regolamentato e per ogni strumento finanziario.

Per quanto riguarda il mercato azionario, possono essere ammesse alla quotazione le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato i bilanci, anche consolidati, degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l'ultimo corredato da un giudizio della società di revisione. L'ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo, ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione, le azioni devono avere una capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro, salva la possibilità di Borsa Italiana di ammettere azioni con capitalizzazione inferiore, ove reputi che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente. Esse devono avere altresì una sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico per almeno il 25 per cento del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza, salvo che Borsa Italiana reputi sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore alla predetta.

L'ammissione di uno strumento finanziario alla quotazione è costituita dall'inserimento per la prima volta di un titolo nel listino di una borsa valori.

La quotazione avviene su domanda, presentata dall'emittente, previa delibera dei competenti organi, ma anche in assenza di una richiesta da parte del soggetto emittente (ad esempio, su domanda di un operatore aderente al mercato).

Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da pro-

durre (sono previsti termini inferiori per il mercato AIM Italia), Borsa Italiana delibera e comunica all'emittente l'accoglimento o il rigetto della domanda, con contestuale comunicazione alla CONSOB.

Lo *sponsor* (secondo l'articolo 2.3.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana) è l'intermediario autorizzato avente il compito seguire l'emittente nel processo di quotazione, con lo scopo di collaborare con l'emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari, ai fini di un ordinato svolgimento della stessa (articolo 2.3.4 del Regolamento), ne garantisce l'affidabilità del *business plan* e agevola i contatti con analisti e investitori. La presenza dello sponsor è obbligatoria qualora l'emittente non abbia altri strumenti già quotati e intenda presentare a Borsa Italiana domanda di ammissione di alcuni specifici strumenti finanziari (di cui all'articolo 2.1.1, paragrafo 1, lettere *a*), *c*), *d*) del predetto Regolamento): azioni e titoli analoghi, *warrant* e assimilabili, quote di fondi chiusi, comprese le azioni di *investment companies*, di real estate investment companies e di SIV) ovvero quando, a seguito di gravi infrazioni a norme del Regolamento o di altri regolamenti o discipline applicabili, Borsa Italiana richieda che sia nominato uno *sponsor* per assistere l'emittente negli adempimenti dovuti.

Possono svolgere attività di *sponsor* (ai sensi dell'articolo 2.3.2 del Regolamento) le banche, le SIM, le imprese di investimento e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi. Lo *sponsor*, che non può far parte del gruppo cui l'emittente appartiene o che fa capo all'emittente, svolge anche alcune funzioni successive all'ammissione a quotazione; tra l'altro (ai sensi dell'articolo 2.3.4, punto 3, del Regolamento) esso si deve impegnare a pubblicare almeno due analisi finanziarie all'anno sulla società e brevi analisi in occasione di eventi di rilievo straordinario per la società, nonché ad organizzare incontri tra il *management* della società e la comunità finanziaria almeno due volte l'anno.

Nel Mercato alternativo del capitale (MAC) è previsto che l'avvio in quotazione sia garantito da uno *sponsor*, che deve assistere l'emittente per almeno un triennio. Nell'AIM, invece, è presente la figura del Nomad (*Nominated Advisor*), soggetto avente il compito di controllare e sostenere le aziende quotate per quanto riguarda la *governance*, la *compliance* e la comunicazione verso il mercato.

Il prospetto di quotazione è il documento, redatto dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, che deve essere approvato dalla CONSOB e pubblicato prima della data stabilita per l'avvio delle negoziazioni (ai sensi dell'articolo 113 del TUF).

I contenuti e la struttura del prospetto sono disciplinati dal Regolamento 809/2004/CE, direttamente applicabile in tutti i Paesi membri. La disciplina comunitaria prevede che le Autorità debbano compiere controlli relativamente alla completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni. Esso deve comprendere alcuni elementi fondamentali, tra cui le informazioni relative ai proventi raccolti a fronte dell'emissione ed al loro utilizzo, la consistenza dei fondi propri e dell'indebitamento finanziario, l'attività dell'emittente ed eventualmente del gruppo di appartenenza, gli organi di gestione, di controllo e supervisione, i bilanci, il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari da quotare.

In tale contesto merita segnalare come, in attesa dell'adozione delle necessarie norme di recepimento della citata direttiva prospetto (elencata nell'Allegato A al disegno di legge comunitaria 2010, A.C. 4059), la CONSOB abbia posto in consultazione una bozza di modifica al Regolamento emittenti. L'Autorità reputa infatti che, attraverso le deleghe regolamentari attualmente contenute nel TUF, sia possibile recepire nel Regolamento la maggior parte delle nuove disposizioni. Le principali modifiche adottate dal legislatore comunitario, da un lato, hanno lo scopo di semplificare e migliorare l'applicazione delle norme sul prospetto in modo da accrescere l'efficienza e la competitività

internazionale delle imprese dell'Unione europea, mediante una riduzione degli oneri amministrativi a carico degli emittenti e degli altri operatori, nel rispetto della tutela degli investitori; dall'altro lato, sono volte a fornire chiarimenti interpretativi e a favorire il coordinamento tra le varie disposizioni comunitarie.

2.8. *La disciplina sulla negoziazione.*

Alla CONSOB è attribuito un generale potere di vigilanza sulla negoziazione dei titoli, finalizzato a garantire l'effettiva integrazione di tutti mercati e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi.

In tal senso, essa ha un potere di regolamentazione della fase di pre-negoziazione, in particolare disciplinando il regime di trasparenza per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici. Per quanto concerne la fase post-negoziale, essa disciplina il regime di trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati. Tale potere è esercitato sentita la Banca d'Italia, per i mercati che ne richiedono la competenza. Il regime di trasparenza può essere esteso, ove necessario per assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell'investitore, anche alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.

Di conseguenza, la fase della negoziazione dei titoli sui mercati gestiti da Borsa Italiana è disciplinata dalla normativa primaria (TUF), dai regolamenti delle Autorità preposte alla vigilanza e, operativamente, dal Regolamento della società di gestione del mercato.

In particolare, la parte 4 del Regolamento di Borsa Italiana si occupa sia degli strumenti ammessi, sia delle modalità di

negoziazione sul mercato. Tali modalità risultano sostanzialmente omogenee, pur presentando specifiche peculiarità a seconda della tipologia di strumenti trattati e della fascia di mercato.

3. SINTESI DELLE AUDIZIONI

L'analisi delle audizioni svolte consente, oltre che di fornire un quadro di dati generali sulla situazione dei mercati degli strumenti finanziari in Italia, di enucleare due principali ordini di tematiche, distinte ma in parte connesse tra loro:

1) quelle relative al rapporto tra le caratteristiche dei mercati degli strumenti finanziari e le modalità di finanziamento delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni;

2) quelle attinenti alle criticità presenti nell'attuale assetto normativo e di vigilanza, con particolare riferimento alle esigenze di armonizzazione e coordinamento, a livello quantomeno europeo, del quadro regolatorio, di miglioramento delle tutele a favore degli investitori e di semplificazione degli oneri a carico degli emittenti, anche in questo caso con particolare riferimento ai soggetti di dimensioni minori.

3.1. *Gli elementi quantitativi di contesto.*

Il primo elemento di contesto riguarda il fatto che il sistema finanziario italiano appare strutturalmente caratterizzato dal ruolo dominante delle società bancarie nei flussi di intermediazione, dal momento che i canali di finanziamento non bancario, a causa della struttura storica dell'economia nazionale, risultano poco sviluppati, sia nella componente di finanziamento fornita dalla Borsa, sia in quella dei canali di finanziamento mobiliari indipendenti dalle banche.

Questo elemento di arretratezza del sistema finanziario italiano stride con alcune caratteristiche del Paese evidenziate nel corso dell'indagine. Infatti il risparmio italiano, secondo quanto rilevato da Asso-

gestioni, è il più ampio nell'area G7, essendo pari ad otto volte il prodotto interno lordo, laddove negli altri Paesi più ricchi dell'area G7 tale rapporto è pari solo a cinque volte. Il 60 per cento di questo risparmio è investito in immobili e il 40 per cento, pari a tre trilioni e mezzo di euro, è investito in strumenti di carattere finanziario.

Nonostante tale ricchezza potenziale di risorse, la Borsa italiana appare limitata sia in valore assoluto, sia in relazione al PIL: mentre a Francoforte – secondo i dati forniti da Assonime – ci sono 931 imprese domestiche quotate, a Parigi 765 e a Londra 656, in Italia a fine 2010 le società quotate erano 286, di cui 19 negoziate sui segmenti specializzati per le piccole e medie imprese, lo stesso numero del 2000. Nel decennio sono state ammesse a quotazione 160 società e altrettante sono uscite.

La capitalizzazione di Borsa in rapporto al PIL, a fine 2010, era pari al 27 per cento, ma è molto variabile in relazione agli andamenti complessivi dei mercati: essa era infatti pari al 70 per cento del 2000, ma al 17-18 per cento del 1995. Essa resta comunque molto bassa nel confronto con gli altri Paesi: 157 per cento nel Regno Unito, 90 per cento in Francia e 50 per cento in Germania. In valori assoluti, nel 2010, la capitalizzazione complessiva delle società quotate sui mercati gestiti da Borsa italiana Spa è di 430 miliardi di euro, contro i 4.400 miliardi di euro delle società quotate sul London Stock Exchange.

Fra il 2001 e il 2010 il numero delle società quotate domestiche è rimasto sostanzialmente invariato (appena al di sotto delle 300 unità) e il peso della capitalizzazione sul PIL si è quasi dimezzato; i dividendi (e i riacquisti di azioni proprie) hanno sopravanzato gli aumenti di capitale e ogni anno agli azionisti sono state restituite risorse pari in media al 2,6 per cento della capitalizzazione.

Tale andamento poco soddisfacente risulta ancora più negativo se posto a confronto con la realtà europea, in quanto, nonostante il forte rallentamento che si è

registrato nel corso del 2009, nel solo primo trimestre del 2010, le borse europee hanno visto 77 *initial public offer* (IPO), per un valore pari a 4.671 milioni di euro, e la sola Borsa di Londra ha registrato nel medesimo trimestre ben 20 IPO, per un controvalore raccolto di 2.092 milioni di euro.

Il limitato sviluppo in Italia della finanza non bancaria incide evidentemente anche sulle modalità di finanziamento del sistema imprenditoriale. Mentre in Europa la percentuale degli strumenti di finanziamento diretto sui mercati (obbligazioni e azioni quotate), sul complesso delle risorse finanziarie utilizzate dalle imprese, è inferiore alla metà di quella raggiunta dai prestiti (le due fonti di finanziamento tendono invece ad equivalersi se si ha riguardo alla Gran Bretagna), al contrario, in Italia la somma di obbligazioni e azioni quotate supera di poco il 12 per cento delle passività totali, contro un valore dei prestiti prossimo al 50 per cento. Le modalità di finanziamento delle piccole e medie imprese si connotano pertanto per la prevalenza del ricorso all'autofinanziamento e al credito bancario. Nell'ambito dei debiti finanziari complessivi, in particolare, è significativa l'incidenza dei debiti finanziari a breve, attestatasi nel periodo 1998-2007 intorno al 60 per cento.

La prevalenza del ricorso al finanziamento bancario è certamente connessa con le caratteristiche dimensionali del tessuto imprenditoriale italiano, il quale risulta estremamente frammentato, con 85.000 aziende con più di 20 dipendenti e soltanto 3.500 con più di 250 dipendenti, ed è connotato da assetti proprietari concentrati. Questa condizione incide evidentemente sulla cultura imprenditoriale del Paese, nella quale prevale ancora il timore che la presenza di soci estranei possa condurre gradualmente alla perdita del controllo sulla società. A testimonianza di ciò basti rilevare come nel periodo 1998-2010 il numero di società controllate di diritto o di fatto sia aumentato da 156 a

178, sebbene il peso in termini di capitalizzazione sia calato di 8 punti percentuali, mentre la quota media detenuta dal primo azionista è rimasta pressoché stabile, passando dal 47 al 45 per cento.

In particolare, nell'ambito delle piccole e medie imprese, che rappresentano il 99,9 per cento del totale delle imprese non finanziarie e impiegano l'80 per cento della forza lavoro, solo lo 0,5 per cento fa ricorso alla raccolta di risparmio presso il pubblico.

Per altro verso, la debolezza dei canali di finanziamento non bancari presenta alcune componenti strutturali, tra cui, in primo luogo, il basso peso degli investitori istituzionali, segnatamente dei fondi pensione, la cui crescita è stata storicamente ostacolata dal peso preponderante della previdenza pubblica e dal trattamento fiscale sfavorevole del risparmio pensionistico privato.

La quota di capitalizzazione di Borsa detenuta da investitori istituzionali (banche incluse), rispetto alla capitalizzazione totale del mercato, è infatti pari solo al 28 per cento, mentre negli Stati Uniti e nell'Unione europea tale rapporto è pari al 65 per cento e nel Regno Unito raggiunge l'81 per cento. Secondo l'ABI, tale situazione sarebbe determinata in parte dall'assenza di armonizzazione fiscale.

Gli altri investitori istituzionali sono prevalentemente all'interno di istituzioni bancarie, il che ne limita la capacità di collocamento nelle fasi di crisi.

D'altra parte, è emerso come un ulteriore elemento di interferenza sullo sviluppo dei mercati dei capitali di rischio sia dato dal fatto che il sistema bancario è anch'esso un collocatore di obbligazioni proprie presso la clientela, la metà delle quali viene collocata presso i clienti cosiddetti *retail* (talvolta anche con rendimenti inferiori a quelli dei titoli di Stato), anche perché le regole sul capitale di Basilea, che tuttora consentono accantonamenti ridotti di capitale su questa forma di impiego, conducono in questa direzione.

Si registra inoltre una scarsa propensione del sistema bancario a promuovere

canali « diretti » di raccolta finanziaria, anche in considerazione dei molteplici ruoli che le banche rivestono in questo settore: esse infatti intervengono in tutti i passaggi del processo di quotazione delle imprese, dal collocamento alla gestione dei titoli sul mercato.

In tale quadro piuttosto statico, un elemento di novità che è stato segnalato riguarda il relativo risveglio del comparto del *private equity*. Complessivamente, secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia, il numero di operatori di *private equity* fra il 2000 e il 2010 è passato da 84 a 188. Nello stesso decennio l'attività dei fondi di *private equity* gestiti da società di gestione del risparmio (SGR) è cresciuto da 580 milioni a 5,8 miliardi di euro.

Un altro elemento che certamente condiziona l'accesso alla quotazione di borsa è costituito dai costi di quotazione. A tale riguardo occorre evidenziare tuttavia come nel corso delle audizioni sia emersa la difficoltà di determinarli con esattezza, dato che essi dipendono in modo rilevante dalla natura dell'intermediario.

In linea generale, secondo i dati forniti in audizione da alcuni esperti, i costi fissi per la quotazione sul mercato MAC si possano agevolmente contenere tra 100.000 e 200.000 euro per le piccole operazioni, più una percentuale sul controvalore collocato. Per « costi fissi » si intende il totale dei costi, compresi i corrispettivi per l'intermediario, i consulenti legali e i revisori. Per la quotazione sul mercato AIM Italia, i costi salgono, collocandosi tra 200.000 e 300.000 euro, più una percentuale sul controvalore collocato. Ovviamente, se il capitale è già collocato tra una pluralità di investitori, i costi sono più contenuti, perché non si pagano le commissioni sul collocamento. Passando ai mercati regolamentati, i costi sono ancora superiori, a seconda della complessità del collocamento, e possono giungere, nel caso di operazioni particolarmente articolate, nelle quali è necessario ricorrere in maniera più ampia a professionalità particolarmente qualificate, anche a milioni di euro.

3.2. I mercati dei capitali ed i canali di finanziamento delle imprese.

Rispetto alla tematica del finanziamento delle imprese, che è stata affrontata dalla totalità degli auditi, alcuni hanno messo in evidenza come raramente la quotazione in Borsa sia utilizzata come canale di finanziamento per nuove iniziative o per operazioni di aggregazione, ma sia spesso utilizzata per rafforzare le strutture finanziarie delle imprese dopo periodi di forte indebitamento, anche legati a progetti di sviluppo, ovvero in occasione di passaggi intergenerazionali o di trasferimenti di proprietà, soprattutto nel caso di assetti di controllo di tipo familiare. Molto spesso tali interventi sono realizzati, in una prima fase, facendo ricorso all'indebitamento e, in una seconda fase, attraverso operazioni sul capitale.

A tali questioni si aggiunge un'altra problematica di fondo: ancora non esiste un ambiente economico, sociale e culturale favorevole al capitale privato, e paradossalmente mostrare un'elevata capitalizzazione, soprattutto per le medie o piccole imprese, espone a rischi psicologici di confisca, sia essa normativa o fiscale, che inducono gli imprenditori a una maggiore prudenza e generano maggiore riluttanza a quotarsi.

Alcuni esperti hanno inoltre segnalato come un'ulteriore remora alla quotazione sia costituita dalle caratteristiche del sistema tributario italiano, sia per quel che riguarda la tassazione sulle imprese, sia per quel che riguarda la tassazione degli investitori, in particolare per quanto attiene al trattamento delle minusvalenze. È stato infatti evidenziato come uno degli elementi che possono maggiormente scoraggiare l'investitore rispetto ad un investimento in titoli quotati di un'impresa, soprattutto di medie dimensioni, è costituito dai limiti alla deducibilità delle eventuali minusvalenze che emergessero su quel titolo.

D'altra parte, anche il ruolo delle borse sui mercati internazionali sta cambiando:

negli ultimi dieci anni il sistema si è indebolito rispetto all'evoluzione dei mercati, in parte perché non sussiste più una simmetria tra andamenti dell'economia reale ed andamento dei corsi borsistici. Dall'altro lato, le oscillazioni e le instabilità dei mercati finanziari sono talmente rilevanti, soprattutto sotto le ondate di natura speculativa, che per le imprese medie e piccole aumenta il rischio che, in ragione della minore liquidità dei loro titoli sul mercato, essi possano essere più facilmente oggetto di tensioni speculative al rialzo o al ribasso.

Peraltro, come sottolineato dall'amministratore delegato di Borsa italiana Spa, i mercati azionari hanno confermato la centralità del proprio *pool* di liquidità, mantenendo una quota di mercato superiore all'80 per cento. Inoltre, Borsa italiana è la società che ha mantenuto la quota di mercato più elevata all'interno del mercato europeo. Le 267 società che sono state ammesse a quotazione sui mercati di Borsa italiana nei suoi 12 anni di attività hanno potuto raccogliere circa 53 miliardi di euro, nonché altri 116 miliardi attraverso aumenti di capitale. Il maggior contributo alla crescita in questo settore è venuto dalle piccole e medie imprese, 189 delle quali si sono quotate in Borsa in tale periodo per finanziare progetti imprenditoriali con capitale di rischio.

Contestualmente, molte imprese hanno cominciato a scoprire i benefici degli aumenti privati di capitale, che evitano il ricorso alla Borsa e i relativi costi di quotazione: a tale riguardo è stato evidenziato come per le aziende italiane, che devono essere rafforzate sotto il profilo patrimoniale e crescere dimensionalmente, tale aspetto appaia essenziale.

In sintesi, sul piano dell'offerta di titoli, la borsa italiana presenta una parte «alta» del listino (cioè quella composta dalle società a più elevata capitalizzazione) — con pochissime grandi imprese manifatturiere, le grandi banche e le assicurazioni e le cosiddette imprese privatizzate, per lo più *utilities* — che resta alquanto chiusa all'apporto di capitale da parte del mercato, anche per l'esigenza di mante-

nere stabili gli assetti di controllo: la stabilità è considerata un fattore dominante in termini di utilità marginale rispetto alla contendibilità, anche a scapito della capacità di attrazione di investitori internazionali.

La parte «bassa» del listino (cioè quella costituita da società a capitalizzazione minore) è composta invece dai principali protagonisti del *made in Italy*, vale a dire da quelle medie imprese che sono riuscite ad internazionalizzarsi con successo, e che costituiscono il patrimonio essenziale di competitività del sistema nazionale.

A questo proposito molti dei soggetti auditi hanno messo in evidenza come esistano almeno ulteriori 1.000 imprese che potrebbero essere quotate con ottimi risultati, ma che non entrano nel listino, ovvero, se accedono alla quotazione, a volte ne escono o sono oggetto esse stesse di operazioni sul capitale.

In mancanza di un listino aperto, mobile e incentivante, le imprese quotate rischiano paradossalmente di valere meno di ciò che varrebbero se non fossero quotate: pertanto, molte società che potrebbero aspirare alla quotazione preferiscono presidiare la propria nicchia di mercato, sfruttando l'abilità artigianale che loro consente di realizzare prezzi di vendita mediamente superiori del 6 per cento a quelli dei concorrenti meno qualificati. Del resto, secondo una recente indagine svolta da Mediobanca-Unioncamere, le PMI sembrano in grado con il proprio patrimonio di far fronte interamente agli investimenti in beni durevoli e anche a quelli finanziari. Fatto cento il valore del totale dell'attivo «tangibile» (marchi, avviamenti e altre attività immateriali escluse), i mezzi propri delle medie imprese italiane sono infatti pari al 46,8 per cento, e risultano dunque superiori all'ammontare degli attivi immobilizzati, che sono il 44,1 per cento (rispetto al 29 per cento dell'attivo tangibile e al 55 per cento delle immobilizzazioni nelle grandi imprese).

La mancanza di elementi di attrattività nel mercato borsistico, nonché alcuni li-

miti di natura fiscale e regolamentare impediscono di elevare la dimensione delle imprese medie.

In tale ambito la maggior parte degli auditi ha sottolineato l'esigenza di far crescere il ruolo del mercato azionario, in modo da bilanciare la centralità del credito bancario nel modello di finanziamento delle imprese italiane, con la consapevolezza che la soluzione preferibile risiede nella combinazione, piuttosto che nella contrapposizione, del sistema di finanziamento che fa perno sulle banche e del sistema di finanziamento di mercato.

È stato inoltre rilevato come tale evoluzione appaia quasi obbligata, alla luce della recente normativa in materia di requisiti patrimoniali delle banche (Basilea 3), che verosimilmente comporterà un irrigidimento dei criteri di erogazione del credito e un razionamento per le imprese più rischiose ma potenzialmente più innovative e impegnate nei settori tecnologicamente avanzati. Ciò comporta, nei confronti delle piccole e medie imprese, una restrizione del credito (cosiddetto *credit crunch*).

In altre parole, le banche, essendo costrette ad accantonare una quantità maggiore di capitale, potrebbero venire progressivamente meno a una delle loro funzioni primarie, ossia quella di fungere da cinghia di trasmissione della politica monetaria, nel senso che quest'ultima, a causa della ritrosia delle banche ad erogare credito, avrà minori possibilità di stimolare l'economia. È dunque sempre più difficile pensare che le banche possano soddisfare completamente l'esigenza delle imprese di finanziare investimenti a medio e lungo termine, anche in quanto i ritorni a medio e lungo termine degli investimenti industriali non sono compatibili con quelli a breve richiesti dalle banche.

In questo contesto l'indagine conoscitiva è stata utile anche per esplorare alcune delle possibilità alternative di finanziamento delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni.

A tale riguardo particolare attenzione è stata dedicata al nuovo ruolo che può essere svolto in questo campo da soggetti

pubblici, segnatamente dalla Cassa depositi e prestiti (CDP), sia in considerazione del ruolo strategico che essa storicamente svolge ai fini del finanziamento allo sviluppo del Paese attraverso la raccolta del risparmio postale (basti pensare, per quanto riguarda le PMI, al *plafond* PMI, volto a facilitare l'accesso al credito bancario, nonché ai fondi rotativi gestiti dalla stessa CDP destinati a sostenere la capitalizzazione delle PMI), sia alla luce degli interventi legislativi che ne hanno ampliato l'operatività a sostegno dell'economia.

Un ulteriore segmento del mercato dei capitali che ha suscitato l'attenzione della Commissione è stato quello del *private equity*, il quale, come ricordato in precedenza, ha mostrato alcuni interessanti segnali di risveglio negli ultimi anni.

In questo senso è stata segnalata l'opportunità di sfruttare maggiormente le potenzialità insite nel settore del *private equity*, che ha il pregio, per quanto riguarda le PMI, di intervenire nel capitale di rischio di aziende non quotate e di privilegiare, a differenza ad esempio dei fondi di investimento e degli *hedge fund*, un'ottica di medio periodo (dai quattro ai sei anni). È stato infatti evidenziato come l'intervento dei fondi di *private equity* sia particolarmente adatto alle PMI, in quanto tali fondi non puntano ad una crescita speculativa dei titoli, ma sono interessati a realizzare la valorizzazione dell'investimento perseguendo la crescita industriale dell'impresa, attraverso una partecipazione giornaliera alla gestione della stessa.

3.3. I problemi di regolamentazione e vigilanza.

Un elemento di debolezza del mercato italiano dei capitali è stato altresì individuato nell'eccessiva complessità e nella conseguente onerosità della disciplina giuridica e regolamentare delle società quotate, che deriva in larga misura da normative comunitarie (direttiva prospetto, direttiva *transparency* e direttiva sugli abusi di mercato), le quali generano costi di *compliance* alle predette normative in-

sostenibili per le imprese di minori dimensioni, senza che queste ultime possano avvalersi di alcuna effettiva semplificazione, nonostante la recente approvazione dello *Small business act* da parte dell'Unione europea.

Secondo molti auditi, l'eccessiva complessità delle regole pregiudica infatti lo sviluppo del sistema finanziario e può risultare dannosa per la tutela del risparmiatore, laddove sarebbe invece necessario un sistema di norme chiare e di semplice applicazione, supportato da un sistema sanzionatorio inflessibile.

Sotto questo profilo, la più parte degli auditi ha segnalato in termini negativi come le piccole e medie imprese quotate siano soggette alla stessa disciplina di quelle a più ampia capitalizzazione (cosiddette *large cap*) e abbiano esattamente gli stessi costi, sebbene non siano portatrici di un rischio di mercato proprio o di un rischio sistemico particolare.

Inoltre è stata criticata la tendenza dei soggetti regolatori a innovare troppo frequentemente la disciplina, nonché a lasciare in vigore le normative precedenti, a fronte di modifiche nella normativa comunitaria e nazionale, pregiudicando in tal modo la certezza del diritto e determinando un ulteriore *gap* competitivo rispetto ad altri ordinamenti.

È stato altresì evidenziato come le disomogeneità di regolazione possano penalizzare il nostro sistema finanziario, incentivando gli emittenti domestici a scegliere giurisdizioni più permissive; abbassando in tal modo il livello di tutela degli investitori italiani, ai quali gli emittenti (spesso « estero-vestiti ») possono comunque continuare a rivolgersi utilizzando lo strumento del cosiddetto « passaporto europeo ».

Sotto un profilo più specifico, sono state espresse critiche alla disciplina a livello europeo in tema di prospetti informativi, i quali non solo contengono informazioni non adeguate rispetto alle esigenze conoscitive e alla cultura finanziaria media degli investitori al dettaglio, ma sono sottoposti a prassi di vigilanza molto diverse in ambito nazionale, che vanno

dalla semplice verifica della presenza delle informazioni richieste dalla disciplina (cosiddetto *box ticking*) fino a controlli molto pervasivi, che hanno creato opportunità per arbitraggi fra ordinamenti, con il rischio di determinare fenomeni di concorrenza sleale.

Ulteriori aspetti di criticità sono stati evidenziati nella normativa sulla pubblicazione dei documenti relativi alle operazioni straordinarie, nella disciplina delle operazioni con parti correlate e nella normativa in materia di trasparenza, che dovrebbero essere maggiormente coordinate con la normativa europea.

A titolo di esempio, alcuni auditi hanno richiamato le difficoltà di *compliance* nell'applicazione degli obblighi relativi ai flussi informativi infragruppo per emittenti italiani che possiedono società controllate in altri Paesi europei e che applicano, quindi, criteri diversi. È stato infatti evidenziato come la soglia di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, che in Italia è fissata al 2 per cento, risulti diversa da quella prevista dalla normativa comunitaria, che la stabilisce al 5 per cento, e da quella dei principali Paesi, che la stanno innalzando al 3 per cento, con l'effetto incentivare la fuoriuscita di risorse finanziarie verso altri mercati.

Sotto un ulteriore profilo è stata da più parti ribadita la necessità di realizzare piattaforme di negoziazione più trasparenti e continue possibili, di porre rimedio alla frammentazione negli scambi e di istituire, accanto al mercato primario, mercati secondari, trasparenti ed efficienti.

Molti ritengono infatti che la trasparenza dei mercati e nei mercati costituisca lo strumento di tutela più efficace per gli investitori, in quanto rappresenta l'elemento che consente al mercato di introdurre i correttivi necessari, laddove si siano verificati comportamenti irregolari o impropri, oltre a costituire il mezzo più efficiente per favorire la canalizzazione del risparmio privato verso questo settore.

Con specifico riferimento ai costi di quotazione, alcuni auditi hanno rilevato

come l'integrazione di Borsa Italiana nel gruppo LSE non abbia sinora generato i ritorni positivi sperati.

Un profilo di possibile criticità, connesso con la predetta integrazione, riguarda anche il ruolo degli azionisti italiani, che potrebbero vedere la propria partecipazione diluita e il numero dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione del nuovo gruppo diminuire. La progressiva riduzione del peso degli intermediari italiani nell'azionariato del gruppo potrebbe infatti ridurre la possibilità di valorizzare al meglio le competenze e le infrastrutture del mercato italiano.

Passando quindi ai temi della tutela degli azionisti di minoranza in rapporto allo sviluppo dei mercati di borsa, alcuni auditi hanno messo in evidenza come la *corporate governance* e i meccanismi cosiddetti endo-societari di tutela delle minoranze rivestono un ruolo assai rilevante per lo sviluppo dei mercati azionari.

Secondo quanto emerso nel corso delle audizioni, se il diritto societario protegge adeguatamente gli azionisti di minoranza, il mercato azionario si sviluppa, il risparmio affluisce alle imprese attraverso la borsa e la proprietà azionaria si estende. Al contrario, mercati azionari poco sviluppati ed un'alta concentrazione degli assetti proprietari possono essere sintomi di una loro insufficiente tutela. Al tempo stesso, in un mercato dei capitali integrato, un eccesso di protezione che aumenta i costi della regolazione può portare a uno spostamento delle attività di intermediazione mobiliare verso ordinamenti più permissivi, attraverso il meccanismo del cosiddetto «passaporto europeo», che consente a imprese e intermediari di raccogliere l'ingentissimo ammontare di risparmio nel nostro Paese per utilizzarlo altrove, rimanendo sottoposti agli standard di vigilanza di altri ordinamenti.

A questo scopo, dall'entrata in vigore del TUF, le regole poste a tutela degli azionisti di minoranza hanno conosciuto innovazioni di rilievo.

È stata aumentata la contendibilità del controllo attraverso una nuova disciplina

dell'offerta pubblica di acquisto (OPA); sono stati mutuati dai sistemi più avanzati di *common law* alcuni istituti relativi alla tutela delle minoranze, come la possibilità di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; è stata agevolata la partecipazione alla vita societaria, intervenendo sulle norme per la convocazione dell'assemblea e per l'esercizio del diritto di voto. Inoltre, il regolamento sulle operazioni con parti correlate e gli interventi normativi in materia di remunerazione degli amministratori hanno costituito ulteriori tasselli per potenziare la trasparenza delle società quotate e disciplinarne i conflitti di interessi.

Per quanto attiene alle tematiche relative al sistema di vigilanza sui mercati dei capitali, la diffusione del fenomeno degli arbitraggi fra ordinamenti ha indotto il legislatore comunitario ad assegnare alle nuove Autorità europee recentemente istituite un ruolo importante per garantire l'effettivo allineamento del sistema di regolazione dei mercati finanziari in ambito europeo.

Peraltro, le linee evolutive del quadro regolamentare europeo sembrerebbero indicare un crescente «livellamento del campo di gioco» e una progressiva compressione degli spazi per arbitraggi regolamentari.

Sempre con riferimento alle problematiche di vigilanza, è stato osservato come prevalga a volte, da parte delle autorità competenti e della stessa Borsa, un approccio di carattere eminentemente formale, causando spesso fenomeni di iperregolamentazione i quali rendono molto difficile, per le società quotate, gestire l'attività quotidiana, soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti in materia di comunicazione.

Riguardo all'ammissione a quotazione (il cosiddetto *listing*), fermi restando i requisiti di trasparenza, organizzativi e di vigilanza, la scelta, operata dal legislatore, di istituire un sistema misto, con competenze in parte attribuite alla CONSOB e in parte a Borsa italiana, porta, di fatto, secondo alcuni, a un potenziale conflitto di interessi, in quanto mancherebbe un'effet-

tiva verifica, al momento della quotazione, circa le potenzialità effettive delle società. A tale riguardo è stata dunque prospettata la possibilità di distinguere l'attività di *listing* dall'attività di trading, assegnando ad un soggetto diverso da Borsa Italiana le competenze in materia di *listing*.

Altri hanno invece messo in evidenza il ruolo positivo svolto da Borsa Italiana in questi anni nel delicato passaggio da un modello basato su mercati di natura pubblica a un modello, più moderno e in linea con le principali esperienze estere, di mercati gestiti da soggetti imprenditoriali, concludendo che l'attuale ripartizione dei compiti non ha mostrato, in questi anni, particolari criticità.

A prescindere dalla soluzione adottata, è comunque emersa tra gli auditi l'esigenza che non aumentino i costi e che non si riduca l'efficienza e la rapidità nello svolgimento degli adempimenti propedeutici all'ammissione a quotazione.

4. CONSIDERAZIONI FINALI E PROPOSTE

4.1. I mercati degli strumenti finanziari ed il finanziamento in equity delle imprese.

Lo scarso sviluppo che storicamente contraddistingue il mercato italiano dei capitali di rischio segnala la necessità di svolgere una riflessione approfondita sulle modalità di finanziamento del sistema produttivo, e segnatamente delle piccole e medie imprese, al fine di individuare iniziative e proposte che consentano di ampliare e diversificare i canali attraverso cui le risorse finanziarie affluiscono al sistema delle imprese, affiancando al tradizionale canale bancario altri strumenti che valorizzino maggiormente il ricorso al mercato dei capitali.

Sebbene non sia possibile affermare in termini univoci e definitivi se sia preferibile una struttura finanziaria centrata essenzialmente sul ruolo delle banche (cosiddetto bancocentrismo) ovvero sul ruolo dei mercati dei capitali di rischio, è infatti

fondata la correlazione positiva tra grado di sviluppo del sistema finanziario nel suo complesso, risultante dalla combinazione di un settore bancario concorrenziale e un mercato azionario liquido, e crescita delle imprese.

Le risultanze emerse nel corso dell'indagine permettono di circoscrivere a due profili principali l'argomento trattato:

I) il mercato dell'*equity*, ovvero il ricorso al mercato dei capitali di rischio, attraverso interventi di natura normativa, regolamentare e fiscale volti alla realizzazione delle condizioni perché questo si possa sviluppare;

II) il mercato del debito, ovvero il ricorso a strumenti di indebitamento, per le PMI, diversi dal canale bancario, attraverso interventi di natura normativa, regolamentare e fiscale volti a perequare questi strumenti con gli altri strumenti finanziari disponibili.

In relazione a questi due aspetti, si evidenzia come il sovrapporsi nel tempo di una serie di interventi normativi, sia di rango legislativo, sia di rango secondario o regolamentare, tanto di matrice nazionale, quanto, soprattutto, di matrice comunitaria, abbia determinato la necessità di una rivisitazione, o quanto meno di un attento intervento di manutenzione del quadro normativo vigente sui mercati degli strumenti finanziari, nella prospettiva di una maggiore apertura e flessibilità degli stessi.

Occorre innanzitutto partire dalla considerazione che i mercati degli strumenti finanziari costituiscono un'infrastruttura fondamentale delle moderne economie dei Paesi sviluppati, condizionando ed orientando le modalità di finanziamento delle attività imprenditoriali e le stesse prospettive di crescita del sistema produttivo.

Nello specifico della realtà italiana, la nascita e la crescita del sistema imprenditoriale nazionale è storicamente legato al ruolo svolto dalle banche, sia per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti, sia per quel che concerne il finanziamento del funzionamento ordinario delle imprese, mentre resta marginale il

ruolo dei mercati dei capitali. Tale « bancocentrismo », che per alcuni aspetti ha messo al riparo l'economia italiana dalle conseguenze nefaste degli eccessi di finanziarizzazione che hanno invece caratterizzato altri sistemi economici, in particolare quelli di tradizione anglosassone, comporta tuttavia alcuni limiti alle prospettive di crescita ed alla stessa operatività delle imprese. Inoltre, indagini recenti mostrano come i sistemi finanziari più sviluppati abbiano la tendenza ad allontanarsi da tale struttura « bancocentrica ».

Infatti, dal momento che un'ampia percentuale delle imprese italiane risulta scarsamente patrimonializzata, ogni restrizione della disponibilità di credito da parte delle banche, legata, come nel caso attuale, alle incertezze delle prospettive economiche globali, al cambiamento sfavorevole delle condizioni di finanziamento, e alla contemporanea esigenza delle stesse banche di migliorare i propri coefficienti patrimoniali, in vista degli *stress test* relativi all'adeguatezza del proprio patrimonio di vigilanza e sulla base delle più stringenti regole di Basilea 3, determina gravi difficoltà sia a sostenere quei meccanismi di innovazione di processo e di prodotto che sono ormai condizione essenziale per poter operare nel contesto della competizione globale, sia a far fronte alle esigenze finanziarie connesse con il semplice funzionamento ordinario delle imprese, le quali fanno ancora in larga parte ricorso a forme di provvista finanziaria molto tradizionali, quali, ad esempio, il finanziamento « a breve », caratterizzato dalle linee di credito bancario, e « l'autoliquidante », tipicamente rappresentato dal meccanismo di anticipazione su fattura.

Questa struttura finanziaria, basata sull'autofinanziamento e sul ricorso al credito bancario, sovraespone le PMI alla variabilità dei tassi a breve e alle fluttuazioni del ciclo economico, con inevitabili conseguenze di instabilità del sistema.

È dunque importante aumentare per le imprese la disponibilità di finanziamenti obbligazionari dal mercato dei capitali per progetti di investimento a medio e lungo

termine e per il circolante, ed occorre pertanto creare un quadro normativo nel quale i diversi canali di finanziamento possano competere liberamente a parità di condizioni, offrendo il massimo di opportunità a emittenti e investitori.

A tale proposito, dal punto di vista della domanda di *equity* e di altri titoli emessi da imprese, le condizioni di base sarebbero favorevoli alla realizzazione di questo obiettivo, anche se molte banche hanno scarso interesse a sviluppare il mercato azionario e obbligazionario *corporate*.

La presa d'atto dei ritardi e delle arretratezze che in quest'ambito si registrano nel nostro Paese comporta dunque l'esigenza di avviare una serie articolata di interventi di natura regolamentare, economica e finanche culturale, orientati ai seguenti obiettivi prioritari:

1) rimuovere, in un quadro di piena trasparenza ed adeguata tutela degli investitori, gli ostacoli, di natura normativa, economica e tributaria, che attualmente disincentivano il ricorso al capitale di rischio;

2) rimuovere gli ostacoli di natura normativa, economica e tributaria, che attualmente disincentivano il ricorso al capitale di debito, attraverso canali diversi dall'autofinanziamento e dall'indebitamento bancario;

3) favorire un maggiore sviluppo degli investitori istituzionali;

4) individuare forme innovative di supporto dei soggetti pubblici allo sviluppo dei mercati dei capitali di rischio e di debito;

5) ridurre le asimmetrie informative che, nel quadro dell'estrema frammentazione della struttura imprenditoriale italiana, rendono difficile, per gli investitori potenzialmente interessati ad entrare nel capitale delle imprese, conoscere le imprese stesse e disporre delle informazioni indispensabili per realizzare l'investimento;

6) superare le resistenze, legate anche alla cultura ed alla struttura imprenditoriale del nostro Paese, che inibiscono molti imprenditori rispetto all'ipotesi di aprire il capitale delle proprie imprese al mercato dei capitali.

In relazione al delineato assetto normativo, si tratta principalmente di porre maggiore ordine e chiarezza in un tessuto legislativo e regolamentare il quale ha dovuto rincorrere l'evoluzione tumultuosa di un settore, quello finanziario, che ha conosciuto nell'ultimo ventennio una rivoluzione, in termini di innovazioni organizzative e di prodotto, di integrazione dei mercati, nonché di crescita dei volumi e della velocità delle transazioni, in precedenza inimmaginabile, e che ha altresì subito le conseguenze degli *shock* determinati dal susseguirsi, nel corso di pochi anni, di una serie di crisi finanziarie, singole o di sistema, che hanno messo a dura prova la stessa tenuta del sistema finanziario mondiale.

In tale contesto appare fondamentale:

a) operare un'adeguata semplificazione del quadro legislativo vigente in materia, in particolare contemperando l'esigenza di alleggerire gli oneri organizzativi e burocratici a carico dei soggetti di minori dimensioni che non presentino profili di rischio sistemico con quella di realizzare un'effettiva trasparenza informativa ed un'efficace tutela dei piccoli azionisti e dei piccoli investitori non professionali;

b) giungere alla più ampia armonizzazione delle normative vigenti in materia, quantomeno a livello europeo e, auspicabilmente, a livello di G20, al fine di eliminare asimmetrie regolamentari, evitare l'instaurarsi di pericolosi sistemi finanziari « ombra » e assicurare un « pari piano di gioco » (*level playing field*) nella competizione tra i diversi mercati finanziari mondiali;

c) valutare se l'attuale assetto dei poteri in materia di ammissione alla quotazione determini una rendita di posizione

per gli attuali attori del mercato, costituendo una barriera all'ingresso di nuovi protagonisti, e se esso risulti ancora adeguato rispetto all'opportunità di ampliare le dimensioni e la liquidità del mercato borsistico, anche alla luce della normativa europea in materia;

d) favorire, sulla falsariga dei passi in avanti compiuti con la recente istituzione del sistema di vigilanza finanziaria a livello europeo, la massima integrazione e collaborazione tra le autorità di vigilanza nazionali, nonché definire sistemi ed approcci comuni rispetto ai fenomeni di crisi finanziaria.

4.1.1. L'organizzazione dei mercati.

Per favorire la maggiore capitalizzazione delle imprese e il loro ingresso nei mercati finanziari occorre migliorare la competitività delle borse, semplificando le procedure di ammissione e riducendo i costi di quotazione, nonché eliminando quegli elementi relativi all'organizzazione dei mercati che determinano effetti di spiazzamento dell'investimento di borsa rispetto ad altre forme di investimento o che inibiscono le imprese di medie dimensioni ad accedere alla quotazione.

Sotto questo profilo occorre innanzitutto ripensare la disciplina che presiede alla quotazione delle imprese, affrontando il tema concernente la ripartizione di compiti fra CONSOB e Borsa Italiana nel processo di accesso al mercato (*listing*), rispetto al quale il TUF, nella discrezionalità lasciata ai legislatori nazionali dalla normativa comunitaria, ha ritenuto di affidare la funzione di *listing* alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana), separandola dalla funzione di controllo del prospetto e di ammissione al *trading*, affidata invece alla CONSOB.

Si tratta, evidentemente, di una problematica particolarmente delicata, atteso che la predetta funzione di *listing* comporta il bilanciamento tra l'esigenza di sviluppo del mercato e quella di protezione degli investitori, ed è propedeutica, e profondamente differente, dalla funzione

di ammissione al *trading*, che deve essere nelle mani della società di gestione del mercato.

A questo proposito appaiono certamente condivisibili le indicazioni fornite nel corso della sua audizione dal Presidente della CONSOB, il quale ha segnalato innanzitutto come un'eventuale riallocazione in capo alla CONSOB dell'attività di *listing* richieda un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici.

In questa prospettiva la riattribuzione del *listing* alla CONSOB potrebbe rendere più agevole il processo di quotazione, in quanto consentirebbe di sfruttare le sinergie informative fra tale funzione e quella del controllo del prospetto, unificando la doppia istruttoria che attualmente viene svolta durante il processo di collocamento, ed evitando conseguentemente all'emittente di svolgere una duplice interlocuzione con CONSOB e Borsa Italiana (CONSOB interviene sui profili di mera trasparenza per quanto riguarda il prospetto di quotazione, mentre Borsa Italiana interviene sui profili sostanziali e di merito).

Inoltre, l'attribuzione del *listing* alla CONSOB potrebbe contribuire a rendere più equilibrata la competizione fra mercati regolamentati e MTF. Infatti, gli MTF cosiddetti passivi (cioè quelli che offrono servizi di negoziazione su titoli quotati su mercati regolamentati senza il consenso dell'emittente) tengono un comportamento di *free riding* rispetto agli investimenti che le società di gestione del mercato effettuano per selezionare e valutare le imprese (cioè sfruttano i benefici di tali investimenti senza dover sostenere per questo alcun costo).

Sotto un profilo più squisitamente economico, occorre altresì considerare come l'attività di *listing* determini esternalità positive per il sistema finanziario nel suo complesso, mentre le società di gestione del mercato non sono sempre in grado di internalizzarne completamente i benefici, in quanto i costi del *listing* possono superare i ricavi derivanti da tale attività: ciò può a sua volta alterare la struttura degli incentivi delle società di gestione del mercato, inducendole, ad esempio, a stabilire

requisiti di ammissione più blandi di quanto sarebbe necessario o ad investire meno risorse nelle attività di scrutinio e di analisi propedeutiche alla quotazione.

L'assegnazione del *listing* alla CONSOB potrebbe eliminare tale meccanismo di selezione avversa, nonché superare in radice il connesso problema dei conflitti di interesse che condizionano le società di gestione, le quali sono soggetti necessariamente volti, per il loro statuto giuridico privatistico, alla ricerca del profitto, nonché largamente partecipati, nella loro compagine sociale, da istituti bancari.

Per converso, occorre valutare se un approccio di tipo almeno parzialmente privatistico alla funzione di *listing*, e la conseguente pressione competitiva sulle società di gestione del mercato, non comporti effetti virtuosi, migliorando la qualità nello svolgimento della funzione di *listing*, in ragione del fatto che gli emittenti potrebbero essere disposti a sostenere costi di *listing* più elevati, sapendo che l'ammissione a quotazione da parte di una borsa offrirà in seguito maggiore liquidità anche presso altri sistemi di negoziazione, nonché in quanto le stesse società di gestione dovrebbero preservare il proprio capitale reputazionale e aumentare la liquidità.

Inoltre, occorre verificare se l'assegnazione della predetta funzione ad un soggetto orientato al profitto non favorisca un approccio più attento alle esigenze dei mercati e contribuisca alla necessaria flessibilità nella definizione dei requisiti minimi richiesti alle società che si candidano alla quotazione, tale da tenere conto del tessuto produttivo e della tipologia di imprese potenzialmente quotabili.

In tale contesto la scelta in merito ad un'eventuale riallocazione in capo alla CONSOB della funzione di *listing* implica valutazioni complesse, che non potrebbero certo tradursi in una semplice modifica del TUF, ma che dovrebbero essere inserite in una prospettiva più ampia.

In secondo luogo, si dovrebbe verificare l'eventuale esistenza di aree di sovrapposizione nelle competenze assegnate all'Autorità di vigilanza e alla società di gestione

del mercato, al fine di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia del processo di ammissione a quotazione/negoziazione.

In terzo luogo, occorrerebbe tenere conto delle richieste provenienti dalle società di gestione dei mercati regolamentati, che potrebbero voler operare con maggiore « flessibilità », anche in tema di ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni, al pari degli MTF.

In sostanza, l'idea fondamentale potrebbe essere quella di delineare un sistema dei mercati *equity* organizzato, in estrema sintesi, su tre livelli, in cui le regole ed il grado di trasparenza siano misurati in base alla dimensione ed alle aspettative della società che intende quotarsi.

In tale contesto si avrebbero:

1) un mercato *standard* semplificato, che rispetti comunque la disciplina comunitaria;

2) un mercato di eccellenza, con adesione volontaria da parte di quelle imprese che siano in grado di sopportare requisiti disciplinari più rigorosi in termini di *governance* (ad esempio per quanto riguarda il ruolo degli amministratori indipendenti nei consigli di amministrazione), di rapporti con le parti correlate (si pensi agli obblighi alla trasparenza e ai limiti di tali operazioni), di dimensioni minime del flottante e di frequenza dell'informazione contabile;

3) un mercato non regolamentato (MTF) in cui siano trattati i titoli di imprese non quotate sul mercato regolamentato, non accessibile a investitori *retail* ma aperto soltanto a investitori professionali, con requisiti di trasparenza adeguati e senza ingerenze da parte del legislatore/regolatore.

Tale visione permetterebbe di superare il concetto di « mercato per le PMI », eliminando la necessità di creare uno specifico segmento di quotazione, e corrisponde sostanzialmente alla considerazione, formulata da alcuni dei soggetti

auditi, secondo cui, per essere efficiente, un mercato dei capitali effettivamente accessibile alle medie imprese dovrebbe:

essere caratterizzato da un minore livello di regolamentazione e da un minore livello di costi per l'accesso ed il mantenimento alla quotazione ed alla negoziazione dei titoli di tali imprese;

disciplinare in termini più rigorosi il coinvolgimento degli intermediari («*Nomad*»/«*Sponsor*», consulenti qualificati in operazioni di finanza straordinaria che assistono la società in sede di ammissione in quotazione e durante il periodo di permanenza sul mercato) che accompagnano in borsa una società rispetto alle responsabilità connesse con il riscontro dei requisiti per l'ammissione alla quotazione, innescando in tal modo un meccanismo di trasparenza che tuteli, ed al tempo stesso incentivi, gli investitori non professionali, i quali potrebbero comunque agire attraverso la sottoscrizione di fondi;

essere meno strettamente legato al sistema bancario, onde evitare i rischi di eventuali conflitti di interesse tra l'esercizio del credito e l'accompagnamento alla quotazione di soggetti affidati: in tale ambito è emersa anche la proposta di incentivare lo sviluppo di agenzie di *rating* a livello regionale/locale, al fine di consentire anche alle PMI di essere oggetto di *rating*, incrementando in tal modo la possibilità, per queste ultime, di accedere ai mercati finanziari in condizioni di maggiore trasparenza.

Per quanto riguarda i processi di concentrazione in corso tra le società di gestione del mercato, che hanno coinvolto anche Borsa Italia, attraverso la sua fusione con London Stock Exchange, non è opportuno in questa sede esprimere giudizi o valutazioni su scelte che attengono alla libertà imprenditoriale di soggetti privati, anche in considerazione del fatto che tale processo risulta, almeno in una certa misura, una conseguenza necessitata del più vasto fenomeno di integrazione dei

mercati finanziari e delle esigenze di ingenti investimenti che il funzionamento dei moderni mercati telematici impone.

In ogni caso, è certamente legittimo segnalare l'esigenza che, in tale contesto dato, siano salvaguardate il ruolo e le prospettive di sviluppo della piazza finanziaria italiana, valorizzando le competenze, professionali ed imprenditoriali, nonché le infrastrutture del mercato italiano e gli attuali punti di forza dell'industria nazionale dei servizi di negoziazione. In particolare, appare necessario assicurare che il mercato italiano resti centro di scambi azionari, potenziare la piattaforma di negoziazione dei titoli a reddito fisso (mercato MTS), che costituisce uno degli elementi di eccellenza del mercato azionario nazionale, e le strutture di *post-trading* italiane.

4.1.2. Gli aspetti tributari.

Sotto il profilo tributario, occorre ridurre alcune distorsioni nelle scelte di finanziamento delle imprese, motivate dall'esistenza, nell'ordinamento vigente, di un regime tributario di maggior favore per le forme di finanziamento realizzate mediante indebitamento rispetto a quelle effettuate mediante ricorso al capitale.

Le agevolazioni tributarie in questo campo devono essere distinte tra quelle destinate direttamente alle imprese che si quotano o che intendano farlo e quelle destinate invece ai soggetti che investano propri capitali nei titoli quotati.

Nel primo ambito si potrebbero prevedere – in un'ottica di stabilità dei conti pubblici, presupposto fondamentale per formulare qualsivoglia ipotesi di crescita – forme di fiscalità di vantaggio per la quota di utili che sia destinata alla crescita patrimoniale dell'impresa, incentivando in tal modo la crescita del capitale proprio dell'impresa e rendendo meno favorevole il ricorso al finanziamento mediante debito, nonché l'introduzione di forme di detraibilità o deducibilità dei costi sostenuti per la quotazione.

In tale prospettiva appare importante che le predette agevolazioni tributarie si

caratterizzino per la loro stabilità nel tempo, abbiano una durata adeguata, non minore di 5-10 anni, siano prevalentemente circoscritte alle PMI, e siano condizionate all'effettiva immissione di nuovi mezzi finanziari nella società. A questo scopo sarebbe opportuno agevolare fiscalmente in via prioritaria le quotazioni realizzate mediante offerte pubbliche di sottoscrizione, che determinano un'effettiva crescita del capitale, e non quelle realizzate solo con offerte pubbliche di vendita, che comportano sostanzialmente una sostituzione tra i capitali apportati dal precedente azionista e quelli apportati dai nuovi azionisti aderenti all'offerta.

Nel secondo ambito devono invece essere annoverati gli incentivi fiscali a vantaggio degli investitori, soprattutto degli investitori professionali e istituzionali, sul modello dei mercati esteri, in particolare di quello londinese.

A tale proposito un'ipotesi potrebbe essere quella di ridurre o addirittura di eliminare l'imposizione sui *capital gain*, ovvero prevedere un credito di imposta, in forma di deduzione figurativa del reddito generato dall'investimento. Se l'apporto di risorse da parte di terzi permette alle aziende di crescere e, quindi, di incrementare il prodotto interno lordo, appare infatti razionale, sia in termini di logica economica, sia sul piano del ritorno complessivo per le entrate erariali, consentire a tali investitori di escludere dall'imponibile il rendimento, in termini di reddito d'impresa, generato dai capitali investiti.

Particolare attenzione al riguardo dovrebbe essere dedicata all'introduzione della possibilità di dedurre senza limiti le minusvalenze emergenti sui titoli acquistati. Infatti, la tendenziale maggiore rischiosità dei titoli di imprese di minori dimensioni, e la più scarsa liquidità di tali strumenti, fa sì che una delle variabili decisive rispetto alla scelta di investimento in tali titoli sia rappresentata dalla possibilità di ammortizzare le eventuali minusvalenze che dovessero emergere rispetto ai valori di acquisto dei titoli stessi.

Inoltre, per ovviare all'attuale doppia imposizione sugli utili delle azioni com-

prese nell'attivo di OICVM italiani ed esteri, ed incentivare le imprese a utilizzare tale strumento per effettuare investimenti azionari, si potrebbe estendere il regime fiscale previsto per le azioni alle quote di partecipazione in OICVM di tipo azionario sottoscritte dalle imprese. Tale regime dovrebbe esser applicato solo con riferimento alle quote detenute in OICVM il cui attivo sia prevalentemente investito in azioni e strumenti finanziari simili (soddisfacendo tale requisito attraverso l'introduzione di una percentuale prestabilita del valore dell'attivo per più di un numero prestabilito di giorni di valorizzazione delle quote).

Un'altra proposta riguarda la possibilità di riconoscere un vantaggio fiscale ai risparmiatori che sottoscrivano quote di fondi comuni di investimento o di fondi chiusi che investano in piccole e medie imprese. La *ratio* di tale proposta è che, ragionevolmente, tale vantaggio fiscale può indurre il risparmiatore a scegliere il fondo che investe nelle piccole e medie imprese, le quali, a loro volta, disporranno in tal modo di maggiori risorse per realizzare i propri progetti di sviluppo.

Alcuni auditi hanno inoltre proposto l'istituzione di uno specifico regime fiscale di favore per investimenti a lungo termine (ad esempio i piani individuali di risparmio a lungo termine), sia che essi abbiano natura prevalentemente previdenziale, sia che siano rivolti ad altre finalità altrettanto meritevoli (acquisto della casa o educazione dei figli): in tale ambito si potrebbe ad esempio consentire l'applicazione di aliquote agevolate ai depositi in conto corrente superiori ai cinque anni, che potrebbero eventualmente aumentare a scadenze determinate (dieci o quindici anni).

4.1.3. Il ruolo degli investitori istituzionali e dei soggetti pubblici.

Un ulteriore elemento sul quale concordano tutte le analisi riguarda le conseguenze in termini negativi, rispetto allo sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari, derivanti dall'assenza, o dallo scarso

rilievo, che ancora hanno in Italia gli investitori istituzionali, in primo luogo i fondi pensione.

Gli investitori istituzionali specializzati nell'investimento in capitale di rischio svolgono infatti, nei moderni mercati dei capitali, un ruolo strategico, sia per la crescita e l'equilibrio dei mercati stessi, sia per quanto riguarda i meccanismi di allocazione delle risorse tra i diversi impieghi produttivi, sia, infine, sul piano della distribuzione temporale dei redditi.

Sotto il primo profilo è infatti indiscusso che la presenza sul mercato di una quota rilevante di investitori istituzionali, i quali dispongono di risorse superiori alla generalità degli investitori sia in riferimento alla massa di risparmio raccolta sia sotto il profilo della capacità di analisi dei titoli e degli andamenti di mercato, contribuisca, direttamente o indirettamente, ad aumentare la liquidità dei mercati stessi, a stabilizzarne gli andamenti e ad incrementare la dimensione e lo « spessore » dei listini.

Sotto il secondo profilo, l'operatività degli investitori istituzionali può facilitare l'ampliamento dei canali tra risparmio e investimento. Infatti, l'approccio di lungo termine, prevalentemente non speculativo, che caratterizza le strategie di investimento di tale categoria di investitori può favorire una maggiore allocazione di risorse presso imprese di medie e piccole dimensioni, le cui caratteristiche produttive ed i cui modelli di *business* non consentono ritorni nel breve periodo, ma necessitano di una prospettiva di medio – lungo periodo.

Sotto il terzo punto di vista, la presenza di investitori istituzionali è da più parti ritenuta uno snodo decisivo per assicurare che i redditi da capitale, integrando i redditi da lavoro e da pensione, svolgano la funzione di « ammortizzatore sociale privato », supplendo, in una fase di crisi come quella attuale, alle carenze del sistema di *welfare* pubblico. Anche in questo senso il risparmio, correttamente gestito dagli investitori istituzionali, svolge una funzione indispensabile ai fini dello sviluppo: esso costituisce infatti un ponte fra

generazioni, poiché i suoi frutti possono contribuire ad assicurare ai giovani un futuro meno incerto di quello che altrimenti si prospetterebbe loro.

Oltre al ruolo degli investitori istituzionali, nel corso dell'indagine è stato anche sollevato e dibattuto il tema del nuovo ruolo che lo Stato, altre entità pubbliche o forme di *partnership* tra soggetti privati e pubblici, possono svolgere nello sviluppare mercati finanziari maggiormente orientati a rispondere alle esigenze di finanziamento dell'economia reale.

Tali strumenti potrebbero infatti rappresentare elementi importanti per la capitalizzazione delle PMI, ad esempio intervenendo nella forma della *joint venture*, ovvero attraverso partecipazioni dirette, temporanee, nel capitale delle imprese, ovvero ancora assumendo il compito di accompagnare le imprese stesse alla quotazione.

In tale modello il soggetto pubblico, oltre a fungere da catalizzatore dell'iniziativa, potrebbe offrire garanzie verso i soggetti privati in termini di limitazione delle perdite massime in fase di disinvestimento (cosiddetta *down-side protection*), in modo da incentivare la partecipazione dei privati stessi.

Si tratta in realtà di un dibattito iniziato già da alcuni anni, anche sulla scia della nascita e dello sviluppo, sul panorama internazionale, della nuova figura dei Fondi sovrani, e che ha già portato negli ultimi anni all'introduzione nell'ordinamento di strumenti che, soprattutto facendo leva sul ruolo della Cassa depositi e prestiti, intendono consentire la partecipazione dello Stato in iniziative finanziarie di capitalizzazione delle imprese, segnatamente di piccole e medie dimensioni.

È il caso innanzitutto delle previsioni dell'articolo 2, comma 225, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) che hanno autorizzato la CDP a sottoscrivere, anche con le risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale, fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del ri-

sparmio, il cui oggetto sociale realizzi uno o più fini istituzionali della stessa CDP.

Sulla scorta di tali previsioni si è proceduto, nel marzo del 2010, all'istituzione della Società di gestione del risparmio Fondo italiano di investimento (FII), partecipata dal Dipartimento del Tesoro, dalla CDP, dalla Confindustria, dall'ABI e da alcune banche, la quale ha il compito di realizzare forme di investimento diretto, di coinvestimento, di finanziamenti subordinati o di prestiti convertibili, per supportare le imprese italiane con fatturato compreso tra 10 e 100 milioni di euro che siano in fase di sviluppo e che perseguano obiettivi di crescita.

A tale proposito è emerso come la possibilità, per il predetto Fondo italiano di investimento (FII), di partecipare al capitale delle imprese sia in via diretta sia in via indiretta, tramite sottoscrizione di quote di altri fondi (agendo in tal caso come fondo di fondi), costituisca un ulteriore elemento positivo, in quanto può determinare un effetto di leva finanziaria che può portare benefici effetti anche sull'attività e lo sviluppo dei fondi specializzati in imprese a limitata capitalizzazione (*small cap*).

Inoltre, occorre ricordare l'articolata disciplina (contenuta nell'articolo 2, commi da 161 a 182 della già citata legge n. 191 del 2009) relativa alla costituzione, attraverso una società partecipata dallo Stato e da altri soggetti privati, della Banca del Mezzogiorno S.p.A., la quale, agendo attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che vi aderiscono, ha la finalità precipua di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari finanziari.

Ulteriormente, possono essere richiamate le norme dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2009 e dell'articolo 13 della legge n. 99 del 2009, che hanno istituito un meccanismo di fondi rotativi, anche a livello regionale, per favorire le *start-up* di progetti di internazionalizzazione, i cui interventi sono destinati ad investimenti, transitori e di minoranza,

nella forma del *venture capital*, nel capitale di rischio di società costituite appositamente da parte di piccole e medie imprese e di loro raggruppamenti, finalizzati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

Da ultimo, devono essere segnalate le innovative previsioni dell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, le quali, ampliando ancora l'operatività di CDP, autorizzano quest'ultima ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Tali partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

In tale contesto sono state proposte due ipotesi riguardo alle modalità di intervento pubblico nel capitale delle PMI.

In una prima ipotesi è stato prospettato uno strumento che intervenga a posteriori della manifestata volontà da parte dell'imprenditore di accedere al mercato, e delle valutazioni svolte dagli *advisor* e dagli enti di controllo con l'ammissione al *listing*.

Al momento del collocamento il fondo interverrebbe sottoscrivendo una quota del capitale offerto in IPO, che sarebbe mantenuta per un periodo da determinare, ma comunque non inferiore ai tre anni: il fondo non necessiterebbe di alcuna struttura di valutazione e gestione, limitandosi ad acquisire quote di società già ammesse al mercato.

In una seconda ipotesi si è prospettata la costituzione di una nuova società (*Newco*), nella forma di un fondo di investimento che, opportunamente capitalizzata, sarebbe quotata al mercato MTA, ed avrebbe come finalità l'acquisto di quote di partecipazione, minoritaria, in PMI

(sulla falsariga del Fondo italiano di investimento).

In questo caso l'investimento passerebbe attraverso un'attività di *screening* e valutazione delle imprese da avviare al collocamento, ma l'ottenimento del codice ISIN (ovvero il collocamento sul nuovo mercato) sarebbe contestuale all'investimento da parte della Newco ed all'aumento di capitale per la quotazione.

In tale ambito occorre in primo luogo chiarire come tali ipotesi di intervento pubblico prescindano da una politica di incentivi e contributi intesa in senso tradizionale, ma siano casomai volte ad attribuire al soggetto pubblico o misto un ruolo innovativo di fornitore di *equity* alle imprese e di liquidità al mercato, rientrando, pertanto, non nella fattispecie di concessione di aiuti ma in quella di apporto di capitale di rischio.

Nel medesimo contesto è stato inoltre rilevato come la creazione di fondi pubblici di sostegno alla quotazione o al finanziamento « via mercato » delle imprese può risultare utile, ma solo in combinato disposto con un'intelligente politica tributaria di sostegno, con una politica normativa di attrazione, nonché una politica « culturale » nei confronti degli imprenditori, che valorizzino i vantaggi derivanti dall'apertura dei mercati alle imprese e di queste ultime ai mercati.

Tra gli aspetti di maggiore dettaglio, le problematiche più delicate che occorre affrontare in tale contesto riguardano evidentemente le scelte di investimento e le modalità di uscita dal capitale della società, attraverso una sorta di « accompagnamento progressivo » alla quotazione o ad altre forme di collocamento del capitale.

Per quanto attiene al primo aspetto è innanzitutto necessario garantire la massima trasparenza nella selezione delle iniziative imprenditoriali che si intende sostenere con l'ingresso nel capitale, assicurando allo stesso tempo la massima conoscibilità di tali strumenti da parte dei soggetti privati interessati e stabilendo criteri e procedure snelle ed oggettive per

l'individuazione degli interventi, nonché regole che disciplinino chiaramente condizioni e tempi della partecipazione al capitale.

Sotto il secondo profilo, è necessario garantire che la partecipazione abbia effettivamente carattere temporaneo e non si trasformi in alcun modo in una forma di sostegno permanente di imprese decotte o comunque prive di reali possibilità di crescita nel medio periodo, ma rappresenti il primo passo per una progressiva crescita della società, mettendola nelle condizioni di competere autonomamente sul mercato e di raccogliere i capitali privati necessari al suo sviluppo.

Occorre dunque individuare meccanismi di fuoriuscita dal capitale che non risultino traumatici per l'impresa partecipata, ma che, al tempo stesso, non determinino l'immobilizzazione definitiva o, peggio, la dispersione delle risorse pubbliche, le quali, appunto, non devono sostituire gli investimenti privati, ma fungere da propellente iniziale per il lancio di *start up* o di progetti di crescita.

A tal fine è possibile ipotizzare che, dopo l'uscita dal fondo, la partecipazione azionaria possa essere acquisita da SGR, le quali si sostituiscano ai soggetti pubblici e garantiscano l'accompagnamento verso il mercato della società per un periodo medio-lungo, dai tre ai cinque anni. In tal modo si potrebbero coinvolgere, anche attraverso agevolazioni di natura fiscale, condizionate al mantenimento della partecipazione per un determinato periodo di tempo, categorie di investitori non istituzionali, aprendo in tal modo il capitale al mercato.

Anche in questa prospettiva è comunque necessario, per innescare un circuito virtuoso stabile, disporre di mercati dei capitali liquidi e ben sviluppati, atteso che la strategia di *exit* principale per i fondi di *private equity* rimane quella della quotazione della società sul mercato mediante *initial public offer* (IPO) e della conseguente cessione della partecipazione nella fase di quotazione dell'impresa.

4.1.4. Il mercato del debito.

Sempre nella prospettiva di una strategia integrata, volta ad ampliare i canali di finanziamento delle imprese attraverso un più ampio ricorso ai mercati dei capitali, alcuni auditi hanno richiamato l'esigenza di rilanciare lo strumento delle cosiddette « carte commerciali » (*commercial papers*), uno strumento di finanziamento mediante il quale anche aziende molto piccole devono poter tornare a soddisfare le loro necessità di finanziamento a breve termine, creando anche le condizioni per un mercato specifico sul quale negoziare titoli di debito, che sia in grado di assicurare la conoscenza e la trasparenza degli emittenti.

Il ricorso a tale tipologia di titoli, i quali dovrebbero incorporare un livello di rischio mediamente limitato, consentirebbe di assicurare finanza aggiuntiva, soprattutto per le società che non possono aspirare alla quotazione, e potrebbe essere coniugato al processo di collocamento, reperendo ulteriori risorse finanziarie, con costi ed oneri relativamente contenuti.

A tal fine sarebbe opportuna una revisione della legge n. 43 del 1994, recante la disciplina delle cambiali finanziarie, introducendovi alcuni elementi innovativi che facilitino, a certe condizioni, un più agevole ricorso a tali strumenti di finanziamento.

In particolare, è auspicabile rivedere la previsione, probabilmente eccessiva, della stessa legge n. 43, che subordina l'emissione dei titoli al requisito di 3 bilanci in utile, stabilendo invece requisiti più consoni all'attuale contesto economico, legati ad esempio alla patrimonializzazione, ai volumi di fatturato, al portafoglio ordini, nonché richiedendo la garanzia da parte di un consorzio di garanzia collettiva fidi, o altro strumento equivalente, che a sua volta può essere controgarantito da strumenti *ad hoc* nazionale e comunitari (quali il Fondo europeo di investimento – FEI).

Questi strumenti di debito devono ovviamente sottostare alla disciplina attuale riguardo gli emittenti di strumenti finan-

ziari, ma la stessa potrebbe essere semplificata, prevedendo una responsabilità per la figura dell'*advisor*, che fungerebbe quindi da garante circa il merito dell'azienda emittente, nonché attraverso la richiesta e l'assegnazione di un *rating* ai titoli da parte di agenzie internazionali o locali.

Inoltre è necessario ridurre, attraverso un intervento in tal senso sulla direttiva prospetto, i costi fissi legati alla predisposizione del prospetto informativo, che fanno lievitare il costo dell'emissione a livelli insostenibili.

Quanto alla durata dei titoli, essa dovrebbe essere relativamente breve per la carta commerciale, o con un orizzonte temporale che potrebbe essere più esteso per strumenti obbligazionari, prevedendo un collegamento tra la *performance* dell'azienda e il premio pagato all'investitore.

Lo sviluppo di tali titoli potrebbe inoltre essere incentivato applicando loro un'aliquota unica del 12,5 per cento, o comunque pari a quella applicabile agli altri strumenti finanziari.

4.2. Gli assetti regolamentari e di vigilanza.

Per quanto riguarda i problemi attinenti agli assetti regolamentari e di vigilanza, occorre ribadire anche in questa sede l'esigenza prioritaria di proseguire nel processo di armonizzazione delle regole sui mercati degli strumenti finanziari, sia a livello europeo, sia a livello di G20.

A questo riguardo occorre innanzitutto sottolineare come l'armonizzazione delle regole e delle prassi di vigilanza in questo settore con corrisponda ad un'astratta esigenza di geometrica perfezione del sistema, ma rappresenti un concreto interesse del mercato finanziario italiano e del Paese nel suo complesso, fortemente penalizzato dalla presenza di arbitraggi normativi, i quali hanno contribuito in maniera decisiva a delocalizzare presso intermediari con sede, ad esempio, in Irlanda e nel Lussemburgo, circa metà del patrimonio dell'industria nazionale del risparmio gestito.

In tale prospettiva occorre operare una generale semplificazione delle regole, in

particolare riducendo la complessità degli adempimenti amministrativi e regolamentari richiesti in sede di ammissione alla quotazione, e, soprattutto, evitare effetti di duplicazione tra la normativa europea e la normativa nazionale previgente, nonché assicurare maggiore stabilità delle regole nel tempo, ad esempio riprendendo l'obiettivo, già dichiarato in passato dalla CONSOB, di programmare la revisione annuale o periodica dei propri regolamenti, eccetto in casi eccezionali, in modo tale da indicare preventivamente ai soggetti interessati tempi e modi del processo di evoluzione normativa.

Passando ad alcuni aspetti specifici, una prima tematica di rilevanza strategica su cui è opportuno riaprire la riflessione riguarda la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto (OPA), che ha costituito oggetto di uno dei dibattiti più accesi degli ultimi anni in ambito UE, e la cui disciplina appare estremamente frammentata a livello europeo, a causa degli spazi di discrezionalità estremamente ampi lasciati dalla normativa dell'Unione europea ai singoli legislatori nazionali.

Non c'è dubbio che, al di là delle diverse opinioni al riguardo, l'assetto regolatorio sul punto non possa essere considerato del tutto soddisfacente, anche per il fatto che non si è riusciti a definire una normativa uniforme, che ponga nelle medesime condizioni giuridiche tutti gli operatori economici, relativamente ad iniziative di acquisizione di cui essi siano promotori o bersagli.

In termini economici occorre rilevare, in linea generale, come la contendibilità delle imprese costituisca un elemento potenzialmente positivo, in quanto può consentire di attrarre capitali aggiuntivi, e di apportare quindi benefici significativi all'economia del Paese in termini di crescita dell'occupazione, formazione del capitale umano, innovazione tecnologica e organizzativa.

A questo riguardo merita ricordare che la legislazione italiana ha tradizionalmente privilegiato le esigenze della contendibilità, limitando le possibilità di difesa delle società a fronte di scalate ostili. L'effetto

indesiderato di tale impostazione è stato quello di accentuare la chiusura degli assetti proprietari delle società, attraverso forme di controllo molto articolate ed opache, quali le catene societarie (le cosiddette « scatole cinesi ») e le partecipazioni incrociate, che hanno favorito la cristallizzazione degli assetti proprietari e consentito agli azionisti di controllo di estrarre benefici superiori alle risorse finanziarie impegnate, spesso a scapito degli azionisti di minoranza.

In altri ordinamenti si è data invece una risposta più complessa e articolata a questi temi, consentendo una maggiore disponibilità di strumenti di rafforzamento del controllo (si pensi alle azioni a voto multiplo utilizzate ampiamente in gran parte dell'Europa continentale e nei paesi anglosassoni), oppure in termini di maggiori possibilità di difesa (si pensi alle *poison pills* che la giurisprudenza americana – dove non esiste l'istituto dell'OPA obbligatoria – ha consentito, proprio in seguito alla grande ondata di acquisizioni ostili dei primi anni '80). Anche nel Regno Unito, Paese che è stato costantemente preso a riferimento per le normative italiane in questa materia, recenti vicende societarie hanno riaperto il dibattito sulla necessità di definire regole meno asimmetriche a favore delle scalate ostili.

Occorre dunque fare in modo che la disciplina in materia salvaguardi il più possibile la trasparenza delle condizioni e degli obiettivi di tali acquisizioni, scongiurando il rischio che queste ultime, invece di incrementare il valore dell'impresa, siano piuttosto volte a depauperare il patrimonio sociale, allo sfruttamento di benefici privati, ovvero alla creazione di posizioni dominanti sul mercato. Risulta pertanto cruciale definire norme in materia di OPA in grado di contrastare il rischio di distruzione di valore, pur garantendo l'efficienza del mercato del controllo societario, nonché tutelare l'interesse del mercato affinché le operazioni di acquisizione non incidano negativamente sulla *governance* della società-obiettivo successivamente all'effettuazione dell'OPA stessa.

Ricerca un efficace bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti nell'allocazione statica e dinamica del controllo appare il punto critico della regolazione su questi aspetti.

A tale riguardo l'introduzione di strumenti di separazione tra proprietà e controllo è un tema che richiede approfondite riflessioni, mentre l'ampliamento delle possibilità di difesa delle società quotate è una strada immediatamente percorribile.

In particolare, si potrebbe sviluppare l'orientamento, già adottato in occasione di alcune recenti modifiche al TUF, che ha permesso alle società quotate di derogare in via statutaria alla disciplina della *passivity rule*, in quanto tale approccio preserverebbe l'azione disciplinante del mercato, che sarebbe selettiva e legata alle caratteristiche specifiche della singola società.

Un'altra tematica di respiro generale riguarda la manutenzione della disciplina sulla *corporate governance* delle imprese quotate, segnatamente per quanto attiene alla protezione dei piccoli azionisti e dei creditori.

Tale problematica, che non può naturalmente essere approfondita adeguatamente in questa sede, assume un rilievo diretto per il funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari, in quanto un più efficace livello di protezione degli investitori non professionali può consentire di eliminare alcune delle remore che (per taluni aspetti legittimamente) ancora esistono nella cultura del risparmiatore italiano rispetto all'investimento di borsa, e di favorire anche per questa via l'ampliamento e la migliore efficienza di tali mercati.

Anche in questo caso occorre evidentemente operare un bilanciamento tra esigenze di protezione ed esigenze di efficienza gestionale, tenendo inoltre presente che, nei mercati degli strumenti finanziari diffusi, la separazione tra proprietà e controllo è inevitabile. In tale contesto occorre operare facendo in modo che gli amministratori indipendenti siano in grado di migliorare la *governance* societaria, instaurando un più corretto ed equi-

librato rapporto tra azionisti di maggioranza e minoranza e una più corretta interlocuzione tra gli organi di governo societario, in particolare tra assemblea dei soci e consiglio d'amministrazione.

Passando a temi più specifici o di carattere tecnico, sono inoltre emerse, nel corso dell'indagine, una serie di proposte, che potranno essere valutate nell'ambito del predetto processo di armonizzazione.

Un primo aspetto attiene alla disciplina dei prospetti informativi, che dovrebbe puntare maggiormente a semplificare e standardizzare i documenti di tutte le categorie di prodotti consegnati ai risparmiatori per raggiungere una trasparenza reale, e ridurre i costi di consulenza. La predetta semplificazione potrebbe inoltre rendere più attrattiva la piazza finanziaria italiana.

A tale proposito occorre rilevare due aspetti fondamentali: da un lato, le prassi di vigilanza in materia di prospetti risultano estremamente diversificate a livello europeo, variando da un approccio meramente formale ad un approccio che prevede invece controlli di merito che possono portare le autorità ad avanzare richieste di supplementi e integrazioni dell'informativa. Ciò incide direttamente sui tempi di approvazione del prospetto stesso, elemento, questo, che è considerato dall'industria finanziaria uno dei fattori critici per incentivare l'accesso al mercato di borsa.

Dall'altro lato, l'informativa contenuta nei prospetti è divenuta sempre più sofisticata e complessa rispetto alle competenze e alla cultura finanziaria media degli investitori al dettaglio: pertanto il prospetto informativo è ormai formulato in termini pletorici, a svantaggio della sua chiarezza e comprensibilità da parte degli investitori non professionali.

In tale contesto potrebbe essere utile rinnovare, nel quadro di un consenso europeo, la logica che presiede alla disciplina sui prospetti e sulla trasparenza dei prodotti finanziari. Si può infatti ritenere che la tutela degli investitori al dettaglio debba essere realizzata, più che attraverso l'informativa contenuta nel prospetto, at-

traverso una chiara ed esaustiva informativa sul singolo prodotto, che gli intermediari collocatori sono tenuti a fornire alla clientela nell'ambito dei doveri di trasparenza e correttezza previsti dalla disciplina sulla prestazione di servizi di investimento, ai sensi della direttiva MiFID.

Secondo questa impostazione, sarebbe possibile rimodulare la pervasività dei controlli preventivi sul prospetto informativo, con una conseguente forte riduzione dei tempi di approvazione, ed al tempo stesso migliorare il livello di effettiva tutela per i risparmiatori al dettaglio.

In questa prospettiva il Presidente della CONSOB, nel corso della sua audizione, è giunto ad ipotizzare l'eliminazione del nulla-osta preventivo alla pubblicazione del prospetto da parte della CONSOB, mutuando l'approccio adottato dalla disciplina attualmente in vigore per i fondi comuni di investimento.

In ambito comunitario appare inoltre opportuno estendere ai vari prodotti finanziari l'approccio già adottato per i fondi comuni di investimento con l'introduzione del cosiddetto *key investor information document* (KIID), un documento snello e di facile comprensibilità che fornisce al risparmiatore le informazioni essenziali di cui ha effettivamente bisogno per acquisire piena consapevolezza dell'investimento che sta effettuando. In tal senso la revisione della cosiddetta direttiva prospetto e il progetto di armonizzazione della disciplina dei prodotti complessi (cosiddetti *packaged retail investment products* o PRIPs) costituiscono importanti occasioni per riscrivere regole che, in un rovesciamento di prospettiva, siano calibrate sui bisogni reali dei risparmiatori piuttosto che su un'astratta esigenza di coerenza con i principi del quadro normativo di riferimento.

Un secondo profilo riguarda l'esigenza, segnalata da Borsa italiana, di rivedere la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (cosiddetti «emittenti diffusi»), come definiti dall'articolo 2-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento emittenti), i quali sono tenuti, tra

l'altro, a fornire al pubblico e alla CONSOB informazioni su fatti rilevanti o idonei a influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli, a mettere a disposizione la documentazione contabile e a informare il mercato circa l'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori.

In proposito è stato infatti evidenziato come tale disciplina determini, per le società ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), fenomeni di sovrapposizione regolamentare, pregiudicando l'unitarietà della disciplina in materia di MTF e condizionando inoltre il gestore del mercato nelle sue scelte in materia di requisiti per l'accesso e la permanenza sul mercato stesso. In tale quadro è stata avanzata la proposta di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sugli emittenti diffusi le società ammesse su domanda in MTF, oppure, più drasticamente, di eliminare detta disciplina per tutte le società.

Per quanto riguarda la disciplina di trasparenza è stata segnalata l'esigenza di rivedere la normativa concernente la pubblicità a mezzo stampa delle informative societarie, che non trova peraltro diretta corrispondenza nella normativa comunitaria, individuando modalità di pubblicità più efficaci, meno pletoriche e meno costose, ad esempio circoscrivendo gli obblighi di comunicazione al pubblico ai casi maggiormente significativi.

Taluni hanno inoltre segnalato l'esigenza di intervenire sul tema del conflitto di interesse insito nell'operatività potenzialmente universale delle banche, le quali, da un lato, svolgono il ruolo di fornitori di credito delle imprese, e, dall'altro si pongono come consulenti o *sponsor* per la quotazione delle medesime imprese affidate, portando ad esempio il caso italiano, dove le maggiori banche sono anche tra i principali azionisti della società di gestione del mercato.

A tale riguardo è emersa la proposta di introdurre una più puntuale definizione dei limiti di intervento di un unico istituto di credito nell'ambito della vita di una società, prevedendo che la banca eroga-

trice del credito non possa intervenire nel processo di ammissione alla quotazione.

Altri hanno proposto, nella medesima ottica, ma in un ambito diverso, di imporre una separazione proprietaria netta fra le società emittenti di prodotti finanziari (nello specifico le banche) e le società di gestione del risparmio (in larga parte controllate da gruppi bancari) che distribuiscono al pubblico tali prodotti, ovvero di prevedere, in forma più sfumata, una separazione di natura soltanto regolamentare, ad esempio attraverso la previsione obbligatoria di protocolli, o altre forme analoghe (le cosiddette « muraglie cinesi »), che garantiscano l'indipendenza nelle scelte delle SGR controllate da banche.

Si tratta, evidentemente, di una questione molto complessa, sia in quanto incide direttamente sulle modalità di svolgimento di un'attività economica e sulle scelte imprenditoriali di soggetti privati, sia per le ricadute molteplici che tali scelte normative potrebbero avere, ad esempio, sulla conformazione della rete distributiva, che costituisce a sua volta uno snodo essenziale per il funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari.

Ritornando a considerazioni di carattere generale, occorre inoltre che all'armonizzazione della normativa corrisponda anche una maggiore omogeneità nelle prassi di vigilanza da parte delle singole Autorità di vigilanza, le quali sono ancora troppo difformi, nonché l'eliminazione di sovrapposizioni sulla medesima materia delle competenze di più Autorità.

Un esempio di tale esigenza di maggiore coordinamento è stata segnalata ad esempio con riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), sui quali insiste la competenza di due autorità, la Banca d'Italia e la CONSOB, entrambe deputate a vigilare sui predetti OICR.

Rispetto alle questioni di assetto e prassi di vigilanza risulterà evidentemente cruciale l'effettiva operatività del nuovo sistema di vigilanza finanziaria europea istituita l'anno scorso, ed in particolare l'azione dell'ESMA, che dovrà adoperarsi per realizzare un'effettiva convergenza

nelle prassi di vigilanza e nei sistemi sanzionatori, oltre che nelle modalità di interpretazione e applicazione della disciplina comunitaria.

Tale sfida per l'uniformazione delle normative e della vigilanza potrà essere vinta solo se le nuove autorità europee saranno effettivamente in grado, anche con l'indispensabile supporto delle autorità nazionali, di svolgere appieno il ruolo per le quali sono state istituite, elaborando standard tecnici e linee guida, nonché verificandone l'effettiva applicazione a livello nazionale, che portino ad un effettivo livellamento del campo di gioco e a un'armonizzazione delle prassi di vigilanza, rimuovendo quei fattori che hanno incentivato gli arbitraggi fra ordinamenti.

Per quel che concerne specificamente i profili sanzionatori, appare importante modulare l'attività di vigilanza sulla base di un principio di priorità, al fine di colpire con rapidità e severità i comportamenti più gravi.

A tale proposito alcune misure per migliorare l'azione di accertamento e rendere più rapida ed efficiente l'eventuale applicazione delle sanzioni, anche attraverso la valorizzazione dello strumento della vigilanza ispettiva, potrebbero essere adottate dalla CONSOB nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, mentre altre misure richiedono invece una riconsiderazione dell'impianto sanzionatorio del TUF, secondo un approccio che dedichi più attenzione alle violazioni sostanziali rispetto a quelle solo formali. In alcuni casi occorrerebbe graduare la punizione all'importanza dell'illecito, mentre in altri bisognerebbe aumentare la flessibilità dell'intervento, consentendo l'interruzione del procedimento sanzionatorio quando è possibile rimuovere tempestivamente i comportamenti sanzionabili.

4.3. Conclusione: alcune ipotesi di intervento.

La panoramica svolta nel corso dell'indagine conoscitiva ha consentito alla Commissione di evidenziare le potenzialità e le arretratezze dei mercati degli strumenti

finanziari in Italia, che attengono principalmente alla debolezza dei mercati dei capitali ed alla scarsità dei canali a disposizione delle imprese per alimentare finanziariamente la propria capitalizzazione e le proprie prospettive di crescita.

In quest'ambito è emersa l'esigenza di promuovere taluni interventi correttivi, che dovranno essere realizzati sia attraverso misure di carattere normativo, sia mediante l'attività di vigilanza svolta sul settore dalle autorità competenti.

Tali interventi dovrebbero in particolare orientarsi, ad avviso della Commissione, secondo alcune linee guida, che essa intende proporre al dibattito politico ed alla discussione pubblica:

estendere e diversificare maggiormente i canali e gli strumenti attraverso cui le risorse finanziarie affluiscono al sistema delle imprese, affiancando al finanziamento bancario altri meccanismi che prevedano un più ampio ricorso al mercato dei capitali;

favorire la liquidità, ampiezza e trasparenza dei mercati dei capitali, al fine di consentire a questi ultimi di esprimere appieno tutte le loro potenzialità di creazione di valore e di sostegno alla crescita del sistema imprenditoriale, garantendo, al contempo, la tutela dei risparmiatori;

innovare, sia pure nel rispetto e nella valorizzazione delle caratteristiche storiche che hanno consentito la crescita del Paese, la cultura dell'imprenditoria e della finanza italiana, nel senso di superare quelle resistenze che si oppongono in maniera ingiustificata ad una maggiore apertura del capitale delle imprese;

aprire una riflessione relativamente alla revisione della disciplina sulla quotazione, in particolare per quanto riguarda la ripartizione di compiti fra CONSOB e Borsa Italiana rispetto alle funzioni di *listing*, assicurando in tale contesto un adeguato temperamento tra l'esigenza di sviluppo del mercato e quella di tutela degli investitori e della clientela *retail*;

riorganizzare il sistema dei mercati degli strumenti di *equity* su più livelli, nei

quali le regole ed il grado di trasparenza siano commisurati adeguatamente alle dimensioni, alle caratteristiche ed agli obiettivi delle società quotate, e superando il concetto di mercato dedicato alle piccole e medie imprese, che non si è rivelato produttivo nel contesto italiano;

seguire, nel pieno rispetto della libertà delle scelte imprenditoriali, i processi di concentrazione che stanno riguardando le società di gestione del mercato, promuovendo in tale contesto la salvaguardia del ruolo e delle prospettive di sviluppo della piazza finanziaria italiana, nonché le competenze e le infrastrutture dell'industria nazionale dei servizi di negoziazione;

eliminare dall'ordinamento tributario quegli elementi che possono indurre distorsioni nelle scelte di finanziamento delle imprese, introducendo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, meccanismi fiscali agevolativi che favoriscano gli investimenti nel capitale delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni;

favorire la crescita dimensionale e l'ampliamento del ruolo degli investitori istituzionali italiani sui mercati degli strumenti finanziari, con particolare riferimento ai fondi pensione;

valorizzare e potenziare nuovi strumenti, aggiuntivi e non sostitutivi del capitale privato, di sostegno pubblico o misto pubblico-privato alla capitalizzazione delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, garantendo a tal fine: criteri che disciplinino chiaramente condizioni e tempi della partecipazione al capitale; piena trasparenza nella selezione delle iniziative imprenditoriali che si intende sostenere; massima conoscibilità di tali strumenti da parte dei soggetti privati interessati; temporaneità della partecipazione al capitale; meccanismi di fuoriuscita dal capitale che non risultino traumatici per l'impresa partecipata;

ampliare il panorama del mercato del debito, ad esempio rilanciando lo strumento delle cosiddette « carte commer-

ciali » (*commercial papers*), anche attraverso la revisione della legge n. 43 del 1994, definendo le condizioni per rilanciare un mercato specifico sul quale negoziare tali titoli di debito, che sia in grado di assicurare la rigorosa tutela degli investitori, di consentire la conoscenza e trasparenza degli emittenti e di ridurre i costi di emissione;

semplificare le regole e gli adempimenti amministrativi e regolamentari in sede di ammissione alla quotazione, evitare duplicazioni e sovrapposizioni normative, sia a livello europeo sia a livello nazionale, nonché assicurare maggiore stabilità nel tempo delle regole vigenti in materia;

rivedere ed uniformare a livello europeo la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto (OPA), al fine di: porre tutti gli operatori economici nelle medesime condizioni giuridiche; bilanciare l'esigenza di contendibilità delle imprese con quella di non indurre il ricorso a forme di controllo articolate ed opache; assicurare la trasparenza delle condizioni e degli obiettivi di tali acquisizioni; salvaguardare il patrimonio sociale e tutelare gli azionisti di minoranza;

ripensare la disciplina sui prospetti e sulla trasparenza dei prodotti finanziari, che non dovrebbe essere più basata prioritariamente sui contenuti informativi del prospetto, sottolineando invece maggiormente la responsabilità, per gli intermediari che collocano presso il pubblico i prodotti, di fornire alla clientela *retail* un'efficace informativa sul singolo strumento finanziario;

implementare appieno l'operatività del sistema di vigilanza finanziaria euro-

pea recentemente istituito, in particolare facendo in modo che l'ESMA sia in grado realizzare un'effettiva convergenza della normativa sui mercati, delle prassi di vigilanza e dei sistemi sanzionatori.

Si tratta, evidentemente, di un complesso di interventi riformatori molto articolato, che potrà essere realizzato nel medio periodo con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici competenti nel settore ed attraverso iniziative da svolgere a più livelli, a partire dai consessi internazionali, per proseguire nelle sedi legislative europee, e passare quindi al livello dei singoli Stati e delle singole Autorità di vigilanza nazionale.

Al di là delle questioni specifiche, appare importante segnalare l'esigenza che la politica si riappropri della capacità di governare i processi di evoluzione che stanno interessando il settore finanziario, in particolare migliorando la capacità di definire un quadro normativo armonizzato e stabile.

Il dato più preoccupante che emerge dalle vicende di questi anni, anche alla luce delle turbolenze che stanno caratterizzando gli ultimi mesi, sta infatti nella condizione di subalternità in cui i decisori politici versano rispetto alle istanze dei mercati finanziari, che sembrano ormai in grado di dettare l'intonazione delle variabili macroeconomiche e di fissare gli obiettivi, i contenuti e la tempistica della politica economica perseguita dagli Stati.

Vista l'estrema rilevanza di tali problematiche, è dunque quanto mai auspicabile che tutte le forze politiche riescano a compiere su di essi un'analisi comune, che porti a definire un ordine di priorità, le quali dovranno poi tradursi in un insieme di interventi normativi il più possibile tempestivi ed efficaci.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	115
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, sulle riforme dell'editoria e dell'ordine dei giornalisti e sull'equità retributiva nel lavoro giornalistico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	115

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	116
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>) .	116
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere presentata dal relatore</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentato dai deputati Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Melandri, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Giulietti e Zazzera</i>)	126

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
AVVERTENZA	122

AUDIZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti.

La seduta comincia alle 10.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che il deputato Mario Pepe ha cessato di far parte della Commissione.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, sulle riforme dell'editoria e dell'ordine dei giornalisti e sull'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un breve intervento di Valentina APREA, *presidente*, intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe GIULIETTI (Misto) e Ricardo Franco LEVI (PD).

Dopo alcune precisazioni del sottosegretario Paolo BONAIUTI, intervengono Pierfelice ZAZZERA (IdV), a più riprese, al quale replica il sottosegretario Paolo BONAIUTI, Ricardo Franco LEVI (PD), per una precisazione, e Giancarlo MAZZUCA (PdL).

Dopo un ulteriore intervento del sottosegretario Paolo BONAIUTI, intervengono, per formulare domande e osservazioni, i deputati Pino PISICCHIO (Misto-ApI), Enzo CARRA (UdCpTP), Renato FARINA (PdL) ed Emilia Grazia DE BIASI (PD).

Dopo una breve replica del sottosegretario Paolo BONAIUTI (PdL), intervengono i deputati Emilia Grazia DE BIASI (PD) e Bruno MURGIA (PdL).

Interviene, quindi, Valentina APREA, *presidente*, per una precisazione.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI risponde quindi alle domande, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Dopo una precisazione del deputato Ricardo Franco LEVI (PD), Valentina APREA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.10.

Sull'ordine dei lavori.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede a nome del proprio gruppo che si proceda all'esame dell'atto del Governo n. 372 e quindi ai successivi punti all'ordine del giorno.

Valentina APREA, *presidente*, non essendovi obiezioni, propone di passare all'inversione dell'ordine del giorno proposto dal collega Barbieri.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

Atto n. 372.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2011.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra una nuova formulazione della proposta di parere da lei presentata (*vedi allegato 1*), che recepisce alcune osservazioni e considerazioni formulate dai colleghi nel corso dell'esame del provvedimento. Si tratta di una proposta che accoglie in particolare le istanze rappresentate dai colleghi appartenenti ai gruppi di minoranza. Sottolinea, in particolare,

che sono state recepite alcune osservazioni dell'onorevole Mazzarella in merito alla specificità delle aree, di modo che i parametri anche quantitativi non inficino la natura eminentemente qualitativa della valutazione.

Walter TOCCI (PD) osserva che la proposta del ministro è l'ennesimo prodotto di una burocrazia inefficiente; il decreto, infatti, definisce solo gli aspetti formali della procedura, ma non è immediatamente attuativo. Ritiene che ci sarà bisogno di altri decreti che definiscano la sostanza del processo, con riguardo in particolare ai criteri di valutazione e all'accorpamento dei settori concorsuali. Rileva che tali questioni andranno risolte entro novanta giorni, secondo quando è scritto solennemente nel testo che però arriva in Parlamento senza aver rispettato la medesima scadenza.

Aggiunge che i criteri e i settori sono rinviati con l'unico scopo di sottrarre tali decisioni al controllo del Parlamento; si rinvia, infatti, a provvedimenti di ordinaria amministrazione che non hanno bisogno di pareri parlamentari a differenza del regolamento in esame; si procura quindi un ulteriore ritardo nell'applicazione della legge n. 240 del 2010, non già per rendere più efficienti le procedure, ma anzi per renderle meno trasparenti e verificabili nelle sedi istituzionali. Un decreto chiama l'altro, con l'unico scopo di fare melina e tenere bloccati più a lungo possibile i concorsi – sono passati ormai tre anni e il blocco potrebbe durare per l'intero mandato del ministro – per consentire al sistema di assorbire i tagli del ministro Tremonti. Rileva che a conferma del sospetto c'è la questione dei concorsi a professore associato che fu presentata dalla propaganda governativa come generosa concessione ai ricercatori. Sono passati sette mesi e il Ministero non è stato capace di assegnare i fondi ai singoli atenei; tutto è fermo nei cassetti ministeriali. Aggiunge che mentre si scrivono nuovi decreti rimangono inattuati quelli già approvati e che in qualche caso potrebbero essere utili. Ad esempio, nel 2008

è stata decisa l'anagrafe della ricerca e successivamente sono state implementate le relative procedure informatiche. Sottolinea che tutto sarebbe pronto, ma il Ministero, stranamente, non autorizza l'attivazione del sistema. Eppure, oggi, il funzionamento dell'anagrafe risolverebbe tutti i problemi sollevati dal Consiglio di Stato nel severo parere che ha costretto il ministro a riscrivere diverse volte il testo. Evidenzia al riguardo che non vi sarebbe bisogno di far girare milioni di carte o di file per i titoli dei candidati, perché queste documentazioni si ritroverebbero già nell'anagrafe che dovrebbe aver risolto sia i problemi di *privacy* sia di diritto d'autore.

Per queste ragioni, sottolinea che il gruppo del partito democratico dichiara il voto contrario sullo schema in esame e invita il Governo a presentare all'esame delle Commissioni parlamentari un nuovo schema di regolamento comprensivo dei criteri di valutazione e dei settori concorsuali e pertanto immediatamente attuativo, senza rinvii a ulteriori provvedimenti. Rileva che tale schema dovrà essere accompagnato da un ulteriore decreto ministeriale per autorizzare la piena funzionalità dell'anagrafe dei professori e dei ricercatori e dal decreto interministeriale per il riparto tra gli atenei dei fondi relativi ai concorsi per il ruolo di professore associato.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stata presentata dai deputati Ghizzoni e altri una proposta di parere alternativo che è in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) sottoscrive la proposta di parere alternativo presentata dal gruppo del partito democratico e preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, pur riconoscendo gli sforzi fatti dalla collega Frassinetti, alla quale rivolge un dovuto apprezzamento, avendo cercato di formulare una proposta di parere che raccogliesse le diverse proposte formulate dai colleghi e dai soggetti auditi in Commissione. Al riguardo, ricorda le preoccupazioni

pazioni più volte espresse per la situazione economica in cui versa l'università italiana a causa dei tagli voluti dalla legge n. 240 del 2010. Rappresenta altresì la preoccupazione per i tempi di applicazione del provvedimento in esame che non è stato scevro di critiche e osservazioni da parte dello stesso Consiglio di Stato. Evidenzia che la difficoltà della stessa maggioranza, di accogliere l'atto in esame si evince dalla stesura di una proposta di parere complesso e articolato, a conferma che, in realtà, si vorrebbe un atto diverso, emendato. Segnala, però – come insegna la storia dei pareri con condizioni approvati dalla Commissione su atti del Governo – che a tali indirizzi non è mai seguito una reale modifica dell'atto da parte dell'Esecutivo. Ribadisce, quindi, fermo l'apprezzamento della proposta di parere della relatrice, che non può che preannunciare un voto contrario in quanto, come al solito, il Governo farà carta straccia delle condizioni in esso contenute, ancora una volta, non dando alcuna importanza alle decisioni assunte dalla Commissione in piena autonomia. Aggiunge che in sede di esame del disegno di legge di riforma del settore universitario, poi divenuta legge n. 240 del 2010, il gruppo da lui rappresentato aveva scelto un atteggiamento costruttivo, proponendo, tra l'altro, la realizzazione di un concorso su base nazionale, con commissari scelti con sorteggio puro e la previsione di un'incompatibilità per i parenti fino al terzo grado. Nel provvedimento in esame non vi è invece nulla di tutto questo. Ricorda quindi come l'attivazione necessaria dell'anagrafe della ricerca, prevista nel 2008 e mai attuata, fa permanere il problema della pubblicità del materiale scientifico presentato, con possibili problematiche di violazione sia del *copyright* che della privacy degli scritti presentati. Segnala, quindi, che sull'atto n. 372 rimangono aperte molte questioni che risultano tuttora irrisolte, paventando che il testo rimarrà imm modificabile e non verrà integrato dai suggerimenti contenuti nelle osservazioni e nelle condizioni incluse nella proposta di parere della relatrice Frassinetti. Ribadisce, in conclusione,

il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, raccomandando l'approvazione della proposta di parere alternativo da lui sottoscritto.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) sottoscrive la proposta di parere alternativo presentato dai colleghi Ghizzoni e altri.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo sulla nuova formulazione della proposta di parere proposto dalla relatrice che comunque ringrazia per il pregevole lavoro svolto, segnala che la condizione di cui al punto 2, pur condivisibile nello spirito, non è pertinente al regolamento in esame, bensì al decreto che dovrà fissare i predetti criteri e parametri. Rileva, pertanto, che ne sarebbe opportuna la soppressione in questa sede. Esprime quindi parere contrario sulla condizione di cui al punto 10, la cui formulazione non è chiara. La previsione sembra infatti voler consentire ai professori straordinari, incaricati sulla base di convenzioni con vari soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005, di far parte delle commissioni di abilitazione. Osserva d'altra parte che ciò è escluso dalla legge n. 240 del 2010, cui il regolamento in esame dà attuazione, la quale prevede che delle commissioni di abilitazione facciano parte esclusivamente professori ordinari. Evidenzia, inoltre, che la previsione proposta non è in linea neanche con lo spirito della legge, che ha improntato la disciplina della formazione delle commissioni a maggiore rigore, prevedendo altresì che il *curriculum* degli aspiranti commissari sia coerente con i criteri e parametri richiesti per la valutazione dei candidati. Stante la correttezza di questa interpretazione della citata condizione n. 10, sarebbe pertanto necessario prevederne la soppressione. Si rende conto che si tratta di questioni che meritano un maggiore approfondimento, chiedendo quindi di sospendere o, meglio ancora, rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, allo scopo di acquisire ulteriori valutazioni al riguardo.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda che le condizioni citate dal sottosegretario Pizza sono state inserite anche su richiesta dei colleghi della minoranza. Si dichiara in ogni caso favorevole ad una riflessione ulteriore, allo scopo di acquisire i necessari chiarimenti chiesti dal Governo.

Manuela GHIZZONI (PD) interviene per evidenziare espressamente che in Commissione nella seduta odierna i gruppi di maggioranza non sono in grado di approvare la proposta di parere della relatrice, alla quale va comunque un apprezzamento per il lavoro svolto, esistendo una spaccatura a metà tra deputati di maggioranza e opposizione, nel numero di ventidue a ventidue. Stigmatizza quindi il fatto che il Governo non abbia interloquuto prima con la relatrice, esponendo le perplessità sui punti su cui ora chiede la sospensione dei lavori per un ulteriore approfondimento. Rammenta che il nuovo segretario del PdL, Angelino Alfano, nel suo discorso di investitura ha fatto dell'interlocuzione tra Governo e Parlamento un nuovo pilastro del Partito del popolo della libertà, come tra l'altro ha ricordato anche il collega Barbieri nel suo intervento di ieri, confronto che peraltro oggi viene disatteso. Sottolinea quindi che la richiesta del Governo può avere un senso solo se viene proposto uno schema di decreto completamente diverso che preveda anche, come stabilisce la proposta di parere alternativo da lei presentato, le disposizioni sui criteri di valutazione e le classi concorsuali, unitamente al decreto interministeriale relativo al piano straordinario di reclutamento dei professori associati. Conclude, infine, ricordando che il 15 luglio è fissato il termine ultimo per l'espressione del parere da parte della Commissione e che la stessa legge n. 240 del 2010 prevedeva un termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento in esame, termine ormai scaduto a fronte del quale ora, nonostante i ritardi, si chiedono ulteriori rinvii.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che la richiesta del Governo è del tutto

legittima e perfettamente in linea con la prassi e con la procedura parlamentare, ai sensi delle quali il Governo può intervenire nel corso delle sedute quando lo ritenga opportuno. Aggiunge che essendo stata presentata una proposta di parere alternativo il confronto tra tutte le forze politiche appare pienamente rispettato. Come ha già ricordato la collega Ghizzoni, inoltre, il termine per l'espressione del parere è fissato per il 15 luglio, per cui la Commissione è perfettamente in grado di svolgere il suo ruolo in piena autonomia, come sempre. Invita quindi i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi al riguardo.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) ricorda che si sta votando un parere obbligatorio e urgente sul provvedimento in discussione e non comprende le reali motivazioni che portano il Governo a chiedere una sospensione del relativo esame. Prende atto che la nuova formulazione della proposta di parere presentata dalla relatrice ha accolto alcune delle osservazioni rappresentate dalle opposizioni, pur ricordando che ciò non significa che il parere, ove approvato, sarà accolto dal Governo. Per ciò che riguarda il gruppo da lei rappresentato ritiene che si debba, oggi stesso, procedere con la votazione della proposta di parere.

Emerenzio BARBIERI (PdL), accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo e della relatrice, si dichiara favorevole ad un rinvio breve dell'esame del provvedimento, per acquisire i chiarimenti necessari.

Paola GOISIS (LNP) concorda con la proposta di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, come richiesto dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, in quanto ella stessa intende approfondire alcune delle modifiche inserite nella nuova formulazione della proposta di parere presentata dalla collega Frassinetti, a seguito delle richieste espresse dai gruppi della minoranza.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) sottolinea come vi sia un'urgenza e una responsabilità da parte della Commissione di votare la proposta di parere al Governo sul provvedimento in esame. Considera quindi la richiesta di rinvio dell'esame inusuale e non condivisibile. A nome del proprio gruppo, si dichiara pertanto contrario al rinvio del seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, constata la richiesta della relatrice, del rappresentante del Governo e dei gruppi di maggioranza ad un breve rinvio del seguito dell'esame. Pur tenendo conto delle differenti posizioni emerse al riguardo, riterrebbe opportuno rinviare il seguito esame ad altra seduta per acquisire gli ulteriori elementi richiesti dal Governo.

Manuela GHIZZONI (PD) ribadisce la propria contrarietà alla richiesta del Governo, chiedendo che si metta ai voti la proposta di rinvio dell'esame del provvedimento in titolo.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ribadisce a sua volta l'esigenza di tenere conto delle esigenze rappresentate dalla relatrice, dal rappresentante del Governo e dai gruppi di maggioranza, rinviando alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento. Si tratta di una scelta di buon senso che rispetta le diverse istanze emerse nel corso dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, apprezza le circostanze, ritiene doveroso rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a domani, allo scopo di conciliare, come si è sempre fatto, le diverse esigenze rappresentate dalle forze politiche e dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a dare attuazione al parere espresso dalla Commissione bilancio, ai fini della copertura finanziaria. Chiede quindi al sottosegretario Giro, di esprimere i propri intendimenti in merito alla copertura finanziaria approvata dalla Commissione bilancio, eventualmente anche rinviando a domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO ricorda, come già evidenziato per le vie brevi al relatore e ad altri colleghi, che non si può non tenere conto di quanto indicato dal ministro Galan sul provvedimento in esame, nel corso della sua audizione svolta presso la Commissione nella seduta del 29 giugno 2011. Sottolinea che le disposizioni per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi si concretano in un provvedimento importante, in quanto nel 2013 tale ricorrenza dovrà essere celebrata in maniera solenne.

È da considerare invece con più attenzione la norma relativa al Festival Verdi. Accoglie peraltro la proposta del relatore di rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento, anche se non può non ribadire la contrarietà espressa chiaramente dal ministro Galan su un provvedimento legislativo *ad hoc* in merito alle celebrazioni verdiane. A tal riguardo, sottolinea che tale contrarietà persiste anche se vi è stata la valutazione positiva da parte della Commissione bilancio, poiché si tratta di una copertura finanziaria che interviene sulle disponibilità già ridotte del Fondo unico per lo spettacolo. A tal proposito, rappresenta comunque la propria disponibilità a svolgere un'analisi specifica sulla copertura finanziaria del provvedimento in esame, anche al fine di reperire una copertura finanziaria sostenibile, condivisa dal Governo.

Valentina APREA, *presidente*, deve evidenziare che la Commissione ha da tempo atteso che il Governo esprimesse una posizione alternativa al riguardo, che fino ad oggi non è stata ancora fornita dall'Esecutivo. Ricorda che la Commissione bilancio ha ritenuto compatibile la copertura finanziaria indicata che la Commissione cultura reputa utile ai fini delle celebrazioni previste. Al riguardo, si domanda come mai, se vi erano possibili soluzioni differenti, non sono state evidenziate già nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione bilancio.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, intende stigmatizzare quanto accaduto nel corso della seduta relativa all'esame degli atti del Governo, nella quale la presidente Aprea ha rinviato il seguito dell'esame del provvedimento senza tenere conto della posizione espressa al riguardo dai gruppi di minoranza. Ritiene che si tratti di un atto di protervia grave, già accaduto in Commissione. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, che non parteciperà al seguito delle sedute già previste per la giornata odierna.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, ribadisce di aver assunto responsabilmente la decisione di rinviare a domani il seguito dell'esame dell'atto n. 372, tenendo conto della posizione della relatrice, del rappresentante del Governo e delle forze di maggioranza e di minoranza. Sempre nella riunione di domani, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà quindi definire l'eventuale seguito dell'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), in qualità di firmatario di una delle proposte di legge in esame, nonché di componente della Commissione bilancio, sottolinea che la questione della copertura finanziaria sul provvedimento ha avuto un esame approfondito. In una prima stesura era stato indicato infatti un fondo incerto di copertura, sul quale occorreva comunque sentire il Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di reperire le risorse necessarie, per poter celebrare degnamente il bicentenario verdiano, è stata individuata quindi la copertura finanziaria indicata dalla Commissione bilancio, con il parere favorevole del rappresentante del Governo intervenuto in seduta. Ritiene, dunque, che vada trovata una soluzione definitiva al problema, in quanto gli enti locali interessati all'approvazione del provvedimento attendono da molto tempo risposte certe, soprattutto per l'importanza che l'evento celebrativo riveste.

Carmen MOTTA (PD) sottolinea che per dare una soluzione positiva a tale vicenda occorre che il Governo assuma in pieno le proprie responsabilità. Ricorda come in una prima fase dell'esame del provvedimento si era individuata una copertura finanziaria giudicata poi non ricevibile dalla Commissione bilancio. Al riguardo, segnala che, successivamente, con un lungo e paziente lavoro da parte della Commissione bilancio si è trovata una copertura finanziaria adeguata, da far valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), spostando l'anno di copertura dal 2011 al 2012. Al riguardo chiede se il Governo sia d'accordo nel merito, non

avendo mai espresso contrarietà al provvedimento in esame. Ritiene d'altra parte che sia l'Esecutivo a dover notificare, se lo giudica opportuno, un altro tipo di copertura finanziaria. Ribadisce, per ulteriore chiarezza, che non si sta parlando di una *leggina* per il Festival Verdi ma di celebrazioni nazionali importanti per il bicentenario verdiano. Aggiunge che se tali celebrazioni avranno luogo sarà merito dell'iniziativa parlamentare e non certo del Governo. Ritiene d'altra parte assolutamente improcrastinabile la scadenza della giornata di domani per una risposta definitiva e certa sulla questione da parte del Governo. Deve peraltro sottolineare, al riguardo, che il ministro Galan in audizione ha fatto riferimento a fondi inesistenti, quale quello per i comitati nazionali, proponendo addirittura di avocare al Ministero l'intera questione. Osserva però, in conclusione, che se ciò avverrà il bicentenario non potrà essere onorato adeguatamente. Ribadisce quindi l'esigenza che entro domani l'Esecutivo fornisca alla Commissione una risposta definitiva.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), *relatore*, nel riprendere quanto testé espresso dai colleghi Poliedri e Motta, ricorda che sul provvedimento in esame entrambi i gruppi della maggioranza, Pdl e Lega, hanno sottoscritto le proposte di legge in esame. Ricorda che dopo il primo parere negativo della Commissione bilancio, la Commissione si è spesa per trovare risorse effettive. Al riguardo, sottolinea che anche per lui la giornata di domani rappresenta un termine ultimo per le risposte da dare alle province di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia e conclude stigmatizzando il fatto che se tali questioni avessero riguardato Ostia, Fiumicino o altre aree limitrofe alla capitale la questione sarebbe stata già risolta.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. Avverte che i restanti i punti all'ordine del giorno della Commissione non avranno luogo, anche tenendo conto della

decisione dei gruppi di minoranza di non partecipare al seguito delle sedute già convocate per la giornata odierna.

La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

C. 4373 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegato, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

C. 4374 Governo.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
PRESENTATA DAL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato;

preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi il 5 luglio 2011;

tenuto conto dei rilievi espressi dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione);

considerata l'opportunità di definire in maniera univoca già nel regolamento il termine per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale *dies a quo*, alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

valutata l'opportunità di prevedere che i titoli e le pubblicazioni scientifiche possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica – al fine di non gravare i candidati dell'onere dell'esclusiva presentazione telematica che, in taluni casi, per le pubblicazioni più risalenti, potrebbe essere adempiuto con estrema difficoltà e dispendio di risorse finanziarie, assolutamente non proporzionate allo scopo della procedura – e che

venga previsto che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;

considerato che, se il numero dei professori inseriti nella lista è inferiore a 8, la lista è integrata mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale, ipotesi non contemplata dalla legge 240/2010; che, al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'integrazione ha lo scopo di rendere comunque effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature fossero esigue e che, sull'argomento, il CUN, con mozione approvata il 7 aprile 2011, ha evidenziato che un sorteggio effettuato con l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale rischia di produrre una commissione nella quale potrebbe non comparire nessun professore appartenente allo specifico settore concorsuale;

valutata l'esigenza, con riguardo alla possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano parzialmente esentati, a domanda, dalla ordinaria attività didattica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lett. g), della legge n. 240 del 2010, di confermare la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica;

considerata l'opportunità di prevedere che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da università italiane sia effettuata dall'ANVUR;

considerata l'opportunità, in relazione alla previsione secondo cui, ai fini del sorteggio, i componenti di ciascuna lista sono collocati in ordine alfabetico e questo determina l'attribuzione di un numero d'ordine, essendo in caso di omonimia l'ordine di priorità definito sulla base della data di nascita, di sopprimere quest'ultima previsione;

valutata l'esigenza, con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, che vengano sorteggiati anche dei membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire i lavori dei membri effettivi, al fine di evitare ritardi nella conclusione dei lavori dovuti a nuovi sorteggi;

rilevato che, all'articolo 6, comma 9, il riferimento corretto, in base all'articolo 16, comma 3, lett. i), della legge n. 240 del 2010 non è alla formazione della lista, ma al sorteggio nell'ambito della lista;

rilevato che, all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la locuzione « pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione » potrebbe essere interpretata nel senso che, dopo sette giorni, non è più necessario che le determinazioni siano disponibili sul sito, quando, invece, l'obiettivo è chiaramente quello di vincolare, in termini temporali, lo svolgimento della successiva riunione della commissione;

considerata l'opportunità di precisare che i pareri *pro-veritate* possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. con riguardo all'articolo 3, comma 2, venga definito in maniera univoca già nel regolamento il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale *dies a quo*,

esclusivamente alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

2. con riguardo all'articolo 4, nella definizione dei criteri e dei parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare si tenga presente la specificità delle aree, di modo che i parametri anche quantitativi indicati non inficino la natura eminentemente qualitativa propria di ogni valutazione efficiente;

3. con riguardo all'articolo 6, si preveda un primo sorteggio nell'ambito del macrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell'ambito della lista così integrata;

4. con riguardo all'articolo 6, comma 5, venga previsto che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei italiani sia effettuata dall'ANVUR;

5. con riguardo all'articolo 6, comma 11, va confermata la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica, a domanda, per i commissari in servizio presso atenei italiani, dovendo comunque essere assicurato lo svolgimento delle sessioni di esame;

6. con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), venga soppressa la previsione secondo cui, in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita;

7. con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, si preveda il sorteggio anche di membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a seguire i lavori da parte dei membri effettivi;

8. con riguardo all'articolo 8, ove è previsto che le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati, venga rispettato il dettato dell'articolo 16, comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che dispone che i 5 mesi decorrono dall'indizione della procedura;

9. si precisi, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri *pro-veritate* possono essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;

10. con riguardo all'articolo 9, comma 2, venga specificato che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge, abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;

11. si abroghi il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che aveva conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore;

12. si proceda alla necessaria garanzia, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge n. 240 del 2010, della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle commissioni.

e con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere che

titoli e pubblicazioni scientifiche, editi prima della data di entrata in vigore del decreto, possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica, e di prevedere che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;

b) all'articolo 6, comma 9, si valuti l'opportunità di sostituire le parole « La formazione della lista di cui al comma 2 » con le parole « Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 », nonché l'opportunità di spostare il comma in questione nell'ambito dell'articolo 7, dedicato alle operazioni di sorteggio;

c) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione »;

d) si valuti l'opportunità di attivare al più presto l'Anagrafe della ricerca, affinché possa essere utilizzata in sede di valutazione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPUTATI GHIZZONI, NICOLAIS, MAZZARELLA, BACHELET, MELANDRI, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, LEVI, LOLLI, PES, ROSSA, RUSSO, SIRAGUSA, GIULIETTI e ZAZZERA

La VII Commissione, esaminato l'atto del Governo n. 372,

premessi che:

è sempre più avvertita e pressante la necessità di avviare, con immediatezza, procedure per l'accesso ai diversi livelli della docenza universitaria al fine di assicurare funzionalità a strutture ormai depauperate dall'esodo per limiti di età di un elevato numero di professori;

questa circostanza comporta l'impossibilità di organizzare la didattica e la ricerca universitarie secondo una programmazione razionale, in coerenza con le esigenze degli studenti e la vocazione specifica degli atenei; tutto ciò, inoltre, costringe gli atenei a ridurre l'offerta formativa anche nei settori scientifici e disciplinari di rilievo per la maggior parte dei corsi di laurea;

i continui cambiamenti nella normativa dei concorsi hanno di fatto bloccato il processo di selezione e progressione nella carriera universitaria, ormai da oltre tre anni e senza che se ne veda una fine; ciò aggrava il sentimento di frustrazione che già pervade i giovani impegnati da tempo nell'accademia, rendendo sempre più aleatorie le loro opportunità di cimentarsi in una valutazione determinante, non

solo per il loro futuro professionale, ma anche per la crescita del patrimonio scientifico e culturale del Paese;

la proposta di regolamento in esame giunge in ritardo all'esame delle Commissioni competenti e sarà emanato ben oltre la scadenza dei 90 giorni previsti dalla legge 240 a causa dei grossolani errori contenuti nel testo, approvato a gennaio dal Consiglio dei Ministri, che hanno suscitato molti rilievi da parte del Consiglio di Stato, costretto ad esercitare – in questo caso – un ruolo improprio di correttore di bozze per eliminare almeno le più evidenti illegittimità formali;

l'eventuale conseguimento dell'abilitazione costituisce soltanto un presupposto e di conseguenza sarà necessario ulteriore tempo per espletare procedure di valutazione a livello di ateneo prima di raggiungere l'accesso al ruolo di professore e la progressione di carriera;

lo schema di regolamento sottoposto a luglio all'esame della Commissione, lungi dal definire compiutamente la procedura prevista e consentire in tempi ragionevoli l'avvio delle sessioni di abilitazione, rinvia, in una sorta di gioco di scatole cinesi, ad altri atti ministeriali, su aspetti di estrema delicatezza giuridica, quali quelli relativi alle modalità di individuazione delle commissioni di valuta-

zione, alla delimitazione dei settori concorsuali e soprattutto ai criteri di selezione dei candidati, cioè alla sostanza del provvedimento;

si definisce in 90 giorni il termine per la conclusione delle suddette procedure, ma tale scadenza non può avere alcuna credibilità poiché viene fissata in un testo che già non ha rispettato il medesimo termine per l'emanazione; è altresì poco credibile la scadenza di 30 giorni, che probabilmente cadrebbe nel prossimo mese di agosto, per la definizione di argomenti complessi come i settori concorsuali e i criteri di valutazione;

le audizioni svolte dalla Commissione hanno posto in evidenza quanto questi argomenti siano determinanti per il futuro assetto delle nostre università e quanto possano incidere sull'evoluzione della produzione scientifica del Paese;

le decisioni su questi argomenti sono rinviate con l'unico scopo di sottrarle al controllo del Parlamento; si rinvia, infatti, a provvedimenti di ordinaria amministrazione che non hanno bisogno di pareri parlamentari a differenza del regolamento in esame;

si procura quindi un ulteriore ritardo nell'applicazione delle legge 240, non già per rendere più efficiente le procedure, ma anzi per renderle meno trasparenti e verificabili nelle sedi istituzionali, sottraendo al Parlamento il controllo sulla sostanza del provvedimento e allo stesso tempo costringendolo a discutere di un testo parziale e senza alcuna attuabilità amministrativa;

prima di avventurarsi nella emanazione di nuove norme sarebbe opportuno attuare quelle già approvate da molto tempo: a tale proposito, si ricorda che l'Anagrafe dei professori e dei ricercatori, istituita con il decreto legge 180 del 2008, non è ancora attivata. Non si comprende, peraltro, per quali motivi il ministero non ne abbia ancora autorizzato il valore amministrativo, pur essendo ormai risolti da tempo i problemi tecnologici e funzionali;

la piena funzionalità dell'Anagrafe semplificherebbe molti problemi segnalati dal Consiglio di Stato in riferimento alla disponibilità delle pubblicazioni – in particolare la privacy e i diritti di autore – e renderebbe non più necessarie molte procedure del presente schema di regolamento, estendendo i benefici a tutte le altre prove di valutazione che seguiranno e non solo in materia concorsuale;

la diffusione degli adempimenti burocratici è forse il problema più grave della vita universitaria e la logica della legge 240 del 2010 rischia addirittura di aggravarlo; almeno in sede attuativa, quindi, si dovrebbero studiare le soluzioni migliori per ridurre il peso delle procedure e comunque non aumentarle. A tale riguardo non si comprende la necessità di un bando annuale per le abilitazioni visto che esse non richiedono comparazioni tra candidati ma soltanto il riconoscimento di un livello determinato della produzione scientifica individuale; si sarebbero potute esperire altre modalità più flessibili, quali ad esempio la domanda per il riconoscimento dei titoli maturati che il candidato può inviare alla commissione in qualsiasi momento. Questa procedura semplificata potrebbe essere operativa a regime, quando cioè saranno stati superati i problemi di ingolfamento iniziale delle domande. Inoltre, merita sicuramente una semplificazione la normativa relativa alla nomina delle commissioni, poiché nella versione attuale dello schema di regolamento risulta allo stesso tempo eccessivamente burocratica e aleatoria negli esiti; infatti, il Consiglio di Stato ha bocciato la pretesa del ministro di valutare i titoli dei candidati commissari che avrebbe costituito una palese invasione politica nei confronti dell'autonomia universitaria. Poiché il ministro non ha risposto all'obiezione del Consiglio di Stato si deve ritenere illegittima su questo punto la formulazione dello schema di regolamento;

i fondi stanziati dalla legge n. 240 del 2010 (comma 9, articolo 29) per i concorsi di professore associato non sono stati ancora ripartiti ai diversi atenei,

poiché ad oggi non si è data attuazione alla disposizione della legge di stabilità 2011, la quale prevede che al « 31 gennaio di ogni anno sia emanato un decreto interministeriale per l'approvazione di un piano straordinario per la chiamata di professori associati per ciascuno degli anni 2011-2016 ». A tale proposito, si rileva che il Governo ritarda la risposta all'atto di sindacato ispettivo 5/04670, depositato il 28 di aprile scorso, sull'argomento in parola: evidentemente l'esecutivo non vuole chiarire i motivi di tale ritardo e neppure è in grado di prevedere quando sarà possibile attuare l'impegno. L'inadempienza ministeriale vanifica l'accesso al ruolo anche per i candidati che hanno già ottenuto l'idoneità con le vecchie procedure e smentisce una promessa sbandierata dal ministro durante la discussione parlamentare sulla legge medesima come soluzione per i giovani ricercatori e accolta nel dibattito parlamentare da alcuni gruppi come condizione per l'espressione del voto favorevole sul disegno di legge;

i rinvii e gli errori accumulati dal presente schema – severamente stigmatizzati da una fonte autorevole come il Consiglio di Stato – e in generale le inefficienze nella gestione dei fondi – dai ritardi dei Prin fermi al 2009 a quelli del

FFO erogati solo nel 2011 per l'annualità dell'anno precedente, per non parlare della mancata assegnazione dei fondi PON per la ricerca nel Mezzogiorno – dimostrano l'inadeguatezza ministeriale, in particolare a gestire l'enorme carico amministrativo concentrato dalla legge 240;

dalle premesse si evince quanto il parziale provvedimento in esame sia inadeguato ad attivare efficacemente le procedure di abilitazioni e allo stesso tempo sia foriero di ulteriori ritardi;

pertanto, alla luce delle considerazioni in premessa, si esprime,

PARERE CONTRARIO

e si invita il governo a presentare all'esame delle Commissioni parlamentari uno schema di regolamento comprensivo dei criteri di valutazione e dei settori concorsuali e pertanto immediatamente attuativo, senza rinvii a ulteriori provvedimenti. Tale schema deve essere accompagnato da un ulteriore decreto ministeriale per autorizzare la piena funzionalità dell'Anagrafe dei professori e dei ricercatori e dal decreto interministeriale per il riparto tra gli atenei dei fondi relativi ai concorsi per il ruolo di professore associato.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05098 Piffari: Procedure per l'affidamento dei lavori per le opere pubbliche	130
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	134
5-05099 Mariani: Revoca dei finanziamenti CIPE delle infrastrutture strategiche	130
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	135
5-05100 Libè: Realizzazione di due tratti della complanare della Via Emilia nel territorio di Parma	131
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	136

INTERROGAZIONI:

5-04399 Cavallaro: Lavori di completamento della direttrice Perugia-Ancona	131
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	137

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Snam Rete Gas, del Comune de L'Aquila, del Comune di Sulmona e del Comune di Gubbio, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00518 Mariani sulla realizzazione del metanodotto denominato Rete Adriatica	131
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	131
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
---	-----

AVVERTENZA	133
------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 10.40.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05098 Piffari: Procedure per l'affidamento dei lavori per le opere pubbliche.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando anzitutto la rilevanza cruciale del completamento nei tempi preventivati del complesso dei progetti infrastrutturali per il potenziamento della mobilità del nodo milanese. Sotto questo profilo, giudica molto negativamente il fatto che il Ministero delle infrastrutture continui a privilegiare il ricorso all'affidamento diretto dei lavori per le opere pubbliche, in luogo della pubblica gara d'appalto, cioè della procedura che – come è ormai ampiamente acclarato – garantirebbe maggiore concorrenza fra le imprese e maggiore risparmio di risorse pubbliche, oltre che un più puntuale rispetto dello spirito della normativa nazionale ed europea in materia. Conclude, quindi, segnalando al Governo la questione altrettanto importante, emersa in tutta la sua gravità negli ultimi tempi, di un uso distorto della manodopera da parte delle società appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella realizzazione del complesso delle opere pubbliche che insistono sull'area milanese, richiamando ad un'attenta vigilanza, e preannunciando al riguardo ulteriori e più puntuali iniziative parlamentari.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) prende atto della risposta del Governo, di cui si dichiara insoddisfatto, soprattutto per la parte in cui il Governo sembra giustificare la denunciata prassi del sistematico ricorso all'affidamento diretto dei lavori con il semplice richiamo alla figura del *general contractor* e, implicitamente, al livello di autonomia che è propria di tale figura in ordine alla scelta dei modi e dei metodi per la realizzazione dell'opera. Sottolinea

quindi che il ricorso al *general contractor* si è dimostrato strumento inadeguato a garantire la rapida realizzazione delle opere pubbliche.

5-05099 Mariani: Revoca dei finanziamenti CIPE delle infrastrutture strategiche.

Raffaella MARIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come sia importante che il Parlamento sia posto a conoscenza dell'elenco delle opere suscettibili di essere definanziate per effetto delle disposizioni normative contenute nell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, attualmente in corso di conversione in legge.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaella MARIANI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non risponde in alcun modo all'esigenza di chiarezza posta all'attenzione del Governo con la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo in titolo. In tal senso, precisa che il richiamo contenuto nella risposta del Governo al cosiddetto *Allegato Infrastrutture* e al coinvolgimento degli organi parlamentari nel suo esame e nella sua approvazione non fornisce alcun elemento di rassicurazione ed anzi conferma tutte le preoccupazioni e i dubbi derivanti dalla lettura delle disposizioni di cui al citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011. Fa quindi notare come molto spesso la mancata messa a gara delle opere pubbliche sia conseguenza dell'inerzia delle strutture ministeriali deputate alla predisposizione dei provvedimenti autorizzativi da cui dipende l'effettiva possibilità di utilizzare i finanziamenti deliberati dal CIPE. Conclude, infine, deplorando il fatto che, nonostante la pluralità delle banche dati esistenti in materia di infrastrutture (da quella esistente presso il Ministero delle infrastrutture, a quella del Ministero dell'economia, a quella dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, a quella dello

stesso CIPE), il Parlamento non possa essere tempestivamente messo a conoscenza di dati ed elementi essenziali ai fini di ogni consapevole decisione.

5-05100 Libè: Realizzazione di due tratti della complanare della Via Emilia nel territorio di Parma.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro LIBÈ (UdCpTP) prende atto negativamente della puntuale risposta del Governo, dalla quale emerge con chiarezza che allo stato non vi è alcuna volontà concreta di operare per l'effettiva realizzazione di un asse stradale, come quello oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo, assolutamente necessario, non solo per risolvere i gravi problemi di viabilità esistenti, ma, soprattutto, per garantire lo sviluppo sociale ed economico dei territori interessati.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 11.

5-04399 Cavallaro: Lavori di completamento della direttrice Perugia-Ancona.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario CAVALLARO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la tempestività e la completezza, sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, della risposta fornita, si dichiara nel merito insoddisfatto, giacché tale risposta non chiarisce né risolve alcuna delle questioni affrontate con la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo in titolo. In particolare, rileva che l'atto di diffida di cui si dà notizia non può assolutamente considerarsi elemento risolutivo dei problemi sorti, che dimostrano come il ricorso al *general contractor*, molto spesso, si risolve in una scelta del tutto inefficace e non all'altezza della fondamentale necessità di garantire tempi certi e certezza dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche.

La seduta termina alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di Snam Rete Gas, del Comune de L'Aquila, del Comune di Sulmona e del Comune di Gubbio, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00518 Mariani sulla realizzazione del metanodotto denominato Rete Adriatica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, oltre al parere già espresso dal Comitato della legislazione ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del Regolamento, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, XII, XIV e il parere favorevole con osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ermete REALACCI (PD) richiama i contenuti del dibattito svolto nella seduta di ieri, con particolare riferimento all'impegno formalmente assunto dal relatore a valutare attentamente, ai fini dell'esame in Assemblea, pochi specifici emendamenti che i rappresentanti dei gruppi di opposizione ritenessero di prioritaria importanza. Formula quindi l'auspicio che il relatore e la maggioranza e il Governo vogliano onorare l'impegno preso e vogliono approfondire con tutta l'attenzione del caso le poche, qualificate proposte emendative avanzate dall'opposizione per migliorare il testo del decreto-legge in esame.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, ribadisce l'impegno, già assunto, a valutare con la massima attenzione, ai fini dell'esame in Assemblea, gli emendamenti indicati dai rappresentanti dei gruppi di opposizione.

Alessandro BRATTI (PD), in considerazione del fatto che i pochi emendamenti dell'opposizione sono all'attenzione del relatore da ormai 24 ore, chiede allo stesso se, al di là dell'aspetto formale, è suo intendimento proporre l'accoglimento almeno di talune delle proposte emendative in questione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si associa alla richiesta appena formulata al relatore dal collega Bratti.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, nel confermare ancora una volta il proprio impegno, fa notare come la valutazione finale sugli emendamenti non possa che essere affidata al Comitato dei nove.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore, onorevole Ghiglia, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in titolo, relativo all'Accordo con i 15 paesi del CARIFORUM, vale a dire dell'organismo che raggruppa i Paesi facenti parte della Comunità e mercato comune dei Caraibi

Osserva, quindi, che al centro dell'Accordo di partenariato economico vi è la creazione di un mercato regionale integrato nei Caraibi, e che a tal fine l'Accordo favorirà le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore pri-

vato, innescando mediante una maggiore competitività la crescita economica durevole nella regione caraibica.

Sottolinea che da parte degli Stati caraibici vi è l'impegno all'avvio di riforme nazionali e regionali, che l'Unione europea vorrà dal canto suo sostenere mediante misure di cooperazione, allo scopo di rendere la regione più attraente in quanto mercato d'investimenti e di scambi.

Ciò detto sui contenuti generali del provvedimento, che a suo avviso sono sicuramente condivisibili e positivi, ricorda che l'Accordo in esame rientra tra gli accordi di partenariato economico (APE) tra la Comunità europea e gli Stati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), di cui alla legge 3 ottobre 2002, n. 235, che presentano un indubbio interesse anche per quanto concerne i profili di diretta competenza della VIII Commissione, dal momento che in essi trovano puntuale sottolineatura le azioni connesse ai cambiamenti climatici e alle connesse politiche di adattamento, soprattutto nei casi che appaiono più vulnerabili, come quelli dei paesi africani della fascia sub-sahariana del Sahel, sui quali incombe il fenomeno opposto della totale desertificazione, ovvero dei piccoli Stati insulari del Pacifico, la cui stessa esistenza è posta a rischio dal progressivo innalzamento del livello degli oceani.

In conclusione, considerato il contenuto positivo del provvedimento in esame, e sottolineando anche il fatto che nel corso della discussione presso la Commissione Affari esteri è emersa l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, anche in considerazione del fatto che lo stesso è già stato approvato dal Senato, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la

proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

7-00360 Pili: Stralcio del parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu dall'elenco ufficiale delle aree protette.

7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. Atto n. 369.

INTERROGAZIONI

5-04925 Margiotta: Sul completamento dello schema idrico Basentano-Bradano attrezzamento settore G.

ALLEGATO 1

**5-05098 Piffari: Procedure per l'affidamento dei lavori
per le opere pubbliche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta di chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato all'affidamento diretto dei lavori dell'asse ferroviario Treviglio Brescia, Pedemontana lombarda, Brebemi e Tangenziale Est Esterna Milano, si precisa che per quanto concerne la tratta ferroviaria Brescia-Treviglio questa fa parte delle Convenzioni tra le Ferrovie dello Stato ed i *General Contractor* che sono state confermate con il decreto-legge n. 112 del 2008.

Si precisa che tale progetto, con relativa conferma del *General Contractor*, è stato oggetto di apposita Delibera del CIPE e di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Nel caso della BreBeMi, della Pedemontana e della TEEM, siamo in presenza, invece, di convenzioni autostradali sottoposte all'approvazione del CIPE, registrate dalla Corte dei Conti e verificate dalle Commissioni competenti della Unione Europea.

In relazione ai costi/km delle infrastrutture in genere ed in particolare dell'Alta Velocità, è da sottolineare come l'apparente differenza tra i costi sostenuti dai nostri *partners* europei e quelli italiani, è legata sostanzialmente ad una serie di motivazioni che vanno dalle specifiche progettuali dettate dall'orografia del territorio alla sua sismicità, dalla antropizzazione degli ambiti attraversati al valore delle aree. Queste voci, a cui si aggiungono le conseguenti prescrizioni ambientali, pesano sul maggior costo a km della infrastruttura per circa l'80-90 per cento.

In merito alla stasi nell'attuazione del Piano delle Infrastrutture nel 2010, segnalata dagli interroganti, si precisa che nel 2010 il CIPE ha approvato interventi per oltre 40 miliardi di euro e sono stati appaltati e/o cantierati, sempre nel 2010, opere per circa 22 miliardi di euro. Due dati che, alla luce anche della limitatezza delle risorse, non possono assolutamente ritenersi modesti.

ALLEGATO 2

**5-05099 Mariani: Revoca dei finanziamenti CIPE
delle infrastrutture strategiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in esame l'onorevole Mariani, riferendosi ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 ed in particolare alla prevista revoca dei finanziamenti CIPE per una serie di interventi, precisa che « l'attività di individuazione delle singole opere non può prescindere da una attenta verifica in ordine alla emanazione o meno di atti e provvedimenti ministeriali ».

Senza dubbio tale lavoro impone un capillare processo di analisi dello stato dei singoli provvedimenti.

Tale attività allo stato è in corso.

Si precisa, inoltre, che i commi 2, 3 e 4 contengono criteri oggettivi e misurabili e si riferiscono a progetti approvati dal CIPE e, come tali, previsti nell'Allegato Infrastrutture prima al DPEF e, negli ultimi due anni, alla Decisione di Finanza Pubblica.

Si ricorda che le modalità di approvazione dell'Allegato Infrastrutture al DEF, anche alla luce della legge n. 39 del 2011,

prevedono lo stesso *iter* del documento di programmazione nazionale, *iter* che comporta il varo da parte del Governo, l'approvazione delle competenti commissioni parlamentari, l'approvazione del Parlamento, il passaggio al CIPE, il controllo della Corte dei conti e la successiva pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto, senza dubbio, le scelte che faranno seguito alla revoca delle risorse delle opere di cui ai commi 2, 3 e 4 saranno sottoposte, come previsto dal comma 7 dello stesso articolo 32, all'approvazione del CIPE.

Si ritiene, infine, opportuno precisare che l'aggiuntività del fondo alimentato con le revoche dei finanziamenti a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 32 dello stesso disposto legislativo, insieme alle riserve derivanti dall'applicazione dell'articolo 46 della legge n. 122 del 2010, garantisce la continuità degli investimenti di Legge Obiettivo.

ALLEGATO 3

5-05100 Libè: Realizzazione di due tratti della complanare della Via Emilia nel territorio di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo in esame faccio presente che, attualmente, per gli interventi inseriti nella convenzione, siglata tra ANAS, Comune e Provincia di Parma, relativa alla realizzazione del nuovo asse viario, complanare alla Statale 9 « Emilia », si prevede un costo complessivo aggiornato pari a circa 234 milioni di euro così suddiviso:

Asse Fidenza-Provincia RE complanare alla SS 9 Stralcio Est-Tratto Viabilità Est-Tangenziale Nord di Parma euro 49.018.750;

Asse Fidenza-Provincia RE complanare alla SS 9 Stralcio Ovest-Tratto Asse Cispadano-Sanguinaro euro 84.755.000;

Asse Fidenza-Provincia RE complanare alla SS 9 Stralcio Ovest-Tratto Loc. Sanguinaro-Tangenziale di Fidenza euro 59.455.000;

Asse Fidenza-Provincia RE complanare alla SS 9 Stralcio Est-Tratto Ponte sul fiume Enza-Sistema tangenziale di Parma euro 40.796.250.

Gli interventi sopradescritti risultano inseriti nei programmi di ANAS S.p.A. e dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che rappresento), compatibilmente con le risorse stanziare (l'ultimo contratto di programma siglato tra MIT e ANAS prevede principalmente interventi di manutenzione straordinaria) e con le esigenze complessive della rete stradale nazionale.

Si precisa, infatti, che le esigue risorse finanziarie destinate negli ultimi anni ad ANAS, non hanno consentito l'inserimento di tali interventi nei piani programmatici, anche nella considerazione che è stata ritenuta prioritaria la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria volti a rendere più sicura la percorribilità di alcune tratte stradali.

Il Ministero che rappresento e ANAS assicurano, in ogni caso, che non appena possibile si farà fronte all'impegno preso.

ALLEGATO 4

**5-04399 Cavallaro: Lavori di completamento
della direttrice Perugia-Ancona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Da notizie acquisite presso la Società Quadrilatero, confermate da ANAS S.p.A., si è accertato che la Società Quadrilatero ha inoltrato una diffida di rescissione del contratto per grave inadempimento a DIRPA e ai suoi soci, Consorzio Operae, Toto Costruzioni e Consorzio Ergon.

Con tale diffida la Società ha richiesto a DIRPA di assumere le iniziative necessarie al potenziamento di mezzi e risorse ed all'aumento della produzione già dal mese di marzo 2011. Dai riscontri effettuati si è verificato l'effettivo incremento delle attività di cantiere.

Relativamente all'ipotesi di coinvolgere aziende locali per il completamento dei lavori, evidenzio che Quadrilatero non dispone della facoltà di determinare la partecipazione di nuovi soggetti imprenditoriali in quanto è nel diritto del Contraente generale DIRPA, scegliere i propri affidatari nel rispetto delle norme di legge.

Qualora Quadrilatero dovesse ricorrere all'estrema ipotesi di rescissione del contratto per grave inadempimento, sarebbe obbligata ad indire una nuova gara pubblica internazionale.

Va infine ricordato, come peraltro segnalato dallo stesso interrogante, che il 4 febbraio 2011, BTP ha fatto ricorso all'articolo 182-bis della legge fallimentare che ha determinato la designazione, da parte del Tribunale di Prato, di un Amministratore giudiziale, il cui percorso prevede la cessione del ramo di azienda BTP «lavori pubblici». Nelle more, lo stesso Amministratore giudiziale ha provveduto a pagare i salari dei lavoratori, che hanno sospeso

le agitazioni, e a sottoscrivere nuovi contratti con i sub affidatari, i fornitori e le maestranze.

Per maggiore chiarezza ritengo opportuno allegare una sintesi dei passaggi più significativi dell'intera vicenda.

ALLEGATO:

Statale 318 direttrice Perugia-Ancona

La direttrice Perugia-Ancona si compone di tratte connesse, (alcune già realizzate ed altre da completare) ad opera dell'Anas e della società controllata Quadrilatero Marche-Umbria. I lavori di competenza della Quadrilatero, per oltre 30 km complessivi, riguardano il tratto umbro della SS 318 Pianello-Valfabbrica e tratti marchigiani della SS 76 Fossato di Vico Cancelli e Albacina-Serra San Quirico. Tali interventi si inseriscono nell'ambito del potenziamento dell'intero asse attraverso l'adeguamento a quattro corsie dell'attuale sede stradale. Le opere viarie della Quadrilatero lungo la direttrice Perugia-Ancona, per un investimento di 485 milioni di euro, sono totalmente finanziate con fondi pubblici assegnati dal Cipe tramite delibera n. 13/04 e del Piano triennale Anas 2002-2004. Il completamento è previsto nel 2014.

Contraente generale

Gli interventi del maxilotto 2 riguardano la direttrice Perugia-Ancona e la Pedemontana delle Marche e sono affidati al Contraente Generale DIRPA S.C. a r.l.

la Società di Progetto costituita dall'A.T.I. Consorzio Operae-Toto Costruzioni-Consortio Ergon, aggiudicataria dei lavori nel giugno 2006 per un importo totale di 798 milioni di euro.

Successivamente alla costituzione di DIRPA, i soci Consorzio Ergon e Toto Costruzioni hanno ceduto la quasi totalità delle proprie quote al Consorzio Operae che oggi ne detiene il 99,8 per cento. La società BTP S.p.A., azionista di maggioranza del Consorzio Operae, è il principale affidatario di DIRPA in qualità di soggetto terzo rispetto al Contraente generale.

Ritardi dei lavori e criticità.

L'avanzamento delle attività lungo la direttrice Perugia-Ancona ha registrato fasi alterne.

La consegna dei lavori sulle SS 318 e SS 76 è avvenuta tra fine 2008 ed inizio 2009. Il ritardo registrato dalla data di aggiudicazione (giugno 2006) è da imputare al prolungamento dei tempi di progettazione. Infatti, l'applicazione della nuova normativa antisismica, successiva all'aggiudicazione, ha comportato la richiesta a DIRPA da parte di Quadrilatero di ripetute progettazioni esecutive per rientrare nel finanziamento stanziato. In tale quadro va sottolineato che la consegna dei lavori, peraltro parziale, è avvenuta in via potestativa da parte del Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di valutazioni economico-temporali dell'ultimo progetto esecutivo predisposto dal Contraente generale.

In fase di avvio dei cantieri, i ritardi sono riconducibili essenzialmente ai seguenti aspetti comunque superati nell'aprile del 2010:

interferenze e richieste integrative progettuali degli Enti terzi e Istituzionali,

criticità di natura finanziaria in capo al Contraente generale DIRPA per difficoltà di attivazione delle linee di credito con BNL per la copertura della quota di prefinanziamento pari al 20 per cento, anche a seguito dell'acquisizione di questo istituto da parte di BNP Paribàs.

Con il superamento delle suddette problematiche DIRPA ha dato inizio ai lavori, seppur con un lento andamento a causa dell'accentuarsi della crisi che dal febbraio 2010 aveva investito la società BTP. Nell'obiettivo di conseguire la concreta operatività dei cantieri, la Società ha ulteriormente sollecitato il nuovo vertice di DIRPA, nominato nel giugno 2010.

Gli effetti sono stati positivi, essendosi DIRPA impegnata nel luglio 2010 a realizzare alcune opere entro la fine dell'anno e a consegnare una variante al progetto esecutivo della SS 76.

Dalla metà 2010 quindi i lavori hanno registrato un maggiore avanzamento, tant'è che nel novembre 2010 è stato abbattuto il diaframma della galleria « Collalto » sulla SS 76 presso Fossato di Vico. Tale opera rappresenta una concreta testimonianza dell'impegno del contraente generale, le cui attività di cantiere sono avanzate anche nelle gallerie « Della Donna », « San Gregorio » e « Colle Maggio » e sul viadotto per lo svincolo di Valfabbrica, relativamente alla SS 318, e maggiormente nella galleria « Gola della Rossa » sulla SS 76.

Tra la fine del 2010 e l'inizio dei 2011 si è verificato un nuovo rallentamento di tutte le operazioni a seguito di maggiori criticità finanziarie che hanno interessato BTP, con conseguenti mancati o parziali pagamenti di quest'ultima ai propri sub affidatari, fornitori e maestranze coinvolti nella realizzazione dell'asse viario.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04554 Toto: Espletamento di attività, da parte della Divisione cargo di Trenitalia, nell'ambito del servizio universale e relativa contribuzione da parte dello Stato	140
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	147
5-04849 Schirru: Mancata adozione della disciplina regolamentare relativa al contrassegno disabili europeo	140
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. Atto n. 374 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. Atto n. 375 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	143

RISOLUZIONI:

7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	143
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri – Cantieri Navali Italiani SpA, sulla situazione della medesima società	144
--	-----

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sulla realizzazione delle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	144
---	-----

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	144
7-00600 Meta: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.	

7-00633 Antonino Foti: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
AVVERTENZA	145

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.

5-04554 Toto: Espletamento di attività, da parte della Divisione cargo di Trenitalia, nell'ambito del servizio universale e relativa contribuzione da parte dello Stato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Sottolinea inoltre che nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Ingegnere Moretti, avente ad oggetto le modalità di raccordo tra il piano industriale del gruppo e il piano nazionale della logistica, durante il quale sono state manifestate importanti aperture da parte del gruppo FS. Nel giudicare significativi gli esiti di tale incontro, ritiene che essi, unitamente al confronto costante con gli operatori e con il Parlamento, possano influire positivamente anche in ordine alle questioni poste nell'interrogazione.

Daniele TOTO (FLpTP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, anche in ragione del fatto che in una precedente interrogazione, che è stata richiamata anche dal rappresentante del Governo, veniva posto un quesito in ordine all'impegno del gruppo FS rispetto al servizio universale, ossia alle attività di trasporto concretamente espletate nell'ambito del servizio

universale suddivise per regioni di provenienza e destinazione delle merci, e che tale quesito non ha trovato né allora né oggi adeguata risposta. Nel sottolineare che la risposta del Governo ha confermato l'erogazione al gruppo FS SpA dell'importo di 128 milioni di euro in qualità di contributo per l'espletamento del servizio universale, di cui si erano finora avute soltanto anticipazioni giornalistiche, lamenta il fatto che il Governo non abbia chiarito per quali motivazioni ritenga di non poter affidare ad altri investitori privati l'espletamento del trasporto ferroviario merci nelle aree a scarsa domanda, anche in considerazione del consistente contributo pubblico previsto per il predetto servizio.

5-04849 Schirru: Mancata adozione della disciplina regolamentare relativa al contrassegno disabili europeo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, osserva che è trascorso un anno dal momento dell'emanazione della norma e che proprio in ragione di questo lungo lasso di tempo avrebbe auspicato che nella risposta del rappresentante del Governo venisse fornita una data certa per l'entrata in vigore del contrassegno europeo per i disabili. Nel fare presente che i disabili soffrono di condizioni di disagio nella mobilità, che si accentuano in periodi, come quello estivo, in cui sono più frequenti gli spostamenti e i viaggi per motivi di vacanza, auspica che il Governo dia attuazione alla norma oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in tempi assai brevi, anche al fine di permettere che i disabili

possano effettivamente godere delle agevolazioni loro concesse dalla normativa.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Aurelio Misiti.

La seduta comincia alle 9.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione esteri il parere sul disegno di legge C. 4470, di ratifica dell'Accordo di partenariato economico tra i paesi caraibici riuniti nel CARIFORUM da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008, già approvato dal Senato. Ricorda che il disegno di legge si ricollega a un altro provvedimento, anch'esso all'esame della Commissione Esteri, ovvero la seconda revisione dell'Accordo generale di partenariato (APE) tra la Comunità europea e i 79 paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), noto come Accordo di Cotonou. Sottolinea che il CARIFORUM raggruppa, proprio all'interno dei paesi ACP, quelli facenti parte della Comunità e mercato comune dei Caraibi (CARICOM),

unitamente alla Repubblica dominicana, che nel CARICOM figura come osservatore.

Ricorda che il CARICOM è stato istituito nel 1973 allo scopo di promuovere lo sviluppo e l'integrazione economica tra i propri membri: questi sono Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, il Belize, la Dominica, Grenada, la Guyana, Haiti, la Giamaica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, il Suriname, Trinidad e Tobago. Rammenta che il commercio dell'UE con la regione caraibica ammontava nel 2007 a più di 6 miliardi di euro: l'UE ha esportato verso i Caraibi merci per 3,275 miliardi di euro, mentre le esportazioni dai Caraibi all'UE hanno registrato un valore di quasi 3 miliardi di euro. Osserva che al centro dell'Accordo di partenariato economico vi è la creazione di un mercato regionale integrato nei Caraibi, con l'armonizzazione progressiva delle tariffe esterne dei paesi CARIFORUM contestualmente alla liberalizzazione del flusso di merci tra le economie dei Caraibi. Dovrebbero in tal modo essere favorite le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato, innescando mediante una maggiore competitività la crescita economica durevole nella regione caraibica. Evidenzia che l'Accordo di partenariato, inoltre, rimuove immediatamente tutte le tariffe e le quote che venivano applicate sulle esportazioni dai Caraibi all'UE: l'unica eccezione è costituita dallo zucchero e dal riso, che verranno comunque liberalizzati in tempi brevi.

Passando ad una breve disamina dei contenuti dell'Accordo, rileva che esso contiene anche disposizioni volte a proteggere e a far valere gli standard ambientali e i diritti dei lavoratori, garantendo allo stesso tempo il diritto dei Paesi dei Caraibi a legiferare e a gestire i loro affari sovranamente. Fa presente che l'Accordo si compone di 250 articoli, con 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune dichiarazioni finali. Gli articoli da 1 a 18 enunciano gli obiettivi i principi e gli elementi essenziali dell'Accordo, che coincidono con quelli già

presenti nell'Accordo di Cotonou (parità delle parti, centralità del dialogo, democratizzazione, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, cooperazione allo sviluppo, pratiche di buon governo). Gli scambi commerciali e le connesse fasi di liberalizzazione degli stessi sono oggetto degli articoli da 9 a 59. Gli articoli da 60 a 121 riguardano invece gli investimenti, gli scambi di servizi e il commercio elettronico, con l'ottica particolare di agevolare gli investimenti stranieri nella regione caraibica. Segnala fra questi l'articolo 109, in materia di servizi di trasporto marittimo internazionale, con il quale le parti si impegnano: ad applicare il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie, e ad accordare alle navi battenti bandiera di uno stato firmatario un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi e le agevolazioni doganali. Gli articoli da 122 a 124 riguardano i pagamenti correnti e i movimenti di capitali. Le questioni connesse agli scambi – che comprendono la concorrenza, l'innovazione e la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'ambiente, gli aspetti sociali, la protezione dei dati personali – sono riportate agli articoli da 125 a 201. Fra questi, l'articolo 137 riguarda, in particolare, la cooperazione in materia di società dell'informazione. La prevenzione e risoluzione di controversie formano oggetto degli articoli da 202 a 223, mentre ai successivi articoli da 224 a 226 vengono trattate eccezioni generali quali quelle in materia di sicurezza e di fiscalità. Le disposizioni istituzionali sono contemplate agli articoli da 227 a 232, mentre gli articoli da 233 a 250 recano le disposizioni finali.

Ricorda che la relazione tecnica allegata al disegno di legge esclude che la partecipazione italiana all'Accordo di partenariato economico in esame possa comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto per le attività da essa previste l'Agenzia delle Dogane si avvarrà degli ordinari stanziamenti a suo favore.

In conclusione, nel valutare positivamente i contenuti dell'Accordo in oggetto, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

Atto n. 374.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il 5 luglio scorso la Commissione Bilancio ha espresso i rilievi di propria competenza sul provvedimento in oggetto.

In sostituzione del relatore, quindi, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, fa presente che nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le

ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, di cui il relatore aveva segnalato la mancata emanazione nella relazione introduttiva.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che il provvedimento in oggetto si configura come un intervento normativo di grande rilievo e fortemente innovativo rispetto al passato, dal momento che si afferma il principio in base al quale ciascuna nave che circola nelle acque del Paese deve rispondere ai requisiti di sicurezza prescritti dalla legislazione internazionale.

Concorda, quindi, con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.

Atto n. 375.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il 7 luglio scorso la Commissione Bilancio ha espresso i rilievi di propria competenza.

In sostituzione del relatore, quindi, esprime un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel fare presente che il provvedimento in esame si caratterizza per l'invarianza della spesa, essendo tutte le funzioni poste in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che deve

provvedere con le risorse ad esso assegnate, esprime parere conforme a quello del relatore sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.30.

7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, fa presente che il Governo, dopo aver esaminato approfonditamente il contenuto dell'atto di indirizzo in oggetto anche con i vertici di Trenitalia, esprime parere favorevole sulla risoluzione in discussione.

Mario LOVELLI (PD), rilevando che forse sarebbe stato opportuno un confronto diretto della Commissione con l'amministratore delegato di Trenitalia, nel ringraziare il Governo per il parere favorevole espresso sulla risoluzione a propria firma, auspica che gli impegni in essa contenuti trovino pronta e concreta attuazione da parte del Governo, preannunciando comunque per il prossimo futuro la presentazione di atti di indirizzo per monitorare lo stato di attuazione dei predetti impegni.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel ricordare che proprio nella giornata di ieri si è svolto un incontro con

l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato vertente, tra l'altro, anche sulla questione oggetto della risoluzione, ritiene che vi siano le condizioni per attuare gli impegni assunti oggi nel più breve tempo possibile.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione 7-00566 Lovelli.

La seduta termina alle 9.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 luglio 2011.

Audizione del dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri – Cantieri Navali Italiani SpA, sulla situazione della medesima società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.20.

AUDIZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli.

La seduta comincia alle 11.20.

Seguito dell'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sulla realizzazione delle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Altero MATTEOLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.), Marco DESIDERATI (LNP), Sandro BIASOTTI (PdL), Gian Carlo DI VIZIA (LNP), Mario TULLO (PD), Giacomo TERRANOVA (PdL), Settimo NIZZI (PdL), Luciano Mario SARDELLI (PT), Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP), Mario LOVELLI (PD) e Silvia VELO (PD).

Il ministro Altero MATTEOLI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Aurelio Salvatore Misiti.

La seduta comincia alle 12.35.

Sui lavori della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla IX Commissione la risoluzione n. 7-00633 Antonino Foti, relativa alle iniziative per lo sviluppo e il

potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro. Poiché tale risoluzione verte sulla medesima materia della risoluzione Meta 7-00600, ove non vi siano obiezioni, propone che le citate risoluzioni siano discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

7-00600 Meta: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.

7-00633 Antonino Foti: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.

(Discussione congiunta e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la risoluzione n. 7-00600 Meta è stata illustrata nella seduta del 5 luglio scorso.

Antonino FOTI (PdL), nell'illustrare la risoluzione a propria firma, ricorda che il porto di Gioia Tauro è il più grande terminal per *transshipment* del Mar Mediterraneo – tanto che, con legge n. 30 del 1998, è stato classificato come porto di rilevanza economica internazionale – che nel 1998 è stata lì istituita l'Autorità portuale e che, anche in virtù della posizione nel Mediterraneo, il porto ha raggiunto risultati importanti in termini occupazionali e di traffico. Sottolinea che dal 1995, quando in Italia ancora non esisteva il *transshipment*, la società Medcenter container terminal (Mct), facente parte del gruppo Contship, operando a Gioia Tauro in regime di monopolio, è riuscita in pochi anni a guadagnare importanti fette di mercato fino ad arrivare a movimentare nel 2007 oltre 3,5 milioni di Teus, a fronte di una occupazione diretta di 1.100 addetti e di 600 lavoratori nell'indotto. Giudica importante che sia messo in evidenza – come il sottosegretario sa di certo, essendo un profondo conoscitore delle problematiche di quel territorio – che la società Mct si è di fatto arricchita attraverso una serie di benefici dati ad essa dallo Stato,

dal momento che negli anni cui faceva prima riferimento è stato siglato un contratto d'area assai favorevole per la società medesima, che le ha consentito di guadagnare forti introiti, destinati negli anni successivi ai porti di Livorno, Cagliari, Ravenna, La Spezia e anche al terminal marocchino Tanger Med. Nel ricordare che la Mct è un'azienda del gruppo Contship Italia, partecipato al 66 per cento da Eurokai e al 34 per cento da Eurogate, una *holding* che attraverso il terminal presente a Gioia Tauro ha rivoluzionato la logistica del Mediterraneo, fa presente che essa ha ottenuto dalla capitaneria di porto condizioni di esercizio assai vantaggiose, e in particolare una concessione del costo di 1 miliardo di vecchie lire per l'uso cinquantennale del canale, ossia 180 ettari di specchio acqueo interno con fondali da 12 a 18 metri e circa 5 mila metri lineari di banchina. Nel rilevare che il terminal di *transshipment* calabrese fino al 2008 è stato il punto di riferimento delle principali linee di navigazione e in particolare della Maersk, che ha acquisito il 33,3 per cento del terminalista Mct, osserva che la cassa integrazione guadagni per 400 unità è stata accordata dal Governo alla Mct fra febbraio ed agosto 2010 senza un progetto per la ripresa, facendo capire ai mercati il lento ma costante declino del porto di Gioia Tauro. Nel sottolineare che né la società né l'autorità portuale hanno dato rilevanza pubblica ai dati di traffico, dai quali si evince una diminuzione, in termini di teus, soltanto dello 0,2 per cento tra il 2009 e il 2010, osserva che malgrado il mantenimento del *trend* di traffico da parte del porto di Gioia Tauro dimostrato dai dati, la società Contship continua a lamentare ingenti perdite accumulate da Mct, invocando la cassa integrazione pena il licenziamento di 465 unità di personale. Ricorda che la regione Calabria nel settembre 2010 ha stipulato, con l'autorità portuale e i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, un accordo di programma quadro per sviluppare la logistica retroportuale ma che tale accordo non ha potuto ancora esplicare i suoi effetti, stante anche l'ag-

gravarsi della crisi portuale, dovuta all'abbandono del porto di Gioia Tauro da parte della società danese Maersk, socia di minoranza della Mct, che ha dirottato i propri volumi di traffico a Vado Ligure e sul terminal Tanger Med. Osserva che la decisione di abbandonare il porto potrebbe essere assai gravosa per la Maersk, dal momento che una clausola inserita dall'autorità portuale nell'ordinanza di abbattimento delle tasse sull'ancoraggio del febbraio 2010 prevede che i clienti della Mct possano utilizzare il benefit solo in presenza di un aumento dei volumi di traffico registrati nell'anno precedente, pena la restituzione delle somme di cui la compagnia ha beneficiato. Stigmatizza inoltre il fatto che la società terminalista Mct a gennaio 2011 abbia chiuso per 30 ore il porto interrompendo di fatto il servizio di cui è titolare e responsabile. In conclusione, stante il quadro sopra prospettato, la risoluzione contiene una serie di impegni per il Governo volti a valorizzare il ruolo del porto di Gioia Tauro, volti a dare piena attuazione dell'accordo quadro del settembre del 2010, a valutare la possibilità che l'autorità portuale provveda alla revoca della concessione per l'interruzione del servizio da parte del terminalista, a ridefinire la missione del porto di Gioia Tauro, assegnando ad esso funzioni

di scalo industriale, a prevedere l'attivazione degli ammortizzatori sociali nei confronti dei lavoratori della Mct solo in presenza di un adeguato piano industriale, a valutare quante risorse statali abbia assorbito la Contship attraverso la Mct dal 1994 ad oggi.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta.

ALLEGATO 1

5-04554 Toto: Espletamento di attività, da parte della Divisione cargo di Trenitalia, nell'ambito del servizio universale e relativa contribuzione da parte dello Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti posti dall'interrogante, nel confermare quanto già rappresentato in relazione alla precedenti interrogazioni di analogo argomento, evidenzio che, per quanto concerne il « Servizio Universale » per il trasporto merci, il perimetro dei trasporti definiti nel Contratto di servizio merci 2009-2014 tra Trenitalia e lo Stato, individuato come servizio universale, comprende esclusivamente traffici con origine e/o destinazione nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Il livello dei contributi nell'ambito del Contratto di Servizio è stato definito sulla base di un piano pluriennale economico finanziario (PEF), che consente il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario su base pluriennale, lungo l'arco temporale di vigenza del contratto. Pertanto, gli importi dei corrispettivi vanno valutati in funzione dell'intera durata contrattuale e non con riferimento ai singoli anni.

Il Contratto di servizio con lo Stato, prevede per il 2009, corrispettivi pari a 110,9 milioni di euro (IVA compresa), a fronte di un impegno all'effettuazione di 11,9 milioni di treni/km (a consuntivo ne sono stati effettuati circa 14 milioni). Mentre, per il 2010 e per il 2011, a fronte del medesimo volume di offerta, sono previsti corrispettivi pari a 128 milioni di euro (IVA compresa).

In proposito, occorre evidenziare che le risorse economiche corrisposte dallo Stato

sulla base del Contratto di servizio costituiscono, più che un « sussidio », il corrispettivo di servizi di trasporto ferroviario effettuati da Trenitalia in condizioni di mercato che, altrimenti, non sarebbero sostenibili in termini economico finanziari.

In assenza dell'intervento dello Stato, è ragionevole ritenere che tali servizi, erogati essenzialmente a beneficio del Sud del Paese, a causa della mancanza di redditività che li connota, non sarebbero probabilmente più erogati dall'impresa ferroviaria.

In relazione, poi, al tema locomotive della tipologia E 655/656, queste vengono per buona parte utilizzate da Trenitalia per l'effettuazione dei servizi di trasporto. Ferrovie dello Stato italiane ha, peraltro, evidenziato che per le locomotive E 655/656, progettate agli inizi degli anni '70, la raggiunta obsolescenza tecnologica rende non economico il loro impiego nelle attuali situazioni di mercato a causa di rilevanti problemi manutentivi – che determinano bassi livelli di efficienza e disponibilità – derivanti anche dall'impossibilità di approvvigionamento dei materiali di ricambio (ormai fuori produzione).

Conseguentemente, la Divisione cargo di Trenitalia ha programmato la graduale dismissione delle locomotive in questione, prevedendo l'eventuale immissione di macchine di nuova generazione, soprattutto interoperabili.

ALLEGATO 2

5-04849 Schirru: Mancata adozione della disciplina regolamentare relativa al contrassegno disabili europeo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica posta dagli onorevoli interroganti, faccio presente che l'Amministrazione che rappresento segue da tempo, e con la massima attenzione, la questione al fine di pervenire all'effettiva adozione del contrassegno disabili europeo.

Come noto, la normativa attualmente vigente in Italia, articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1993, n. 285 (codice della strada) e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, prevede che gli utenti diversamente abili possono usufruire di importanti agevolazioni, esponendo il contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Tale contrassegno, che ha validità nazionale, permette una rapida individuazione da parte degli organi di polizia stradale dei veicoli al servizio della persona diversamente abile e pone l'agente accertatore in condizione di non rilevare eventuali infrazioni ad obblighi dai quali gli aventi diritto sono esonerati, attraverso l'esposizione dell'autorizzazione. Il fine del contrassegno è, pertanto, quello di agevolare la mobilità degli utenti diversamente abili e, nel contempo, quello di garantire loro la possibilità di usufruire delle facilitazioni previste dal Codice della Strada e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

In passato, tutto ciò è risultato in contraddizione con il disposto dell'articolo

74, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che non prevedeva l'esposizione « di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per effetto della sola visione del contrassegno », vanificando in tal modo quanto sopra espresso ed esponendo gli aventi diritto ad ulteriori difficoltà.

Il citato decreto legislativo n. 196 del 2003, non ha reso possibile, fino ad oggi, l'adozione del contrassegno europeo « Parking Card for disable people », valido nella Comunità europea ed emanato con raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998, che permette a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni ivi previste. Quest'ultima prevede l'adozione di un contrassegno unico, di tipo europeo e contiene disposizioni relative al modello da adottare, definendone misure, colore, plastificazione, logo ed indicazioni dei dati del titolare da riportare sullo stesso.

Con l'entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, tali impedimenti sono stati superati. Pertanto, è possibile uniformare la normativa nazionale ai criteri contenuti nella Raccomandazione 98/376/CE e garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare e sostare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione europea.

Faccio presente, in proposito, che è già in corso la predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare tale intento e assicuro, altresì l'impegno dell'Amministrazione che rappresento affinché la modifica al decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 avvenga in tempi ragionevolmente brevi, pur considerando che trattasi di un provvedimento di ampia portata, concernente non solo l'adozione del contrasse-

gno europeo, ma anche tutta una serie di modifiche al Regolamento connesse alla stessa adozione. Infine, segnalo che l'iter approvativo prevede, comunque, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato e C. 3465 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
---	-----

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro e C. 4160 Gava (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4324 e C. 4380</i>)	152
Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e bionaturali. Testo unificato C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Testo risultante dagli emendamenti approvati</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 10.40.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato e C. 3465.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in

titolo, sottolineando che l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la « Giornata nazionale degli alberi », che sostituisce la « Festa degli alberi ». Durante tale Giornata il Ministero dell'ambiente può promuovere, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e delle politiche agricole, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a diffondere una nuova cultura ambientale.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge n. 113 del 1992 che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente e che era stata in larga parte disattesa per assenza di vincoli stringenti per i Comuni. Le modifiche prevedono che l'obbligo di messa a dimora di un albero sussista solo per i comuni con

popolazione superiore a 15.000 abitanti e valga anche per ogni minore adottato.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con il compito di monitoraggio sull'attuazione della citata legge n. 113 del 1992, di predisporre un Piano nazionale relativo alla realizzazione di aree verdi permanenti e la relazione alle Camere da trasmettere entro il 30 maggio di ogni anno.

Con una novella all'articolo 43 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per l'anno 1998) l'articolo 4 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO₂ tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo in particolare che gli enti territoriali possano adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto « isola di calore estiva », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane con particolare riferimento alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio, e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale; alla previsione e realizzazione di grandi aree verdi

pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia.

L'articolo 6, reca disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile e l'articolo 7 reca disposizioni in materia di tutela e salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale.

L'articolo 8 prevede, infine, una clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

In considerazione dell'ampio consenso emerso fra i gruppi parlamentari nel corso dell'esame sia presso la Commissione di merito sia precedentemente al Senato, propone di esprimere un parere favorevole sul testo unificato in esame.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD), nel condividere il consenso unitario registrato sul testo in esame, dichiara voto favorevole.

Lido SCARPETTI (PD), nel dichiarare voto favorevole, esprime tuttavia perplessità rispetto all'efficacia delle norme in esame che modificano una legge del 1992, che non ha prodotto alcun risultato. Aggiunge che norme statali sullo sviluppo degli spazi verdi urbani non sembrano coerenti con i principi del federalismo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Catia Polidori.

La seduta comincia alle 10.50.

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.**C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro e C. 4160 Gava.***(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4324 e C. 4380).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che, in data 17 maggio 2011, è stata assegnata la proposta di legge C. 4324, d'iniziativa del deputato Cosenza: « Disposizioni per la riduzione e la certezza dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, e che, in data 28 giugno 2011, è stata altresì assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4380, d'iniziativa del deputato Laganà: « Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione ».

Poiché le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella delle proposte di legge C. 3970 e abbinata, la presidenza ha proceduto all'abbinamento delle stesse ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, procede alla rapida illustrazione delle nuove proposte testé abbinata.

Sottolinea che la proposta C. 4324 Cosenza, si compone di 4 articoli: all'articolo 1 riporta i principi e le finalità che la ispirano e cioè una maggiore tutela contro i ritardi e le incertezze dei pagamenti nelle transazioni commerciali nonché le definizioni basilari contenute nella direttiva 2011/7/UE, la quale afferma che gli Stati assicurano, nelle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese non debbano superare determinati termini. All'articolo 2 introduce nel nostro ordinamento i termini di pagamento previsti dalla citata direttiva 2011/7/UE: trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della

fattura o di una richiesta equivalente di pagamento; se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi; se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi; se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data. Si prevede, inoltre, che il periodo di pagamento stabilito nel contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione non possa mai superare il termine di cui al comma 1, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche e non superi comunque sessanta giorni di calendario. L'articolo 3 prevede misure finalizzate, da un lato, a penalizzare le pubbliche amministrazioni che non pagano i fornitori in tempo e, dall'altro, a garantire alle imprese danneggiate la possibilità di compensare i mancati incassi in termini di benefici fiscali; si rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle relative modalità di attuazione. L'articolo 4 abroga la norma (articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2) che offre alle imprese la possibilità di ricorrere all'aiuto delle società di assicurazione e della SACE Spa per rientrare del debito accumulato con le pubbliche amministrazioni, una possibilità che però è subordinata all'accettazione, da parte delle stesse imprese in sofferenza, di diminuire l'entità del proprio credito.

La proposta di legge C. 4380 Laganà Fortugno, che si compone di 3 articoli, prevede all'articolo 1 l'istituzione, su iniziativa della Cassa depositi e prestiti Spa e di altri soggetti finanziari, anche privati, di una società veicolo, denominata « Impresa sicura », con capitale sociale di almeno 1 miliardo di euro, presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato « Fondo », dotato di 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013, a valere sulle risorse del risparmio postale e dei fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 2 stabilisce che i soggetti creditori per forniture di beni e di servizi delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, decorsi sei mesi dal termine fissato contrattualmente per il versamento, a titolo di acconto o di saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle pubbliche amministrazioni la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento. Le amministrazioni pubbliche rilasciano la certificazione previa verifica di regolarità fiscale e contributiva e in seguito all'acquisizione del cosiddetto « certificato antimafia » del creditore il quale, successivamente, potrà cedere pro soluto il relativo credito ai prezzi di mercato a « impresa sicura », nei termini e con le modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 3. L'articolo 3 definisce le modalità attuative attraverso un regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che indica i presupposti e le condizioni di rilascio della certificazione da parte delle pubbliche amministrazioni, le modalità di verifica della regolarità fiscale e contributiva, i presupposti e le condizioni di intervento della società « impresa sicura »,

nonché le procedure per la regolazione del rapporto tra la società e le pubbliche amministrazioni titolari del debito.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e bionaturali.

Testo unificato C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2011.

Il sottosegretario Catia POLIDORI, prima di procedere ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate, ritiene opportuno segnalare all'attenzione della Commissione alcuni aspetti dell'impostazione del testo in esame.

In linea generale, ritiene che si debba valutare l'opportunità di regolare ulteriormente attività professionali, mentre l'intera questione delle professioni regolamentate diverse dagli ordini professionali è in discussione anche da parte di un apposito tavolo di lavoro presso il Ministero dello sviluppo economico e, comunque, è da tempo oggetto di proposte di liberalizzazione e semplificazione.

In particolare, per quanto attiene alla materia specifica di questo testo, giudica opportuno segnalare che di recente il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico hanno adottato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990, un regolamento che disciplina le caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzabili dagli estetisti. Il regolamento è attualmente in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dopo che su di esso sono state formulate le positive valutazioni del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità. Aggiunge che è stata completata

positivamente anche la prescritta procedura di preventiva comunicazione alla Commissione europea, quale normativa tecnica, e che è stato acquisito un giudizio di massima positivo anche da parte delle principali associazioni di categoria interessate.

Rileva che il testo in esame dispone l'abrogazione della legge n. 1 del 1990 e non prevede una nuova disciplina attuativa. Sottolinea che la previsione di consentire genericamente l'utilizzo di tutte le apparecchiature conformi alla normativa tecnica vigente in funzione della loro destinazione all'uso estetico e non sanitario, potrebbe risultare di applicazione non ben definita e meno garantista della salute dei cittadini rispetto al testo del regolamento in corso di pubblicazione. Ritiene altresì che si potrebbero riaprire le incertezze determinatesi in passato, anche a seguito di interventi della magistratura in sede penale, che ipotizzavano, da un lato, responsabilità delle autorità amministrative per l'assenza di adeguata regolazione e controllo e, dall'altro, responsabilità degli operatori per la pericolosità comunque rilevata nelle apparecchiature. Conclude che, una volta che il regolamento sia stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il Governo si riserva di valutare le opportune modalità per coordinare il testo in esame con le previsioni del regolamento medesimo.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, sottolinea che la Commissione lavora già da tempo sul testo in esame, ritiene che il Governo avrebbe dovuto presentare le proprie osservazioni nelle precedenti sedute, in modo da elaborare un testo opportunamente coordinato. Invita, quindi, il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate, che sono in distribuzione (*vedi allegato*).

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Montagnoli 1.1, esprimendo altrimenti parere contrario; si rimette alla Commissione sull'emendamento Montagnoli 1.4, invita al ritiro degli emendamenti Montagnoli 1.2 e 1.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda con il relatore, ritenendo che si potrebbe esprimere parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 1.4, volto a sopprimere, ovunque ricorra nel testo e nel titolo del provvedimento, la parola « bionaturali ».

Laura FRONER (PD) osserva che il termine « bionaturali » comprende una serie di attività che non sono di competenza esclusiva della professione di estetista, ma che possono essere svolte anche da altri prestatori di servizi. Sottolinea che dagli approfondimenti svolti durante l'esame in Commissione è emersa la preoccupazione di non assegnare agli estetisti questa attività in modo esclusivo. Ritiene, pertanto, che il termine possa essere lasciato nel testo con questo tipo di interpretazione.

Elisa MARCHIONI (PD) ricorda che al Senato è in corso di esame un provvedimento sulle professioni sanitarie che potrebbero essere interessate dalle scienze bionaturali. Osserva che, riguardo a questo aspetto, è opportuno prevedere un'interpretazione estensiva del termine « bionaturali » che – come rilevato dalla collega Froner – non deve essere riferito esclusivamente all'attività di estetista.

Stefano ALLASIA (LNP) sottolinea che l'emendamento Montagnoli 1.4 è volto a limitare l'applicazione del termine « bionaturali » per evitare una confusione interpretativa nell'ambito della professione di estetista che comprende attività già sufficientemente ampie e variegate.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ritiene si possa mantenere il termine « bionaturali » per quanto riguarda gli effetti di natura esclusivamente estetica, escludendo sconfinamenti in campo sanitario.

Stefano ALLASIA (LNP) ritiene che la soluzione proposta dal relatore si possa prestare a interpretazioni ambigue del testo in esame.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che il termine « bionaturali » rappresenta un sovrainsieme che include molti aspetti: eliminando il termine dal testo in esame, si limita l'attività degli estetisti solamente ad alcuni ambiti delle scienze bionaturali, senza ingenerare confusioni interpretative, nelle cui pieghe si potrebbe svolgere anche un esercizio abusivo della professione.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che la professione degli estetisti è un'attività imprenditoriale in grande espansione e modificazione, che anche nel passato ha spesso mostrato il problema di uno sconfinamento nell'ambito sanitario. Osservato che il provvedimento deve rappresentare una cornice di riferimento per i centri estetici, ritiene che restringendo eccessivamente il campo delle attività consentite si rischia di mettere in difficoltà gli operatori del settore e di approvare una legge desueta.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, evidenzia l'assoluta indeterminatezza del termine « bionaturali », riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Montagnoli 1.4 e 1.2.

Elisa MARCHIONI (PD), osservato che l'attività di estetista nella prassi si è molto ampliata rispetto al passato, ritiene si possa espungere il termine « bionaturali » dal testo nella consapevolezza che il campo di applicazione delle discipline estetiche ne ricomprende alcuni aspetti.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira il suo emendamento 1.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 1.1 ed approva gli emendamenti Montagnoli 1.4 e 1.2.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 2.2, sugli identici emendamenti Froner 2.5 e Milanato 2.6, nonché sull'emendamento Allasia 2.7; esprime parere contrario sugli emendamenti Montagnoli

2.3 e 2.4; invita al ritiro dell'emendamento Montagnoli 2.1.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira l'emendamento Montagnoli 2.1.

Andrea LULLI (PD) osserva che l'emendamento Allasia 2.7 è ultroneo perché è evidente che le apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzati per esclusivi fini estetici devono essere conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai prescritti requisiti di sicurezza.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, riconsiderando il precedente avviso, invita al ritiro dell'emendamento Allasia 2.7.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira il proprio emendamento 2.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Montagnoli 2.2, respinge gli emendamenti Montagnoli 2.3 e 2.4, ed approva gli identici emendamenti Froner 2.5 e Milanato 2.6.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 3.1 e parere favorevole sugli identici emendamenti Froner 3.2 e Milanato 3.3.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 3.1 ed approva gli identici emendamenti Froner 3.2 e Milanato 3.3.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 4.1 e parere favorevole sull'emendamento Allasia 4.2, purché riformulato nel senso di sopprimere le parole « o pronto soccorso ».

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

Stefano ALLASIA (LNP) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 4.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 4.1 ed approva l'emendamento Allasia 4.2, nel testo riformulato.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 5.1; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3, nonché sull'emendamento Allasia 5.4; esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cimadoro 5.01.

Il sottosegretario Catia POLIDORI esprime parere conforme a quello del relatore eccetto che per gli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3, osservando che la soppressione della previsione di un apposito contributo per i nuovi compiti attribuiti alle Camere di commercio ha solo l'effetto di privare l'innovazione di qualsiasi copertura finanziaria.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, osserva che le Camere di commercio non ricevono finanziamenti statali.

Andrea LULLI (PD) concorda con le osservazioni del collega Vignali.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, sottolinea che la soppressione del contributo prevista dagli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3 è motivata dal fatto che gli operatori del settore già pagano i diritti di iscrizione alle Camere di commercio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 5.1, approva gli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3, nonché l'emendamento Allasia 5.4; respinge, infine, l'articolo aggiuntivo Cimadoro 5.01.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario agli emendamenti Montagnoli 7.1 e Allasia 7.2.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

Stefano ALLASIA (LNP) sottolinea che gli emendamenti in esame, che prevedono sanzioni più severe rispetto a quelle stabilite dal testo in esame, sono finalizzati a contrastare l'esercizio abusivo della professione di estetista.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, osserva che nel testo sono previste già sanzioni contro l'esercizio abusivo della professione.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira il proprio emendamento 7.2.

La Commissione respinge l'emendamento Montagnoli 7.1.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Froner 8.1 e Milanato 8.2.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

La Commissione approva gli identici emendamenti Froner 8.1 e Milanato 8.2.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.50.

ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e bionaturali. Testo unificato adottato come testo base delle proposte di legge C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

1. 1. Montagnoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e bionaturali.

Conseguentemente, sopprimere le parole: e bionaturali ovunque ricorrano nel testo e nel titolo del provvedimento.

1. 4. Montagnoli, Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente da chi è in possesso del requisito di qualificazione professionale, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.

1. 2. Montagnoli, Allasia.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività nel settore

delle scienze bionaturali che rientrano nella categoria della medicina non convenzionale, svolte da professionisti non regolamentati.

1. 3. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 1. Montagnoli, Allasia.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la parola:* erboristici *inserire la parola:* cosmetici;

b) *sopprimere le parole:* derivante dalle prestazioni svolte.

2. 2. Montagnoli.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

2. 3. Montagnoli.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. È escluso dall'esercizio della professione di estetista tutto ciò che è di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista.

2. 4. Montagnoli, Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

Al comma 6 dopo le parole: delle mani e dei piedi aggiungere le seguenti: nonché le attività di manicure e pedicure estetico.

* **2. 5.** Froner, Marchioni, Scarpetti.

(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: delle mani e dei piedi aggiungere le seguenti: nonché le attività di manicure e pedicure estetico.

* **2. 6.** Milanato.

(Approvato)

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai prescritti requisiti di sicurezza.

2. 7. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

« ART. 3. – (*Qualificazione professionale e istituzione del Corso di laurea breve in Scienze Estetiche Applicate*). – 1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista è subordinato al conseguimento della laurea breve in Scienze Estetiche Applicate, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

2. È istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia degli atenei nazionali il Corso di Laurea breve in Scienze Estetiche Applicate appartenente alla Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche.

3. I laureati di cui al comma 2, svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva sotto il profilo dell'aspetto estetico e miglioramento delle caratteristiche estetiche e funzionali del corpo e devono raggiungere le competenze professionali attraverso una formazione teorica e pratica.

4. Il Corso di cui al comma 1, ha la durata di tre anni. Il titolo finale si ottiene dopo l'acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU), comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre la lingua madre.

5. La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività di didattica frontale della durata di due anni e di attività formativa professionalizzante e di tirocinio pratico presso una struttura o centro qualificato al fine di garantire, al termine del percorso formativo, le necessarie competenze tecniche da espletare nel contesto lavorativo specifico del profilo qualificante.

6. Per conseguire le finalità formative del comma 4 del presente articolo, la Facoltà di Medicina e Chirurgia può stipulare convenzioni con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

7. L'esercizio dell'attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura è subordinato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

8. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati sarà effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

9. L'estetista professionale ha il dovere dell'aggiornamento professionale continuo in estetica per il mantenimento dei requisiti. Le Regioni disciplinano le modalità di adempimento di tale dovere ».

3. 1. Montagnoli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, sopprimere la parola: prioritariamente;*

b) al comma 6, sopprimere le parole: o di strutture abilitate.

* 3. 2. Froner, Marchioni, Scarpetti.

(Approvato)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sopprimere la parola: prioritariamente;

b) al comma 6, sopprimere le parole: o di strutture abilitate.

* 3. 3. Milanato.

(Approvato)

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Montagnoli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) tecniche di primo soccorso o pronto soccorso.

4. 2. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) tecniche di primo soccorso.

4. 2. (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

(Approvato)

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« ART. 5. — (Esercizio delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, nonché delle attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale). — 1. È istituito l'Elenco nazio-

nale degli estetisti professionali, di seguito denominato "Elenco", presso il Ministero della salute il quale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'Elenco.

2. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale.

3. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al superamento di un esame di Stato organizzato d'intesa tra lo Stato e Regioni.

4. L'alta vigilanza sull'Elenco è esercitata dal Ministero della salute.

5. L'estetista è da intendere quale figura professionale ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

6. L'estetista professionale può esercitare a professione in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali.

7. L'estetista può svolgere la professione a domicilio a condizione che sia iscritto all'Elenco e che sia dipendente o titolare di un'attività di estetica regolarmente sottoposta a controlli igienico-sanitari con la possibilità di poter emettere ricevuta fiscale per tali trattamenti.

8. È consentita la collaborazione tra estetista professionale e medico chirurgo, fisioterapista e altre figure professionali nell'ambito dell'estetica.

9. È istituito l'elenco regionale degli onicotecnici e di tecnico dell'abbronzatura, presso le aziende sanitarie locali, e quali fissano il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'elenco regionale.

10. L'iscrizione all'elenco regionale degli onicotecnici e di tecnici dell'abbronzatura è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività ».

5. 1. Montagnoli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* 5. 2. Froner, Marchioni, Scarpetti.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **5. 3.** Milanato.

(Approvato)

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: Non è ammesso con le seguenti: È vietato.

5. 4. Allasia, Montagnoli, Simonetti, Cavallotto, Togni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale).

1. Precedentemente all'espletamento dell'attività di abbronzatura artificiale, il soggetto che esercita l'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale ai sensi della presente legge, è tenuto a sottoporre al cliente un modulo contenente un questionario destinato ad accertare la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) eventualità di precedenti trattamenti abbronzanti;

b) reazioni della pelle ad esposizione solare, ed eventuale presenza di scottature o discromie cutanee;

c) presenza di nevi, ulcerazioni o noduli persistenti sulla cute;

d) avvenuta presenza di tumori cutanei nell'ambito della famiglia del cliente;

e) presenza di infiammazioni alla cornea, congiuntivite, lesioni della retina e cataratta;

f) assunzione di medicinali che aumentano la sensibilità cutanea ai raggi UV quali antibiotici, terapie ormonali e pillola anticoncezionale;

g) precedente applicazione di cosmetici, essenze o prodotti contenenti alcool o di cosmetici che aumentano la sensibilità cutanea ai raggi abbronzanti;

h) presenza di smagliature o cicatrici recenti;

i) affezioni cutanee virali;

l) segnalazione di problemi generici attinenti a pelle sensibile.

2. L'inizio dell'espletamento dell'attività di abbronzatura artificiale è subordinato all'esame del modulo contenente il questionario di cui al comma 1 da parte del tecnico dell'abbronzatura artificiale, debitamente compilato e firmato dal cliente e controfirmato dal tecnico deputato ad eseguire il trattamento abbronzante. Quest'ultimo è comunque tenuto a svolgere un sommario esame del soggetto che richiede di sottoporsi a trattamento abbronzante e a richiedere ogni altra informazione utile al fine di valutare le reazioni al trattamento stesso e le conseguenze di questo sulla salute del cliente.

3. Qualora sia riscontrata la presenza di nevi o patologie visibili o emergano risposte positive dal modulo contenente il questionario di cui al comma 1, lo svolgimento del trattamento abbronzante è subordinato alla presentazione di certificazione medica a seguito di visita da parte di un medico dermatologo, anche consulente del centro.

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Chiunque esercita l'attività professionale in violazione dell'articolo 5-bis della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.

5. 01. Cimadoro.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 7. – (Sanzioni) – 1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della

presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

2. Chiunque esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale di cui all'articolo 5 senza essere iscritto all'Elenco è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale nonché alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro.

3. Chiunque esercita le attività di onicotecnico di cui all'articolo 3 senza essere iscritto all'elenco regionale degli onicotecnici di cui al medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro, il cui importo è destinato alla regione in cui è avvenuta la violazione.

4. Chiunque esercita le attività professionali di cui ai commi 2 e 3 in forma ambulante o di posteggio, in violazione dell'articolo 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.

5. Chiunque richiede prestazioni riservate alle professioni di cui ai commi 2 e 3 a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro ».

7. 1. Montagnoli, Allasia.

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: da 2.000 euro a 20.000 euro con le parole: da 20.000 euro a 30.000 euro;

b) al comma 2, sostituire le parole: da 3.000 euro a 10.000 euro con le parole: da 30.000 euro a 100.000 euro;

c) al comma 3, sostituire le parole: da 3.000 euro a 10.000 euro con le parole: da 30.000 euro a 100.000 euro;

d) al comma 4, sostituire le parole: da 1.000 euro a 5.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività, con le parole: da 10.000 euro a 50.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.

7. 2. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

ART. 8.

Sopprimere il comma 3.

* **8. 1.** Froner, Marchioni, Scarpetti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

* **8. 2.** Milanato.

(Approvato)

ALLEGATO 2

**Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato delle proposte di legge C. 3107 Milanato, C. 3116
Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e
C. 3953 Calero Ciman.**

TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali per la disciplina delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche, nonché di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale, al fine di assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché di garantire la tutela dei consumatori.

2. L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente da chi è in possesso del requisito di qualificazione professionale, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.

ART. 2.

(Definizione delle attività).

1. Ai fini della presente legge l'attività professionale nel settore delle scienze estetiche comprende:

a) la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano il cui scopo esclusivo o

prevalente è quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e l'adeguamento a fenomeni di moda e di costume, nonché di mantenerlo in perfette condizioni, concorrendo al recupero del benessere della persona;

b) lo svolgimento di pratiche estetiche che, stimolando le risorse naturali di ciascun individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psico-fisico e a generare una migliore qualità della vita.

2. L'attività professionale di cui al comma 1 può essere svolta con l'attuazione di tutte le tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente (norme CEI EN), fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti ai sensi delle norme vigenti.

3. È consentito fornire alla clientela prodotti erboristici cosmetici e integratori alimentari idonei a favorire e accrescere lo stato di benessere.

4. Nell'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 sono ammesse tecniche di decorazione corporea temporanea ovvero di pigmentazione permanente, denominata « tatuaggio », e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo

per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, denominate « *piercing* », nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti. L'esecuzione delle predette tecniche è preclusa agli operatori, anche se qualificati, che non hanno raggiunto la maggiore età.

5. Sono esclusi dall'attività professionale di cui al comma 1 gli atti di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di profilassi e di prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.

6. Ai fini della presente legge, l'attività di onicontecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici e interventi periodici per formare unghie artificiali e comprende ogni prestazione eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e pedicure estetico.

7. Ai fini della presente legge, l'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale comprende tutte le prestazioni relative all'utilizzo di apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate per esclusivi fini estetici.

ART. 3.

(Qualificazione professionale).

1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche è subordinato al conseguimento di un'apposita qualificazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale.

2. Nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

3. Il percorso formativo di cui al comma 1 si suddivide in due fasi:

a) la frequenza di un corso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato;

b) la frequenza di un corso di qualificazione professionale, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a), della durata di un anno, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche, che qualifica all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.

5. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, nel periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di

apprendimento permanente, registrate nel « libretto formativo del cittadino » ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della presente legge.

6. Tra i crediti formativi di cui al comma 5, possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 4.

(Competenze delle regioni in materia di qualificazione professionale).

1. Previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. Le materie fondamentali di insegnamento sono suddivise nelle seguenti aree:

a) cultura generale ed etica professionale;

b) cultura scientifica e professionale comprendente: fisiologia, anatomia e dermatologia; chimica e cosmetologia; psicologia;

c) cultura giuridica e imprenditoriale comprendente: diritto commerciale e societario; diritto del lavoro e contratti; tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro; disciplina dell'accesso alla professione;

d) area tecnica e operativa comprendente: massaggi e trattamenti al viso e al corpo; estetica, trucco e trucco semipermanente, *camouflage*, visagismo; tecniche e pratiche; utilizzo di apparecchi ad uso estetico e di prodotti cosmetici, manicure e pedicure, epilazione, onicotecnica;

e) cultura organizzativa e comportamentale comprendente: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali; informatica; lingua straniera; sistemi di comunicazione; relazione comportamentale e accoglienza della clientela;

f) cultura artistica comprendente: storia dell'arte; disegno; moda;

g) tecniche di primo soccorso.

3. Con le modalità di cui al comma 1:

a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 5 e 6;

b) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire la qualificazione professionale di cui all'articolo 3;

c) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istru-

zione secondaria superiore e di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3;

d) sono definiti i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o riqualificare il livello di competenza degli operatori qualificati ai sensi della presente legge;

e) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dell'esercizio, in forma imprenditoriale, dei servizi di manicure e pedicure estetico e dell'attività onicotecnica, nonché di tecnico dell'abbronzatura artificiale.

4. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

ART. 5.

(Esercizio delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche, nonché delle attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale).

1. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge, sono soggette, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, e successive modificazioni, alla sola segnalazione certificata di inizio attività, fatti salvi i requisiti di qualificazione pro-

fessionale prescritti e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. Le segnalazioni di inizio attività devono essere presentate allo sportello unico per le imprese.

2. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

3. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti sono tenuti appositi e separati registri degli esercenti le attività professionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), degli esercenti le attività di manicure e pedicure estetico e onicotecnica, e dei tecnici dell'abbronzatura artificiale.

4. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. È vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

5. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere svolte unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Nella medesima sede è ammesso lo svolgimento di attività professionale di più titolari, in forma di imprese distinte, anche a giorni od orari alternati.

6. Le imprese qualificate all'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, in via accessoria o strumentale all'attività dell'impresa, possono avvalersi, attraverso un apposito contratto scritto di incarico professionale, della collabora-

zione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali per lo svolgimento di trattamenti e di prestazioni inerenti alla specifica attività. A tal fine i locali devono possedere i requisiti specifici relativi all'esercizio di tali attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza. L'esercizio delle attività ai sensi del presente comma deve essere comunicato allo sportello unico per le attività produttive.

7. Le attività professionali di cui all'articolo 2 possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso un'apposita sede designata dal cliente o altro committente, a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 e svolte in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia e dalla relativa regolamentazione comunale.

8. Alle imprese artigiane esercenti le attività professionali di cui all'articolo 2, che vendono o che comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali.

ART. 6.

(Controllo).

1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle im-

prese, chiunque svolge le attività professionali di cui all'articolo 2 in assenza della qualificazione professionale di cui all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.

3. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, utilizza apparecchi ad uso medico o terapeutico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro e con la confisca dell'attrezzatura. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.

4. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 in forma ambulante o di posteggio, in violazione dell'articolo 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni, con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ART. 8.

(Norme finali e transitorie).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di ciascuna professione, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi dei soggetti esercenti

le attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche, nonché di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale, svolte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, nonché i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati nello svolgimento di attività qualificata di col-

laborazione tecnica e continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore.

2. I soggetti in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abilitati a esercitare l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, della presente legge.

3. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti dell'ISFOL (*Svolgimento e conclusione*) 168

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 169

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 173

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 170

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo 172

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Audizione di rappresentanti dell'ISFOL.

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, facendo presente che i rappresentanti dell'ISFOL hanno consegnato una documentazione concernente l'oggetto dell'indagine, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sergio TREVISANATO, *presidente dell'ISFOL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maria Grazia GATTI (PD), Luigi BOBBA (PD), Amalia SCHIRRU (PD), Cesare DAMIANO (PD) e Silvano MOFFA, *presidente*.

Sergio TREVISANATO, *presidente dell'ISFOL*, Marco CENTRA, *responsabile analisi e valutazioni politiche occupazionali dell'ISFOL*, e Domenico SUGAMIELE, *direttore macroarea formazione dell'ISFOL*, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico

tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008: la ratifica dell'Accordo è già stata approvata dal Senato.

Fa notare che il provvedimento in esame – che si compone di ben 250 articoli, con 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune dichiarazioni finali – rientra tra gli accordi di partenariato economico tra la Comunità europea e gli Stati cosiddetti « ACP » (Africa, Caraibi e Pacifico) previsti dall'Accordo di Cotonou del 2000, di cui alla legge 3 ottobre 2002, n. 235.

Segnala, quindi, che l'Accordo con i 15 paesi del CARIFORUM rappresenta l'unico Accordo di partenariato economico fino ad oggi portato a termine in tale ambito, facendo notare che il richiamato CARIFORUM raggruppa i Paesi facenti parte della Comunità e mercato comune dei Caraibi (CARICOM-Caribbean Community), cui si aggiunge la Repubblica dominicana (presente nel CARICOM come osservatore). Sottolinea, pertanto, che al centro dell'Accordo di partenariato economico con gli Stati dell'UE vi è la creazione di un mercato regionale integrato nei Caraibi, con l'armonizzazione progressiva delle tariffe esterne dei paesi CARIFORUM, contestualmente alla liberalizzazione del flusso di merci tra le economie dei Caraibi.

Con riferimento ai profili di più diretto interesse della XI Commissione, fa presente che l'Accordo contiene disposizioni volte a proteggere e a far valere i diritti dei lavoratori, garantendo allo stesso tempo il diritto dei Paesi dei Caraibi a legiferare in materia, nei propri ambiti di autonomia. In particolare, segnala gli articoli da 80 a 87, facenti parte del Capo 4, recanti misure sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo nel territorio delle Parti firmatarie di laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali. Evidenzia, altresì, gli articoli da 191 a 196, facenti parte del Capo 5, inerenti

agli aspetti sociali, nei quali le Parti riaffermano, in particolare, il loro impegno nei confronti delle norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle pertinenti convenzioni dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), in particolare nei confronti della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva, dell'abolizione del lavoro forzato, dell'eliminazione delle peggiori forme del lavoro minorile e del principio di non discriminazione nel lavoro.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e valutate positivamente le sue finalità, volte a rafforzare la cooperazione tra gli Stati caraibici e l'Unione europea nella prospettiva di una crescita socio-economica e di un forte contrasto alla povertà, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD) esprime una valutazione positiva sull'Accordo in esame, dal momento che esso mira all'integrazione dei Paesi del CARIFORUM nell'ambito dello scenario economico mondiale, nella prospettiva di una crescita socio-economica e di un forte contrasto alla povertà.

Preso atto con favore, altresì, delle norme di diretto interesse della Commissione, che riguardano il rispetto di norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, intende, tuttavia, chiedere al relatore di valutare il possibile inserimento, nell'ambito della proposta di parere, di un riferimento all'esigenza che il Governo italiano avvii iniziative politiche e diplomatiche al fine di modificare la posizione che taluni dei Paesi in questione – nell'ambito dei quali il rispetto dei diritti umani (tra cui il diritto alla vita) non risulta ancora pienamente assicurato – hanno assunto in ordine alla pena di morte, attesa anche la vigenza della moratoria a livello internazionale.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, considerata la richiesta appena formulata, dichiara di condividerne lo spirito: presenta, quindi, una nuova versione della sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che mira a recepire, nelle premesse, l'osservazione riguardante le iniziative diplomatiche e politiche del Governo italiano in materia di moratoria della pena di morte.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.15.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 luglio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, atteso che il rappresentante del Governo non potrà giungere nell'aula della Commissione prima delle ore 11.30, si domanda se non sia più opportuno – anche alla luce delle novità sull'argomento, contenute nel decreto-legge n. 98 del 2011, recante la manovra economica per fronteggiare l'attuale situazione di crisi finanziaria – rinviare il

seguito dell'esame del testo unificato in titolo alla prossima settimana, quando la manovra economica sarà presumibilmente già stata approvata dal Parlamento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, riterrebbe utile avviare sin dalla giornata odierna l'esame delle proposte emendative presentate al testo unificato, pur convenendo sull'opportunità di valutare il testo del decreto-legge all'esame del Senato, che appare decisamente differente, allo stato attuale, rispetto all'impostazione del provvedimento sinora elaborato dalla Commissione, nell'ambito del Comitato ristretto.

Silvano MOFFA, *presidente*, proprio in considerazione dei recenti sviluppi riguardanti l'esame della manovra economica, attualmente in discussione al Senato, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa di conoscere il contenuto delle norme che il Governo ha già inserito in tale ambito, proprio in materia di reversibilità. Fa notare, in proposito, che l'eventuale permanenza di tali disposizioni nel decreto-legge n. 98 del 2011 – sebbene esse non siano sovrapponibili alle norme contenute nel testo unificato in esame – dovrebbe indurre la Commissione a svolgere ulteriori riflessioni sulla materia alla luce del mutato quadro normativo.

Cesare DAMIANO (PD) giudica ragionevole rinviare l'esame del provvedimento ad un momento successivo all'approvazione della manovra economica, alla stregua di quanto già verificatosi in altre occasioni per l'esame di provvedimenti altrettanto importanti. Pur manifestando perplessità sulle soluzioni che il Governo sembrerebbe voler adottare in materia di reversibilità, ritenute persino peggiorative rispetto a quanto prospettato nel testo unificato delle proposte di legge in esame, giudica necessario differire qualsiasi considerazione alla fase in cui il contenuto di tali scelte legislative sarà chiaro e definitivo.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) concorda con la proposta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, sulla base di un dato formale incontestabile, connesso alla possibile entrata in vigore, a breve, della legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, che contiene nuove disposizioni in materia di reversibilità: di tali disposizioni, a suo avviso, il testo unificato in esame dovrà necessariamente tenere conto, quanto meno adeguando il proprio contenuto ai nuovi riferimenti normativi nel frattempo cambiati, sulla base della definitiva approvazione della manovra da parte del Parlamento.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che non sia da escludere l'ipotesi che la Commissione sia chiamata anche a valutare ulteriori, possibili, interventi normativi, di natura abrogativa, in ordine alle novità introdotte dal Governo all'interno del decreto-legge n. 98: per tale ragione, auspica che il relatore svolga i necessari approfondimenti in materia.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, pur dichiarandosi disponibile – suo malgrado – a rinviare ulteriormente il seguito dell'esame del provvedimento, sulla base delle legittime considerazioni appena svolte, fa notare che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e le misure che il Governo ha adottato in materia di reversibilità sembrerebbero viaggiare lungo binari indipendenti, prospettando, peraltro, soluzioni molto differenti tra loro. Fa presente che, mentre la proposta di iniziativa parlamentare prospetta il conseguimento di risparmi di spesa da riutilizzare in un'ottica di miglioramento complessivo dei trattamenti di reversibilità, al contrario, l'intervento del Governo sembrerebbe volto a far confluire eventuali economie nell'ambito più generale del bilancio dello Stato. Ritiene auspicabile, pertanto, che l'iter del provvedimento in titolo vada avanti con tempestività, a prescindere da quanto sarà deciso nell'ambito della manovra economica, atteso che esso contempla misure in materia di reversibilità di maggior favore per i lavora-

tori. Fa notare, da ultimo, che un'eventuale abrogazione delle norme nel frattempo intervenute non necessariamente dovrà derivare dalla presente proposta di legge, fondandosi quest'ultima su presupposti e contenuti del tutto autonomi.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, ritiene che sia emersa un'ampia condivisione circa l'opportunità che, prima di valutare qualsiasi ipotesi di prosecuzione dell'iter, si possano conoscere le determinazioni che il Senato assumerà in materia nell'ambito della manovra economica.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 luglio 2011.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 10.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008 (C. 4470 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4470, concernente « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008 »;

invitato il Governo ad attivare opportune iniziative politiche e diplomatiche per intervenire sulla posizione che taluni dei Paesi firmatari hanno assunto sulla pena di morte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	174
5-04762 Damiano: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, <i>handicap</i> e disabilità.	
5-04476 Lenzi: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, <i>handicap</i> e disabilità.	
5-04115 Trappolino: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, <i>handicap</i> e disabilità e presunto « contingentamento », su base provinciale, di tali riconoscimenti.	
5-04181 Margiotta: Gravi ritardi nell'attività della commissione medica superiore dell'INPS in materia di riconoscimento e verifica dell'invalidità civile	174
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	182

SEDE CONSULTIVA:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
---	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	177
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	186
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 11.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Mario Pepe (Misto-R-A) entra a far parte della Commissione.

5-04762 Damiano: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, *handicap* e disabilità.

5-04476 Lenzi: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, *handicap* e disabilità.

5-04115 Trappolino: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, *handicap* e disabilità e presunto « contingentamento », su base provinciale, di tali riconoscimenti.

5-04181 Margiotta: Gravi ritardi nell'attività della commissione medica superiore dell'INPS in materia di riconoscimento e verifica dell'invalidità civile.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Ritiene, infatti, che la risposta faccia riferimento in via quasi esclusiva agli impegni assunti dall'INPS per il futuro, il che conferma, a suo avviso, l'esistenza del problema, anche in Emilia-Romagna. Osserva, quindi, che i ritardi dell'INPS sono a volte tali da vanificare l'eventuale esito positivo della pratica per il riconoscimento dell'invalidità civile. Inoltre, ritiene che il Governo avrebbe dovuto prendere in considerazione, nella sua risposta, il ruolo svolto dall'azienda Postel S.p.a., con cui l'INPS ha stipulato una convenzione, poiché sembra che tale azienda non sia estranea ai ritardi denunciati nell'atto di sindacato. Ricorda, quindi, che in Emilia-Romagna le aziende sanitarie locali sono tutte informatizzate e, pertanto, la risposta del Governo non appare convincente nella parte in cui addebita ai ritardi di trasmissione da parte delle ASL le lentezze dell'INPS. Ritiene che, invece, la causa principale di tali lentezze debba essere rinvenuta nel carico eccessivo cui l'intero sistema è stato sottoposto a causa dell'avvio di verifiche generalizzate e indiscriminate sul tema dell'invalidità civile. In proposito, osserva, altresì, che sarebbe interessante conoscere i dati esatti sul numero di cosiddetti « falsi invalidi » individuati sino ad oggi, in seguito a tali verifiche. Quanto riportato, unitamente agli ostacoli che il decreto-legge recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, attualmente all'esame del Senato, oppone alla impugnazione dei verbali rilasciati dall'INPS al

termine della procedura, fa ritenere che l'obiettivo reale del Governo sia non tanto l'individuazione dei falsi invalidi, quanto piuttosto la riduzione delle prestazioni erogate agli invalidi civili.

Cesare DAMIANO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto, ritenendo che la risposta del Governo riproponga sostanzialmente gli stessi interrogativi posti negli atti di sindacato. Appare, comunque, evidente che il sistema informatizzato di gestione delle pratiche per il riconoscimento dell'invalidità civile non funziona in modo efficace, nonostante i precipitosi e roboanti annunci del Governo. Ritiene, pertanto, che il Governo dovrebbe attentamente valutare l'opportunità di istituire una sorta di doppio binario, affiancando alla procedura telematica quella, più tradizionale, di natura cartacea, che, sebbene teoricamente meno rapida, può risultare nei fatti più sicura e atta ad aggirare i problemi di interazione tra i sistemi informatici dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento. Invita, infine, il Governo a rivedere le direttive sin qui impartite a tali soggetti e a valutare anche l'opportunità di modifiche normative, per evitare che i patronati si vedano costretti a presentare numerosissimi ricorsi.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto. Ricorda, in particolare, come la campagna mediatica di natura denigratoria sui cosiddetti « falsi invalidi » che ha avuto luogo in Umbria avrebbe imposto al Governo e all'INPS di chiarire le reali proporzioni del fenomeno e di rendere quanto più efficiente possibile la procedura per il riconoscimento dell'invalidità. Sottolinea, quindi, come la risposta del Governo renda evidente la necessità di costruire un sistema informatico comune alle aziende sanitarie locali e all'INPS, superando le attuali difficoltà di comunicazione. Osserva, in conclusione, che i ritardi denunciati e la richiamata campagna di stampa fanno sorgere il dubbio che l'intento perseguito sia quello di rallentare la dinamica della spesa per le prestazioni in favore degli invalidi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nell'avvertire che il deputato Margiotta ha rinunciato a replicare, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

C. 4480 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2011.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, avverte che, nel corso dell'esame in sede referente, il provvedimento in esame non ha subito modifiche. Ribadisce, pertanto, la sua proposta di parere favorevole, preannunciata nella seduta di ieri.

Luisa BOSSA (PD) ricorda come, la scorsa settimana, il ministro Fazio, rispondendo a una sua interrogazione, avesse escluso correlazioni tra il caso di tifo registrato a Napoli e l'emergenza dei rifiuti. In tale risposta, per molti versi evasiva, il ministro non ha potuto negare la possibilità che dalla richiamata emergenza derivassero, in futuro, rischi per la salute dei cittadini. Rileva, quindi, come quello all'esame della Commissione sia il quinto decreto-legge della legislatura emanato per fronteggiare l'emergenza dei rifiuti nella regione Campania. Pur riconoscendo, al riguardo, le passate responsabilità del governo regionale di centrosini-

stra, ritiene che l'attuale maggioranza non possa coltivare per sempre l'alibi della pesante eredità ricevuta, dal momento che il centrodestra governa da tre anni il Paese, da due anni quattro delle cinque province campane e, da un anno, la stessa regione. In particolare, il decreto-legge in esame non reca novità significative e appare, pertanto, privo di qualsiasi utilità. Esso, da un lato, è volto a soddisfare le richieste delle regioni settentrionali, che per anni hanno trasferito i loro rifiuti nelle discariche campane, mentre persevera, dall'altro, in un'errata visione provinciale del problema, nel senso che le province di Napoli e Caserta sono chiamate a fronteggiare, da sole, i rifiuti prodotti dall'80 per cento della popolazione campana, mentre le restanti province si sottraggono a qualsiasi assunzione di responsabilità.

Andrea SARUBBI (PD) osserva come l'adozione del quinto decreto-legge sull'emergenza dei rifiuti in Campania dimostri l'assenza di una strategia chiara del Governo su questo tema, come conferma, del resto, l'adozione prima e, poi, il ritiro del piano elaborato dall'allora commissario Guido Bertolaso. Pur riconoscendo le responsabilità del centrosinistra per la passata gestione del problema, ritiene che il decreto-legge in esame sia, come ha già evidenziato la collega Bossa, assolutamente inadeguato, perché non affronta il problema della realizzazione degli impianti necessari per rendere autosufficiente la regione nella gestione dei rifiuti. Inoltre, tale provvedimento rischia di rivelarsi anche dannoso a causa della scelta, dettata dalle pressioni politiche della Lega Nord, di trasferire i rifiuti in altre regioni dando la priorità a quelle più vicine. Ciò rischia, a suo avviso, di creare nuove emergenze in regioni che già oggi riescono a malapena a gestire i rifiuti prodotti sul loro territorio e che, nel periodo estivo, risentono di condizioni climatiche tali da accentuare i possibili rischi per la salute. Ricorda, quindi, come lo stesso Guido Bertolaso abbia definito scellerato il provvedimento in esame. Ricorda, altresì, che

ben quattordici regioni si sono dichiarate disponibili a ricevere i rifiuti provenienti dalla Campania, chiedendo però al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza. Sottolinea, in proposito, la necessità che il coinvolgimento delle altre regioni avvenga seguendo come criterio di priorità l'effettiva capacità di ricevere e gestire i rifiuti, anziché la vicinanza geografica. Dichiarata, infine, di concordare con la collega Bossa nel ritenere che debba essere rapidamente superato il criterio della provincialità, chiamando tutte le province campane a una comune assunzione di responsabilità.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) rileva che il Governo prosegue sulla strada degli interventi di emergenza, mentre un Paese civile non può, a suo avviso, assistere periodicamente a uno spettacolo come quello prodotto dall'emergenza dei rifiuti in Campania. Ritene che tale problema investa l'intera classe politica nazionale e imponga una profonda revisione delle politiche di gestione dei rifiuti. Annuncia, pertanto, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Laura MOLTENI (LNP) giudica singolare che il Parlamento sia chiamato, per l'ennesima volta, a occuparsi del problema dei rifiuti nella regione Campania. In proposito, dichiara di non condividere le considerazioni del collega Sarubbi circa l'opportunità di trasferire nelle regioni settentrionali e, in particolare, in Lombardia i rifiuti prodotti in Campania, ritenendo inaccettabile che le regioni efficienti sul tema dello smaltimento dei rifiuti vengano penalizzate oggi per aver saputo, in passato, organizzare meglio il sistema di gestione dei rifiuti stessi. A suo avviso, la regione Campania è oggi chiamata a fare lo stesso. Per questo ritiene che tale regione debba risolvere autonomamente l'ormai annosa emergenza dei rifiuti. Esprime, pertanto, forti perplessità sul decreto-legge in esame e ribadisce la propria contrarietà al trasferimento dei rifiuti dalla regione Campania verso le regioni settentrionali e specialmente in Lombardia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha esaminato gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 e che il relatore e il Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3. Ricorda, inoltre, che gli emendamenti Palagiano 1.2, 1.3 e 1.4 e l'articolo aggiuntivo Laura Molteni 1.01 sono stati accantonati. Avverte, infine, che l'onorevole Palagiano ha ritirato gli emendamenti 1.2 e 1.4 e ha riformulato il suo emendamento 1.3 (*vedi allegato 2*).

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 1.3, come riformulato, mentre invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Laura Molteni 1.01.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 1.3 (*nuova formulazione*).

Laura MOLTENI (LNP) chiede al Governo se sia disponibile ad accogliere, come ordine del giorno, le indicazioni in materia di farmacogenetica contenute nel suo articolo aggiuntivo 1.01.

Il ministro Ferruccio FAZIO dichiara che il Governo è, in linea di principio, disponibile a valutare un ordine del giorno in materia di farmacogenetica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda, in aggiunta a quanto rappresentato dal ministro Fazio, che la proposta di legge dell'onorevole Laura Molteni in materia di farmacogenetica potrà essere inserita nel prossimo programma trimestrale.

Laura MOLTENI (LNP), alla luce della disponibilità dimostrata dal ministro Fazio e dal presidente, ritira il suo articolo aggiuntivo 1.01.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di chiarire se siano stati risolti i problemi di possibile sovrapposizione tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo e alcuni disegni di legge all'esame del Senato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, assicura che sono state raggiunte le opportune intese al fine di consentire alla Commissione di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo, senza dover procedere ad alcuno stralcio.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile acquisire i pareri del relatore e del Governo su tutti i restanti emendamenti e procedere, quindi, a una discussione di carattere generale, rinviando alla prossima seduta l'esame degli emendamenti medesimi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, di norma, l'espressione dei pareri e le successive votazioni procedono articolo per articolo.

Lucio BARANI (PdL) osserva, rivolto alla collega Miotto, che è sempre possibile accantonare le proposte emendative riferite a un articolo quando si ravvisi l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD), alla luce delle considerazioni svolte dal presidente e dall'onorevole Barani, dichiara la propria disponibilità a procedere secondo le modalità consuete.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palagiano 3.1 e Pedoto 3.5.

Antonio PALAGIANO (IdV) riformula il suo emendamento 3.2 nel senso indicato dal ministro Fazio nella scorsa seduta del 6 luglio (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 3.2 (*nuova formulazione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Palagiano 3.2 (*nuova formulazione*), gli emendamenti Pedoto 3.11 e 3.13, Palagiano 3.3 e Pedoto 3.12 risultano preclusi.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 3.4. Passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Melania DE NICHILÒ RIZZOLI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Calgaro 5.1, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento Laura Molteni 5.2.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 5.1.

Laura MOLTENI (LNP) chiede se vi sia la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno di contenuto analogo a quello del suo emendamento 5.2.

Il ministro Ferruccio FAZIO chiarisce che il Governo è contrario nel merito all'emendamento 5.2 per l'indisponibilità delle risorse necessarie e, pertanto, non potrebbe accogliere un ordine del giorno di contenuto analogo.

Laura MOLTENI (LNP), preso atto con rammarico dell'indisponibilità del Governo, ritira il suo emendamento 5.2.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Fucci 6.1. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Fucci 6.2, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Fucci 6.3. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Miotto 6.15, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 2, lettera c), dopo le parole « pubblici dipendenti », le seguenti: « anche nell'ambito di un registro speciale ». Invita, quindi, il presentatore a ritirare l'emendamento Fucci 6.4, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Miotto 6.16 e parere favorevole sugli emendamenti Binetti 6.5, Miotto 6.17, 6.18 e 6.19 e Fucci 6.6. Invita, altresì, il presentatore a ritirare l'emendamento Fucci 6.7, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Miotto 6.20 e Fucci 6.9 e 6.8. Invita, poi, il presentatore a ritirare l'emendamento Fucci 6.10, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Miotto 6.21. Invita, quindi, i presentatori a ritirare gli emendamenti Fucci 6.11, Ciccio 6.23, Binetti 6.12 e 6.13, esprimendo invece parere contrario sull'emendamento Fucci 6.14. Invita, infine, i presentatori a ritirare l'emendamento Pedoto 6.22 e gli articoli aggiuntivi D'Anna 6.01, Miotto 6.05, Ciccio 6.04 e 6.03, Barani 6.06 e Mancuso 6.07.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 6. In ogni caso, invita il relatore e il Governo a valutare l'opportunità di rivedere il parere espresso sugli emendamenti riferiti alla lettera p) del comma 2. Osserva, infine, che al medesimo comma sarebbe forse opportuno sopprimere la lettera s).

Il ministro Ferruccio FAZIO si riserva un approfondimento sulle questioni sollevate dall'onorevole Miotto.

Paola BINETTI (UdCpTP) invita il relatore e il Governo a riconsiderare il parere sul suo emendamento 6.13, che determinerebbe una sensibile riduzione del contenzioso dovuto a errori medici.

Luciana PEDOTO (PD) richiama l'attenzione del relatore e del Governo sul suo emendamento 6.22, volto a riconoscere la categoria dei biologi nell'ambito delle professioni sanitarie.

Vincenzo D'ANNA (PT) si associa alle considerazioni della collega Pedoto, che potrebbero, per certi versi, essere riferite anche alla posizione degli psicologi, e auspica che l'eventuale accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 6 consenta al relatore e al Governo di rivedere il loro parere sul suo articolo aggiuntivo 6.01, determinando così il giusto riconoscimento dei biologi come professione sanitaria e superando le resistenze di quanti, anche tra i biologi, auspicano il perdurare dell'attuale situazione, che vede questa categoria professionale sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che le intese raggiunte con il Senato prevedono che, in questa fase, la Camera possa occuparsi della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, ma non dell'istituzione di nuovi ordini.

Il ministro Ferruccio FAZIO dichiara che il Governo non è, in linea di principio, contrario al riconoscimento sia dei biologi sia degli psicologi nell'ambito delle professioni sanitarie. Tuttavia, come ha appena ricordato il presidente, le intese con il Senato prevedono che sia quel ramo del Parlamento a occuparsi, in questa fase, dell'istituzione di nuovi ordini professionali. Si dichiara, infine, favorevole all'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 6, secondo quanto richiesto dall'onorevole Miotto.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 6. Passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Palagiano 7.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 7.1, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole «sessanta giorni», con le seguenti: «centotanta giorni». Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Farina Coscioni 7.7, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Palagiano 7.3 e Farina Coscioni 7.8. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Palagiano 7.4 e parere contrario sugli emendamenti Binetti 7.5 e 7.6 e Farina Coscioni 7.9.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 7.2, auspicando che il relatore e il Governo riconsiderino il loro parere contrario.

Paola BINETTI (UdCpTP) invita il relatore e il Governo a rivedere il loro parere sui suoi emendamenti 7.5, volto ad assicurare la rilevazione dei cosiddetti «quasi eventi», e 7.6, volto a garantire che le strutture sanitarie, nell'organizzazione del lavoro, riducano i fattori di *stress* per il personale.

Luciana PEDOTO (PD) invita il relatore e il Governo a chiarire le ragioni della contrarietà al suo emendamento 7.8.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che, per consentire al relatore e al Governo di svolgere gli opportuni approfondimenti e fornire i chiarimenti richiesti, sia preferibile interrompere l'esame degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, dichiara che sta approfondendo il documento prodotto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di proporre modifiche del testo che tengano conto delle valutazioni delle regioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che la posizione espressa, con grande chiarezza, dalle regioni non lasci spazio a piccoli aggiustamenti del testo in esame. È emerso con chiarezza, infatti, che le disposizioni contenute in tale progetto di legge ledono pesantemente le competenze regionali in diversi ambiti, mentre appaiono del tutto superflue in altri settori, come nel caso dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei medici. Inoltre, le disposizioni sulla libera professione dei medici appaiono estranee al governo delle attività cliniche e contraddittorie con la prima parte del provvedimento. Invita, pertanto, il relatore a valutare l'opportunità che la Commissione non perseveri nella volontà di approvare il progetto di legge in titolo e si concentri,

invece, sugli altri provvedimenti al suo esame.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che il documento prodotto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sul provvedimento in esame evidenzia le numerose criticità del testo sin qui elaborato e debba, pertanto, essere oggetto di attenta riflessione da parte del relatore, anche al fine di valutare l'opportunità di non proseguire affatto nell'esame del progetto di legge.

Lucio BARANI (PdL) ritiene che non si possa assolutamente disperdere il lavoro sin qui compiuto dalla Commissione sul governo delle attività cliniche. A suo avviso, pertanto, l'esame del progetto di legge in titolo deve proseguire, facendo naturalmente tesoro delle osservazioni delle regioni. Ricorda, peraltro, ai colleghi che le regioni hanno riconosciuto la competenza dello Stato ad adottare alcune delle disposizioni contenute nel progetto di legge, come ad esempio l'articolo 8.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, in effetti, le regioni hanno espresso la propria netta contrarietà ad alcune disposizioni del progetto di legge in esame, che potrebbero al limite essere stralciate, mentre su altre disposizioni si sono limitate a proporre modifiche che, a suo avviso, non stravolgono il testo.

Marco RONDINI (LNP) riconosce che quanto detto dal collega Barani sull'articolo 8 risponde al vero, ma rileva, d'altra parte, come questo sia l'unico articolo su cui le regioni non hanno espresso forti riserve.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che, diversamente da quanto osservato dal collega Barani, il parere della Conferenza delle regioni, sebbene non negativo sull'articolo 8, appare molto critico e negativo su diversi punti qualificanti del provvedimento. Ritiene, pertanto, che, qualora le critiche espresse dalle regioni non fossero accolte, ciò potrebbe aprire la strada a un ampio contenzioso, anche di livello costituzionale, che rischierebbe di vanificare l'intervento legislativo in discussione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene che lo Stato non possa abdicare al suo ruolo di legislatore, pur nel rispetto delle competenze, sia concorrenti sia esclusive, delle regioni in ambito sanitario.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che il governo delle attività cliniche sia un aspetto qualificante dell'attività della Commissione e che, pertanto, non si possa rinunciare ad affrontarlo, nonostante i problemi sollevati dalla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, anche per arginare il fenomeno della gestione irresponsabile e dissennata della sanità da parte di alcune regioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-04762 Damiano: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, *handicap* e disabilità.

5-04476 Lenzi: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, *handicap* e disabilità.

5-04115 Trappolino: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, *handicap* e disabilità e presunto « contingentamento », su base provinciale, di tali riconoscimenti.

5-04181 Margiotta: Gravi ritardi nell'attività della commissione medica superiore dell'INPS in materia di riconoscimento e verifica dell'invalidità civile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni vertono tutte sulle procedure di accertamento e concessione dei benefici in materia di invalidità civile definite con i recenti provvedimenti legislativi. Per tale ragione fornirò per esse una trattazione congiunta, iniziando dai quesiti formulati dagli Onorevoli Damiano e Lenzi.

Come è noto, l'articolo 20 del decreto-legge n. 78/2009 (conv. dalla l. 102/2009), ha disciplinato il riordino e la semplificazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in favore degli invalidi civili e minorati civili.

In questo contesto il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità avviene con il diretto coinvolgimento dell'Inps, attraverso l'integrazione della Commissione medica delle Aziende sanitarie locali con un medico dell'Istituto. Ciò al fine di realizzare una gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie della procedura, nella prospettiva di garantire maggiore trasparenza per tutti i cittadini interessati. In ogni caso all'INPS spetta il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge. Inol-

tre all'Istituto è stata assegnata la finzione di verificare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

Dopo un primo periodo di applicazione del nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità, l'INPS, alla luce dei risultati conseguiti, ha ritenuto necessario adottare significativi interventi per il miglioramento e la razionalizzazione degli aspetti organizzativi, informatici e medico-legali dell'intera procedura.

In particolare mentre è ad oggi pienamente utilizzabile la modalità telematica per la presentazione delle domande e per la definizione amministrativa delle stesse, l'accertamento sanitario presso le Aziende sanitarie locali risulta invece essere sostanzialmente ancora cartaceo (circa il 74 per cento dei verbali) in quanto le ASL utilizzano modalità differenziate, non standardizzate ed al di fuori delle applicazioni informatiche previste. Ora, fermo restando che in qualità di autorità vigilante il Ministero che rappresento ha agito e agirà nei confronti dell'Inps per migliorare le *performances* del sistema informativo, devo sottolineare che molte delle difficoltà operative lamentate discendono

dalla struttura dei sistemi informativi delle ASL e delle autonomie locali, sui cui assetti organizzativi il Governo non può esercitare alcun potere di intervento, bensì una mera *moral suasion*, nell'ottica della leale collaborazione istituzionale.

Infatti i dati al 31 dicembre 2010 evidenziano che a fronte di più di un milione di verbali redatti dalle Commissioni Mediche Integrate, sono soltanto 300 mila circa (il 26 per cento) quelli formati e trasmessi con modalità telematica.

La trasmissione da parte delle ASL di verbali cartacei comporta per l'Istituto la necessità di attivare un successivo flusso procedurale di acquisizione degli stessi nella procedura informatica, e ciò al fine di trasformare le informazioni ricevute da cartacee in elettroniche. L'indisponibilità di un flusso interamente telematico determina, evidentemente, difficoltà nel monitorare e nel definire tempestivamente le diverse sottofasi del procedimento di accertamento dei benefici.

L'Inps ha comunicato che le iniziali difficoltà emerse all'avvio delle nuove modalità di accertamento e verifica troveranno adeguata soluzione grazie alla progressiva estensione della procedura telematizzata. L'istituto ha, inoltre, garantito che verranno poste in essere tutte le opportune iniziative affinché sia effettivamente realizzata una contrazione dei tempi procedurali. Si aggiunge che, con messaggio del Direttore Generale dell'Inps n. 8145/2011, sono state emanate specifiche disposizioni tecniche, volte a consentire un'ulteriore contrazione dei tempi di risposta alle domande di prestazioni assistenziali, ancorché in mancanza della telematizzazione del verbale ASL.

In ogni caso, il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, dalla data di presentazione dell'istanza, è un obiettivo fortemente sentito e perseguito dall'Istituto, raggiungibile, tuttavia, solo in una situazione di completa telematizzazione del procedimento. Tutte le iniziative utili ed opportune al fine della riduzione dei tempi sono messe in atto dall'Istituto,

in vista di un completo allineamento del sistema, in piena aderenza alle disposizioni legislative.

Con specifico riferimento ai quesiti rivolti al Governo dall'On. Lenzi informo che, nella regione Emilia Romagna, sono state presentate nel 2010 n. 75.942 domande per complessive 156.762 prestazioni. È il caso di precisare che, sempre nell'anno 2010, sono state messe in pagamento 30.044 prestazioni di cui 7.939 relative a domande presentate nello stesso anno, 20.249 relative a domande presentate nel 2009 e 1.856 relative a domande presentate prima del 2009.

Per quanto concerne l'atto di sindacato ispettivo presentato dall'On. Trappolino faccio presente che il Coordinamento Generale medico legale dell'Istituto ha emanato apposite « Linee Guida », con l'obiettivo di assicurare la massima omogeneità sul territorio nazionale dei comportamenti e delle valutazioni dei medici.

In tale ottica si è potenziato, fra l'altro, il ricorso all'accertamento sanitario diretto sulla persona, con l'obiettivo di verificare la permanenza dei requisiti sanitari allo scopo di consolidare il giudizio medico legale evitando, così, ulteriori disagi al cittadino nel caso di eventuali successive verifiche sanitarie straordinarie.

È necessario, comunque, sottolineare che in nessun caso sono previsti automatismi nella convocazione a visita diretta presso l'Inps, che viene decisa dai competenti centri sanitari in relazione alle informazioni che, volta per volta, sono desunte dal verbale sanitario. I cittadini hanno comunque la possibilità di richiedere, in ogni momento, la visita domiciliare per impedimento fisico.

Le gravi patologie indicate nelle « Linee Guida » (in particolare: minori con patologie concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico malformativo; persone inserite in strutture di lungodegenza o in residenze protette; soggetti interdetti; soggetti di interesse geriatrico con perdita dell'autonomia personale adeguatamente documentata) possono, invece, essere escluse dalla visita diretta al fine di evitare inutili controlli. Inoltre, per i cit-

tadini affetti da patologia oncologica, ai sensi della legge 80/2006, è previsto ed attuato con regolarità il rilascio immediato di verbali con piena, ancorché provvisoria, efficacia.

In proposito, ritengo opportuno specificare che nel corso del campionamento, relativo alle predette visite, sono stati esonerati, a condizione che la documentazione agli atti – valutata dalla Commissione Medica Decentrata – avesse confermato l'esclusione dalla visita, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o inaggravanti di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007 – (inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide) – che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Per quanto invece attiene al presunto contingentamento a livello provinciale dei riconoscimenti di invalidità civile ipotizzato dall'On.le Trappolino, posso certamente escludere che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia mai fornito indicazioni in tal senso, essendo – come è noto – obiettivo primario delle disposizioni recentemente introdotte quello di garantire la trasparenza delle procedure e l'effettivo possesso dei requisiti sanitari richiesti.

Per quanto concerne il quesito posto dall'On. Margiotta, l'Inps ha precisato che a decorrere dal 1° aprile 2007, le Commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità non hanno più avuto competenza per l'attività di controllo e verifica dei verbali trasmessi dalle ASL. Da quella data infatti l'esercizio della relativa funzione è stato trasferito all'Inps (ai sensi del decreto-legge 203/2005) che si è avvalso, a tal fine, di Commissioni Mediche costituite da medici dell'Istituto (Commissioni mediche di verifica provinciali e Commissione medica superiore).

In questo processo, la Commissione medica superiore (CMS), nella sua veste di organo consultivo esprime pareri in ordine a questioni complesse, impartisce istruzioni volte ad omogeneizzare le procedure

e coordina le attività di controllo e di verifica sanitaria in materia di invalidità civile.

Occorre precisare che la Commissione medica superiore a partire da giugno 2010 (ai sensi dall'articolo 20 del decreto-legge n. 78/2009), interviene anche nella convalida definitiva dei verbali relativi alle verifiche straordinarie di invalidità civile. Inoltre, a partire da settembre 2010, al predetto organismo centrale spetta anche la valutazione definitiva dei verbali di accertamento relativi alle nuove istanze in materia di invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità.

Come ho già avuto modo di precisare, al fine di attribuire una maggiore trasparenza e tracciabilità a tali attività, l'INPS ha configurato un percorso sanitario-amministrativo interamente telematizzato che potrà produrre appieno i suoi effetti positivi allorquando sarà concluso il processo di adozione e condivisione da tutte le Commissioni mediche delle ASL.

In ogni caso, è utile ricordare che qualora l'INPS non si pronunci decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento del verbale trasmesso dall'ASL competente, tale verbale acquista carattere definitivo relativamente all'esito dell'accertamento in esso contenuto (ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 295/1990).

Con particolare riferimento all'operato della Commissione medica superiore, l'INPS ha altresì previsto, ad ulteriore tutela del cittadino, che la stessa debba espletare le proprie attività di verifica entro il termine di 15 giorni.

In conclusione, a conferma dell'attenzione che il Governo riserva a questo tema faccio presente che è tuttora attivo un Tavolo tecnico, istituito tra Regioni, Ministero del lavoro, Ministero della salute e INPS al fine di monitorare la concreta attuazione delle nuove procedure degli accertamenti socio sanitari in materia di invalidità civile e di tutti benefici ad essi connessi. In particolare, i partecipanti al Tavolo hanno condiviso l'esigenza di analizzare approfonditamente i dati finora

raccolti dall'INPS, in modo da individuare interventi condivisi che possano, insieme al completamento del processo di telematizzazione, consentire di superare i ritardi che si registrano nella procedura.

Posso fin d'ora assicurare che qualora l'INPS dovesse fornire ulteriori elementi sulle questioni richiamate dagli onorevoli interroganti, sarà mia cura metterli a disposizione della Commissione.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo anche la definizione dei requisiti minimi per i centri che intendono svolgere studi relativi alle suddette fasi, anche al fine di una loro più uniforme presenza sul territorio nazionale.

- 1. 3.** *(Nuova formulazione).* Palagiano, Mura.

ART. 3.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza ».

- 3. 2.** *(Nuova formulazione).* Palagiano, Mura.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione sementieri mediterranei (ASSEME) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	188

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione del professor Gian Maria Fara, Presidente dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	189
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	189

<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	199
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	191
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	191
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. 11447/11.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>)	193

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	194
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05047 Delfino: Iniziative per la conferma degli stanziamenti destinati all'Italia nell'ambito della Politica agricola comune (PAC)	195
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	200

INTERROGAZIONI:

5-04426 Cenni: Sulla procedura per il riconoscimento del pane toscano quale prodotto a denominazione di origine protetta (DOP)	195
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	201
5-04513 Nastri: Rafforzamento dell'attività di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari di qualità nella regione Piemonte	195
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	202

RISOLUZIONI:

7-00614 Paolo Russo: Interventi per le imprese dedite alla cattura del tonno rosso con il sistema della circuizione (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	196
7-00619 Agostini, 7-00626 Callegari e 7-00627 Dima: Provvedimenti per l'attuazione del fermo biologico della pesca per il 2011 (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00133</i>)	196
ALLEGATO 5 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	204
7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe e 7-00630 Servodio: Interventi per la crisi del settore cunicolo (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	197
7-00519 Fiorio, 7-00620 Callegari, 7-00622 Beccalossi e 7-00632 Delfino: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00134</i>)	197
ALLEGATO 6 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	206
Sui lavori della Commissione	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 11.35**Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.****Audizione dei rappresentanti dell'Associazione sementieri mediterranei (ASSEME).**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Enrico LUCCONI, *rappresentante dell'Associazione sementieri mediterranei (ASSEME)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Anita DI GIUSEPPE (IdV), Susanna CENNI (PD), Teresio DELFINO (UdCpTP) e Sebastiano FOGLIATO (LNP), ai quali replicano il dottor Enrico LUCCONI, *rappresentante dell'Associazione sementieri mediterranei (ASSEME)*, e Roberto ANGILERI, *consigliere dell'Associazione sementieri mediterranei (ASSEME)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del professor Gian Maria Fara, Presidente dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il professor Gian Maria FARA, *presidente dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Susanna CENNI (PD), Teresio DELFINO (UdCpTP), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Nicodemo Nazzeno OLIVERIO (PD), il presidente Paolo RUSSO e il deputato Giovanni DIMA (PdL), ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti il professor Gian Maria FARA, *presidente dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, avvertendo che il competente rappresentante del Governo ha comunicato che sarà presente a breve, propone di iniziare i lavori con la trattazione degli argomenti per i quali non è necessaria la presenza del Governo, ovvero con l'esame in sede consultiva, l'esame degli atti dell'Unione europea e l'indagine conoscitiva.

La Commissione concorda.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Nastri ha svolto la relazione introduttiva, con riferimento al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Ambiente. Successivamente, la Commissione Ambiente, al termine dell'esame degli emendamenti, ha trasmesso il testo unificato risultante dalle proposte emendative accolte. Invita quindi l'onorevole Nastri ad integrare la relazione svolta, con riferimento a tale ultimo testo.

Gaetano NASTRI (PdL), *relatore*, fa presente, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione Agricoltura,

che il testo unificato risultante dalle proposte emendative approvate ieri dalla Commissione Ambiente non reca modifiche all'articolo 2, che riforma la normativa sull'obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni nuovo nato. Quanto all'articolo 7, che introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli «alberi monumentali», nella rubrica è stato inserito un riferimento anche al pregio «naturalistico»; alla lettera a) del comma 1, relativo alla definizione degli alberi monumentali, si precisa, per la parte relativa agli alberi ad alto fusto facenti parte di formazioni boschive, che ciò vale ovunque queste sono ubicate; infine, al comma 2, si prevede che il censimento degli alberi monumentali sarà effettuato dagli enti individuati dalle regioni (invece che dai comuni) e che i relativi elenchi saranno redatti dalle regioni (anziché anche dai comuni).

Giuseppina SERVODIO (PD) chiede chiarimenti al relatore sulla definizione di «albero monumentale».

Gaetano NASTRI (PdL), *relatore*, illustra la definizione di albero monumentale contenuta nell'articolo 7, comma 1, del testo in esame.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che la definizione adottata non sembra comprendere alcuni alberi tipici del territorio italiano, quali gli ulivi e gli alberi di agrumi, che non sono alberi di alto fusto, pur potendo vantare analoghe caratteristiche di monumentalità.

Corrado CALLEGARI (LNP) ricorda che numerose regioni hanno adottato una normativa sugli alberi monumentali.

Teresio DELFINO (UdCpTP), pronunciandosi sul provvedimento nel suo complesso, ricorda che si tratta di un testo ampiamente condiviso.

Angelo ZUCCHI (PD) esprime una valutazione complessivamente favorevole sul testo in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 2, sottolinea che il testo introduce opportuni aggiornamenti della legge a suo tempo promossa dal deputato Rutelli per la messa a dimora di un nuovo albero per ogni nuovo nato, della cui positiva applicazione ha avuto esperienza diretta.

Per quanto riguarda l'articolo 7, sugli alberi monumentali, sottolineando che la norma non intende far riferimento a realtà produttive, osserva che si potrebbe chiedere alla Commissione Ambiente di estenderla anche ad altri alberi di pari valore paesaggistico e culturale, tipici del territorio italiano, come gli ulivi e gli agrumi.

Gaetano NASTRI (PdL), *relatore*, ritiene condivisibile la proposta del collega Zucchi, che potrebbe essere recepita in un'osservazione per la Commissione Ambiente.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita il relatore a provvedere alla formale presentazione della sua proposta di parere.

Corrado CALLEGARI (LNP) ribadisce che molte regioni hanno disciplinato la materia e che il Corpo forestale dello Stato ha proceduto ad un censimento degli alberi monumentali. Ricorda quindi che il testo, pur rinviando a successivi decreti attuativi, fa riferimento a criteri generali che non sembrano adattarsi a piante come gli agrumi.

Gaetano NASTRI (PdL), *relatore*, presenta infine una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, sottolineando tuttavia che il verde urbano necessita soprattutto di una costante opera di manutenzione ordinaria, che auspica che i comuni siano messi in grado di effettuare.

Corrado CALLEGARI (LNP) giudica positivamente il testo elaborato dalla Commissione di merito, soprattutto perché impostato sulla condivisione di responsabilità

tra regioni e comuni e sull'applicazione di sanzioni. Ricorda inoltre che il testo si ricollega alle leggi regionali già in vigore in molte regioni.

Angelo ZUCCHI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, sottolinea che il provvedimento ha il pregio di tentare di riportare ad un quadro organico la disciplina di un tema affrontato con risultati differenziati in sede regionale e locale. Inoltre, la politica del verde nelle aree urbane viene posta in relazione con le finalità ambientali di riduzione delle emissioni di CO₂ e viene opportunamente impostata secondo criteri di programmazione.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nel dichiarare di condividere la proposta di parere del relatore, osserva che il verde urbano dovrebbe appassionare sempre di più gli amministratori locali, perché lo sviluppo degli spazi verdi è uno degli elementi che possono migliorare la qualità della vita delle comunità urbane. Auspica pertanto che l'iter della nuova legge – alla quale hanno collaborato le regioni e gli enti locali – possa giungere ad una positiva conclusione.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazione, formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 29 giugno 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 giugno scorso il relatore Taddei ha svolto la relazione introduttiva e che si è successivamente aperto il dibattito, nel quale sono intervenuti i deputati Callegari e Di Giuseppe.

Vincenzo TADDEI (IRNP), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Vincenzo TADDEI (IRNP), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame appare collegato collegato all'altro provvedimento oggi esaminato dalla Commissione, concernente la seconda revisione dell'Accordo generale di partenariato tra la Comunità europea e i 79 Paesi del gruppo ACP, noto come Accordo di Cotonou. Il Cariforum raggruppa, proprio all'interno dei paesi ACP, quelli facenti parte della Comunità e mercato comune dei Caraibi (*Caribbean Community – CARICOM*), unitamente alla Repubblica dominicana, che nella CARICOM figura come osservatore. La CARICOM nasce nel 1973, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'integrazione economica tra i propri membri (Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, il Belize, la Dominica, Grenada, la Guyana, Haiti, la Giamaica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, il Suriname, Trinidad e Tobago). Obiettivo generale della CARICOM è

quello di intensificare il commercio tra gli Stati membri e favorire la competitività delle loro produzioni. Oggi, malgrado persistano eccezioni per alcuni prodotti, si può dire che la Caricom costituisca effettivamente una zona di libero commercio, facendo registrare importanti progressi nell'area della circolazione di persone, anche se il ritmo della liberalizzazione dei servizi e dei movimenti di capitali dovrebbe accelerare.

Gli accordi di partenariato economico (APE) sono lo strumento principale del nuovo corso nei rapporti tra l'Europa e i Paesi ACP inaugurato nel 2000 con l'Accordo di Cotonou: si tratta in effetti ancora di strumenti mirati a favorire lo sviluppo dei Paesi svantaggiati, ma in un quadro di apertura al mercato mondiale che ne consenta una crescita autosostenuta e perciò stabilmente acquisita. In precedenza, infatti, i Paesi ACP avevano goduto di un largo regime preferenziale sui dazi delle loro esportazioni nel territorio della Comunità europea, che tuttavia non aveva favorito la crescita commerciale, tanto che il livello dell'*export* regionale è oggi inferiore a quello di vent'anni fa. Inoltre, con la sempre maggiore integrazione commerciale internazionale dovuta ai negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), i regimi preferenziali venivano ad essere sempre meno proponibili, in quanto anche esposti ai ricorsi di altri Paesi da essi esclusi. In questo contesto, lo strumento degli accordi di partenariato economico (APE) si è posto come suscettibile di superare simultaneamente tutti questi problemi, soddisfacendo alla condizione dell'OMC di una apertura di tutti gli scambi tra i *partner* di un accordo commerciale.

Finora, quello con i Paesi caraibici è l'unico accordo di partenariato completo perfezionato, mentre nelle altre aree geografiche sono stati variamente negoziati accordi meno impegnativi.

In particolare, l'Accordo di partenariato economico apre senz'altro tutti i mercati dal lato dell'Unione europea, mentre ne prevede l'apertura graduale da parte dei Paesi caraibici. Inoltre, serven-

dosi proprio di disposizioni dell'OMC, l'Accordo pone al riparo alcune merci dalla liberalizzazione, proteggendo industrie sensibili ed emergenti, prevedendo tempi lunghi per la liberalizzazione e salvaguardie per evitare pregiudizio alle ancora fragili economie della regione.

La creazione di un mercato regionale nei Caraibi, con l'armonizzazione progressiva delle tariffe esterne dei paesi Cariforum e la liberalizzazione del flusso di merci tra le economie dei Caraibi, dovrebbe favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato, innescando una maggiore competitività e una crescita economica nella regione. Naturalmente, da parte degli Stati caraibici vi è l'impegno all'avvio di riforme nazionali e regionali, che l'Unione europea vorrà sostenere mediante misure di cooperazione. Ciò dovrebbe anche rendere la regione più attraente per gli investimenti e gli scambi. L'Accordo, inoltre, rimuove tutte le tariffe e le quote che venivano applicate sulle esportazioni dai Caraibi, con l'eccezione, in questa prima fase, dello zucchero e del riso. L'Unione europea ha anche accettato di aprire nuovi mercati per le imprese e gli operatori dei Caraibi che intendono offrire servizi nell'Unione e per giovani professionisti dei Caraibi, affinché possano acquisire un'esperienza di lavoro in Europa.

Sul lato caraibico è prevista una graduale apertura dei mercati nell'arco di 25 anni, che comporterà ribassi nei prezzi delle merci a vantaggio dei consumatori e delle imprese. I Paesi dei Caraibi beneficeranno di « norme sull'origine » migliorate a sostegno dello sviluppo di industrie che importano materiali per produrre beni destinati poi a essere esportati in Europa. Per settori come le industrie di trasformazione degli alimenti e quelle della pesca è importante poter importare materie prime dal di fuori della regione caraibica.

Una Dichiarazione in materia di cooperazione allo sviluppo annessa all'APE in esame impegna l'Unione europea a utiliz-

zare il sostegno finanziario *Aid for Trade* per aiutare i Paesi caraibici a dare attuazione all'Accordo.

Il volume delle merci liberalizzate dai paesi del Cariforum in virtù dell'APE in esame è pari al 61 per cento delle importazioni dall'Unione in valore nell'arco di 10 anni, all'82 per cento nell'arco di 15 anni e all'86 per cento nell'arco di 25 anni. I principali settori esclusi dai tagli tariffari sono i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, alcuni prodotti chimici, i prodotti di arredamento e altri prodotti industriali.

L'accordo di partenariato in esame si compone di 250 articoli, con 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune dichiarazioni finali riguardanti, in particolare, gli scambi commerciali, gli investimenti, gli scambi di servizi e il commercio elettronico, i pagamenti correnti e i movimenti di capitali, gli scambi, che comprendono la concorrenza, l'innovazione e la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'ambiente, gli aspetti sociali, la protezione dei dati personali, e la prevenzione e la risoluzione di controversie.

I 7 Allegati riguardano i dazi all'esportazione, i dazi sui prodotti originari dei Paesi del Cariforum, i dazi sui prodotti originari dei paesi della Comunità europea, gli impegni nel settore degli investimenti e degli scambi di servizi, i centri di informazione per assicurare la trasparenza nell'esecuzione dell'Accordo, gli appalti interessati e i mezzi di pubblicazione.

I 3 Protocolli, invece, riguardano la definizione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e la cooperazione culturale.

Da notare che nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato il Governo ha accolto l'ordine del giorno d'iniziativa del senatore Poretti, che impegna il Governo ad avviare, di concerto coi *partner* europei, tutte le opportune iniziative volte a far avanzare le legislazioni nazionali dei membri del Cariforum che ancora prevedono la pena di morte affinché accettino una moratoria, modificando la propria

posizione in seno all'Assemblea generale dell'ONU, in vista del prossimo voto sulla risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni previsto per il 2012. Il Governo è altresì invitato a promuovere in sede comunitaria adeguate iniziative nei confronti dei Paesi membri del Cariforum che dovessero riprendere le esecuzioni.

Infine, la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica esclude che la partecipazione italiana all'Accordo di partenariato possa comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. L'analisi tecnico-normativa, che definisce l'Accordo quale rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, giustificandone così l'autorizzazione parlamentare alla ratifica, non individua profili di incompatibilità con l'ordinamento nazionale o comunitario.

In conclusione, tale strumento mira a ridurre progressivamente le barriere all'interscambio commerciale e a rafforzare la cooperazione tra questi Stati e l'Unione europea. Si tratta di contrastare la povertà e favorire la sicurezza alimentare, agevolando l'integrazione dei Paesi caraibici nell'economia mondiale ed incentivando gli investimenti. Pertanto, invita la Commissione ad esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. 11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il relatore Faenzi ha svolto la relazione introduttiva nelle sedute del 22 e del 29 giugno scorso.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, fa presente che sta lavorando ad una proposta di parere, nella quale ritiene opportuno far riferimento anche al complesso di atti adottati oggi dalla Commissione europea, per la riforma della Politica comune della pesca. Per questi motivi, si riserva di sottoporre alla Commissione la sua proposta di parere per la prossima settimana.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto della richiesta del relatore, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei documenti in titolo.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

(Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Monica FAENZI (PdL) fa presente che sta lavorando ad una riformulazione della

sua proposta di documento conclusivo, illustrata nella seduta del 25 maggio scorso, sulla base delle osservazioni formulate dal deputato Cenni in quella seduta e di quelle trasmesse in via informale dal deputato Nola.

Invitando i gruppi a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni, si riserva di presentare una nuova formulazione del documento conclusivo per la prossima settimana.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto della richiesta del deputato Faenzi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del documento conclusivo.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.45.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

Fa quindi presente che risulta oggi iscritta all'ordine del giorno la sola interrogazione del deputato Delfino che nella seduta del 6 luglio scorso non era stata svolta a causa di un disguido verificatosi nella ricezione da parte del Ministero degli atti presentati.

5-05047 Delfino: Iniziative per la conferma degli stanziamenti destinati all'Italia nell'ambito della Politica agricola comune (PAC).

Teresio DELFINO (UdCpTP), nell'illustrare l'interrogazione, manifesta la propria soddisfazione perché si è prontamente rimediato al disagio che aveva impedito di ottenere risposta già nella scorsa settimana. Nel merito, auspica che il Governo sappia difendere e confermare le attuali risorse comunitarie disponibili a favore del settore agricolo e della pesca.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresio DELFINO (UdCpTP) osserva che la risposta del Governo rappresenta una mera descrizione della situazione attuale. Ricorda però che in una recente manifestazione della Coldiretti l'assicurazione fornita dal Governo, in termini simili a quella oggi esposta alla Commissione, è stata aspramente contestata. Viene infatti contestato il ripetuto cambio del responsabile del Dicastero e quindi una presenza discontinua in Europa, di fronte al rischio di una riduzione considerevole dei trasferimenti europei per l'agricoltura italiana. Manifesta inoltre rammarico per il fatto che il Governo non abbia neanche tentato di fornire una prima simulazione delle ricadute della riduzione delle risorse comunitarie, anche per la parte riconducibile all'allargamento dell'Unione europea. Per la mancata predisposizione di un quadro di riferimento sui possibili effetti della diminuzione delle risorse a favore del settore agricolo, non può dunque dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.50.

5-04426 Cenni: Sulla procedura per il riconoscimento del pane toscano quale prodotto a denominazione di origine protetta (DOP).

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Susanna CENNI (PD), replicando, prende atto della risposta del Governo, che si riserva di valutare in dettaglio, rimanendo in attesa della conclusione del procedimento.

5-04513 Nastri: Rafforzamento dell'attività di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari di qualità nella regione Piemonte.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gaetano NASTRI (PdL) replicando, si dichiara soddisfatto per la esauriente risposta del Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene

il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 15.

7-00614 Paolo Russo: Interventi per le imprese dedite alla cattura del tonno rosso con il sistema della circuizione.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita i gruppi ad aderire formalmente alla risoluzione in discussione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Teresio DELFINO (UdCpTP), Viviana BECCALOSSO (Pdl) e Corrado CALLEGARI (LNP) annunciano, a nome dei rispettivi gruppi, di sottoscrivere la risoluzione.

Il sottosegretario Roberto ROSSO esprime parere favorevole sulla risoluzione.

La Commissione approva infine la risoluzione in titolo.

7-00619 Agostini, 7-00626 Callegari e 7-00627 Dima: Provvedimenti per l'attuazione del fermo biologico della pesca per il 2011.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00133).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 6 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che è stata presentata una risoluzione unitaria, che assume il numero 8-00133 (vedi allegato 5).

Luciano AGOSTINI (PD) esprime soddisfazione per la predisposizione di un testo unitario delle risoluzioni sul fermo biologico della pesca per il 2011, che prendono le mosse da generali considerazioni sulla crisi della pesca italiana e sulla necessità che il settore sia supportato in termini finanziari, dovendo subire il fermo biologico con la conseguente riduzione del pescato. Osserva peraltro che nel recente provvedimento del Governo sulla manovra finanziaria vi è, a tal fine, una dotazione di 22 milioni di euro. Ritiene però necessario uno sforzo del Governo per prolungare a 60 giorni il periodo di fermo biologico. Appare altresì necessario che il Governo chiarisca le modalità di svolgimento del fermo, si impegni per il riconoscimento della cassa integrazione in deroga, estendendola ai marittimi imbarcati su pescherecci di cui sono proprietari, e soprattutto eviti ritardi insostenibili nei pagamenti.

Preannuncia quindi che il suo gruppo voterà a favore della risoluzione unitaria, auspicando che il Ministro organizzi il fermo biologico in modo diverso rispetto al passato.

Corrado CALLEGARI (LNP) manifesta soddisfazione per la predisposizione della risoluzione unitaria. Rileva poi che, anche se il periodo di 45 giorni è stato concordato in sede europea, è stato rilevato dagli esperti che, per migliorare la situazione degli *stock* ittici, occorrerebbero quattro mesi di fermo biologico e non solo 45 giorni. Invita pertanto il Governo ad accogliere la proposta di prolungare il fermo a 60 giorni.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nel sottoscrivere la risoluzione unitaria, sollecita il Governo a darne pronta attuazione in sede di definizione del contenuto della manovra economica in corso di esame.

Giovanni DIMA (Pdl) esprime soddisfazione per quella che considera una ulteriore prova di maturità della Commissione, che si dimostra capace di trovare una sintesi di fronte ai problemi del mondo agricolo e della pesca. Auspica peraltro che il

Governo accolga la richiesta di portare a 60 giorni il periodo di fermo biologico.

Il sottosegretario Roberto ROSSO fa presente che ben difficilmente il Governo potrà accrescere lo sforzo economico, delineato nella manovra finanziaria, per dare una risposta alla crisi attraversata dal settore della pesca. Conseguentemente, ritiene difficile che si possa prorogare il periodo del fermo biologico fino a 60 giorni. In ogni caso, tale indicazione potrà essere tenuta utilmente presente per il futuro.

Monica FAENZI (Pdl) dichiara che si asterrà nella votazione della risoluzione.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00133.

7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe e 7-00630 Servodio: Interventi per la crisi del settore cunicolo.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che le risoluzioni in discussione – alcune presentate diverso tempo addietro – hanno numerosi aspetti comuni. Sottolinea poi che la sola interrogazione 7-00630 Servodio prevede un impegno relativo all'etichettatura di origine della carne di coniglio.

Il sottosegretario Roberto ROSSO fa presente che l'attivazione di risorse prevista nell'identico primo impegno delle tre risoluzioni, non appare compatibile con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Paolo RUSSO, *presidente*, avvertendo che è stata preannunciata la presentazione di ulteriori risoluzioni, invita i gruppi a raggiungere le necessarie intese per la redazione di una risoluzione unitaria, per la quale sembrano sussistere i presupposti.

Rinvia pertanto ad altra seduta il seguito della discussione.

7-00519 Fiorio, 7-00620 Callegari, 7-00622 Beccalossi e 7-00632 Delfino: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00134).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 6 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata successivamente presentata anche la risoluzione 7-00632 Delfino. Se non vi sono obiezioni, la risoluzione, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata presentata una risoluzione unitaria, che assume il numero 8-00134 (*vedi allegato 6*).

Massimo FIORIO (PD) sottolinea che l'elaborazione di un testo condiviso è risultato possibile in considerazione del contenuto delle singole risoluzioni e dalla generale condivisione delle preoccupazioni manifestate dalle associazioni vitivinicole recentemente ascoltate in audizione informale

Il sottosegretario Roberto ROSSO esprime il parere favorevole del Governo sul testo oggi presentato.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00134.

Sui lavori della Commissione.

Sabrina DE CAMILLIS invita il sottosegretario Rosso ad attivarsi perché sia data risposta alla sua interrogazione n. 5-05067, con la quale chiede di conoscere quali iniziative si intende assumere al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'assunzione degli operai del Corpo forestale dello Stato, che da anni svolgono le loro mansioni con contratto a tempo determinato, e per la loro stabiliz-

zazione ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, così come già fatto per altri comparti del sistema pubblico.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (Testo unificato
C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato, recante: « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnala l'opportunità di integrare la normativa sulla tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, di cui all'articolo 7, in modo da estenderla anche agli alberi secolari tipici del nostro Paese, come, ad esempio, gli ulivi e gli alberi di agrumi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05047 Delfino: Iniziative per la conferma degli stanziamenti destinati all'Italia nell'ambito della Politica agricola comune (PAC).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione presentata dall'onorevole Delfino concerne l'eventuale riduzione del *budget* agricolo nazionale, derivante dai finanziamenti della politica agricola comune (PAC).

Al riguardo, devo anzitutto premettere che la Commissione ha presentato la proposta riguardante le prospettive finanziarie dell'UE per il periodo 2014/2020.

Da quanto emerge dalla relativa Comunicazione, sarebbe prevista una contrazione complessiva delle risorse destinate alla Rubrica 2 (risorse naturali) che, con riferimento ai prezzi correnti, è stata stimata, dalla Commissione medesima, in ragione di circa il 9,1 per cento, rispetto al precedente periodo di programmazione (2007/2013).

Parimenti, a livello di Unione europea, anche le risorse destinate agli « aiuti diretti » ed alle « misure di mercato » subiranno una diminuzione dell'ordine del 12 per cento circa, rispetto al periodo di programmazione precedente (2007/2013).

Ciò premesso, ritengo doveroso far presente che la mia Amministrazione sta costantemente e attivamente seguendo gli sviluppi del negoziato che, rammento, è ancora in fase preliminare e di competenza del Ministero degli affari esteri.

Mi preme inoltre far presente che, da oltre un anno, il Ministero che rappre-

sento si è attivato sulla problematica della riduzione del *budget* per la PAC, nonché sulla ben nota tematica della redistribuzione degli aiuti diretti, non solo con interventi presso il Commissario all'agricoltura ma anche sensibilizzando gli altri Ministeri competenti (affari esteri ed economia e finanze).

Al riguardo, evidenzio che il Ministero ha già prodotto materiali di studio e di analisi sulla tematica, divulgati alle altre amministrazioni ed alle organizzazioni agricole.

In ogni caso, rassicuro l'onorevole interrogante che la questione delle prospettive finanziarie 2014/2020 è seguita con la massima attenzione, in collaborazione con le altre Amministrazioni centrali competenti.

Per quanto concerne inoltre la redistribuzione degli aiuti diretti vorrei far presente che l'obiettivo principale perseguito dal Ministero è quello di evitare una cospicua erosione di risorse nell'ambito del *budget* dei pagamenti diretti assegnato all'Italia.

Al tal fine, stiamo procedendo ad un'approfondita analisi sugli effetti di un'ipotetica redistribuzione dei predetti aiuti che può essere utilizzata anche nell'ambito del difficile negoziato sulle prospettive finanziarie.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04426 Cenni: Sulla procedura per il riconoscimento del pane toscano quale prodotto a denominazione di origine protetta (DOP).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione rivolta dall'onorevole Cenni concerne i motivi per cui il Ministero non ha ritenuto completa e idonea la documentazione presentata dal Consorzio di promozione e tutela pane toscano a lievitazione naturale per ottenere l'inserimento del loro prodotto nella categoria delle Denominazioni di origine protetta (DOP).

Al riguardo va chiarito che, affinché una denominazione possa essere registrata come DOP, è necessario dimostrare in che modo tutti i fattori legati all'ambiente che caratterizzano la zona di produzione (suolo, ciclo climatico, fattori umani) intrattengono un rapporto esclusivo con le qualità e le caratteristiche del prodotto stesso.

Occorre, quindi, giustificare la delimitazione della zona geografica, l'omogeneità produttiva della stessa e il nesso di causalità tra le caratteristiche della zona geografica delimitata e il prodotto finale.

In altre parole, bisogna fornire una giustificazione obiettiva e fattuale da cui si possa desumere come le caratteristiche della zona determinano le qualità o le caratteristiche specifiche del prodotto.

Nella fattispecie in esame, la documentazione trasmessa dal predetto consorzio non ha dimostrato il necessario nesso di causalità tra qualità e caratteristiche del prodotto e la zona geografica.

Infatti dalla relazione prodotta, elaborata dalla facoltà di agraria di Firenze, si evidenzia solo che la coltivazione dei cereali in Toscana presenta talune caratteristiche che le rendono «relativamente diverse» da quelle prodotte in altre regioni italiane e che tali caratteristiche «potrebbero» risultare importanti nel determinare le proprietà qualitative del pane toscano.

Pertanto, considerato che la documentazione inoltrata a suo tempo risultava priva delle informazioni necessarie al riconoscimento in parola e che il consorzio non aveva provveduto, come più volte richiesto dall'Ufficio competente, all'adempimento di quanto richiesto, si è proceduto ad archiviare la domanda di registrazione, dandone opportuna comunicazione al soggetto richiedente lo scorso mese di febbraio.

Informo, tuttavia, che la Regione Toscana ha recentemente rappresentato l'avvenuta attivazione, da parte del consorzio, delle istituzioni universitarie per garantire una risposta puntuale alle obiezioni sollevate. Pertanto, non appena sarà trasmessa la nuova documentazione, gli Uffici preposti esamineranno tempestivamente gli elementi portati a sostegno della richiesta di registrazione.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04513 Nastri: Rafforzamento dell'attività di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari di qualità nella regione Piemonte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta riguarda la contraffazione di prodotti agroalimentari di eccellenza del *Made in Italy* riscontrata, nel 2010, soprattutto nella regione Piemonte nonché l'opportunità di intensificare i relativi controlli.

Al riguardo, si ribadisce ancora una volta come la qualità dei prodotti agroalimentari italiani rappresenti un valore economico di eccellenza che, tuttavia, si presta ad essere utilizzato da coloro che intendono lucrare guadagni illeciti consistenti, a fronte di « rischi » rappresentati da norme sanzionate ancora di lieve entità.

La regione Piemonte, in particolare, rappresenta un territorio di elezione nel sistema produttivo nazionale agroalimentare, ricoprendo un ruolo di assoluto rilievo in relazione alla qualità e quantità delle produzioni.

Ciò premesso, fermo restando il ruolo di fondamentale importanza del Corpo Forestale dello Stato che, attraverso l'attività svolta in materia di sicurezza agroambientale e agroalimentare, ha fatto emergere in questi anni le criticità presenti nelle principali filiere di produzione, si fa presente che, nell'ambito del Ministero, operano anche altri Organi di controllo che svolgono un'efficace attività di contrasto alla contraffazione dei prodotti alimentari.

In proposito si ricorda che il Regolamento n. 882/2004 impone agli Stati membri di programmare le proprie attività di controllo nell'ambito di un Piano nazionale integrato (PNI), che include tutti i controlli previsti a tutela della

salute dei consumatori, del benessere degli animali, della sanità delle piante e a garanzia di pratiche commerciali leali in materia.

In tale ottica operano, per il Ministero, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il Comando Carabinieri Politiche Agricole (NAC), lo stesso corpo Forestale dello Stato, nonché il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e l'AGEA (per taluni aspetti specifici in materia di pesca e erogazione di aiuti).

In particolare l'Ispettorato, da solo, svolge oltre il 40 per cento dei controlli di settore e circa l'84 per cento dei controlli realizzati da tutti gli Organi del Dicastero che rappresentano, dedicando oltre un terzo dei controlli alle produzioni di qualità regolamentata (vini a DOGC, DOC e IGT, prodotti a DOP e IGP, produzioni da agricoltura biologica, eccetera) in considerazione della rilevanza strategica per l'intero comparto.

Il predetto Organo ha il compito di prevenire e reprimere gli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare attraverso un'attività istituzionalmente improntata alla verifica della qualità merceologica degli alimenti e dei mezzi tecnici di produzione nonché all'accertamento della conformità delle produzioni agroalimentari alle disposizioni normative vigenti.

Per quanto riguarda, nello specifico, la regione Piemonte, l'Ufficio ispettivo dirigenziale dell'ICQRF competente per territorio è quello di Torino che, solo nei primi

sei mesi di quest'anno, ha eseguito 1348 ispezioni; controllato 1133 operatori (di cui, il 16,4 per cento sono risultati non in regola) e 2870 prodotti (dei quali l'11,9 per cento sono risultati irregolari). Sono stati altresì effettuati 8 sequestri, inoltrate 5 notizie di reato all'autorità giudiziaria competente ed elevate 267 contestazioni amministrative.

Vorrei inoltre evidenziare che, per rendere più efficace l'attività di controllo e assicurare il coordinamento fra le diverse strutture operanti in campo alimentare, presso l'Ispettorato è operativo il Comitato tecnico Ispettorato-altri organi di controllo che riunisce i rappresentanti del Comando Carabinieri Salute (NAS), dei Nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia di Stato, del Comando Carabinieri Politiche Agricole, del Co-

mando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, dell'Agenzia delle Dogane e dell'AGEA.

L'Ispettorato, peraltro, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e le Capitanerie di Porto, ha implementato anche l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi, proprio al fine di evitare fraudolente commercializzazioni di falsi alimenti *made in Italy* sul territorio nazionale.

In tale contesto, i controlli sono indirizzati all'accertamento della rispondenza dell'origine dichiarata sui documenti doganali all'atto dell'importazione, rispetto a quella riportata sulle confezioni di prodotti alimentari preconfezionati all'origine, ovvero, per il prodotto acquistato allo stato sfuso, alla veridicità delle indicazioni riportate sui documenti commerciali e sulla successiva etichettatura.

ALLEGATO 5

**Risoluzioni 7-00619 Agostini, 7-00626 Callegari e 7-00627 Dima:
Provvedimenti per l'attuazione del fermo biologico della pesca per il 2011.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il 2011 si caratterizza, per la pesca italiana, per un andamento fortemente negativo, sia per quanto riguarda il consistente calo del pescato sia per quanto riguarda il rialzo dei costi energetici e di produzione, fattori che, combinati insieme, stanno determinando un grave calo dei ricavi;

è ormai un dato acquisito – denunciato unanimemente dai produttori, dalla ricerca e dagli ambientalisti – che la maggior parte degli *stock* ittici soffre di sfruttamento eccessivo, ovvero superiore alla loro capacità di ricostituzione;

la crescente consapevolezza del ruolo cruciale svolto dai nostri mari e la necessità sempre più pressante di preservarli e di garantirne lo sfruttamento razionale hanno fatto della sostenibilità ecologica nel medio e lungo periodo un aspetto fondamentale delle politiche della pesca a livello europeo e globale;

lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura è uno degli obiettivi principali della politica comune della pesca che, a tal fine, impegna gli Stati membri alla realizzazione di azioni volte alla salvaguardia degli ambienti marini e degli *stock* ittici;

come evidenziato da recenti studi internazionali, l'80 per cento di tutte le specie presenti nelle acque dell'Unione europea è sovrasfruttato e il numero di pescherecci è troppo elevato rispetto alla quantità di pesce che può essere prelevato;

con riferimento al nostro Paese, si rileva ormai un continuo calo del potenziale di sfruttamento degli *stock* ittici e un aumento dello *stock* classificato come ipersfruttato o esaurito, specialmente in alcune aree, quali il bacino adriatico centro-settentrionale dove, per alcune specie marine, il prelievo è arrivato a coincidere con il massimo della loro riproduttività biologica;

l'impoverimento dei nostri mari, oltre a compromettere l'ecosistema e le prospettive di sviluppo sostenibile, danneggia gravemente l'intero comparto ittico, con una crescente contrazione della domanda e un considerevole aumento delle importazioni, incrementate rispetto agli ultimi anni di circa il 37 per cento, da zone dove i costi della pesca sono molto minori e le risorse ittiche più ampie;

secondo il rapporto diramato dalla *New Economics Foundation* (Nef), l'Europa ha consumato la propria produzione ittica entro il 2 luglio 2011, giorno in cui è scattata la dipendenza dagli altri mercati; per l'Italia, il « *Fish Dependence Day* » è invece scattato il 30 aprile, giorno nel quale il nostro Paese ha esaurito la quota 2011 e ha iniziato a dipendere dal pescato proveniente da altri mari;

il fermo temporaneo di pesca è uno strumento ecobiologico di grande valenza ambientale, finalizzato al ripopolamento degli *stock* e alla salvaguardia della biodiversità, che viene applicato da circa un ventennio;

questa misura coinvolge circa 2.600 motopescherecci abilitati ai sistemi a stra-

scico e volante, per un totale di circa 7.500 marittimi imbarcati;

nei piani di gestione per GSA (*Geographical sub-areas*) per il sistema a strascico, presentati dall'Italia alla Commissione europea, è prevista una sospensione dell'attività di pesca fino a 45 giorni indicati prevalentemente nei mesi estivi;

occorre tuttavia prevedere ulteriori misure straordinarie per garantire la riproduzione e l'accrescimento necessari a pervenire ad un equilibrio sostenibile tra risorse acquatiche e loro corretto sfruttamento e a fronteggiare la situazione di emergenza in cui versa l'intero comparto ittico;

le misure da adottare dovranno necessariamente essere accompagnate da misure compensative in favore delle imprese di pesca, che consentano di fronteggiare la grave crisi in atto, con ciò assicurando la sopravvivenza stessa della pesca italiana,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a disporre un tempo di fermo biologico di

almeno 60 giorni per tutte le imbarcazioni abilitate alla pesca a strascico e/o volante da attuarsi nell'immediato periodo estivo e a definire modalità di attivazione di eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per specifiche esigenze biologiche;

a prevedere congrue risorse a favore degli operatori del settore, necessarie a compensare l'alleggerimento dello sforzo di pesca e il relativo mancato reddito;

ad attivarsi per l'applicazione della misura della cassa integrazione in deroga per i lavoratori del comparto, estendendola anche ai lavoratori marittimi imbarcati su pescherecci di cui sono proprietari.

(8-00133) « Agostini, Callegari, Dima, Becalossi, Delfino, Di Giuseppe, Oliverio, Paolo Russo, Biava, Brandolini, Marco Carra, Catanoso Genoese, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, D'Ippolito Vitale, Fiorio, Gottardo, Nastri, Mario Pepe (PD), Romele, Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi ».

ALLEGATO 6

Risoluzioni 7-00519 Fiorio, 7-00620 Callegari, 7-00622 Beccalossi e 7-00632 Delfino: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il vino italiano è una fonte importante di ricchezza e di cultura e rappresenta un prestigioso biglietto da visita per il nostro Paese, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per la sua qualità;

in ragione delle riconosciute particolarità del vino, ovvero della sua specifica natura di prodotto trasformato, oltre che estremamente differenziato in termini di qualità, valore commerciale e mercato di riferimento, l'intento esplicito perseguito dall'Organizzazione comune di mercato del vino (OCM vino), recepito nel decreto-legislativo n. 61 del 2010, era quello di preservare alcune specificità settoriali; a ciò si aggiungeva la convinzione che in relazione ai prodotti vitivinicoli fosse necessario concentrare lo sforzo finanziario comunitario non tanto sul sostegno del mercato, quanto piuttosto sullo sviluppo di misure di ristrutturazione e di consolidamento del comparto, tese a favorire l'ammodernamento di tutta la filiera. La sfida della competitività, posta come obiettivo prioritario della riforma, richiedeva quindi una politica specifica, complessa e differenziata;

lo strumento efficace di cui si è avvalso finora il settore vitivinicolo per gestire le produzioni è quello dei diritti di impianto; il principio-base è che nuovi vigneti possano essere impiantati solo se supportati da diritti di impianto in mano al viticoltore; qualora emergano particolari esigenze di mercato, è possibile ri-

chiedere nuovi impianti, attingendo alle riserve regionali; tale strumento consente indirettamente di controllare la produzione attraverso la gestione del vigneto con l'obiettivo di stabilizzare i prezzi e contrastare le crisi di sovrapproduzione;

l'approvazione della nuova OCM, nonostante le intenzioni iniziali della Commissione, orientata a realizzare una completa liberalizzazione delle superfici vitate dopo i primi tre anni di avvio della riforma, ha mantenuto in vigore il divieto ad impiantare nuovi vigneti fino alla data del 31 dicembre 2015 (articolo 90 del regolamento (CE) n. 479/2008), lasciando facoltà ai Paesi membri di estendere tale data fino al termine del 2018, per tutto o parte del proprio territorio, tramite una decisione da comunicare alla Commissione entro il 1o marzo 2015. Quindi, in base al nuovo regolamento quadro, non oltre l'inizio del 2019 si realizzerà la completa liberalizzazione delle superfici vitate; le motivazioni addotte nella nuova impostazione sono di consentire ai produttori più competitivi di operare all'interno di un sistema in cui sarà possibile reagire con maggiore flessibilità ai processi di aggiustamento della domanda;

fino alla sussistenza del divieto all'impianto di nuovi vigneti, resta in vigore la gestione del potenziale di produzione tramite la costituzione, facoltativa, di una riserva nazionale o di più riserve regionali, alle quali sono assegnati i diritti di nuovo impianto, di reimpianto e i diritti concessi a partire dalla riserva, non utilizzati da parte dei beneficiari

entro i periodi di tempo prefissati. Alla riserva possono essere conferiti, anche dietro pagamento di un corrispettivo proveniente da risorse nazionali, diritti appartenenti a produttori che non intendono impiegarli; i diritti presenti all'interno di una riserva che restano non assegnati entro il termine delle cinque campagne successive a quella di conferimento alla riserva si estinguono; nel caso esistano più riserve all'interno di un Paese membro è possibile regolamentare il trasferimento di diritti tra riserve;

la possibilità di realizzare un nuovo vigneto, pertanto, resta limitata a tre casi:

a) la concessione di un diritto di nuovo impianto (articolo 91 del regolamento (CE) n. 479/2008) da parte di un Paese membro, limitata ai soli casi già previsti (operazioni di ricomposizione fondiaria, sperimentazione, coltura di piante madri per marze, consumo familiare), con scadenza entro la seconda campagna da quella di concessione; i prodotti ottenuti dalle superfici destinate alla sperimentazione e al consumo familiare non possono in nessun caso essere posti in commercio; i vigneti per il consumo familiare, la sperimentazione e la coltura di piante madri, una volta esaurita la loro funzione originaria, possono essere posti in produzione solo a seguito dell'acquisizione di un idoneo diritto;

b) la concessione di un diritto di reimpianto (articolo 92 del regolamento (CE) n. 479/2008) ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata o che si siano impegnati ad estirparla, dietro costituzione di una cauzione, entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto il nuovo impianto, qualora non dispongano di diritti in portafoglio sufficienti; i reimpianti possono essere realizzati solo nell'azienda per la quale sono stati concessi, salvo diversa decisione da parte dei Paesi membri che possono consentire il trasferimento, limitatamente ad alcuni casi (trasferimento dell'azienda stessa, destinazione delle superfici alla produzione di vini DOP o IGP o piante

madri per marze), assicurando che il trasferimento non determini un aumento del potenziale di produzione, soprattutto nel caso di diritto di impianto esercitato su superfici irrigue, se del caso applicando dei coefficienti di riduzione;

c) la concessione di un diritto di impianto a partire dalla riserva (articolo 93 del regolamento (CE) n. 479/2008), a titolo gratuito ai giovani produttori (con meno di 40 anni) che per la prima volta si insediano a capo di un'azienda, o dietro pagamento di un corrispettivo limitatamente agli impianti destinati a produrre vini con sicuri sbocchi di mercato, da realizzare entro le due campagne successive a quella di assegnazione;

allo Stato membro è fatto obbligo di tenere una registrazione, in taluni casi, di fornire comunicazioni alla Commissione sulla concessione dei diritti di nuovo impianto, di reimpianto anticipato, di trasferimento tra aziende, oltre che sulla gestione dei diritti all'interno della riserva (o riserve);

i diritti hanno raggiunto quotazioni anche rilevanti: per salvaguardare alcune aree e prevenire i rischi di possibili travasi di diritti da una regione all'altra o da aree dove vi era più facile disponibilità di acquisto ad aree più chiuse, progressivamente alla disciplina europea e nazionale si sono andati ad affiancare anche numerosi provvedimenti regionali che hanno reso ancora più rigida la normativa;

nell'attuale crisi economica, l'offerta di vino prevale sulla domanda e la produzione dei Paesi « storici » si rileva superiore alla capacità di assorbimento; la liberalizzazione dei diritti di impianto del settore vitivinicolo, da attuarsi tra il 2015 e il 2018, proposta dal Regolamento (CE) n. 479/2008 – riforma dell'Organizzazione comune del mercato del vino – rischia di destabilizzare ulteriormente l'intero comparto a livello nazionale e comunitario;

poiché i tempi del settore vitivinicolo sono, ai fini degli investimenti, non di

breve ambito, è chiaro che il settore vitivinicolo europeo, ma fundamentalmente i grandi Paesi produttori, stanno cercando di anticipare il dibattito del 2015 per sapere come intendono muoversi le istituzioni europee; il Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, e il Governo francese hanno già dimostrato di avere a cuore la questione, che rischia di compromettere il comparto vitivinicolo francese; anche il Governo tedesco si è pronunciato a favore del mantenimento dei diritti di impianto;

al fine di realizzare gli obiettivi di tutela del valore aggiunto e salvaguardare l'eccellenza del prodotto e il lavoro di produttori storici che detengono il patrimonio di conoscenze e capacità, è necessario mantenere le attuali licenze produttive a garanzia di un equilibrato rapporto tra produzione e mercato e tra superfici vitate e sviluppo delle varie denominazioni,

impegna il Governo:

a valutare come combinare gli orientamenti di fondo della riforma, volta all'abbandono di superati e dispendiosi mezzi di gestione del settore e del mercato e all'incentivazione della competitività della produzione europea, con la tutela del patrimonio vitivinicolo nazionale e a ve-

rificare come regolare gli investimenti di giovani imprenditori, senza determinare fenomeni di inflazione del mercato;

ad intervenire, in sede comunitaria, al fine di pervenire ad una revisione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) 479/2008, che stabiliscono, a partire dal 1o gennaio 2016, la liberalizzazione dei diritti di impianto, i cui effetti negativi e penalizzanti esposti in premessa rischiano di determinare evidenti danni economici sull'intera filiera vitivinicola italiana, con innegabili ripercussioni sul piano occupazionale del comparto interessato;

a perseguire con la massima determinazione strumenti alternativi di regolazione della produzione che possono essere attuati per garantire il controllo e la gestione delle produzioni europee, con particolare riguardo ai vini italiani DCG, DOC e IG.

(8-00134) « Fiorio, Callegari, Beccalossi, Delfino, Di Giuseppe, Oliverio, Paolo Russo, Agostini, Biava, Brandolini, Marco Carra, Catanoso, Genoese, Cenni, Dal Moro, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito, Vitale, Faenzi, Fogliato, Gottardo, Marrocu, Nastri, Romele, Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 209

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. Atto n. 374 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 210

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. Atto n. 375 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 211

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione sul riesame dello «Small Business Act» per l'Europa. COM(2011)78 def. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizioni*) 212

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 214

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 213

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) 213

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

C. 4480 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2011.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) evidenzia come l'emergenza rifiuti rappresenti una situazione particolarmente umiliante per l'Italia, per la regione Campania e per la città di Napoli in particolare. A tre anni dall'insediamento del nuovo Governo re-

gionale, che aveva promesso di risolvere rapidamente il problema, incolpando la precedente giunta per la situazione determinatasi, l'emergenza è purtroppo ancora viva e attuale.

Si tratta di una situazione deprimente, che allontana l'Italia dall'Europa e che il sistema Italia deve risolvere una volta per tutte. Vi è certo la necessità di appellarsi ad un principio di solidarietà complessiva, ma non è neppure immaginabile che, ogni volta, siano le regioni italiane a doversi fare carico dei problemi che la provincia di Napoli non riesce a risolvere. In questo contesto non valgono né sono di qualche utilità i proclami fatti più volte dal Presidente del Consiglio Berlusconi, o quelli del sindaco attuale; serve piuttosto un intervento strutturale, nel quadro di un sentimento politico comune.

Sottolinea come il gruppo del PD sia particolarmente impegnato sul tema e offrirà certamente un contributo positivo in sede di esame tecnico del provvedimento, sia presso la Commissione di merito che in Assemblea. In questa sede, anche alla luce delle considerazioni esposte, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva come la situazione dei rifiuti a Napoli si trascini ormai da troppo tempo, tanto che è ormai difficile definirla emergenza. Da più di un decennio Napoli rappresenta, anche nell'immagine della città all'estero, il simbolo negativo per il trattamento dei rifiuti, anche in contrasto con il contesto italiano complessivo, nel quale i rifiuti sono raccolti e smaltiti adeguatamente.

Ritiene, a differenza di quanto sostenuto dall'onorevole Farinone, che il Governo abbia svolto un lavoro importante, riuscendo a tamponare la situazione; deve tuttavia sottolineare come non spetti affatto al Governo risolvere il problema, che deve essere affrontato a livello locale. Sono infatti le istituzioni locali che debbono trovare una soluzione, come del resto avviene nelle restanti province della regione Campania. Non si può dunque cercare una soluzione nelle altre regioni

italiane, in particolare quelle settentrionali, nelle quali si registrano, sul piano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, livelli di eccellenza rispetto all'Italia nel suo complesso e anche all'Europa.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sul provvedimento in esame.

Massimo NICOLUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul parere formulato dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

Atto n. 374.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul parere formulato dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul parere formulato dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) evidenzia la natura prevalentemente tecnica della direttiva oggetto di recepimento, che affronta un tema di particolare importanza, anche tenuto conto del fatto che il Mediterraneo è un mare chiuso, nel quale eventuali incidenti potrebbero avere effetti devastanti. L'attenzione all'area del Mediterraneo non deve cioè essere solo di natura politica ma anche ambientale. Anche in sede di riunione dei Presidenti delle Commissioni parlamentari specializzate negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC), svoltasi a Varsavia lo scorso 11 luglio 2011, ha posto al Commissario Malmström con forza e determinazione l'esigenza di un maggiore interesse dell'Europa per l'area mediterranea.

Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, intende fornire alla Commissione alcuni dati statistici, che indicano il rilievo del comparto marittimo per il Paese: segnala che l'Italia detiene il 54 per cento del traffico merci e l'81 per cento del traffico passeggeri di tutta l'area del Mediterraneo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.

Atto n. 375.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) richiama le motivazioni esposte con riferimento allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Atto n. 374), testé esaminato, e i dati forniti dal relatore, che testimoniano la valenza fondamentale per il nostro Paese del settore del trasporto marittimo.

Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul parere formulato dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul parere formulato dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.30.

Comunicazione sul riesame dello « Small Business Act » per l'Europa.**COM(2011)78 def.**

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, preannuncia l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole che rechi alcune condizioni. Intenderebbe cioè richiedere alla Commissione di merito di prendere prioritariamente in considerazione, nel documento finale, quattro specifiche questioni. La prima è l'esigenza che sia promosso l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, non limitandosi ad offrire incentivi alle amministrazioni aggiudicatrici affinché gli appalti tengano conto delle esigenze delle PMI, ma prevedendo, attraverso opportune modifiche alle direttive vigenti in materia, che alcune tipologie di appalti siano espressamente riservate alle PMI. La seconda è la necessità di garantire che nel quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020, in corso di negoziazione, siano destinati stanziamenti specifici e significativi per programmi di sostegno alle PMI, in particolare nei settori della ricerca, dell'accesso al credito e della internazionalizzazione, e sia agevolato l'accesso delle medesime imprese ai fondi strutturali e ad altri strumenti finanziari. La terza è l'esigenza di prevedere la proroga non solo al 2011 ma quanto meno a tutto il 2013 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato che permette di concedere aiuti supplementari alle PMI, in attesa che il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 individui specifiche risorse e strumenti finanziari per il sostegno alle PMI. La quarta è la necessità di prevedere, come chiesto anche dal Parlamento europeo, un approccio diversificato fra micro, piccole e medie imprese, tenuto

conto che, quanto minori sono le dimensioni dell'impresa, tanto più elevato è l'onere amministrativo gravante su di essa.

Enrico FARINONE (PD) valuta condivisibili le questioni avanzate dal relatore. La prima condizione, tra l'altro, riprende una proposta già avanzata dal PD riguardante l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, in sede di esame della proposta di direttiva sullo *small business act*, nel luglio 2009. Anche la seconda delle condizioni riflette posizioni espresse più volte dal suo gruppo, ed appare infatti opportuno che si preveda anche a livello di Unione europea, oltre che da parte della BCE, il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese. Sottolinea peraltro – come evidenziato nella quarta delle condizioni preannunciate – che il sistema italiano è composto in prevalenza da micro imprese, sulle quali più pesantemente gravano gli oneri amministrativi. Preannuncia quindi l'orientamento favorevole del suo gruppo rispetto alle posizioni illustrate dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea l'importanza delle piccole e medie imprese nel sistema produttivo italiano, che lo caratterizza rispetto agli altri paesi europei.

Invita quindi il relatore a valutare l'opportunità di formulare la terza delle condizioni preannunciate sotto forma di osservazione. Rileva infatti che – come confermato da diversi studi di economia aziendale – gli aiuti di Stato, che sostengono le aziende nei momenti di crisi, possono creare serie difficoltà alle imprese se interrotti di colpo nelle fasi di espansione economica.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ritiene senz'altro accoglibile la richiesta del collega Maggioni e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione e condizioni (*vedi allegato*).

Enrico FARINONE (PD), pur ritenendo preferibile la forma della condizione, preannuncia in ogni caso – nello spirito di collaborazione dimostrato dal PD quando si affrontano questioni di interesse nazionale – il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione e condizioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 14.05.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame dello «Small Business Act» per l'Europa (COM(2011)78 def.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame dello «Small Business Act» per l'Europa (COM(2011)78 def.);

sottolineata la rilevanza per l'economia italiana di ulteriori misure a favore delle piccole e medie imprese, nelle quali è impiegato l'81 per cento della forza lavoro e che rappresentano il 71 per cento del valore aggiunto nazionale;

ricordato che nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2011 il Governo annette particolare importanza ai lavori di revisione dello *Small Business Act*, evidenziando in particolare la necessità dell'introduzione della definizione di micro, piccola e media impresa e di una maggiore attenzione al concetto di passaggio generazionale, al fine di individuare in maniera più efficace le imprese potenzialmente innovative;

apprezzata la finalità della revisione di valutare i progressi nell'attuazione dello *Small Business Act*, affrontare i maggiori ostacoli alla crescita delle piccole e medie imprese, e delineare nuove misure in risposta ai problemi posti dall'attuale contesto economico;

richiamata la risoluzione del Parlamento europeo dello scorso 12 maggio che

accoglie favorevolmente le proposte formulate dalla Commissione, evidenziando, tra l'altro, la necessità di un approccio diversificato fra micro, piccole e medie imprese, dal momento che, quanto minori sono le dimensioni dell'impresa tanto più elevato è l'onere amministrativo che grava su di essa;

richiamate le conclusioni del Consiglio competitività del 30 e 31 maggio, che individuano, quali assi principali da trattare in via prioritaria, i seguenti: legiferare con intelligenza, accesso ai finanziamenti, migliore l'accesso ai mercati interni e internazionali, capacità imprenditoriale e potenziamento della governance;

richiamati i progressi compiuti dalla Commissione (tra cui, in particolare, l'avvio dell'uso del «test PMI» nelle sue valutazioni di impatto) e le misure adottate dagli Stati membri nell'attuazione dello *Small Business Act*, nonché le buone pratiche adottate negli Stati membri nell'attuazione dei 10 principi dello SBA, indicate nell'allegato integrante la comunicazione;

richiamati gli obiettivi prioritari del riesame di semplificare il contesto normativo e amministrativo, affrontare i cruciali aspetti del finanziamento e dell'accesso al mercato delle PMI, sottolineare il ruolo delle medesime nella transizione verso una crescita efficiente sul piano delle risorse, di adottare misure per l'occupazione nell'attuale contesto di crisi economica;

ricordato che la Commissione intende perseguire tali obiettivi attraverso

una serie di azioni concrete intese a rispondere alle sfide poste dalla crisi economica e a sviluppare azioni esistenti in linea con la strategia Europa 2020, nel quadro di una *governance* forte da realizzare attraverso la raccolta di dati per una corretta valutazione dei progressi compiuti, e un monitoraggio delle politiche della competitività degli Stati membri;

richiamata in modo particolare la necessità di specifici e significativi stanziamenti a favore delle PMI e di rendere più accessibili per queste ultime gli appalti pubblici, che rappresentano il 17 per cento del PIL dell'UE;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di evidenziare, nel documento finale, l'esigenza di prevedere la proroga non solo al 2011 ma quanto meno a tutto il 2013 del quadro temporaneo per

gli aiuti di Stato che permette di concedere aiuti supplementari alle PMI, in attesa che il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 individui specifiche risorse e strumenti finanziari per il sostegno alle PMI;

e con le seguenti condizioni:

1) nel documento finale la Commissione di merito prenda prioritariamente in considerazione l'esigenza che sia promosso l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, non limitandosi ad offrire incentivi alle amministrazioni aggiudicatrici affinché gli appalti tengano conto delle esigenze delle PMI, ma prevedendo, attraverso opportune modifiche alle direttive vigenti in materia, che alcune tipologie di appalti siano espressamente riservate alle PMI;

2) nel documento finale la Commissione di merito prenda prioritariamente in considerazione la necessità di garantire che nel quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020, in corso di negoziazione, siano destinati stanziamenti specifici e significativi per programmi di sostegno alle PMI, in particolare nei settori della ricerca, dell'accesso al credito e della internazionalizzazione, e sia agevolato l'accesso delle medesime imprese ai fondi strutturali e ad altri strumenti finanziari;

3) nel documento finale la Commissione di merito prenda prioritariamente in considerazione la necessità di prevedere, come chiesto anche dal Parlamento europeo, un approccio diversificato fra micro, piccole e medie imprese, tenuto conto che, quanto minori sono le dimensioni dell'impresa, tanto più elevato è l'onere amministrativo gravante su di essa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. S. 2814 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	216
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	222
DL 94/11: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	218
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	223
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 e abb., approvato al Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	220
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	224
ERRATA CORRIGE	221

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

S. 2814 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL) *relatore*, illustra il provvedimento in esame,

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. In ordine alle disposizioni che afferiscono agli ambiti di competenza della Commissione, si sofferma su talune previsioni dell'articolato. Rileva che l'articolo 1 disciplina il trattamento economico di titolari di cariche elettive e vertici di enti e istituzioni, prevedendo che non possa superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri Stati dell'area Euro; fa notare che le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle predette norme. Sottolinea che l'articolo 6 riduce l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti per le campagne per il rinnovo delle Camere, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, mentre l'articolo 12 dispone in ordine alle operazioni di ac-

quisto, vendita, censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni, affidando parte delle attività manutentive del patrimonio immobiliare pubblico all'Agenzia del demanio. Osserva che l'articolo 16 reca disposizioni finalizzate a contenere le spese in materia di pubblico impiego; in particolare si autorizza il Governo a disporre un'ulteriore proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti limitazioni del *turn over* nelle amministrazioni dello Stato. Si sofferma quindi sull'articolo 17, in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, che al comma 1 demanda la definizione delle misure necessarie ai fini del conseguimento dei nuovi livelli finanziari, ad un'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che deve essere stipulata entro il 30 aprile 2012. Segnala che, al comma 1, lettera *a*), si prescrive che l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture indichi alle regioni i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, prestazioni e servizi individuati tra quelli di maggiore impatto, in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale; la formulazione dei prezzi di riferimento è contemplata nelle more del perfezionamento delle attività riguardanti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura. Rileva che una norma in parte analoga è posta nell'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto del Governo n. 365). Rammenta quindi che la lettera *d*) della disposizione in oggetto prevede, con riguardo all'ipotesi di mancata stipulazione dell'intesa, l'introduzione, a decorrere dal 2014, mediante regolamento governativo, di misure di compartecipazione alla spesa (*tickets*) per l'assistenza farmaceutica e per le altre prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Fa notare che tali misure sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e possono essere ridotte dalle medesime regioni, purché sia assicurato l'equilibrio economico finanziario. Sottoli-

nea che il comma 4 concerne le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario e la lettera *a*) introduce una procedura per l'ipotesi in cui si riscontri che l'attuazione dei piani di rientro sia ostacolata da disposizioni regionali di rango legislativo. In ordine all'articolo 19, in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, evidenzia che al comma 16 si prevede l'emanazione di un decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore. Si sofferma quindi sull'articolo 20, che ridisegna il patto di stabilità interno introducendo nuovi criteri di «virtuosità»: il comma 1 prevede un sistema facoltativo, alternativo e «consensuale» di definizione del patto su base regionale, anche per gli enti locali; il comma 2 prevede la ripartizione degli enti sottoposti al patto in quattro classi, definite sulla base di dieci parametri di virtuosità, per distribuire il concorso agli obiettivi finanziari e si stabiliscono taluni vantaggi finanziari per gli enti più virtuosi. Osserva che il comma 5 determina, a partire dal 2013, ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, cui vengono chiamati gli enti sottoposti al patto, per un totale di 3,2 miliardi per il 2013 e di 6,4 miliardi per il 2014 ed anni successivi (per un totale di 9,7). Precisa che tale ulteriore riduzione non si applica agli enti più virtuosi. Segnala che i commi 7 e 8 riducono i fondi di riequilibrio e perequativo, nonché i trasferimenti erariali dovuti agli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, mentre il comma 10 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto. Evidenzia che il comma 16 estende anche alle risorse perequative il sistema di conseguenze negative che col-

pisce i trasferimenti erariali agli enti locali, a partire dal momento della soppressione dei trasferimenti in attuazione del c.d. « federalismo fiscale ». Osserva che l'articolo 21, ai commi da 2 a 5, detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale ed in particolare reca la disciplina relativa all'organismo di regolazione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria ed alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa attribuendo allo Stato le relative funzioni. Rileva che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico locale. Si sofferma quindi sull'articolo 23, che al comma 45 stabilisce che il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana, nonché sull'articolo 27, che prevede un regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile. Osserva che l'articolo 28, in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, prevede la possibilità di allargare l'offerta merceologica consentendo in determinati impianti l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quella di punto di vendita di quotidiani e periodici. Rileva che l'articolo 32 reca disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture: i commi 13-15 disciplinano una sessione per la coesione territoriale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Richiama quindi l'articolo 35, recante disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia, che al comma 6 prevede una disciplina sperimentale in virtù della quale determinati esercizi commerciali sono esentati dal rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta negativamente l'impostazione complessiva della manovra; esprime tuttavia apprezzamento per le previsioni volte ad

attenuare la rigidità dei contenuti del Patto di stabilità interno, che reputa possa configurarsi quale strumento innovativo per acquisire risorse da destinare alle spese delle autonomie locali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), in ordine alle disposizioni sul Patto di stabilità interno, ritiene necessario che l'attuazione della relativa disciplina avvenga di concerto con il sistema delle autonomie territoriali.

Il deputato Remigio CERONI (PdL) *relatore*, rammenta che molte amministrazioni locali sono fortemente penalizzate dalla rigidità del Patto di stabilità, in quanto viene loro preclusa la possibilità di utilizzare risorse di cui hanno la piena disponibilità per non superare i vincoli fissati dal Patto. Ritiene opportuno escludere dal Patto di stabilità quelle spese che gli enti locali sono costretti ad affrontare per motivi di emergenza.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 94/11: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

C. 4480 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, segnala che il comma 1 dell'articolo 1, in considerazione dello

stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, consente, sino al 31 dicembre 2011, lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania; tale smaltimento potrà avvenire in deroga al divieto di smaltimento extraregionale ed è comunque richiesto il nulla osta della regione di destinazione. Osserva che il comma 3 prescrive che in attuazione del principio comunitario della prossimità per lo smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti extraregionali consentiti abbiano come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania. Rileva che il comma 2 integra il disposto del decreto-legge n. 196 del 2010, al fine di introdurre ulteriori compiti e funzioni in capo al Commissario straordinario che, nominato dal Presidente della Regione Campania per un periodo massimo di dodici mesi, ha il compito di provvedere all'individuazione di «ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico». Ai sensi del comma 2, rileva, al predetto Commissario regionale spetta non solo individuare siti da destinare a discarica, ma anche provvedere alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti. Segnala che il Commissario provvede ai compiti affidatigli dalla norma anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia alle province e ai comuni interessati ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Ricorda che lo stato di emergenza relativo allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è formalmente cessato il 31 dicembre 2009, data fino alla quale la gestione dell'emergenza è stata affidata al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, nella persona dell'allora Capo del Dipartimento della protezione civile. Rammenta che con il decreto-legge n. 195 del 2009 è stata introdotta una serie di disposizioni

per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, innanzitutto attraverso l'istituzione di una «unità operativa» e di una «unità stralcio» per definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti, predisponendo uno o più piani di estinzione delle passività, nonché per consentire il definitivo subentro degli enti territorialmente competenti nella gestione delle attività connesse al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) rammenta che il decreto-legge in esame segue una serie di provvedimenti di urgenza sulla stessa materia che si sono rivelati del tutto inefficaci ed inadeguati a risolvere la grave crisi ambientale connessa alle problematiche sullo smaltimento dei rifiuti in Campania. Sostiene che il previsto trasferimento dei rifiuti campani nelle regioni limitrofe appare insufficiente a risolvere la crisi e peraltro viola il principio cardine secondo cui ciascun territorio deve poter smaltire i rifiuti che produce attraverso una politica integrata che contempra la realizzazione di impianti di termovalorizzazione.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, esprime apprezzamento per l'osservazione formulata dal deputato Pizzetti in ordine alla necessità che i rifiuti siano smaltiti nei territori ove sono prodotti. Ravvisa l'opportunità che una aliquota della parte differenziata dei rifiuti sia smaltita in Campania attraverso il sistema dei termovalorizzatori.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 3465 e abb., approvato al Senato.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Riferisce che l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la « Giornata nazionale degli alberi », al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria. Rileva che nella suddetta Giornata, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree, l'educazione civica ed ambientale. Osserva che in occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con le autorità comunali e regionali, la messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Segnala che l'articolo 2 apporta al testo della legge n. 113 del 1992 le modifiche necessarie ad assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato; i comuni sono tenuti a provvedere al censimento e alla classificazione degli alberi piantati nel rispettivo

territorio in aree urbane di proprietà pubblica. Evidenzia che l'articolo 3 prevede, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'istituzione di un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico teso a proporre un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti e a monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella « Giornata nazionale degli alberi ». Si sofferma quindi sull'articolo 4, che prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO₂ tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; è concessa, inoltre, la facoltà al Comune di inserire il nome, la ditta, il logo dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali: la tipologia e le caratteristiche di tali documenti dovranno essere definite con successivo decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata. Sottolinea che l'articolo 5 detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili. La disposizione, rileva, è volta altresì a promuovere il rispetto da parte degli studenti del verde pubblico attraverso l'inserimento di programmi relativi alla tutela e alla promozione del verde nell'ambito dell'educazione ambientale e l'individuazione di una giornata, ogni anno, in cui gli alunni delle scuole primarie siano coinvolti in manifestazioni provinciali nelle quali essi possano mettere a dimora una pianta nei parchi pubblici. Riferisce che l'articolo 6 rinvia ad appositi regolamenti comunali l'introduzione di disposizioni che incentivino l'utilizzo di tecniche che prevedono il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdite per le nuove costruzioni, mentre l'articolo 7 introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia

degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico, definiti «alberi monumentali»; un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dovrà stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento, da parte dei Comuni, e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali. Segnala che l'articolo 8 prescrive che le disposizioni della legge sono applicabili nella regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 506 di mercoledì 6 luglio 2011, pagina 193, prima colonna, dopo il secondo capoverso «considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla materia “tutela della salute” che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientra in ambiti di competenza regionale concorrente»; sia inserito il seguente «rilevata la necessità che il provvedimento sia rispettoso e non invasivo delle competenze regionali».

ALLEGATO 1

**DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
(S. 2814 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in corso di esame presso la V Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

considerati gli obiettivi perseguiti dalla manovra, tesa a garantire i saldi di *deficit* pubblico, apprezzato il sistema facoltativo, alternativo e « consensuale » di definizione del patto di stabilità, a partire dal 2012, su base regionale, valido anche per gli enti locali del territorio, delineato all'articolo 20 del testo;

rilevata l'esigenza di attivare più incisive modalità di interlocuzione e concertazione con le autonomie territoriali in relazione agli interventi volti a fissare le dimensioni finanziarie del contributo richiesto a Regioni ed enti locali all'importo complessivo della manovra;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 20, comma 5, sia previsto che le ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto cui vengono chiamate le autonomie territoriali sottoposte al patto di stabilità interno

siano definite d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sulla base di una previa concertazione con le autonomie regionali e con gli enti locali interessati; siano contemplate specifiche deroghe per spese e investimenti relativi ad opere emergenziali;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la formulazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, inerente alla determinazione annuale di costi standardizzati nel settore sanitario per tipo di servizio e fornitura, con il contenuto, di analogo tenore, dell'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto del Governo n. 365);

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 21, commi 4 e 5, sul trasporto pubblico locale, l'opportunità di rimettere la disciplina ivi contemplata alla competenza regionale ovvero di subordinarne l'attuazione alla previa intesa in sede di Conferenza unificata;

c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 35, comma 6, l'opportunità di prevedere il pieno coinvolgimento delle regioni nella definizione della disciplina sperimentale sulla prevista esenzione degli esercizi commerciali dal rispetto degli orari di apertura e di chiusura e dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

ALLEGATO 2

DL 94/11: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania (C. 4480 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione assegna alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il « governo del territorio » è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che occorre valorizzare e responsabilizzare ulteriormente il ruolo

delle autonomie territoriali interessate nell'affrontare la crisi ambientale connessa alle evidenti criticità dello smaltimento dei rifiuti campani;

rilevato che ogni territorio regionale dovrebbe smaltire in proprio ed in sito i rifiuti prodotti realizzando gli opportuni impianti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nel ciclo di smaltimento dei rifiuti almeno una quota dell'aliquota non riciclabile dopo la differenziazione sia destinata alla termovalorizzazione.

ALLEGATO 3

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (Testo unificato C. 3465 e abb., approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 4290, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante nuove disposizioni in materia di aree protette, su cui la Commissione ha reso parere alla 13 Commissione del Senato in data 9 marzo 2011;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

rilevato, altresì, che il provvedimento afferisce anche a profili connessi alla materia istruzione che, per quanto riguarda le norme generali, è affidata alla competenza esclusiva dello Stato, mentre per quanto riguarda le restanti norme è assegnata dall'articolo 117, terzo comma,

alla competenza concorrente tra Stato e regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, l'opportunità di prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promozione per la conoscenza dell'ecosistema boschivo e la definizione delle modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 3, se non sia opportuno sopprimere le previsioni sulla tipologia e le caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata, ovvero se non sia opportuno prevedere l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del predetto decreto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365	225
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 12.40.

Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, considerato che la Commissione ha avviato i propri lavori su tale provvedimento in data 15 giugno 2011, in quanto impegnata nell'esame del precedente schema di decreto ad essa assegnato, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali (atto n. 339), ed in considerazione della complessità della

materia, non risulta possibile concludere l'esame dello schema di decreto entro il previsto termine del 18 luglio prossimo. Ritiene quindi necessario chiedere ai Presidenti delle Camere, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, di disporre la proroga di venti giorni per l'espressione del parere.

Chiede pertanto alla Commissione di esprimersi in tal senso.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Il deputato Marco CAUSI (PD), valutando positivamente il lavoro svolto finora dai relatori, con particolare riferimento alle modifiche proposte sul rendiconto e sulla disciplina del fallimento politico degli amministratori locali e regionali, evidenzia due importanti questioni non ancora risolte. La prima riguarda il sistema di valutazione e i connessi criteri di virtuosità degli enti locali, che andrebbero coordinati con le analoghe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 98 del 2011 in corso di esame presso il Senato, precisando che, sebbene le norme ivi contenute sembrerebbero dover prevalere, in quanto collegate con la disciplina sul patto di stabilità interno recata dal decreto-legge medesimo, il sistema di valutazione delineato nello schema di decreto in esame appare, a suo avviso, più coerente e compiuto.

La seconda questione concerne i dati sulla suddivisione territoriale dell'evasione fiscale, per i quali, ricorda, erano stati richiesti all'Istat chiarimenti circa le metodologie statistiche di elaborazione degli stessi.

Enrico LA LOGGIA *presidente e relatore*, concordando con l'esigenza di un coordinamento tra quanto previsto dal provvedimento all'esame e il decreto-legge n. 98, fa presente che già all'inizio della settimana prossima dovrebbe essere disponibile il testo definitivo del citato decreto, alla luce dell'attuale programmazione dei lavori delle Assemblee di Camera e Senato.

Relativamente ai chiarimenti chiesti all'Istat, precisa che gli uffici si sono tempestivamente attivati per segnalare la

stessa all'Istat, che presumibilmente in tempi brevi fornirà le valutazioni richieste.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) esprime la propria preoccupazione in ordine alla formulazione degli aspetti sanzionatori previsti dallo schema di decreto, in quanto a suo avviso si tratta di procedure molto burocratiche e rigide, che contravvengono lo spirito del federalismo fiscale: invece di dare maggiore autonomia agli enti locali e conseguentemente chiedere maggiore responsabilità agli amministratori, viene introdotto uno strumento sanzionatorio di carattere centralista. Ricorda come il patto di stabilità, per com'è stato configurato in questi anni, è risultato un alibi dietro il quale gli amministratori locali, bravi o incapaci che fossero, si sono rifugiati per non effettuare certe opere o fornire servizi, in quanto diversamente avrebbero superato i saldi fissati dal patto stesso. Di fatto il patto di stabilità così concepito lede l'autonomia degli enti locali, che invece è sancita dall'articolo 5 della Costituzione.

Auspica pertanto una particolare attenzione da parte della Commissione nella riformulazione del testo in esame.

Enrico LA LOGGIA *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 9 227

Mercoledì 13 luglio 2011.

**X Comitato – Cultura della legalità, scuola,
università e informazione. Riunione n. 9.**

Orario: dalle 12.50 alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Audizione dei Presidenti degli Ordini dei medici delle province di Catania, Ferrara, Potenza, Bologna e Latina, nonché consiglieri nazionali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), sulla gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente	228
---	-----

*Mercoledì 13 luglio 2011. – Presidenza
del presidente Giorgio JANNONE.*

Audizione dei Presidenti degli Ordini dei medici delle province di Catania, Ferrara, Potenza, Bologna e Latina, nonché consiglieri nazionali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), sulla gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente.

L'audizione informale si è svolta dalle 8.35 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'IFEL (*Svolgimento e conclusione*) 229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 229

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'IFEL.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il prof. Giuseppe Franco Ferrari, presidente dell'IFEL e il dott. Andrea Ferri, dirigente dell'IFEL.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e, cede la parola al prof. Giuseppe Franco FERRARI e, successivamente, al dott. Andrea FERRI, che svolgono due distinte relazioni, al termine

delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Rosario Giorgio COSTA (PdL), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) e, il senatore Lucio D'UBALDO (PD).

Il prof. Giuseppe Franco FERRARI e il dott. Andrea FERRI, rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10 alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Calabria (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	230
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione sullo stato della sanità nella regione Calabria</i>)	232
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di modifica alla proposta di relazione sullo stato della sanità nella regione Calabria</i>)	289

Mercoledì 13 luglio 2011. – Presidenza
del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 9.20.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Calabria.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 giugno scorso si è conclusa la discussione generale della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Calabria (*vedi allegato 1*). Illustra quindi le 29 proposte di modifica al testo, pubblicate in allegato (*vedi allegato 2*), ringraziando tutti i commissari per il contributo fornito con la presentazione di proposte formulate sia in maniera specifica sia sotto forma di considerazioni generali. A tale ultimo ambito ritiene siano riconducibili in particolare le proposte n. 16 (Polledri, Molteni) e 29 (Laganà Fortugno) che, contenendo principalmente spunti conclusivi e considerazioni di carattere politico, propone di non mettere in votazione, essendosi il relatore riservato di sussumerne il contenuto nell'ambito del

paragrafo formulato a titolo di conclusioni della relazione, come proposta di modifica del relatore n. 30.

Dopo interventi dei deputati Massimo POLLEDRI (LNP), Doris LO MORO (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) e Francesco NUCARA (Misto-R-A), Leoluca ORLANDO, *presidente*, esprime il parere su ciascuna proposta di modifica.

Dopo interventi, a più riprese, dei deputati Laura MOLTENI (LNP), Massimo POLLEDRI (LNP), Lucio BARANI (Pdl) e Doris LO MORO (PD), la Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di modifica nn. 1, 3, 4 e 5, come riformulate dal relatore. Approva quindi le proposte di modifica nn. 2, 6, 7 e 9, nonché la n. 8 come riformulata dal relatore.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone di non porre in votazione la proposta di modifica n. 10, che sarà oggetto di coordinamento formale del testo approvato.

La Commissione concorda.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, le proposte di modifica nn. 11 e 12, come riformulate dal relatore, nonché le proposte di modifica nn. 13 e 14.

Il deputato Lucio BARANI (PdL) ritira la proposta di modifica n. 15.

Interviene il deputato Massimo POLLEDRI (LNP), che insiste per la votazione della proposta di modifica n. 16, che viene approvata a seguito di riformulazione del relatore. Tale proposta di modifica viene sottoscritta anche dai deputati Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD) e Benedetto Francesco FUCCI (PdL).

La Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di modifica nn. 17, 21, 22, 23 e 25.

La Commissione approva quindi, con riformulazioni del relatore, le proposte di modifica nn. 19, 20, 24 e 26.

Il deputato Lucio BARANI (PdL) ritira la proposta di modifica n. 18.

Dopo un intervento del deputato Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), la Commissione approva la proposta di modifica n. 27, alla quale aggiunge la firma il

deputato Benedetto Francesco FUCCI (PdL).

La Commissione approva quindi la proposta di modifica n. 28, come riformulata dal relatore, alla quale aggiunge la firma il deputato Francesco NUCARA (Misto-R-A).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone di non porre in votazione la proposta di modifica n. 29, in quanto il contenuto è parzialmente ripreso nella sua proposta di modifica n. 30.

La Commissione concorda.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, pone infine in votazione la proposta di modifica n. 30, che sussume parzialmente il contenuto delle proposte di modifica n. 16, già approvata, e n. 29.

La Commissione approva.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, rinvia l'approvazione finale della relazione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**PROPOSTA DI RELAZIONE SULLO STATO DELLA SANITÀ
NELLA REGIONE CALABRIA**

INDICE

Premessa

Capitolo 1. La situazione finanziaria della sanità regionale

1. Considerazioni generali
2. Le principali criticità rilevate dalla Commissione
3. La fondazione per la ricerca e la cura dei tumori “Tommaso Campanella”
4. La situazione economico finanziaria delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione
5. L’indeterminatezza della misura del disavanzo sanitario regionale
6. Le criticità della situazione finanziaria della Calabria rilevate dalla Corte dei conti (2004-2010)
7. Prospettive di accertamento e riconciliazione del debito nel triennio 2010-2012
8. Proposte della Commissione

Capitolo 2. Qualità dell’offerta sanitaria in Calabria

1. I risultati della Commissione di indagine istituita dal Ministero della salute nel 2007
2. La situazione attuale
 - 2.1. L’offerta sanitaria
 - 2.2. La gestione del rischio clinico
3. Le criticità organizzative emerse dall’analisi dei casi di presunto errore sanitario
4. Prospettive di attuazione del Piano di rientro
 - 4.1 Riorganizzazione della rete ospedaliera
 - 4.2 Riorganizzazione dei Servizi di emergenza-urgenza
5. Considerazioni conclusive

Tabella 1 - Posti letto attuali (2009) per struttura (pubblico e privato)

PREMESSA

La Commissione, attraverso l'acquisizione di documentazione e di informazioni prodotte dagli organi di controllo, operanti presso gli organismi del Servizio sanitario regionale, e dalla Corte dei conti, ha proceduto alle proprie ponderazioni e valutazioni, elaborando un proprio piano di inchiesta sullo stato della sanità nella Regione. Questo è stato attuato mediante visite effettuate direttamente in Calabria, accompagnate a più riprese da libere audizioni, nella duplice ottica di pervenire ad una completa visione della situazione della sanità calabrese con riferimento alle problematiche relative agli errori sanitari e al deficit sanitario regionale.

In tale prospettiva, la Commissione ha proceduto alle audizioni dell'allora presidente della regione Calabria Agazio Loiero (7 ottobre 2009), del dirigente generale per la tutela della salute della regione Calabria, Andrea Guerzoni, (23 febbraio 2010), e dell'attuale presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti (30 giugno 2010). La Commissione ha inoltre sentito in audizione i rappresentanti della sanità della Regione nel corso delle missioni svolte il 13 dicembre 2009 a Catanzaro e il 23 e 24 settembre 2010 a Locri e Reggio Calabria. Nel corso delle missioni sono stati effettuati dei sopralluoghi presso l'Ospedale di Locri e gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Si è inoltre tenuta un'audizione informale del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria, Franco Franceschetti, e del Procuratore presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, Cristina Astraldi il 27 maggio 2010.

Nel corso dell'inchiesta sono stati utilizzati altresì i bilanci delle Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Calabria, la Relazione della Commissione d'indagine sulla qualità dell'assistenza prestata dal Servizio sanitario della regione Calabria e sull'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza e di appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza e le Relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Calabria.

CAPITOLO 1. LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SANITÀ REGIONALE.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

L'analisi dello stato della sanità nella regione Calabria richiede, preliminarmente, la presentazione di alcuni dati di sintesi.

La Calabria ha circa 2.010.000 abitanti, 14.869 medici iscritti agli Albi, e quindi un medico ogni 134 abitanti. La spesa totale regionale è pari a 2.972 milioni di euro, mentre la spesa regionale per ogni medico è pari a 199.000 euro. La spesa annua è stata pari a 1481 euro per abitante¹.

Il disavanzo sanitario al 31.12.2010, cumulato dall'1.1.2006 sino al 31.12.2010, è pari ad 1.046,983 milioni di euro. Tale importo è comprensivo del:

- disavanzo al IV trimestre 2010 non ancora coperto, pari ad 56,168 milioni di euro;
- disavanzo non coperto dell'anno 2009, pari a 97,598 milioni di euro,
- disavanzo non coperto a consuntivo 2008, pari a 93,217 milioni di euro;
- disavanzo relativo al periodo 1.1.2006 al 31.12.2007, pari a 800 milioni di euro.

L'entità del predetto disavanzo sanitario, cumulato al 31.12.2010, tiene già conto dei mezzi di copertura, consistenti nella massimizzazione delle aliquote fiscali (incremento addizionale IRPEF ed IRAP).

La regione ha dichiarato che è in corso la riconciliazione del bilancio regionale con le scritture aziendali².

L'analisi della complessiva posizione finanziaria che si evince dal Piano di rientro, con riferimento al 31.12.2007, evidenzia un saldo negativo pari a 1.610 milioni di euro, così composto:

- 810 milioni di euro sino al 31.12.2005;
- 800 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

Al 31.12.2005, vi è un'esigenza di copertura del debito commerciale per 514,66 milioni di euro. Inoltre, si è in attesa che il Commissario garantisca la ricognizione del debito restante anche al fine di determinare definitivamente le componenti antecedenti al 31.12.2005 e relative al periodo 2006-2007.

¹ Cfr. C. Giorlandino, *Più medici di spesa: l'effetto dr. Knock colpisce l'Italia*, in *Il Sole 24 Ore sanità* del 19 maggio 2010

² Cfr., Riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 22 febbraio e 31 marzo 2011, pag. 9.

Con decreto del 14 dicembre 2010, n. 36, la Regione ha costituito la *Bad Debt Entity* (BDE), per la gestione del debito pregresso commerciale, maturato dal Servizio Sanitario Regionale, finalizzata alla quantificazione ed estinzione del debito stesso.

Il tempo medio per il pagamento dei fornitori di beni e servizi erogati alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale è pari a 778 giorni per i prodotti biomedicali e a 674 giorni per i farmaci³. Le somme utilizzate dal bilancio regionale per la sanità sono state pari a 67 milioni di euro, nel 2008, e a 38 milioni di euro nel 2009.

Il Piano di rientro avrebbe dovuto essere attuato nel 2008, ma è stato sottoscritto solo nel dicembre 2009. Con la delibera della Giunta regionale n. 585 dell'11 ottobre 2009 è stato approvato il Piano di riqualificazione e di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 13 dicembre 2004, n. 311. Successivamente con la delibera n. 752 del 19 novembre 2009 è stato approvato il Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario regionale - modifiche ed integrazioni al documento approvato con delibera della Giunta Regionale n. 585 dell'11 ottobre 2009.

In seguito, sono state approvate la delibera della Giunta regionale n. 845 del 16 dicembre 2009, avente ad oggetto "Piano di rientro del Servizio sanitario regionale della Calabria – Approvazione del documento sostitutivo di quello approvato con la delibera n. 752 del 2009 – Autorizzazione dell'accordo ex art. 1, comma 180, legge n. 311 del 2004" e la delibera della Giunta regionale n. 908 del 23 dicembre 2009, avente ad oggetto "Accordo per il Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria, ex art. 1, comma 180, legge n. 311 del 2004, sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il presidente della Regione Calabria, il 17 dicembre 2009 – Approvazione". Inoltre, è stata approvata la delibera della giunta regionale n. 97 del 12 febbraio 2010, avente ad oggetto "Delibera della giunta regionale n. 908 del 2009 – Sostituzione Allegato".

In merito al contenimento della spesa, l'attuale Presidente della Regione ha dichiarato di poter risparmiare 150 milioni di euro nel 2011 e 250 milioni nel 2012⁴. I settori interessati sarebbero stati farmaceutica (60 milioni), personale (25 milioni), attività della stazione unica appaltante (55 milioni), ospedalità privata (40 milioni) e pubblica (35 milioni).

Le azioni da porre in essere, secondo il Presidente Scopelliti, possono così sintetizzarsi:

1) "aggreddire" i settori deboli della sanità calabrese, al fine di eliminare sprechi e favoritismi;

³ Cfr. *Ibidem*; R. Turno, *In Calabria le ASL pagano dopo 736 giorni*, Il Sole24 Ore del 17.12.2009, pag.2

⁴ Cfr., M. Soluri, *Scopelliti: restituire ai calabresi il diritto alla salute. Occorre ridurre al massimo l'emigrazione sanitaria*, in Il Giornale di Calabria, del 15 luglio 2010, pag. 3

- 2) Rivedere le strutture fatiscenti, molte delle quali andrebbero chiuse immediatamente;
- 3) aumentare i controlli sull'appropriatezza delle prestazioni per valorizzare le professionalità;
- 4) riqualificare l'offerta sanitaria con una rete ospedaliera che garantisca le eccellenze.

L'approvazione del Piano consentirebbe la "liberazione" di risorse per circa un miliardo di euro che, altrimenti, resterebbero allo Stato, quali quote di mancati trasferimenti che, nel quadro della concorrenza finanziaria, lo Stato avrebbe dovuto attribuire alla Regione Calabria a titolo di annualità pregresse del 2001, del periodo 2005-2008. I relativi importi vantati dalla Regione nei confronti dello Stato, con riferimento alla sanità, sono al momento bloccati, in attesa che le misure di risanamento, nell'ambito del Piano di rientro, vengano giudicate positive dal Tavolo di monitoraggio e dal Comitato tecnico di valutazione. In particolare, per ottenere la relativa somma dallo Stato, bisogna, come stabilito nel Piano di rientro, provvedere, tra l'altro, alla ristrutturazione della rete ospedaliera, di quella territoriale e della rete di emergenza-urgenza.

Tavolo e Comitato nelle riunioni del 22 febbraio e 31 marzo 2011 hanno ritenuto che sussistano per la Regione le condizioni per accedere all'anticipazione di liquidità fino ad un massimo di 500 milioni di euro, considerato che la gestione corrente risulta pesantemente gravata dagli oneri correlati ai ritardi del sistema dei pagamenti.

La verifica del piano di rientro effettuata per l'anno 2010 ha comunque avuto esito negativo. La Regione Calabria non ha inoltre maturato le condizioni per l'erogazione delle risorse relative al Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 e delle risorse previste dall'art. 5 dell'Accordo per il Piano di rientro.

2. LE PRINCIPALI CRITICITÀ RILEVATE DALLA COMMISSIONE

Le indagini esperite dalla Commissione, anche sulla scorta dei rilievi formulati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, hanno evidenziato significative criticità, meglio specificate di seguito. Le principali attengono ai dati contabili, nonché alla gestione operativa e si possono così sintetizzare:

- dati contabili e di bilancio inaffidabili, come dimostrano, tra l'altro, le divergenze significative tra i dati esposti nei relativi documenti dal "Tavolo Massicci", dalla Corte dei conti e dalla Regione Calabria, con riferimento agli aggregati economico-patrimoniali delle strutture e degli organismi del Servizio sanitario regionale;

- omessa attivazione e non affidabilità del sistema informativo riguardante le operazioni contabili del SSR;
- eccessivo ricorso alle anticipazioni di cassa, oppure al mercato finanziario per fronteggiare la scarsa disponibilità di cassa, anche a causa della ritardata erogazione delle occorrenti liquidità da parte dello Stato;
- eccessiva onerosità dell'*advisor* scelto dal Governo, la cui spesa, con un'operazione di dubbia legittimità, è stata posta a carico della Regione Calabria, che ha corrisposto alla società KPMG l'ingente somma di un milione e mezzo di euro, quale corrispettivo del controllo eseguito;
- tardiva e, in alcuni casi, omessa approvazione del bilancio di esercizio;
- disarmonia tra programmazione annuale e *budget*, con particolare riferimento al bilancio di esercizio e alla nota integrativa spesso carente;
- disallineamento delle perdite di esercizio con riguardo al preventivato pareggio;
- illegittimità rilevate nell'acquisto dei farmaci;
- mancata utilizzazione di strutture sanitarie e apparecchi medico-sanitari;
- inosservanza delle norme, nazionali e comunitarie, in materia di affidamento di appalti pubblici;
- pagamento di fatture riferibili ad operazioni inesistenti;
- ritardato pagamento ai fornitori;
- illegittimo conferimento di incarichi professionali e consulenze;
- carenza di un efficiente ed efficace sistema di controllo⁵.

⁵ Deliberazione n. 450 del 2009, deliberazione n.220 del 2009, deliberazione n. 59 del 2009, deliberazione n. 487 del 2009, deliberazione n. 219 del 2009. A tale proposito si fa rinvio altresì ai dati schematizzati nelle tabelle di cui alle pagg. 13 e ss.

3. LA FONDAZIONE PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI “TOMMASO CAMPANELLA”.

L'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2009 (come modificato dall'art. 1 della successiva legge n. 48) prevede che, in caso di mancato riconoscimento della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori “Tommaso Campanella” come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) entro il 31 dicembre 2009, la Regione recedesse da tale Fondazione e nominasse un commissario liquidatore incaricato di ricondurne le attività e le funzioni nell'ambito di quelle dell'Azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini”, con conseguente transito anche delle unità operative complesse e trasferimento dei rapporti di lavoro in essere. Con la sentenza del 7 luglio 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della predetta norma nella parte in cui consente l'accesso di personale dipendente da un soggetto privato all'impiego di ruolo presso una pubblica amministrazione, senza previo esperimento di idonea procedura di reclutamento tramite pubblico concorso.

Alla luce di questo importante pronunciamento, La Commissione ha pertanto richiesto ripetutamente alla regione chiarimenti e documentazione sullo stato della Fondazione e sulle iniziative intraprese nel mutato quadro ordinamentale.

In caso di mancato riconoscimento della Fondazione quale IRCCS – previsto entro il 31.12.2009 – la regione avrebbe dovuto infatti recedere dalla Fondazione stessa e si sarebbe dovuto nominare un commissario liquidatore incaricato di ricondurre le funzioni nell'ambito di quelle dell'azienda *Mater Domini*, con il conseguente e contemporaneo passaggio delle unità operative complesse e trasferimento di tutti i rapporti giuridici ed economici in essere.

Le questioni oggi ancora aperte sono due:

- quale sia la soluzione che la regione intende individuare relativamente alla natura giuridica pubblica o privata della Fondazione e al suo conseguente assetto organizzativo, visto che il commissario liquidatore non è stato ancora nominato;
- quale sia l'attuale *status* del rapporto di lavoro del personale già transitato, vista la richiamata declaratoria d'illegittimità della Corte Costituzionale.

Il presidente della regione, sulla natura giuridica della Fondazione, ha dichiarato che si tratta di un ente pubblico “di fatto”, per la presenza dei soci Regione e Università⁶. Appare incongrua e censurabile la mancata risoluzione della natura giuridica della Fondazione, attese anche le evidenti implicazioni negative derivanti dall’incertezza della qualificazione giuridica.

Anche la Procura regionale della Corte dei Conti, le cui indagini risultano tuttora in corso, ha preso in esame la situazione della Fondazione. In particolare, la Fondazione, negli ultimi cinque anni, seppure in assenza di accreditamento, sarebbe stata destinataria di circa 90 milioni di euro da parte della regione Calabria, per effettuare prestazioni oncologiche, senza, tuttavia, conseguire i risultati previsti. Nel corso della missione svolta a Catanzaro il 14 dicembre 2009, la Commissione ha formulato a tale riguardo una specifica richiesta di chiarimenti, cui la Fondazione ha fornito una risposta generica.

⁶ Cfr. A. Cantisani., Sanità, Leoluca Orlando chiede chiarezza sulla “Campanella”, in *Calabria Ora*, del 30 luglio 2010, pag.4

4. LA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE.

Sulla base delle criticità rilevate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel 2009, ai sensi dell'art. 1, commi 166, 167 e 170, legge n. 266 del 2005, e dalla Commissione d'indagine sulla qualità del Servizio sanitario regionale nel 2008, nel corso della missione svolta a Catanzaro il 14 dicembre 2009, la Commissione ha chiesto alle Aziende sanitarie di fornire alcuni riscontri, schematizzati nei seguenti prospetti, in cui sono riportate le risposte fornite.

	AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE	Rilievi della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, effettuati nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 1, commi 166, 167 e 170, legge n. 266 del 2005	Rilievi della Commissione d'indagine sulla qualità del Servizio sanitario regionale (Relazione deliberata il 14 aprile 2008)	Risposte fornite
1	ASP CROTONE	<p>Con la delibera del 27 aprile 2009 sono stati evidenziati, tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione all'esercizio 2007, ritardo nell'adozione dei documenti di programmazione e rendicontazione. 2. Rilevanti perdite delle gestioni nel triennio 2005-2007 non ripianate, né autorizzate preventivamente e dalla Regione. <i>Trend</i> di perdite: <ul style="list-style-type: none"> - 2005: 24580 migliaia di euro - 2006: 33754 - 2007:66438 3. Carenze nel sistema contabile - patrimoniale aziendale. 4. Forte incidenza 	<p>In relazione alla gestione sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero di dipendenti amministrativi e dirigenti elevato rispetto al totale. 2. Incidenza delle strutture private convenzionate - accreditate straordinariamente elevata. 3. Criticità in relazione alla funzionalità dei reparti ospedalieri. <p>In relazione al risultato di esercizio sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdite nell'esercizio 2006 e 2007. 2. Piano di rientro per l'esercizio 2007 non rispettato in quanto non concretamente realizzabile. 3. Costi sostenuti per ospedalità privata esorbitanti. 	<p>Vengono individuati il numero dei dirigenti a tempo indeterminato, che al 31.12.09 sono pari a 385, nell'ambito di un organico complessivo di 928 unità. I dipendenti del ruolo amministrativo a tempo indeterminato sono pari a 248, su un organico di 538 unità.</p> <p>In relazione al <u>contenzioso</u>, alla data del 25.01.10, si rileva un volume di contenzioso, in materia di personale, per gli anni 2008 (358) e 2009 (344) pari a n. 702, rispetto al dato originario di 1345 rilevato dalla Corte dei conti, risalente all'esercizio 2007.</p>

		<p>di contenzioso con il personale (1345 vertenze).</p> <p>5. Non specificata l'entità debitoria per gli anni 2001-2007.</p> <p>6. Elevate spese per canoni di locazione.</p> <p>7. Necessità di implementare le attività di monitoraggio sui principali aggregati di spesa.</p> <p>8. Situazione patrimoniale gravemente compromessa in presenza di un <i>deficit</i> di 127.200 migliaia di euro, determinato dalle reiterate perdite di esercizio che ne hanno depauperato il patrimonio netto (negativo).</p> <p>9. Costi della mobilità passiva rielaborati successivamente e alla chiusura del bilancio.</p>	<p>Sulla <u>gestione del patrimonio</u>, in merito agli elevati canoni di locazione, non si ravvisa nessun ricorso a valutazioni di congruità, né alcuna misurazione quantitativa dei costi di locazione sopportati per ciascun immobile. In relazione all'adozione di strumenti di programmazione e rendicontazione, si giustifica il ritardo per una differente allocazione di due comuni in nuove ASP provinciali, rispetto all'originaria di Crotone, a seguito della legge regionale n. 9 dell'11.5.07 (Art.7).</p> <p><u>Quanto al ripiano delle perdite</u>, emerge una sottostima del FSR, per la quota di pertinenza dell'Azienda. Risultano, inoltre, pendenze legali non prevedibili, definite con sentenza che hanno aggravato i risultati.</p> <p><u>Le carenze del sistema contabile</u></p>
--	--	--	--

				<p><u>vengono giustificate</u> dall'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale con conseguenti difficoltà di adattamento, anche culturali, da parte del personale.</p> <p><u>Sulla situazione debitoria</u>, per il periodo 2001-2007, l'azienda fa rinvio a quanto definito dall'Advisor, risultante altresì dai bilanci consuntivi.</p> <p><u>Il monitoraggio dei principali aggregati di spesa avviene</u> attraverso il sistema ASCOT web.</p>
2	<p>ASP CATANZARO</p> <p>(Comprendente le ex aziende sanitarie di Catanzaro e di Lamezia Terme)</p>	<p>Con la delibera del 7 luglio 2009 sono stati evidenziati, tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdita di esercizio per il 2007 pari a 55.011 migliaia di euro, di cui 12.654 ascrivibili al risultato di esercizio negativo dell'AS di Lamezia Terme e 42.356 migliaia dell'AS di Catanzaro. 2. Asimmetria funzionale e 	<p>In relazione all'esercizio finanziario 2006, sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notevoli perdite di esercizio delle ex aziende sanitarie nell'anno 2006. 2. Continuo aumento dei costi per la spesa farmaceutica. 3. Notevole incidenza dei costi per il personale sul totale dei costi. 4. Eccessivo 	<p>Con riferimento alle perdite dell'esercizio 2007, l'Azienda ha ottenuto due ripiani da parte della Regione ed ha attivato la misura del ticket. L'azienda fa presente la mancata conclusione dei lavori da parte del Collegio sindacale, alla data del 3.2.2010, sul bilancio 2007, non ancora approvato</p>

		<p>organizzativa tra collegio sindacale e azienda.</p> <p>3. Rilevante incidenza della spesa farmaceutica sul totale dei costi di produzione.</p> <p>4. Variazione in aumento della spesa per il personale.</p> <p>5. Rilevante mobilità passiva.</p> <p>6. Mancato rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi per consulenze e collaborazioni nel 2007.</p> <p>7. Ricorso ordinario ad anticipazioni di tesoreria con conseguenti oneri di indebitamento.</p> <p>8. Forte erosione del patrimonio netto.</p>	<p>numero del personale amministrativo sul totale.</p>	<p>dalla Giunta regionale, ritenendo, tuttavia, di aver riscontrato, con qualche ritardo, le osservazioni dell'organo di controllo.</p> <p><u>Quanto all'incidenza spesa farmaceutica, è stata attivata la distribuzione diretta dei farmaci, con un sistema di monitoraggio e di controllo continuo e sistematico.</u></p> <p>L'azienda sottolinea una significativa riduzione del costo lordo per ricetta e del costo netto, nonché una responsabilità decisionale, relativamente a farmaci costosi, da parte delle aziende ospedaliere Pugliese-Ciaccio e Policlinico Mater Domini.</p> <p>Risultano internalizzati servizi precedentemente gestiti in outsourcing</p> <p><u>In merito agli oneri per consulenze,</u></p> <p>l'azienda rileva l'eccezionalità del</p>
--	--	---	--	--

				costo, dovuto all'accorpamento delle due aziende (ASL 6 e ASL 7), unitamente alla fissazione di opportuni tetti massimi. <u>Sulle anticipazioni di tesoreria, l'azienda fa presente un ritardato incasso da parte della regione, verso cui vanta un credito di 86,6 milioni di euro, oltre alle somme per il ripiano delle perdite d'esercizio pregresse, per un totale complessivo, di 341,3 milioni di euro.</u>
3	ASP COSENZA		Sono emerse, quale problema prioritario, criticità relative alle strutture private convenzionate-accreditate. Elevato numero di posti letto in strutture convenzionate per acuti (769). Sono in corso verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato	L'Azienda non ha fornito alcuna risposta
4	ASP VIBO VALENTIA	Con la delibera del 27 aprile 2009 sono stati evidenziati, tra l'altro: 1. In relazione all'esercizio	Dall'esame del consuntivo 2006 sono stati rilevati: 1. Complessiva diminuzione degli acquisti di esercizio e	In merito all'adozione della programmazione e rendicontazione, si giustifica il ritardo per una

		<p>2007, ritardo nell'adozione dei documenti di programmazione e rendicontazione.</p> <p>2. Rilevanti perdite delle gestioni del triennio 2005-2007 non ripianate, né autorizzate preventivamente e dalla Regione, a fronte di bilanci di previsione approvati in pareggio.</p> <p><i>Trend</i> di perdite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2005:16518 migliaia di euro - 2006: 15645 - 2007:28620 <p>3. Marcata crisi di liquidità.</p> <p>4. Mancanza di qualsiasi forma di controllo da parte del collegio sindacale in ordine alle procedure seguite dall'azienda per l'affidamento di servizi a terzi.</p> <p>5. Necessità di implementare le attività di monitoraggio sui principali aggregati di spesa.</p> <p>6. Mancato rispetto dei tetti di spesa</p>	<p>riduzione della spesa per i farmaci degli ospedali.</p> <p>2. Significativo aumento dei costi per prestazioni di servizio, soprattutto per l'incremento dei costi per la farmaceutica convenzionata.</p> <p>3. Aumento del costo totale per il personale del ruolo sanitario; elevato numero dei dipendenti appartenenti al ruolo amministrativo.</p>	<p>differente allocazione di alcuni comuni in nuove ASP provinciali, rispetto all'originaria, a seguito della L.R. n. 9 dell'11.5.07 (Art.7).</p> <p>La Regione ha introdotto nuove linee guida per la corretta redazione dei bilanci.</p> <p>Risulta una rideterminazione delle perdite (in misura inferiore) a seguito della riduzione degli accantonamenti.</p> <p>Sono state adottate opportune misure di riduzione della spesa, con analogo riduzione delle perdite.</p> <p>Risultano promosse opportune iniziative per garantire il <u>monitoraggio degli aggregati di spesa</u>.</p> <p>L'azienda giustifica il mancato rispetto dei tetti <u>di spesa per il personale</u> e per garantire i LEA e gli standard operativi minimi.</p> <p><u>Si riscontra un elevato numero di dipendenti del ruolo amministrativo.</u></p>
--	--	--	--	--

		<p>per il personale nell'esercizio 2007.</p> <p>7. Difformità dei dati sulle consulenze</p> <p>8. Situazione patrimoniale gravemente compromessa in presenza di un <i>deficit</i> di 35.610 migliaia di euro, determinato dalle reiterate perdite di esercizio che ne hanno depauperato il patrimonio netto (negativo).</p> <p>9. Elevato numero di vertenze condizionanti la situazione patrimoniale.</p>		<p><u>ancorché vi sia stata una riduzione di 37 unità nel biennio 2007-2009.</u></p>
5	AZIENDA SANITARIA LOCRI		<p>È stata esaminata la <i>"Relazione attività su criticità gestionali ed organizzative. Proposte"</i> della Commissione straordinaria dell'ASL del 12 settembre 2007 dalla quale sono emersi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inefficienze ed irregolarità nella gestione delle risorse umane. 2. Acquisizione di beni e servizi mediante diffuso ricorso alla trattativa privata e in violazione sistematica della normativa antimafia. 3. Quotidiana ricezione di 	<p>La risposta pervenuta non risulta esauriente.</p>

			decreti ingiuntivi relativi a debiti maturati negli anni precedenti.	
6	ASP REGGIO CALABRIA		<p>Sulla base di quanto dichiarato dal collegio sindacale in relazione ai bilanci consuntivi 2001-2006 sono emersi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inconsistenza e inadeguatezza del bilancio di previsione 2006 che è stato totalmente disatteso a consuntivo. 2. Indeterminatezza dei decreti ingiuntivi notificati. 3. Eccessivo tasso di indebitamento per l'anno 2006. 4. Incremento iperbolico della spesa farmaceutica dal 2005 al 2006. 5. Rilevanti perdite non ripianate né autorizzate preventivamente 	L'Azienda non ha fornito alcuna risposta
7	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA (comprendente tre presidi ospedalieri)	<p>Con la delibera del 12 febbraio 2009 sono stati evidenziati, tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdite di esercizio negli anni 2004, 2005 e 2006 <i>Trend</i> di perdite: - 2004: 47623 migliaia di euro - 2005: 31902 - 2006: 	<p>In relazione al bilancio di esercizio del presidio ospedaliero Annunziata 2006 sono stati evidenziati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incremento dei costi per interessi moratori e rivalutazione monetaria. 2. Elevato numero di debiti verso i fornitori. <p>Nella relazione inviata</p>	<p><u>Si riscontrano: una perdita d'esercizio 2004-2006; la sottostima del Fondo sanitario regionale; un incremento di prestazioni provenienti dal bacino d'utenza; oneri straordinari relativi a competenza di esercizi precedenti; squilibri di</u></p>

		<p>25734</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Squilibri di bilancio dovuti alla carenza di programmazione e. 3. Carenza di controlli e di monitoraggio. 4. Mancato rispetto del vincolo di crescita dei costi della produzione. 5. Aumento dell'indebitamento verso i fornitori. Ritardo di 560 giorni nel soddisfare le spettanze dei fornitori. 6. Spesa per il personale crescente nell'esercizio 2006. 7. Acquisto di beni e servizi senza regolari bandi di gara. 8. Notificati 156 decreti ingiuntivi e 90 atti di pignoramento 	<p>alla Commissione viene riconosciuta la drammatica situazione dei debiti. Si parla di "fenomeno dell'emersione dei debiti fuori bilancio che non possono trovare capienza e sistemazione nella contabilità ufficiale dell'Azienda".</p> <p>Il presidio di Rogliano appare incongruamente inserito in una Azienda ospedaliera, date le caratteristiche strutturali, la localizzazione e la tipologia di prestazioni erogate.</p>	<p><u>bilancio per carenza di programmazione; mutamenti negli organi di vertice; carenza di controlli e monitoraggio, ancorché siano in corso modalità operative di miglioramento; aumento dell'indebitamento verso i fornitori; carenza di liquidità per ritardo per mancato ripiano delle perdite 2001-2006; spesa del personale crescente nell'esercizio 2006, nuove assunzioni di personale nel 2005 e conseguente incremento dei costi.</u></p>
8	AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI CATANZARO	<p>Con la delibera del 5 giugno 2009 sono stati evidenziati, tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardi reiterati nell'approvazione dei bilanci dell'azienda nel triennio 2005-2007. 2. Mancata approvazione da parte della giunta 	<p>Sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapporti eccessivamente sbilanciati a favore dell'Università secondo il protocollo di intesa tra Regione Calabria e Università Magna Grecia di Catanzaro, condizionanti le scelte 	<p>L'Università degli Studi "Magna Grecia" sollecita l'integrazione funzionale delle aziende ospedaliere di Catanzaro, anche a seguito del mancato accorpamento. L'azienda, illustrando in</p>

		<p>regionale dell'atto aziendale di organizzazione interna.</p> <p>3. Criticità in relazione al sistema contabile in uso.</p> <p>4. Ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria con conseguenti oneri di indebitamento.</p> <p>5. Significativa criticità della situazione economico-patrimoniale</p> <p>6. Singolarità dei rapporti tra l'Azienda ospedaliera e la Fondazione Campanella che condiziona una non trascurabile parte della sua attività. Disallineamento dei dati dei bilanci dei due soggetti.</p>	<p>organizzative fondamentali e che non assicurano prestazioni assistenziali adeguate all'impegno finanziario previsto.</p> <p>2. Assenza di un adeguato contingente di personale medico universitario e mancanza di pronto soccorso.</p> <p>3. Indici di produttività molto bassi.</p> <p>4. Sottoutilizzo di reparti ospedalieri o anche di intere strutture; basso numero di prestazioni ambulatoriali su varie specialità, nonché valori bassi del numero dei ricoveri. Elevato costo connesso ai reparti sottoutilizzati; basso indice di occupazione dei posti letto (occupazione media del 40% e un minimo del 4% in chirurgia vascolare).</p> <p>5. Rapporti poco chiari tra l'Azienda ospedaliera e la Fondazione Campanella; "non è chiaro quale ente fatturi le prestazioni</p>	<p>dettaglio le principali voci del conto economico, fa presente la sottostima del FSR attribuito dalla Regione, precisando che vi sono acquisti di beni anche per conto della Fondazione Tommaso Campanella per i quali si è richiesto il rimborso e che il costo del personale è in aumento per effetto dell'attivazione di nuove unità operative per dare attuazione al protocollo d'intesa con la predetta Fondazione. Si evidenzia altresì il forte ritardo con il quale vengono erogati i contributi da parte della Regione.</p>
--	--	--	--	--

			<p><i>effettuate dalla Fondazione".</i></p> <p>6. Aumento dei costi della produzione nel triennio 2004-2006.</p> <p>7. Crescita dei costi per il personale nonostante il blocco dell'incremento sancito dalle leggi finanziarie nel triennio 2004-2006.</p> <p>8. Aumento significativo dei costi per la farmaceutica nel triennio 2004-2006.</p>	
9	<p>AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE- CIACCIO CATANZARO</p>		<p>La Commissione ha rilevato che le condizioni del P.O. non sono ottimali. Per quanto riguarda l'andamento complessivo dell'azienda sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una percentuale dei costi per il personale molto alta rispetto ai valori medi nazionali. 2. Un rapporto tra ricavi per prestazioni a tariffa e finanziamenti regionali per funzioni non tariffabili sbilanciato a favore delle prestazioni non tariffabili. 3. Previsione di un importante incremento dei costi del 	<p>Sono state duplicate le strutture del presidio ospedaliero per far fronte ad una maggiore offerta sanitaria.</p> <p><u>La percentuale dei costi per il personale risulta elevata rispetto ai valori medi nazionali. I valori maggiormente elevati si riferiscono ai primi anni e sono connessi alla ristrutturazione dell'ospedale; a regime, si è raggiunta una percentuale in linea con quella regionale (67%)</u></p> <p>L'azienda lamenta la sproporzione tra domanda e</p>

			<p>personale, pur a fronte del disavanzo registrato, senza una evidente motivazione.</p> <p>4. Incremento delle unità di personale del ruolo amministrativo non congruo (da 10 a 15 dirigenti).</p>	<p>offerta di posti letto, nonché la stabilizzazione del personale a tempo determinato.</p> <p>Ritiene altresì necessario un ulteriore incremento per esigenze di turnover, assunzione di primari e allocazione di nuove funzioni.</p> <p><u>L'incremento delle unità di personale del ruolo amministrativo si presenta non congruo</u></p>
10	<p>AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO-MORELLI</p> <p>REGGIO CALABRIA</p>		<p>Dalla relazione per la Commissione Sanità Calabria del 28 gennaio 2008 sono stati rilevati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un buon rapporto tra numero di dipendenti e produzione. 2. Mancato rispetto delle buone norme di costruzione. 3. La parto-analgesia viene offerta solo in attività libero-professionale. 	<p>L'Azienda non ha fornito alcuna risposta</p>
11	<p>FONDAZIONE TOMMASO CAMPANELLA</p> <p>CATANZARO (soggetto di diritto privato non ancora trasformata in</p>	<p>Con la delibera del 5 giugno 2009, relativa all'AO <i>Mater Domini</i>, sono stati evidenziati i "singolari" rapporti tra la Fondazione e l'Azienda. La Fondazione, soggetto</p>	<p>Ad avviso della Commissione d'indagine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I bilanci della fondazione non sono per nulla trasparenti e poco chiara è anche la nota integrativa. 	<p>Non risultano pervenute le note integrative e le relazioni sulla gestione relativa agli esercizi 2006-2007-2008.</p>

	<p>IRCCS)</p>	<p>di diritto privato, "condiziona una non trascurabile parte dell'attività di gestione" del soggetto pubblico, cioè l'Azienda, "in carenza di strumenti convenzionali e procedure regolamentate ad hoc".</p> <p>Da notizie di stampa si è appreso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Catanzaro, in data 15 ottobre 2009, ha segnalato la Fondazione alla procura della Corte dei conti della Regione Calabria per presunto danno erariale di 90 milioni di euro "cagionato da una lunga serie di finanziamenti illegittimi erogati dalla regione Calabria a favore della Fondazione". <p>Risulterebbero segnalati sei dirigenti generali alternatisi dal 2005 ad oggi.</p> <p>Con la deliberazione n. 393 del 30 novembre 2009, il</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sarebbe necessario che la Regione richiedesse un equilibrio costo-produzione per erogare le risorse economiche in attesa del riconoscimento ad IRCCS. 3. Non risulta che la Fondazione garantisca il supporto alla rete di assistenza oncologica. 4. Le risposte del direttore generale fornite non sono state esaustive 	
--	----------------------	---	---	--

	Consiglio Regionale della Regione Calabria ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall'art. 5, comma 1 della L.R. n. 11 del 2009: <i>“la Giunta Regionale ove, entro la data del 31 dicembre 2010, non si addivenga al riconoscimento quale istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, recede dalla Fondazione”</i> .		
--	---	--	--

Costituisce certamente motivo di profonda preoccupazione, che chiama in causa le responsabilità gestionali del Servizio Sanitario nella Regione, la carenza o assenza di elementi di valutazione che la Commissione ha rilevato con riferimento a: ASP Cosenza; ASP Reggio Calabria; Azienda ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria.

Una situazione del tutto peculiare si è verificata in relazione all'*ex* Azienda sanitaria di Locri, attualmente accorpata all'ASP di Reggio Calabria, dove non è stato possibile procedere all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009 in conseguenza di rilievi critici formulati dal collegio sindacale. A tale riguardo, è stata presa in esame la documentazione che l'ASP di Reggio Calabria ha prodotto presso la competente Sezione controllo della Corte dei conti e che, su richiesta, è stata trasmessa alla Commissione.

Dall'esame degli atti si evince che l'Ufficio risorse finanziarie ha prodotto documentazione ritenuta non esaustiva dal collegio sindacale, relativamente al bilancio d'esercizio 2009. Si rilevano altresì quote di acconti riconosciute per incarichi di consulenza legale, registrate nel conto economico 2009, senza individuazione dei saldi di tali spese.

L'azienda presenta un inventario dei beni aggiornato al 3 aprile 2008: non risulta essere stato determinato compiutamente il registro dei cespiti; inoltre la procedura per l'istituzione del predetto registro, così come proposta nel corso degli anni, non è stata recepita dall'Azienda.

Il percorso che riguarda l'integrazione e il controllo informatico di molti processi aziendali, al fine di automatizzare il controllo della spesa, si stima possa andare a regime in un periodo non inferiore a due anni.

Non risulta altresì accertata a campione la consistenza effettiva dei principali beni materiali. Esistono beni mobili dismessi (la cui acquisizione presunta è ultradecennale) tutti inutilizzabili, ma la cui tracciabilità è impossibile perché contabilmente mai registrati come cespiti.

Sono ancora in corso appositi accertamenti per verificare la congruità dell'importo dei crediti vantati verso la regione. L'ultimo saldo verificato è quello al 31 dicembre 2007.

Infine, per quel che concerne i contributi regionali, le prestazioni sanitarie intramoenia e la loro contabilizzazione, i proventi e oneri straordinari della gestione, nonché crediti, perdite e debiti, il Commissario straordinario, Grazia Rosanna Squillacioti, ha affermato di non essere in grado di acquisire i relativi dati, in quanto il direttore dell'Ufficio risorse finanziarie, unico dirigente di ruolo preposto alla struttura, è stato collocato in quiescenza nel mese di ottobre 2010 e nessun altro dipendente assegnato risulta nelle condizioni di fornire adeguato riscontro, come anche rilevato dal collegio sindacale. A tale ultimo riguardo, si evidenzia come siano trascorsi ben sei mesi dal collocamento in quiescenza senza che siano stati adottati i provvedimenti necessari a garantire la piena funzionalità dell'Ufficio.

5. L'INDETERMINATEZZA DELLA MISURA DEL DISAVANZO SANITARIO REGIONALE.

Il problema fondamentale che la Commissione si è trovata ad affrontare è stato quello della corretta determinazione dell'entità del disavanzo sanitario della regione Calabria.

Incertezza del suo ammontare, inattendibilità dei dati forniti, in alcuni casi mancanza di una efficace attività di controllo dei revisori dei conti delle aziende sanitarie calabresi: sono questi i temi emersi durante l'attività della Commissione e, in particolare, a seguito della missione svolta a Locri ed a Reggio Calabria il 23 e 24 settembre 2010.

Il problema dell'indeterminatezza dei dati è stato anche richiamato, nel corso dell'audizione, che si è svolta presso la Commissione, dell'Ispettore generale per la spesa sociale, Francesco Massicci. Secondo quanto riferito in tale occasione, nell'ambito dei lavori svolti dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, operante presso la Ragioneria generale dello Stato, sarebbe emersa una mancanza di tracciatura contabile e di dati ottenuti con l'ascolto certificato⁷.

Questo elemento è stato confermato dalla Corte dei conti, nell'ambito dell'audizione informale svoltasi presso la Commissione: sarebbe emersa un'inaffidabilità del dato contabile delle aziende⁸. Inoltre nell'analisi condotta dalla Corte in relazione alla situazione debitoria aggregata per ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera, tenendo conto dei dati forniti dall'advisor KPMG, risulterebbero situazioni di irregolarità contabili e di scarsa attendibilità e omogeneità dei dati forniti, nell'ambito dell'applicata procedura di accertamento del debito e riconciliazione dei crediti istituzionali⁹.

Sempre secondo la Corte dei conti, vi sarebbero anche “molteplici fattori di costo e di inefficienza gestionale che gravano sul Sistema sanitario regionale, come testualmente affermato dalla delibera della Giunta Regionale n. 140 del 31.03.2009, i cui elementi più critici riguardano:

- inaffidabilità del dato contabile delle aziende;

⁷ Fonte audizione dott. Massicci, che cita la Calabria e la Corte dei Conti Calabria – Sezione Controllo. L'affermazione di cui sopra è altresì, ulteriormente ribadita, nel verbale di cui alle riunioni del 22 febbraio e 31 marzo 2011, ove si legge testualmente che: “ Il commissario si impegna inoltre a garantire la ricognizione del restante debito anche al fine di determinare definitivamente le componenti ante 31.12.2005 e 2006-2007”

⁸ Le criticità del sistema sanitario regionale della Calabria, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, pag 16 .

⁹ Cfr. Corte dei Conti. cit, pag. 15.

- mancata attivazione di un sistema informativo efficiente;

- cumulo, sul capitale, degli interessi passivi a causa di una endemica carenza di liquidità delle aziende. Ad esempio, nell'ultimo quinquennio, l'importo complessivo degli interessi passivi è di 76,826 milioni di euro, compresi quelli riconosciuti ai creditori per ritardato pagamento o a seguito di procedure esecutive"¹⁰.

Il carattere dell'indeterminatezza, secondo la Corte dei Conti¹¹, sarebbe dovuto anche alla repentina eliminazione del sistema di contabilità finanziaria di tipo autorizzativo, senza un'opportuna e guidata sostituzione con una contabilità economico-patrimoniale, opportunamente verificata e consolidata.

La Corte definisce, pertanto, la situazione della Calabria come connotata da "indeterminatezza", con conseguenti criticità giuscontabilistiche rilevanti: con delibera della Giunta regionale n. 242 del 5 maggio 2009, venne infatti imposto alle aziende sanitarie di riformulare il bilancio di esercizio per l'anno 2007, e cioè a distanza di ben due anni; tuttavia, secondo i dati disponibili, tale operazione non si sarebbe ancora conclusa.

Tale situazione è stata denunciata dalla Corte alla Giunta regionale, anche sulla scorta dell'esame delle relazioni redatte dagli organi di revisione degli enti del servizio sanitario regionale – sulla base del controllo collaborativo di cui all'art. 1, comma 170, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) – al fine di far adottare tutte le necessarie misure correttive, come stabilito dall'art. 1, comma 168, della stessa legge n. 266 del 2005.

¹⁰ Cfr. Corte dei Conti, cit. pag. 16.

¹¹ Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, Le criticità del Sistema Sanitario regionale della Calabria, Audizione presso la Commissione Errori Sanitari, 27 maggio 2010, pag. 3.

6. LE CRITICITÀ DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA CALABRIA RILEVATE DALLA CORTE DEI CONTI (2004-2010)

Dal 2004 al 2010, la Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria ha depositato 67 atti di citazione in materia sanitaria ed ha in corso due inviti a dedurre. I relativi procedimenti sono ancora in corso e potranno condurre o meno ad eventuali condanne per danno erariale.

Gli importi di danno richiesti sono stati pari ad 95.339.607 euro, ai quali debbono aggiungersi i circa 100 milioni di euro che hanno riguardato i finanziamenti alla Fondazione Tommaso Campanella¹².

I maggiori importi di danno richiesti hanno riguardato, nell'ordine, il *deficit* di bilancio delle aziende sanitarie provinciali, la mancata utilizzazione delle apparecchiature destinate allo *screening* mammografico, l'indebito utilizzo di medici di continuità assistenziale, gli illegittimi incarichi attribuiti a terzi, la mancata utilizzazione di strutture e apparecchiature sanitarie.

La situazione¹³ è tanto più grave qualora si consideri che in tali ipotesi non si è in presenza di un mero danno erariale, ma anche di un danno sociale che colpisce, cioè, tutta la popolazione, che si vede privata della utilizzazione di strutture sanitarie che dovevano essere adibite ad ospedali e case di cura e che, invece, sono rimaste inutilizzate o che si trovano in una situazione di totale degrado, oppure non sono state completate. Ma è ancora più grave constatare che spesso l'accertamento del danno ha luogo talmente in ritardo da non consentire l'esercizio dell'azione di responsabilità a causa del maturarsi del termine prescrizione.

Dal novembre del 2003 sino ad oggi, l'attività della procura di Catanzaro relativa al settore sanità può essere riepilogata, tenendo conto dei vari settori d'indagine.

In merito agli errori sanitari, la Corte dei Conti interviene con azione di rivalsa nei confronti di medici e paramedici responsabili dell'errore quando l'Azienda sanitaria o ospedaliera abbia risarcito il danno a seguito di sentenza civile o penale di condanna. L'importo dei danni richiesti ammonta a € 4.048.015. Circa la metà riguardano invalidità verificatesi al momento del parto.

¹² *Indagini in materia sanitaria (anni 2004-2010)*, Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria.

¹³ *Id.*, pag 4.

Quanto al *deficit* di bilancio delle aziende sanitarie provinciali, esso è costituito dalla differenza tra l'importo contrattualizzato nel 2008 e quello contrattualizzato nel 2007, con le case di cura private accreditate per prestazioni sanitarie senza corrispondente riduzione dell'importo destinato all'ospedalizzazione pubblica, con conseguente maggior costo sostenuto dalle aziende sanitarie provinciali. L'importo di danno richiesto è di 37.321.413 euro. Da questa cifra viene escluso il caso della fondazione Tommaso Campanella, costituita nel 2004 dalla regione Calabria e dall'Università Magna Grecia di Catanzaro, allo scopo di trasformarlo in IRCCS per le patologie oncologiche. In cinque anni, in difetto del prescritto accreditamento, l'ente è stato destinatario di oltre 100 milioni di euro da parte della regione Calabria. Secondo i principali indici di riconoscimento enucleati dalla Corte di Cassazione per individuare la natura giuridica di un ente, la fondazione avrebbe natura pubblica in quanto gode di un finanziamento pubblico, gli organi di governo sono nominati da organismi pubblici, svolge attività di rilievo pubblico ed è sottoposta ai controlli pubblici, tra cui il controllo della Corte dei conti.

Altra nota dolente è lo svolgimento dell'attività extramuraria non autorizzata da parte di medici in rapporto di esclusività con l'azienda sanitaria o ospedaliera. Il danno, tra il 2003 e il 2008, è costituito dagli indebiti emolumenti corrisposti e percepiti dal sanitario e l'importo richiesto è di 495.951 euro.

La procura della Corte dei conti ha inoltre riscontrato numerose illegittimità collegate all'acquisto di farmaci da parte di amministratori, medici e dipendenti aziendali coinvolti nelle operazioni. L'importo di danno richiesto, pari a 2.591.689 euro, è costituito da costi sostenuti per acquisti indebiti di farmaci o a prezzi maggiorati o per farmaci non utilizzati perché scaduti.

L'importo per danni richiesto per mancata utilizzazione di strutture sanitarie ed apparecchiature medico-sanitarie acquistate è di 7.154.074 euro. In particolare, si ricorda la mancata utilizzazione delle apparecchiature destinate allo *screening* mammografico per la quale, nel corso del 2009, sono stati condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria vari amministratori di aziende sanitarie calabresi. Allo spreco di pubbliche risorse destinate all'acquisto di macchinari, si aggiunge la ricaduta sociale sulla collettività femminile calabrese, privata della possibilità di sottoporsi ad attività di prevenzione tumorale. L'importo richiesto per tale tipologia di danno è pari a 14.447.335 euro.

Per illegittimità negli appalti di gara per l'acquisto di beni e servizi, l'importo di danni richiesto è di 4.544.135 euro ed è costituito sia dalle spese sostenute dalle aziende sanitarie ed

ospedaliere per avere posto in essere appalti illegittimi e/o illeciti, sia dall'importo delle fatture relative ad operazioni economiche inesistenti.

Per illegittimità nella gestione del personale dipendente, illegittimi pagamenti o inquadramenti, da parte di amministratori che hanno adottato delibere, poi annullate, e di funzionari delle aziende che hanno disposto i provvedimenti ed effettuato i pagamenti, l'importo richiesto è di 1.833.720 euro.

Per quanto riguarda l'illegittimità di incarichi professionali conferiti a terzi, ovvero l'attribuzione di incarichi professionali a soggetti estranei all'ente sanitario in presenza di personale aziendale interno idoneo allo svolgimento delle medesime prestazioni, i danni richiesti sono pari a 8.555.597 euro.

Nel settore dell'illegittimo pagamento di sanzioni da parte di aziende sanitarie o ospedaliere, l'importo danni richiesto è pari a 42.996 euro.

A queste cifre si aggiunge l'importo di 378.798 euro per altri tipi di criticità.

All'attività della Procura si è affiancato un imponente lavoro di monitoraggio effettuato dalla Sezione regionale di controllo della Corte sulla situazione finanziaria della sanità regionale, sia con riferimento ai singoli enti e aziende del SSR, ai sensi dell'art. 1, commi 166, 167 e 170, legge n. 266 del 2005, sia nell'ambito dell'attività di controllo sulla gestione previsto dalla legge n. 20 del 1994.

I principali rilievi formulati dalla Sezione di controllo possono così riassumersi¹⁴:

1) mancata coerenza tra programmazione annuale di attività aziendale e bilancio economico preventivo e, soprattutto tra bilancio d'esercizio con riferimento alla nota integrativa, spesso carente;

2) approvazione del bilancio economico preventivo in pareggio e chiusura del bilancio d'esercizio costantemente in notevole deficit, senza l'indicazione delle modalità di copertura della stessa, in contrasto con la normativa regionale;

3) mancato rispetto dei vincoli e degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale, nonché dal "Patto nazionale per la salute", specie per quanto riguarda i tetti di spesa del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata e del 3 per cento per quella ospedaliera;

4) mancato rispetto degli obblighi informativi sugli indicatori e sui parametri di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonché mancata compilazione del "modello di

¹⁴ Cfr. Corte dei Conti, cit. pagg. 5 e segg; Id., Rendiconto generale della regione Calabria, per l'esercizio finanziario 2007, pag. 228 e segg.

rilevazione del conto economico”, di cui al decreto del Ministro della Salute del 16 febbraio 2001;

5) mancata implementazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale per centri di costo, al fine di individuare una corretta analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, così da non poter determinare correttamente il disavanzo di esercizio, oltre al rischio di eventuali maggiori finanziamenti da parte dello Stato;

6) assenza di un idoneo sistema di programmazione e controllo, al fine di determinare correttamente l’equilibrio economico-finanziario;

7) frequente *turnover* dei direttori generali delle aziende e del Dipartimento regionale della salute;

8) crescita della spesa per il personale delle aziende sanitarie;

9) assenza di procedure idonee per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari;

10) ritardi crescenti nei pagamenti ai fornitori, con aumento delle procedure di recupero del credito.

Alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte dei conti della regione Calabria, si ribadisce la provvisorietà dei dati contabili provenienti dalle aziende sanitarie regionali, tanto da far giungere anche i Tavoli ministeriali di verifica all’espressione che “la situazione contabile delle Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Calabria è affetta da profonde criticità metodologiche e procedurali che necessitano di una completa revisione”¹⁵.

Tale situazione sul piano finanziario non può non avere conseguenze sulla tenuta dei conti dell’intero bilancio regionale e del suo corretto equilibrio, alla luce dell’indebitamento degli enti sanitari, delle difficoltà di cassa, dell’allungamento dei tempi di pagamento ai fornitori, nonché del frequente ricorso alle anticipazioni di cassa con gli enti tesoriери.

¹⁵ Cfr., Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, Documento presentato nel corso dell’audizione presso la Commissione a Roma il 27 maggio 2010, pag. 8.

7. PROSPETTIVE DI ACCERTAMENTO E RINCONCILIAZIONE DEL DEBITO NEL TRIENNIO 2010-2012.

Dall'esame della documentazione prodotta dal subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro, Generale Pezzi, del 14 aprile 2011, trasmessa dalla regione Calabria¹⁶, si evince che, con riferimento al disavanzo sanitario maturato dagli enti e aziende del Servizio sanitario regionale, inclusa la Fondazione Tommaso Campanella, nonché a quello complessivo sanitario della Regione, la Calabria è ancora impegnata nell'attività di accertamento e riconciliazione del debito, con la collaborazione dell'*advisor* KPMG. Si presume che i dati richiesti a tale riguardo dalla Commissione potranno essere forniti solo al termine della procedura in corso, della quale, peraltro, non si conosce la durata prevista. Da ultimo, il subcommissario rappresenta che, alla data del 14 aprile 2011, non erano ancora pervenute le relazioni degli organi di controllo sul bilancio dell'esercizio 2010 delle singole aziende sanitarie.

Questa situazione è in linea con quanto affermato nel più volte citato verbale della riunione dei Tavoli di monitoraggio del 31 marzo 2011.

Con riferimento all'attività svolta da KPMG, l'*advisor* ha dato supporto nelle seguenti aree di attività: processo di ricognizione e di riconciliazione del debito pregresso e costituzione della *Bad debt entity* e dell'Ufficio istruttore; programmazione e monitoraggio regionale e riorganizzazione dei sistemi contabili; monitoraggio contabile e gestionale.

Il giudizio formulato dal subcommissario sull'attività dell'*advisor* risulta quindi positivo, poiché riconosce che le predette attività hanno permesso, definita la situazione debitoria 2005 e quella precedente, di poter richiedere l'anticipazione di liquidità a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009.

Inoltre, si stanno impostando nuove metodologie di lavoro e monitoraggio orientate al raggiungimento di una maggiore attendibilità e coerenza dei dati contabili gestionali prodotti dalle aziende sanitarie.

¹⁶ La Regione Calabria ha scritto alla Commissione solo in data 1 giugno 2011, ovvero ben oltre un mese e mezzo dalla ricezione del documento da parte del subcommissario Pezzi.

8. PROPOSTE DELLA COMMISSIONE.

Nonostante l'apprezzabile tentativo della Regione di porre in essere le nuove metodologie gestionali e contabili, cui si è accennato nel paragrafo precedente, la Commissione ritiene che il sistema sanitario della Calabria si caratterizzi per la carenza di una vera e propria cultura del dato e di capacità manageriali.

La Commissione, in questo senso, ritiene di individuare dei percorsi che possano concorrere a fronteggiare le criticità fin qui rappresentate.

Qui di seguito si individuano alcune linee di azione:

- 1) riorganizzare il sistema informativo contabile della sanità regionale mediante processi di rilevazione ordinati e sistematici dei valori contabili, attraverso i quali si possa pervenire ad una situazione contabile di partenza affidabile, certificata e validata;
- 2) introdurre sistemi di controllo di gestione, da adottare in maniera unificata da parte delle aziende sanitarie, anche con l'ausilio e la collaborazione di altre regioni "virtuose" ;
- 3) realizzare un monitoraggio continuo per il consolidamento dei dati contabili, anche mediante l'azione coordinata dell'assessorato regionale alla sanità e di quello al bilancio;
- 4) implementare il servizio ispettivo regionale al fine di accertare eventuali responsabilità degli organi di controllo;
- 5) garantire percorsi di formazione qualificata affinché la classe dirigente sia in grado di recepire le sfide innovative per il risanamento della sanità.

Si condividono, inoltre, i suggerimenti formulati dal Presidente della Sezione di Controllo dalla Corte dei conti per la regione Calabria, nell'audizione del 27 maggio 2010¹⁷ . In tale occasione la Corte dei conti, al fine di superare le criticità riscontrate nella tenuta delle scritture contabili e nei controlli esercitati dai collegi sindacali, ha suggerito la costituzione di un gruppo di lavoro, composto da qualificati soggetti facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza), al Ministero della salute (Direzione generale della programmazione sanitaria) e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di pervenire

¹⁷ Cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, Le criticità del Sistema Sanitario regionale della Calabria, cit. pag. 23

all'elaborazione di un manuale di principi contabili e di un manuale di principi di revisione. Al fine di verificare che nel settore sanitario vengano adottati i principi contabili così stabiliti, la stessa Corte dei conti ha suggerito altresì di istituire un gruppo interministeriale (composto da soggetti appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze e a quello della salute) dotato di particolare professionalità in materia di contabilità economico-patrimoniale.

CAPITOLO 2. QUALITÀ DELL'OFFERTA SANITARIA IN CALABRIA

1. I RISULTATI DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE ISTITUITA DAL MINISTERO DELLA SALUTE NEL 2007.

La Commissione incaricata di svolgere un'indagine finalizzata a verificare la qualità dell'assistenza prestata dal servizio sanitario della regione Calabria, istituita dal Ministero della salute nel dicembre 2007 a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza socio economica sanitaria in Calabria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2007), nella sua relazione del 14 aprile 2008 affermava: «La “metodologia” del disservizio risulta essere l'aspetto prevalente del sistema sanitario in Calabria, mostrando sempre le stesse caratteristiche di un sistema caratterizzato da debolezza strutturale in una micidiale combinazione tra governo regionale che non riesce a imporre scelte di rinnovamento, governo aziendale troppo spesso senza capacità di gestione, degrado e inadeguatezza strutturale dei presidi sanitari, disorganizzazione amministrativa e gestionale, comportamenti professionali non adeguati, che a volte può risultare fatale, e che pregiudica le esigenze assistenziali, impedisce un efficace governo della spesa e conduce a rilevanti disavanzi finanziari di cui spesso non si conosce l'effettivo ammontare»¹⁸.

La Commissione citata, inoltre, a proposito dei casi di errori sanitari, affermava: «La Commissione è addivenuta alla conclusione che questi eventi si siano verificati per il concorso di specifici comportamenti viziati da negligenza o imperizia adottati da parte degli operatori, in un contesto caratterizzato da diffuse carenze strutturali o organizzative specifiche della singola struttura e/o riconducibili a problemi generali “di sistema”»¹⁹. Simili riflessioni vengono espresse dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (XV legislatura), che sottolinea anche la frammentazione della rete ospedaliera, la conformazione geoterritoriale e l'assenza di moderne infrastrutture²⁰.

¹⁸ Commissione di indagine sulla qualità dell'assistenza prestata dal servizio sanitario della regione Calabria e sulla effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza, Relazione del 14 aprile 2008, p. 72. La Commissione è stata presieduta dapprima da Achille Serra, poi, dal 5 marzo 2008, da Silvana Riccio.

¹⁹ *Ibidem*, p. 29.

²⁰ Cfr. Commissione di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, Relazione conclusiva approvata il 19 febbraio 2008, XV legislatura, Doc. XXII-bis, n. 1, p. 13.

Tra le cause organizzative dei casi di errori sanitari rilevate dalla Commissione istituita dal Ministero della salute emergevano la mancanza o l'inadeguatezza di relazioni funzionali esplicite e condivise fra servizi della stessa azienda e/o di aziende diverse, la mancanza di percorsi assistenziali condivisi tra pronto soccorso e reparti di degenza, specie se di natura intensiva, nonché protocolli che definissero mezzi, strumenti e procedure per il trasferimento rapido di pazienti in condizioni critiche²¹. In particolare, dalle visite ispettive effettuate emergevano gravi criticità in alcuni settori quali:

- Pronto soccorso e rete dell'urgenza: gravi problemi di carattere strutturale in alcuni ospedali; mancanza di percorsi fisici precostituiti per il trasporto dei pazienti dai locali di pronto soccorso ai reparti di degenza; mancanza di percorsi organizzativi interni ed esterni per il trasferimento di pazienti acuti ad altre strutture, con gravi carenze soprattutto per le urgenze di tipo neurochirurgico, cardiologico e cardiocirurgico; incongruità tra accessi al pronto soccorso e presenza di strutture di diagnosi e cura in grado di dare risposta tempestiva; diffusa mancanza dell'uso del *triage*, cioè della metodologia in uso che permette di individuare immediatamente il livello di gravità e di urgenza della patologia di cui è affetto il paziente; organici non adeguati; difformità nel numero di accessi ai posti di pronto soccorso; presenza di un pronto soccorso nell'ambito di una clinica privata, con problemi di appropriatezza delle prestazioni effettuate da parte della regione²².
- Condizioni igienico sanitarie e problemi strutturali: edifici datati e addirittura vetusti, in un clima di indifferenza e rassegnazione da parte degli operatori; le opere di ristrutturazione talvolta sono state eseguite senza tenere conto dei requisiti per l'accreditamento; lavori fatti in zone di ricovero o di passaggio adiacenti al pronto soccorso senza che tali zone fossero state adeguatamente isolate costituendo possibili fonti di infezione²³.
- Sottoutilizzo di reparti ospedalieri e di intere strutture: paradigmatico l'esempio dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro²⁴.
- Mancanza di una rete ospedaliera razionale: ospedali privi di strutture idonee a consentire percorsi diagnostico terapeutici completi situati l'uno vicino all'altro;

²¹ Cfr Commissione di indagine sulla qualità dell'assistenza prestata dal servizio sanitario della regione Calabria e sulla effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza, Relazione del 14 aprile 2008, p. 30.

²² Cfr *ibidem*, pp. 56-57.

²³ Cfr *ibidem*, p. 58.

²⁴ Cfr *ibidem*, pp. 59.

ospedali quasi del tutto inutilizzati, con personale regolarmente in servizio, accanto ad ospedali vicini sovraffollati e con organici carenti²⁵.

- Rete della cardiologia e del bisogno cardiocirurgico: esempio paradigmatico la situazione esistente nella provincia di Catanzaro, caratterizzata da mancanza di sinergia tra le aziende sanitarie e ospedaliere, con presenza di sale di rianimazione non funzionanti e scarsa produzione cardiocirurgica del pubblico, favorendo di fatto l'unica struttura privata (la clinica Sant'Anna) che effettua un numero cospicuo di interventi anche di cardiocirurgia ad alta complessità²⁶.
- Oncologia e Fondazione Tommaso Campanella: dalla Fondazione erano pervenuti pochissimi dati, insufficienti ed elusivi, ad esempio sulle sperimentazioni nazionali ed internazionali; nessun rapporto vi era tra la fondazione e la struttura dell'azienda ospedaliera Pugliese - Ciaccio - De Lellis, altro polo oncologico della città di Catanzaro, con ovvie ricadute sulla mobilità sanitaria²⁷.

Nella medesima relazione si evidenziava la totale mancanza di indicazioni e direttive da parte della regione Calabria riguardo alla gestione del rischio clinico. Emergevano inoltre numerose criticità sul rischio clinico, tra le quali la scarsa diffusione di sistemi di rilevazione di segnalazione degli eventi avversi e l'insufficiente adesione al protocollo di rilevazione degli eventi sentinella²⁸.

Venivano fornite nel medesimo documento indicazioni operative in tema di sicurezza delle cure e della gestione del rischio clinico utili a garantire l'efficacia del sistema, tra le quali, in particolare:

- dare seguito alle indicazioni formali in tema di organizzazione orientata alla gestione del rischio clinico, prevedendo efficaci azioni di monitoraggio e di miglioramento, nonché interventi a livello territoriale.
- Forte supporto delle direzioni aziendali ai programmi di gestione del rischio clinico.
- Formazione diffusa quale elemento centrale per creare una cultura della sicurezza.
- Diffusione formale e sostanziale delle raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti stilate dal Ministero della salute, adesione al protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella e partecipazione al programma SIMES.
- Promozione della partecipazione effettiva delle associazioni dei cittadini.

²⁵ Cfr *ibidem*, p. 61.

²⁶ Cfr *ibidem*, p. 63.

²⁷ Cfr *ibidem*, pp. 64-65.

²⁸ Cfr *ibidem*, pp. 30-34.

- Sostegno da parte della regione alle azioni rivolte al contrasto delle infezioni ospedaliere²⁹.

2. LA SITUAZIONE ATTUALE

2.1. L'offerta sanitaria

La Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali istituita nella XVI legislatura ha ritenuto opportuno verificare gli eventuali cambiamenti verificatisi nel settore sanitario in Calabria, anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute, relative a casi di presunta "malasanità". Pertanto, oltre a procedere alle audizioni indicate nella Premessa, il 14 dicembre 2009 la Commissione si è recata in missione in Calabria, presso la prefettura di Catanzaro, dove una delegazione ha ascoltato il presidente e l'assessore al bilancio della Regione e i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il 23 e 24 settembre 2010 una delegazione della Commissione si è nuovamente recata in missione in Calabria, dove, oltre ad una visita presso la casa di reclusione "Istituto sperimentale Luigi Daga" di Laureana di Borrello, ha effettuato un sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Locri e ha auditato presso la prefettura di Reggio Calabria i commissari straordinari dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e dell'azienda ospedaliera Bianchi - Melacrino Morelli di Reggio Calabria, nonché uno dei due subcommissari regionali per l'attuazione del Piano di rientro.

L'offerta sanitaria pubblica calabrese, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, era assicurata dalla seguente organizzazione:

- Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, nata dall'accorpamento delle aziende sanitarie locali di Paola, Castrovillari Rossano, Cosenza;
- Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, nata dall'accorpamento delle aziende sanitarie locali di Lamezia e di Catanzaro;
- Azienda sanitaria provinciale di Crotona, nata dalla trasformazione dell'azienda sanitaria locale di Crotona;
- Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, nata dalla trasformazione dell'azienda sanitaria locale di Vibo Valentia;

²⁹ Cfr *ibidem*, pp. 69-70.

- Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, nata dall'accorpamento delle aziende sanitarie locali di Palmi e di Reggio Calabria;
- Azienda sanitaria locale di Locri;
- Azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza;
- Azienda ospedaliera Pugliese - Ciaccio di Catanzaro;
- Azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro;
- Azienda ospedaliera Bianchi – Melacrino Morelli di Reggio Calabria;
- Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella.

La mancanza di un processo di razionalizzazione della rete ospedaliera calabrese ha comportato gravi inefficienze ed inapproprietezze nell'utilizzo delle risorse, con conseguente non governabilità dei costi e con evidenti riflessi sui livelli di assistenza garantiti alla popolazione. Anche il sistema di emergenza-urgenza richiede un rigoroso processo di riorganizzazione, sia in ambito territoriale che ospedaliero, al fine di garantire una risposta rapida e tempestiva, nonché una diagnosi corretta³⁰.

L'Age.Na.S., nella relazione consegnata alla Commissione in occasione dell'audizione del 13 aprile 2011, osserva che la regione presenta “un tasso di ospedalizzazione complessiva molto alto”, che “nel 40% dei casi i ricoveri riguardano soggetti ultra65enni” e inoltre che vi è un “elevato grado di inapproprietezza della ospedalizzazione”, perché la regione manca di “risposte assistenziali alternative in strutture di lungodegenza o di tipo residenziale extraospedaliere”³¹.

Inoltre l'Age.Na.S. evidenzia in particolare:

- per quanto riguarda la rete dell'emergenza-urgenza, che “tutto il sistema regionale mostra in molti aspetti obsolescenza, diseconomicità, scarsa efficienza”³²;
- per quanto concerne la rete ospedaliera, che è necessario ridurre del 25% il numero dei ricoveri, del 15% i posti letto, del 50% i presidi ospedalieri pubblici (da 36 a 18 strutture) e del 20% le strutture complesse ospedaliere³³ (sull'attuale numero dei posti letto si rinvia alla tabella 1);
- relativamente alla rete territoriale, rileva “resistenza da parte del personale alla ricollocazione”, nonché una “debole capacità negoziale con la medicina

³⁰ Cfr. la Tabella 1, che riporta i dati contenuti nelle pp. 67-72 dell'Allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta della regione Calabria n. 18 del 12 ottobre 2010.

³¹ Age.Na.S., Attività di affiancamento della regione Calabria alla realizzazione del piano di rientro (Relazione sulle attività a supporto della regione Calabria, 13 aprile 2011), p. 8.

³² *Ibidem*, p. 4.

³³ Cfr. *ibidem*, p. 6.

- convenzionata” e “resistenze da parte delle amministrazioni locali alla riconversione dei piccoli presidi ospedalieri”³⁴;
- per quanto riguarda la gestione del personale, la prima criticità deriva dalla “scarsità dei dati/flussi informativi rispetto alla consistenza del personale/numero dei dipendenti di ogni singola azienda sanitaria e quindi del SSR”³⁵;
 - riguardo ai flussi informativi, “il Sistema Informativo Sanitario Regionale non riesce a fornire informazioni in maniera tempestiva e i dati disponibili risultano non di rado incompleti e presentano un basso livello di certificazione”³⁶;
 - “un processo di trasformazione, di accorpamento ed unificazione delle aziende sanitarie a dimensione provinciale realizzato, per la maggior parte, solo teoricamente”³⁷;
 - vi è “forte sbilanciamento tra popolazione residente e operatori del sistema sanitario regionale” e si rilevano altresì “l’elevato numero di dirigenti medici rispetto agli operatori del comparto e l’elevato livello di retribuzione di tutto il personale sanitario”³⁸.

Dalle riunioni congiunte del 22 febbraio e del 31 marzo 2011 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, emerge quanto segue:

1) i provvedimenti di riorganizzazione delle reti assistenziali (ospedaliera, emergenza-urgenza e territoriale) risultano validi come provvedimenti programmatori generali, ma necessitano di definizione dei provvedimenti attuativi³⁹;

2) relativamente ai punti di nascita, viene evidenziato il rischio di eventuale contenzioso con le strutture private accreditate⁴⁰;

3) i contratti del personale a tempo determinato sono stati prorogati al 31 dicembre 2011, nonostante la normativa vigente disponga la nullità di tali atti⁴¹;

³⁴ *Ibidem*, pp. 9-10.

³⁵ *Ibidem*, p. 14.

³⁶ *Ibidem*, p. 16.

³⁷ *Ibidem*, p. 14.

³⁸ *Ibidem*, p. 14.

³⁹ Cfr verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 22 febbraio e 31 marzo 2011, pp. 21-22.

⁴⁰ Cfr *ibidem*, p. 22.

⁴¹ Cfr *ibidem*, p. 4.

4) la verifica del Piano di rientro effettuata per l'anno 2010 ha avuto esito negativo, in quanto il processo di risanamento, pur correttamente impostato in via generale, non è stato ritenuto consolidato dal punto di vista strutturale⁴².

Riguardo all'attuazione dei provvedimenti adottati dalla Regione per superare le criticità evidenziate, la Commissione si riserva di effettuare una ulteriore valutazione in sede di relazione conclusiva dei propri lavori.

2.2. La gestione del rischio clinico

Per quanto attiene all'organizzazione volta alla riduzione dei casi di "malasanità", va detto che, nel corso del 2009, con il supporto del soggetto attuatore per la gestione del rischio clinico finalizzato all'applicazione della *clinical governance* nella regione Calabria, di cui all'ordinanza 5 novembre 2008, n. 30, la Calabria ha dato inizio all'attività formativa specifica, ha identificato i referenti del rischio clinico a livello aziendale, ha istituito gruppi di lavoro sulla qualità della documentazione clinica, sulle raccomandazioni del Ministero della salute sulla sicurezza dei pazienti, sulla gestione dell'*incident reporting* e degli eventi sentinella, sui dispositivi biomedici, con successiva attivazione del sistema di *incident reporting* e di gestione della segnalazione degli eventi sentinella; inoltre, ha nominato i componenti del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente e ha attivato il sistema di gestione delle denunce e contenziosi.

Con la delibera della Giunta regionale 18 giugno 2009, n. 369 ("Approvazione procedure e azioni per la gestione del rischio clinico nella regione Calabria"), sono state approvate anche alcune procedure quali quelle sull'uso del cloruro di potassio, sull'identificazione del paziente e del sito chirurgico, sulla prevenzione della ritenzione di garze e strumenti nel sito chirurgico, per la prevenzione delle cadute; sono state inoltre formalizzate le procedure per la segnalazione degli eventi sentinella e sull'*incident reporting*.

Per verificare la situazione di fatto nel dicembre 2009, durante la missione a Catanzaro, è stato richiesto ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere di rispondere ai seguenti quesiti:

- Quanti sinistri si sono verificati nel 2008-2009 e in quali presidi, con rilevanza penale o civile?
- Quali unità operative sono state coinvolte?

⁴² Cfr *ibidem*, p. 25.

- Che tipologie di sinistri si sono lamentate?
- Sono stati adottati provvedimenti cautelari o sanzionatori nei riguardi degli eventuali responsabili sanitari e/o amministrativi?
- Qual è l'organizzazione contro il rischio clinico?

Da parte della maggior parte delle aziende vi è stata una risposta parziale ai quesiti posti, come di seguito evidenziato:

- ASP di Vibo Valentia: completa;
- AO di Cosenza: incompleta;
- ASP di Crotone: incompleta;
- AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro: incompleta;
- AO Mater Domini Catanzaro: incompleta;
- ASP di Cosenza: incompleta;
- AO Bianchi – Melacrino Morelli di Reggio Calabria: incompleta;
- ASL di Locri: incompleta
- ASP di Reggio Calabria: completa;
- ASP di Catanzaro: completa.

Dall'analisi delle risposte fornite, anche se in molti casi parziali, emergono l'attivazione del sistema di rilevazione degli eventi sentinella, un censimento parziale dei sinistri, un'incompleta individuazione delle unità operative coinvolte, la costituzione in ogni azienda delle figure preposte alla gestione del rischio, l'attivazione della formazione. Qualche problema si rileva nel coinvolgimento degli operatori, in particolare dalla relazione dell'azienda ospedaliera di Cosenza del 15 gennaio 2010, ove si segnala «scarsa sensibilità del personale alla partecipazione alle attività del rischio e le enormi resistenze dei direttori delle unità operative a predisporre le relazioni difensive in caso di richieste di risarcimento e a condividere le iniziative relative al rischio. L'impegno di alcuni referenti del rischio delle unità operative è stato lodevole, anche se, in molti casi, non accompagnato da un supporto da parte del direttore di struttura. Da parte di alcuni referenti invece vi è stato un totale disinteresse. [...] Nonostante la trasmissione, per ben due volte, di tutti gli elaborati della delibera della Giunta regionale n. 369 del 18 giugno 2009, solo in pochissimi casi tali procedure vengono adottate»⁴³. Si evidenzia che presso l'azienda ospedaliera di Cosenza si sono verificati due episodi di “malasanità” che hanno coinvolto bambini, uno dei quali deceduto.

⁴³ Azienda ospedaliera di Cosenza, Relazione sul risk management per l'anno 2009 (15 gennaio 2010).

Nel corso dell'audizione presso la Commissione svoltasi il 23 febbraio 2010, il dirigente generale del dipartimento per la tutela della salute della regione Calabria, Andrea Guerzoni, affermava: «La malattia principale delle regioni meridionali, e della Calabria in particolare, è la carenza di un metodo di lavoro e della distinzione dei ruoli, ovvero la mancanza di un sistema organizzato. [...] In Calabria manca la classe dirigente pubblica. Non c'è una scuola per dirigenza pubblica. Questa è un'altra sfida che deve essere affrontata. [...] Nelle organizzazioni poco performanti come il sistema sanitario calabrese le organizzazioni in genere tollerano le ambiguità, le zone grigie, i confini sfumati, per cui è fondamentale in questo campo [gli errori sanitari] aver intrapreso un percorso»⁴⁴.

Un primo intervento in tal senso è consistito nella rimodulazione del dipartimento regionale, i cui settori sono stati ridotti da sette a cinque, accompagnato dall'istituzione di un'area controlli, intesa anche come area di *feedback* e di discussione per poter migliorare la sanità regionale. Tale area ha costituito una realtà assolutamente nuova per la regione Calabria.

3. LE CRITICITÀ ORGANIZZATIVE EMERSE DALL'ANALISI DEI CASI DI PRESUNTO ERRORE SANITARIO.

Da quando la Commissione parlamentare è stata istituita nella XVI legislatura, sono pervenute dalla Calabria numerose segnalazioni su casi di presunti errori sanitari, alcuni dei quali risalenti a periodi antecedenti alla costituzione della Commissione. Dall'esame delle segnalazioni, come di seguito esplicitato, si è avuta conferma delle disfunzioni già evidenziate in passato e che sottendono molti degli episodi di cosiddetta "malasanità", da addebitarsi sicuramente a gravi disfunzioni organizzative, anche se poi è il professionista – singolo o con altri – a essere considerato colui che ha determinato l'evento. Ciò perché, come osservava il dottor Guerzoni nel corso dell'audizione del 23 febbraio 2010, «nelle organizzazioni cosiddette "performanti" si tende a interrompere sul nascere il circolo vizioso per il quale i problemi tendono a scatenare altri problemi. Nelle organizzazioni performanti si sa esattamente chi fa cosa, dove, quando, chi è responsabile e con quali funzioni, e qualsiasi evento fuori da questa sistematicità può essere considerato come errore. In queste

⁴⁴ Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, Resoconto stenografico della seduta del 23 febbraio 2010, le frasi citate si trovano alle pp. 6, 8 e 9.

organizzazioni performanti, gli errori e i problemi finiscono per generare conoscenze e di conseguenza un circolo virtuoso»⁴⁵

Sono pervenute segnalazioni relative a 75 casi di presunti errori sanitari avvenuti in Calabria, sui quali è in corso, con la riservatezza richiesta dalla natura dell'istruttoria, un'attività di opportuno approfondimento tecnico, che troverà esauriente riscontro nella relazione di fine legislatura. Per ciascuno dei casi è stata inviata dal presidente della Commissione una lettera al presidente della Regione per chiedere una relazione informativa. A seguito delle risposte ricevute, si è proceduto a richiedere ulteriori notizie sia tramite lettera che nel corso delle audizioni svolte. In alcuni casi da parte delle aziende non è stata data alcuna risposta. Per la maggior parte dei casi sono ancora in corso le indagini o i procedimenti giudiziari; la Commissione ha seguito i singoli casi, sia approfondendo l'esame della documentazione inviata, sia richiedendo contestualmente notizie circa l'adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti dei responsabili da parte delle aziende sanitarie e della regione.

Occorre notare che si è rilevata una notevole inerzia da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere e della regione nell'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili anche presunti di errori sanitari, con varie motivazioni. Spesso ci si è trincerati dietro la mancanza di strumenti contrattuali intermedi tra l'inerzia e il licenziamento. Il presidente, a nome dell'intera Commissione, ha più volte ribadito, anche nel corso della missione a Catanzaro, la necessità di dare un segnale di attenzione da parte dei gestori del servizio sanitario sui casi di presunto errore, intervenendo per allontanare, anche temporaneamente, il presunto responsabile dalla struttura dove è avvenuto l'episodio, per ricostruire la fiducia dei pazienti nei riguardi del servizio sanitario. Tali iniziative, naturalmente, devono essere accompagnate dallo sviluppo di un sistema di gestione del rischio clinico che impari dall'errore e che lavori sull'organizzazione più che sui casi, come sta avvenendo in Calabria nell'ultimo anno. Si tratta di un modello proposto già da tempo in altre realtà italiane e che si è rivelato efficace, ma che ovviamente necessita di tempo, dovendo intervenire anche sui comportamenti.

Va segnalato positivamente quanto messo in atto dal dottor Guerzoni, dirigente generale del dipartimento salute della regione Calabria, riguardo ad un caso specifico, con la richiesta al direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza di attivare il provvedimento disciplinare nei riguardi dei responsabili presunti dell'errore medico, utilizzando quanto

⁴⁵ *Ibidem*, pp. 8-9.

contenuto nell'articolo 19, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica del 3 novembre 2005. Lo stesso dirigente ha poi inviato nel marzo 2010 la medesima nota, come sollecitato dalla Commissione, a tutti i direttori delle aziende sanitarie quale modalità da seguire in casi analoghi.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni casi di presunto errore sanitario dalla cui analisi sono emerse particolari tipologie di criticità, che possono essere raggruppate in alcune macrocategorie.

a) Assenza di un sistema a rete per la gestione di alcune patologie (ad esempio, ictus, trauma cranico, infarto e patologie vascolari acute).

Vi rientrano due decessi occorsi negli anni 2009 e 2010 di pazienti che avevano subito dei traumi. Nel caso del decesso di una donna avvenuto il 27 settembre 2009 che aveva riportato un trauma cranico per infortunio domestico sono state coinvolte più aziende; le tre aziende interessate (ASL di Locri, ASO di Reggio Calabria e ASO di Catanzaro) non sono riuscite ad intervenire tempestivamente sia per assenza di una rete di gestione del trauma cranico, sia per l'impossibilità di effettuare una risonanza magnetica nucleare nella zona di residenza della paziente, in quanto l'apparecchiatura più vicina era presente in una struttura privata non funzionante nei giorni festivi. Nel corso della sua audizione il dott. Guerzoni ha comunicato che è già operativa la rete gerarchizzata per lo *stroke*, il trauma cranico, l'infarto miocardico acuto.

b) Carente gestione dell'emergenza urgenza e dell'elisoccorso; problemi di comunicazione tra operatori.

Nel caso di un paziente deceduto presso l'ospedale di Acri il 13 agosto 2009, sono emerse carenze dei protocolli e delle linee guida per la gestione delle emergenze, tanto che l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha provveduto a sostituire il direttore del Pronto soccorso. Un altro decesso, avvenuto il 4 maggio 2009 a Rossano, di un paziente coinvolto in un incidente stradale sarebbe addebitabile al mancato intervento dell'elisoccorso. A seguito di questo episodio vi è stata la proposta di recesso del responsabile della centrale operativa SUEM (Servizio urgenza emergenza medica) 118 di Catanzaro da parte del direttore dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Dalla lettura del parere del comitato dei garanti si evidenzia che la realtà

operativa del servizio di elisoccorso era in quel momento altamente inefficiente e pericolosa; per motivi contrattuali vi era un contenzioso tra la regione e il gestore dell'elisoccorso sui cosiddetti voli secondari, cioè da un ospedale all'altro, che aveva già determinato, nei mesi precedenti all'episodio citato, la mancata effettuazione di voli secondari in casi urgenti (vi è stata in un caso una denuncia all'autorità giudiziaria da parte del dottor Guerzoni per interruzione di pubblico servizio). Nel caso specifico del paziente di Rossano, dall'esame della documentazione acquisita emerge che, nonostante i ripetuti solleciti di richieste di soccorso con eliambulanza, la centrale operativa 118 di Catanzaro avrebbe negato l'utilizzo dell'elisoccorso, con l'argomento che la società che gestisce il servizio aveva sospeso temporaneamente gli interventi secondari, tra cui anche quelli da pronto soccorso. In realtà, nel caso di specie, anche in deroga a tale sospensione, la stessa società aveva comunque autorizzato il volo. Si apprestava pertanto una ambulanza per il trasporto del paziente, il quale però nel frattempo si aggravava e decedeva poco dopo. Il comitato dei garanti evidenzia un contesto connotato da confusione, difetto di coordinamento, prese di posizione e comportamenti di dubbia legittimità se rapportati a precise disposizioni contrattuali, continue proroghe di dubbia legittimità del contratto che statuisce il servizio, irrituali interventi *ad adiuvandum* esclusivi per il singolo caso in questione, disparità di comportamento nei doveri di ufficio, superficialità. Nel mese di luglio 2009 veniva stipulata la nuova convenzione per l'elisoccorso con la società Elitaliana SpA, della durata di sei anni. La società Elitaliana era la titolare della precedente convenzione.

c) Carenze di gestione del rischio clinico.

Tali carenze emergono in maniera significativa almeno in due casi di decesso, avvenuti entrambi nel 2007 nell'ospedale di Vibo Valentia e riguardanti due minori. In ambedue i casi emerge un insieme di carenze professionali, mancata manutenzione di apparecchiature, assenza di linee guida e di protocolli per la corretta gestione delle emergenze in sala operatoria. Si tratta di elementi fondamentali per la prevenzione dei possibili eventi avversi. Il personale medico e tecnico coinvolto è stato trasferito ad altra mansione in attesa dell'esito del procedimento giudiziario.

d) Carenza di prevenzione del rischio di infezioni correlate all'assistenza.

Sul caso di due gemelli di pochi giorni deceduti presso l'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro nel 2005, è stata acquisita una relazione medico legale

che escluderebbe responsabilità della struttura e del personale. Sui tre casi di decesso per sospetta infezione ospedaliera avvenuti nell'anno 2009 dopo interventi di cardiocirurgia effettuati presso la Casa di cura Sant'Anna Hospital di Catanzaro, nonostante la richiesta della Commissione non è stato inviato alcun documento sulla gestione del rischio infettivo all'interno della struttura; la documentazione pervenuta riguarda soltanto monitoraggi microbiologici ambientali. Va segnalato che nella regione Calabria non è presente ancora un sistema organizzato a livello regionale e aziendale di gestione del rischio infettivo, che invece esiste in altre regioni italiane. Non vi sono neanche dati generali sulla situazione del rischio infettivo nelle strutture pubbliche e private.

e) Carenze relative al percorso nascita.

Si è verificato il 15 agosto 2009 presso la Casa di cura Villa Elisa di Cinquefrondi il decesso di una donna dopo il parto del quarto figlio; a seguito del decesso vi è stata la sospensione della convenzione con la Casa di cura da parte dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, nonché l'allontanamento del ginecologo coinvolto nell'evento. Un altro caso ha riguardato, il 20 gennaio 2007, il decesso di una neonata avvenuto cinque ore dopo la nascita, durante il trasporto dall'Ospedale di Corigliano Calabro a quello di Cosenza. Il dottor Guerzoni, nel corso della sua audizione, ha affermato che si sta procedendo alla chiusura dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 500 (15 in totale, di cui 3 già chiusi), nei quali l'*expertise* dei professionisti viene meno.

f) Gestione carente dell'urgenza-emergenza pediatrica.

Negli anni 2007-2009 si sono verificati tre decessi di bambini presso gli Ospedali riuniti di Reggio Calabria (uno proveniente dall'Ospedale di Polistena, uno dall'ASP di Cosenza e uno dall'ASL di Locri). In tali casi si evidenziano carenze nella gestione del bambino afferenti alla mancanza di percorsi specifici, carenti o assenti protocolli di trattamento, assenza di osservazioni brevi intensive ovvero astanterie pediatriche; sono emerse anche carenze nel ruolo del pediatra di libera scelta. Sostanzialmente, come già evidenziato nella gestione dell'urgenza-emergenza degli adulti, manca un sistema organizzato in grado di fornire una tempestiva ed efficiente risposta al bisogno del paziente in condizioni critiche, tale da evitare rimpalli di responsabilità e conflitti di competenza. Nel corso della missione a Catanzaro il

dirigente vicario del Dipartimento regionale per la salute, dottor Bonura, ha affermato che sono state fornite direttive dalla Regione sulla gestione delle emergenze ed è stata attivata l'osservazione breve intensiva.

g) Ulteriori elementi di criticità.

Quali elementi di criticità aggiuntivi, nella maggior parte dei casi segnalati, dalla documentazione fornita e dagli stessi accertamenti effettuati dalla Regione emergono gravi carenze nella completezza e nell'accuratezza della documentazione sanitaria, con particolare riferimento alla cartella clinica, nonché assenza di protocolli, di linee guida EBM, di percorsi diagnostico terapeutici, di indicazioni al cesareo secondo le direttive dell'OMS.

4. PROSPETTIVE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO

4.1 Riorganizzazione della rete ospedaliera

Il Piano di rientro approvato con delibera della Giunta regionale n. 585 dell'11 ottobre 2009 evidenziava, tra le principali criticità della domanda e dell'offerta, i seguenti elementi (dati riferiti al 2008):

- il tasso di ospedalizzazione, che raggiungeva i 225 ricoveri per 1000 abitanti, di cui 153 di tipo ordinario e 72 in *day hospital*;
- il tasso dei ricoveri dei residenti nelle strutture della Regione, pari a 192 per 1000, nel 40 per cento dei casi riguardanti soggetti ultra 65enni, che presentano circa il 24 per cento di ricoveri ripetuti, e nel 20 per cento pazienti con ricoveri superiori a 1;
- una forte concentrazione di ricoveri tra 0 e 5 giorni, che raggiungono il 60 per cento (circa il 5 per cento riguarda ricoveri di 0 giorni e il 7 per cento di 1 giorno) e sono caratterizzati da elevata inappropriata in regime ordinario (30 per cento circa) e da una popolazione di età media inferiore a 45 anni.

Il Piano di rientro focalizza la propria attenzione sui seguenti obiettivi:

- riorganizzare e adeguare la rete ospedaliera, attraverso l'accreditamento e l'umanizzazione delle strutture per il conseguimento di adeguati standard alberghieri;
- rinnovare e potenziare la dotazione tecnologica;
- adeguare le strutture alla normativa vigente in materia di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- realizzare i percorsi assistenziali e implementare i processi di lavoro, favorendo l'accesso all'area ospedaliera, ed elevare il livello complessivo di sicurezza.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 18 del 22 ottobre 2010 sono stati approvati i piani di riordino della rete ospedaliera, della rete emergenza-urgenza e della rete territoriale⁴⁶.

Il decreto presenta le seguenti novità: riduzione di 1427 unità, nel successivo triennio, del personale; passaggio da circa 7600 a circa 6400 posti letto; individuazione di 3 ospedali *hub*, 1 ospedale universitario, 10 ospedali *spoke*, 4 ospedali generali, 1 Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani (INRCA).

⁴⁶ Cfr. rispettivamente gli Allegati 1, 2 e 3 al decreto del presidente della Giunta regionale n. 18 del 22 ottobre 2010.

La prima fase della riconversione, già iniziata, riguarda i presidi di Taurianova, Palmi, Siderno, Chiaravalle Centrale, San Marco Argentano e Soriano. Alla seconda fase, da completarsi entro il 30 marzo 2012, saranno interessati gli ospedali di Rogliano, Cariati, San Giovanni in Fiore, Mormanno, Acri, Serra San Bruno, Praia a Mare, Lungro, Trebisacce, Soveria Mannelli, Scilla e Oppido Mamertina.

I parametri di riferimento del Piano di rientro sono rappresentati dal valore di 3 posti letto per 1.000 abitanti per acuti e 0,8 per riabilitazione e lungodegenza (attualmente i valori sono 3,9 per acuti e 0,5 per riabilitazione e lungodegenza), riducendo di 0,9 punti i tassi per acuti e aumentando al contempo la riabilitazione e lungodegenza di 0,3.

Il primo obiettivo è ridurre il tasso di ospedalizzazione nelle strutture della regione, complessivamente pari a 225 (192 nelle strutture della regione e 33 in mobilità passiva), in modo da raggiungere il valore di 180 escluso l'ambito neonatale.

In particolare, si prevede per le strutture pubbliche una riduzione di circa 79.000 ricoveri ordinari e un aumento di circa 14.000 ricoveri diurni, pari ad una riduzione complessiva di 65.000 ricoveri. Per quanto riguarda le strutture private, invece, si prevede un taglio di circa 21.000 ricoveri ordinari ed un aumento di circa 14.000 in regime diurno, per un totale di quasi 7.000 ricoveri in meno.

È previsto, inoltre, che l'aumento dei ricoveri complessivi di riabilitazione e lungodegenza, pari a circa 5.000, comporti un aumento dei posti letto di circa 600 unità, sostanzialmente concentrate nel settore pubblico.

Sono state identificate circa 20 strutture di piccole dimensioni, particolarmente inappropriate e non sicure, da disattivare da ospedali per acuti e da trasformare: in particolare, 599 posti letto verranno riconvertiti in riabilitazione e lungodegenza; 723 in posti letto di strutture di lungo-assistenza (strutture residenziali complesse); 538 in Case della Salute e punti territoriali di assistenza. I posti letto disattivati da acuti e riconvertiti sono distribuiti equamente in tutte le ASP.

4.2 Riorganizzazione dei Servizi di emergenza - urgenza

Il Piano di rientro evidenzia che, nonostante l'importanza del ruolo svolto e le cospicue risorse utilizzate in termini di uomini, mezzi e strutture, il Sistema dell'emergenza-urgenza in Calabria si presenta ancora frazionato nei singoli ambiti, spesso tra loro non coordinati, e risulta utilizzato sovente in modo inappropriato; inoltre, tutto il sistema regionale mostra in

molti aspetti obsolescenza, diseconomicità, scarsa efficienza, tanto da richiedere una rivisitazione complessiva.

L'inappropriatezza risulta evidente ove si consideri che solo ad una ridotta proporzione degli accessi in pronto soccorso segue il ricovero, e una elevata proporzione di casi presenta problemi non gravi o urgenti, trattabili in modo efficace in altre strutture.

È stato pertanto elaborato, nel citato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 18 del 22 ottobre 2010, un modello che fa riferimento a principi fondamentali di analisi e progettazione quali:

- 1) lo studio delle SDO e delle prestazioni realmente erogate;
- 2) l'individuazione e l'implementazione, con i necessari correttivi ed integrazioni, della rete di emergenza nelle sue integrazioni tra il Sistema di emergenza territoriale 118 e la rete ospedaliera, secondo il criterio *hub and spoke*, pronto soccorso semplice nell'ospedale generale, pronto soccorso di base nell'ospedale di zona montana, punti di primo intervento (PPI) nell'ospedale distrettuale, postazioni ambulanza (PET = postazioni emergenza territoriale) come “canovaccio” di base su cui costruire poi la rete di tutte le patologie;
- 3) l'analisi, che verrà realizzata a parte, del servizio di continuità assistenziale, in quanto la sua possibile integrazione nella rete della emergenza - urgenza potrebbe rappresentare un notevole valore aggiunto.

In definitiva, il piano di riordino prevede l'individuazione di un settore unico per l'emergenza sanitaria (ospedaliera e territoriale, 118, guardia medica) di riferimento presso l'Assessorato alla salute, che si avvalga di un coordinamento dei Servizi di emergenza territoriale 118 e di un coordinamento dei Dipartimenti di emergenza e dei posti di pronto soccorso e punti di primo intervento.

Il sistema dell'emergenza territoriale è costituito da 5 Centrali operative (Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria) e da 50 postazioni PET dislocate sul territorio provinciale e coordinate dalla corrispondente Centrale operativa.

Per quanto riguarda la rete ospedaliera, dal punto di vista dei criteri generali organizzativi si è stabilito un centro *hub* ogni 500.000 - 1.000.000 abitanti, ed è previsto uno *spoke* in ogni ambito territoriale corrispondente ad un bacino di utenza di almeno 150.000 - 300.000 abitanti, o inferiore qualora il tempo di accesso da un ospedale alla più vicina sede di *spoke* superi i 60 minuti, considerando che il centro *hub* funge anche da *spoke* per il bacino di competenza.

Alla luce di quanto descritto e per una applicazione puntuale di quanto pianificato, nell'immediato futuro la Regione si è impegnata a realizzare le seguenti attività:

1. rafforzamento della struttura regionale per il coordinamento dei gestori delle reti di emergenza territoriale e ospedaliera;

2. implementazione della rete dei DEA, dei PS, dei PPI e del 118 e loro collegamento in ragione di una adeguata razionalizzazione che tenga conto, area per area, anche delle PET e delle postazioni di guardia medica in funzione della loro attività;

3. definizione degli organici e degli standard relativi alle strutture complesse 118 e a quelle deputate all'emergenza ospedaliera;

4. attivazione della rete radio-frequenze del 118;

5. istituzione della tracciabilità degli interventi con modulistica omogenea e collegamento con le SDO, utilizzando un sistema informatico regionale;

6. centralizzazione a livello provinciale delle chiamate per la guardia medica, in attesa di definire la riorganizzazione delle postazioni di continuità assistenziale, nonché i rispettivi ruoli e compiti;

7. ridefinizione delle procedure e protocolli condivisi per dare attuazione alla rete, con particolare riferimento a: trasporti secondari urgenti protetti, trasporti secondari differibili, trasporti ordinari, rete psichiatrica e implicazioni relative all'uso del TSO in urgenza, trasporto pediatrico-neonatale, percorsi per le patologie complesse;

8. mappatura e studio della rete delle elisuperfici a servizio di destinazioni sanitarie;

9. definizione del ruolo del 118 in relazione a eventi straordinari e manifestazioni di interesse pubblico.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Commissione ritiene di poter rappresentare sinteticamente le seguenti criticità:

- inefficiente organizzazione sul territorio per fronteggiare le emergenze sanitarie;
- la presenza di numerosi presidi ospedalieri poco attrezzati e poco organizzati (ad esempio, mancanza di sale operatorie, di specialità e competenze o servizi di rianimazione);
- un ricorso troppo frequente al trasferimento dei pazienti da una struttura sanitaria all'altra: talvolta, il paziente già ospedalizzato viene ulteriormente trasportato in altri presidi ospedalieri con gravi disagi e con un pericoloso ritardo nel trattamento terapeutico più appropriato;
- la mancanza di comunicazione o di coordinamento tra la centrale operativa del 118 e le aziende ospedaliere, che talvolta causa un erroneo trasporto di pazienti in strutture ospedaliere non attrezzate per le patologie da cui sono affetti;
- la mancata applicazione delle procedure di qualità da parte di alcune direzioni sanitarie sia ospedaliere sia di territorio.

Tali elementi, oltre a comportamenti professionali censurabili emersi in alcuni casi, mostrano quanto ancora resta da fare per pervenire a condizioni accettabili di sicurezza e tutela della salute nelle strutture sanitarie della Regione.

Tabella 1

Posti letto attuali (2009) per struttura (pubblico e privato)

Acuzie

ASP/ ASL	Pubbl (1) Privato (2)	cod	Denominazione Azienda	N° PL		
201	1	180003	P.O. CORIGLIANO	128		
		180004	STAB. OSPED. DI ROSSANO	143		
		180005	P.O. DI CETRARO	114		
		180006	OSP. CASTROVILLARI	141		
		180007	P.O. SAN FRANCESCO DI PAOLA	96		
		180008	OSP. PRAIA A MARE	80		
		180009	OSPED. GENERALE LUNGRO	33		
		180011	P.O. BEATO ANGELICO ACRI	81		
		180013	OSPEDALE DI MORMANNO	13		
		180014	STAB. OSPED. DI CARIATI	62		
		180015	OSPED. CIV. S. GIOVANNI IN FIORE	83		
		180016	STAB. OSPED. TREBISACCE	67		
		180079	OSP. S. MARCO ARGENTANO	36		
		180912	A.O. DI COSENZA	657		
		180916	INRCA	72		
		Totale 1				1.806
			2	180017	CLINICA SANTA LUCIA COSENZA	17
180018	CASA DI CURA VILLA VERDE DONNICI (CS)			10		
180019	CASA DI CURA VILLA DEL SOLE COSENZA			64		
180021	LA MADONNINA S.R.L. COSENZA			77		
180024	VILLA ORTENSIA COSENZA			60		
ASP/	Pubbl (1)			N°		

		180025	ISIIUTO NINETTA ROSANO BELVEDERE MARITTIMO	128
		180027	CASA DI CURA CASCINI S.R.L BELVEDERE MARITTIMO	88
		180028	CLINICA SACRO CUORE COSENZA	68
		180029	CASA DI CURA SCARNATI COSENZA	28
		180030	CASA DI CURA VILLA DEGLI OLEANDRI MENDICINO	10
		180083	CASA DI CURA SAN LUCA S.R.L. PRAIA A MARE	27
		Totale 2		577
Totale 201				2.383
202	1	160032	OSPED.CIV.S.GIOVANNI DI DIO CROTONE	399
		Totale 1		399
	2	180044	CASA DI CURA VILLA GIOSE CROTONE	90
		180045	CASA DI CURA S.RITA	63
		180046	CASA DI CURA REUMATOLOGICA OLIVETI COTRONEI	58
		180085	ROMOLO HOSPITAL ROCCA DI NETO	63
		180101	CALABRODENTAL CROTONE	6
		Totale 2		280
Totale 202				679
203	1	180033	OSPEDALE DI LAMEZIA TERME	281
		180040	OSPEDALE DI SOVERIA MANNELLI	102
		180041	OSPEDALE DI CHIARAVALLE CENTRALE	28
		180055	OSPEDALE 8ASSO IONIO SOVERATO	90
		180913	A.O. DI CATANZARO	579
		180914	A.O. MATER DOMINI	158
		Totale 1		1.238
	2	180043	CASA DI CURA VILLA DEL SOLE CATANZARO	76
		180049	CASA DI CURA S. VINCENZO CATANZARO	10
ASP/	Pubbl (1)			N°
		180050	CASA DI CURA VILLA SERENA CATANZARO	57
		180051	CASA DI CURA VILLA MICHELINO S.R.L. LAMEZIA T.	54

		180052	CASA DI CURA VILLA PUCA CATANZARO	10	
		180053	CASA DI CURA SANTANNA HOSPITAL CATANZARO	86	
		180917	FONDAZIONE PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI "T. CAMPANELLA"	73	
		Totale 2		366	
Totale 203				1.604	
204	1	180034	P.O. JAZZOLINO VIBO VALENTIA	142	
		180035	P.O. DI TROPEA	65	
		180056	P.O. DI SORIANO CALABRO	4	
		180057	P.O. DI SERRA SAN BRUNO	52	
	Totale 1			263	
	2	180047	VILLA DEI GERANI VIBO VALENTIA	36	
	Totale 2			36	
Totale 204				299	
205	1	180060	P.O. F. PENTIMALLI DI PALMI	20	
		180061	P.O. S. MARIA DEGLI UNGHERESI DI POLISTENA	126	
		180062	OSPEDALE TIBERIO EVOLI MELITO PORTO SALVO	115	
		180063	P.O. MARIA PIA DI SAVOIA DI OPPIDO MAMERTINA	22	
		180064	P.O. PRINCIPESSA DI PIEMONTE DI TAURIANOVA	18	
		180067	OSPEDALE SCILLESI D'AMERICA DI SCILLA	45	
		180068	P.O. GIOVANNI XXIII DI GIOIA TAURO	32	
		180915	A.O. DI REGGIO CALABRIA	580	
	Totale 1			958	
	Pubbl (1)	2	180071	ISTITUTO ORTOPEDICO MEZZOGIORNO D'ITALIA RC	96
			180073	CASA DI CURA VILLA AURORA REGGIO CALABRIA	87
					N°
		180074	POLICLINICO MADONNA DELLA CONSOLAZIONE RC	219	
		180075	CASA DI CURA VILLA CAMINITI VILLA SAN GIOVANNI	48	
		180076	CASA DI CURA VILLA SANTANNA REGGIO CALABRIA	34	
180077		CASA DI CURA VILLA ELISA CINQUEFRONDI	53		

Totale 2				537
Totale 205				1.495
206	1	1B0059	OSPEDALE CIVILE DI LOCRI	33B
		1B0069	OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO	22
	Totale 1			360
Totale 206				360
Totale complessivo				6.820

Postacuzie

ASP/ A5L	Pubbl CI) Privato (2)	cod	Denominazione Azienda	N° PL
201	1	180009	OSPED.GENERALE LUNGRO	32
		180013	OSPEDALE DI MORMANNO	66
		180014	STAB.OSPED. DI CARIATI	20
	Totale 1			118
	2	180024	VILLA ORTENSIA COSENZA	15
		180029	CASA DI CURA SCARNATI COSENZA	14
		180042	CASA DI CURA MADONNA DELLA CATENA LAURIGNANO	134
		180081	CASA DI CURA M.MISASI GR. S. BARTOLO COSENZA	60
		180084	MEDICAL HOTEL CLIMAT. SPES P. ARENA SANGINETO	27
			180086	CASA DI CURA S .FRANCESCO MENDICINO
Totale 2			310	
Totale 201				428
202	2	180054	ISTITUTO SANTANNA CROTONE	160
		Totale 2		
Totale 202				160
203	1	180041	OSPEDALE DI CHIARAVALLE CENTRALE	12
		180055	OSPEDALE BASSO IONIO SOVERATO	2
		180913	A.O. DI CATANZARO	2
	Totale 1			16

	2	180043	CASA DI CURA VILLA DEL SOLE CATANZARO	46
		180050	CASA DI CURA VILLA SERENA CATANZARO	30
		180053	CASA DI CURA SANT'ANNA HOSPITAL CATANZARO	4
Totale 2				80
ASP/ ASL	Pubbl (1) Privato (2)	cod	Denominazione Azienda	N° PL
Totale 203				96
204	1	180056	P.O. DI SORIANO CALABRO	20
Totale 1				20
Totale 204				20
205	1	180067	OSPEDALE SCILLESÌ D'AMERICA DI SCILLA	32
Totale 1				32
	2	180071	ISTITUTO ORTOPEDICO MEZZOGIORNO D'ITALIA RC	20
Totale 2				20
Totale 205				52
Totale complessivo				756

Fonte: Allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta della regione Calabria n. 18 del 22 ottobre 2010, pp. 67-72.

ALLEGATO 2

**PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI RELAZIONE
SULLO STATO DELLA SANITÀ NELLA REGIONE CALABRIA**

1. A pag. 4, 2° capoverso, 5° rigo, sostituire “La spesa annua è pari a 3.110,2 euro per abitante” con “*La spesa annua nel 2005 è stata pari a 1481 euro per abitante. La quota pro capite annua assegnata è pari a 1.710 euro per abitante (a fronte della quota pro capite nazionale di euro 1.730)*”.

Approvato – nuova formulazione

(LO MORO)

2. A pag. 4, 3° capoverso, 1° rigo, eliminare: “, cumulato dall’1.1.2006 al 31.12.2010,”.

Approvato

(LO MORO)

3. A pag. 4, 3° capoverso, 6° rigo, sostituire “1.1.2006 al 31.12.2007” con: “*sino al 31 dicembre 2007*”.

Approvato – nuova formulazione

(LO MORO)

4. A pag. 4, 6° capoverso, 2° rigo, sostituire “evidenzia un saldo negativo” con “*evidenziava un saldo negativo, poi sottoposto a verifica,*”.

Approvato – nuova formulazione

(LO MORO)

5. A pag. 4, sostituire il 7° capoverso, da “Al 31.12.2005” fino a “periodo 2006-2007”, con il seguente: “*Dai verbali delle riunioni del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza tenutesi in data 22 febbraio e 31 marzo 2011 emerge un debito commerciale al 31.12.2005 di complessivi 643,700 milioni di euro, di cui 232,200 milioni di euro con partite aperte. Emerge altresì che tale debito è stato pagato per 411,500 milioni di euro negli esercizi 2006/2010 e che a seguito del riconoscimento di 129,040 milioni di euro disponibili per il SSR (di cui 124,723 milioni di euro per premialità 2001, 1,943 milioni di euro per ripiano disavanzo anni 2001-2003 e 2,374,040 milioni di euro per premialità anno 2005, permarrrebbe una esigenza di copertura del debito commerciale alla predetta data del 31.12.2005 pari a 514,66 milioni di euro (643,700 – 129,040). Inoltre, secondo le risultanze del predetto verbale, si è in attesa che il Commissario garantisca la ricognizione definitiva del debito anche al fine di determinare le componenti antecedenti al 31.12.2005 e quelle relative al periodo 2006-2007*”.

Approvato – nuova formulazione

(LO MORO)

6. A pag. 5, terzo capoverso, dopo le parole “solo nel dicembre 2009”, inserire le seguenti: “, *allorché il presidente Loiero ha cercato di dare metodo e sistematicità al settore sanitario calabrese assieme ai Ministeri interessati, firmando un “piano di rientro”, anche se a fine legislatura e a ridosso delle elezioni regionali”.*

Approvato

(LAGANÀ FORTUGNO)

7. A pag. 6, primo capoverso, 1° e 2° rigo, sostituire l’espressione “per circa un miliardo di euro” con la parola: “*rilevanti*”.

Approvato

(LO MORO)

8. A pag. 6, terzo capoverso, dopo le parole “esito negativo.” inserire le seguenti: “, *da ricondurre al mancato rispetto delle iniziali scadenze del piano di rientro da parte della Regione la cui nuova amministrazione, insediatasi nell’aprile 2010, non ha potuto colmare i ritardi consegnati dalla precedente gestione.*”

Approvato – nuova formulazione

(BARANI)

9. A pag. 6, aggiungere in fine di paragrafo il seguente capoverso: “*Tavolo e Comitato, in esito alla riunione del 31.05.2011 hanno preso atto che ‘si sono consolidate le condizioni per l’applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla legislazione vigente’, rilevando che l’aumento delle aliquote darebbe un gettito di 53,700 milioni di euro che non risulterebbe sufficiente alla copertura integrale del disavanzo di 1.046,983 milioni di euro, con conseguente necessità per la Regione ‘di prevedere nel corso del 2011 una manovra aggiuntiva al fine di pervenire ad una copertura definitiva del residuo disavanzo’*”.

Approvato

(LO MORO)

10. A pag. 7, sostituire la parola “*miliardo*” con la parola “*milione*”.

Ritirato

(BARANI)

11. A pag. 9, dopo l’ultimo capoverso, aggiungere infine il seguente: “*Con legge regionale è stato posposto al 30 Settembre 2011 il termine entro il quale procedere al riconoscimento della Fondazione in IRCCS; il piano di rientro prevede, quale specifico obiettivo, la ridefinizione dell’assetto giuridico della Fondazione stessa. Risulta che la struttura commissariale, di concerto con i Ministeri competenti, dovrebbe redigere una proposta in tal senso da inviare in Consiglio regionale per l’emanazione di una specifica legge.*”

Approvato – nuova formulazione

(BARANI)

12. A pag. 27, aggiungere infine il seguente capoverso: *“Il settore economico del Dipartimento tutela della salute ha avviato la ricognizione e la ricostruzione, su atti documentali, del bilancio delle singole Aziende e della Regione a far data dall’anno 2001.”*

Approvato – nuova formulazione

(BARANI)

13. A pag. 29, terzo capoverso, dopo le parole “di 495.951 euro.” inserire le seguenti: *“A tal proposito si evidenzia che la Regione, con DPGR n. 27 del 18 Novembre 2010, ha emanato specifico atto di regolamentazione dell’attività libero professionale rettificando, come richiesto dal “tavolo Massicci”, la precedente DGR n. 742/2009.”*

Approvato

(BARANI)

14. A pag. 31, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: *“Ai gravi ritardi che continuano a persistere nell’attuazione del piano di rientro e alle incertezze che permangono nel sistema contabile calabrese fa riferimento, in sede nazionale, la Corte dei Conti nel rapporto approvato dall’adunanza delle Sezioni unite in sede di controllo del 18 maggio 2011, in cui si sottolinea la necessità di individuare la copertura delle perdite maturate (che, tenuto conto del gettito previsto per l’attivazione della leva fiscale oltre i massimi, vengono quantificate in 920,000 milioni di euro)”*.

Approvato

(LO MORO)

15. A pag. 31, aggiungere infine il seguente capoverso: *“Si evidenzia peraltro che la Regione ha approvato il “Piano dei conti” con il quale si è proceduto alla unificazione delle procedure contabili al fine di dare uniformità metodologica alla rilevazione dei costi.”*

Ritirato

(BARANI)

16. A pag. 34, aggiungere infine i seguenti capoversi:

Nel tempo, si è sviluppata una politica non rispondente a quelli che sono gli standard condivisi a livello nazionale ma vicina ad un sistema con forti sollecitazioni a carattere clientelare in un tessuto sociale per molti versi problematico anche per le infiltrazioni mafiose che più volte sono emerse nel tempo nella gestione della cosa pubblica.

Ad oggi, si registra la mancanza del perseguimento e del raggiungimento di buone prassi e di una gestione corretta della spesa sanitaria, corrispondente a criteri di efficacia e

di efficienza, atti a garantire ai cittadini l'erogazione di prestazioni sanitarie appropriate e di qualità.

In questi anni si sono registrati sperperi la cui entità è praticamente impossibile valutare, perché, come registrato dalla Corte dei Conti, manca la rintracciabilità delle spese. Dai dati esposti nella relazione appare chiaro un fenomeno di crescita esponenziale di inefficienza. Mancano i bilanci, la Corte dei Conti parla di una mancanza di tracciatura contabile e di dati ottenuti con l'ascolto certificato. I dati forniti dalle Aziende sono inaffidabili, il numero del personale è stato incrementato irrazionalmente, i costi sono lievitati per l'acquisto di farmaci costosi, rimasti inutilizzati o scaduti, di macchine ormai obsolete, per il pagamento di affitti a canoni molto elevati rispetto ai prezzi di mercato, il personale medico ha svolto un'attività extramoenia in modo irregolare e illegittimo. Lo stato della sanità in Calabria rappresenta un caso limite dove è quanto mai auspicabile un cambiamento radicale della gestione della cosa pubblica attraverso una responsabilizzazione degli amministratori locali che devono essere chiamati con attività di controllo ad operare con trasparenza e a rispondere delle loro azioni di fronte alla popolazione e al Paese.

L'attività della magistratura, anche per i limiti propri di un'azione meramente repressiva, è risultata negli anni poco incidente ed è stata così perpetrata una cattiva gestione della cosa pubblica da parte di diversi amministratori. Per tutto quanto sopra esposto è necessario un radicale cambiamento culturale e sociale."

Approvato – nuova formulazione

(POLLEDRI – MOLTENI – LAGANA' FORTUGNO - FUCCI)

17. A pag. 37, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente: *“Le carenze sopra accennate potrebbero trovare soluzione dall'attuazione completa del decreto n. 18 del 2010; in merito al rischio clinico la Regione ha emanato tre specifici DPGR (n. 16 del 2010, n. 8 del 2011, n. 11 del 2011), al fine di migliorare le salvaguardie complessive del sistema e conferire maggiore sicurezza alle prestazioni erogate.”*

Approvato

(BARANI)

18. A pag. 39, primo capoverso, dopo le parole “rete ospedaliera calabrese” inserire le seguenti: *“e soprattutto il mancato rispetto della legge regionale n. 9 del 2007, che disponeva l'accorpamento delle preesistenti 11 asl in 5 Aziende sanitarie provinciali,”*

Ritirato

(BARANI)

19. A pag. 40, al punto 1), aggiungere infine le seguenti parole: *“in tal senso la Regione, di concerto con i Ministeri affiancanti, starebbe predisponendo la redazione di un cronoprogramma orientato alla realizzazione dei processi di riconversione che potrebbero costituire il fulcro dell'attuazione del decreto di riorganizzazione del servizio sanitario regionale.”*

Approvato – nuova formulazione

(BARANI)

20. A pag. 40, al punto 2), aggiungere infine le seguenti parole: “*è da rilevare, però, che entrambe le case di cura oggetto della disattivazione del punto nascita hanno adito in via cautelare il TAR che non ha concesso la sospensiva richiesta dai ricorrenti*”.

Approvato – nuova formulazione

(BARANI)

21. A pag. 40, al punto 3), premettere le seguenti parole: “*contrariamente agli impegni presi,*”

Approvato

(LAGANÀ FORTUGNO)

22. A pag. 41, al punto 4), dopo le parole “*esito negativo*” inserire le seguenti parole: “*(con riguardo alle considerazioni già espresse al paragrafo 2)*”

Approvato

(BARANI)

23. A pag. 43, primo capoverso, dopo le parole “*della regione Calabria*”, inserire le seguenti parole: “*dall’Agosto 2008 fino a tutta la durata della precedente Giunta regionale,*”

Approvato

(BARANI)

24. A pag. 46, al punto b) sostituire l’ultima frase: “*Nel mese di luglio 2009 veniva stipulata la nuova convenzione per l’elisoccorso con la società Elitaliana SpA, della durata di sei anni. La società Elitaliana era la titolare della precedente convenzione.*” con la seguente: “*Nel mese di luglio 2009, veniva stipulata la nuova convenzione, per la durata di sei anni, per il servizio di elisoccorso con la stessa società Elitaliana Spa titolare della precedente convenzione.*”

Approvato – nuova formulazione

(BARANI)

25. A pag. 47, paragrafo e), dopo le parole “*...dei professionisti viene meno.*” aggiungere infine il seguente capoverso “*In verità, i punti nascita oggetto di disattivazione, a tutela della sicurezza delle partorienti e dei neonati, sono stati individuati con DPGR n. 26 del 16 Novembre 2010 e successivamente disattivati con DPGR n. del 17 Gennaio 2011. Inoltre, con specifico DPGR n. 36 del 06.05.2011 è stato recepito l’accordo Stato-Regioni in tema di percorso nascita e sono state emanate specifiche direttive alle aziende.*”

Approvato

(BARANI)

26. A pag. 48, lettera f), sostituire le parole “*...che sono state fornite*” con le seguenti parole: “*che sarebbero state fornite*”

Approvato – nuova formulazione

(BARANI)

27. A pag. 50, paragrafo 4.1, sostituire le parole da “I parametri di riferimento...” fino alla fine del paragrafo, con le seguenti:

“Per quanto riguarda il consumo e la produzione di prestazioni ospedaliere, nel 2008, il fabbisogno espresso di prestazioni ospedaliere per i residenti nella regione era rilevato in 450.000 ricoveri di cui il 15 % soddisfatto da strutture di altre regioni. Tale mobilità passiva esiste da molti anni ed è perciò da considerare consolidata.

Va evidenziato che ben quattro delle prime cinque Regioni interessate alla mobilità dalla Calabria non sono confinanti ma sono regioni del centro - nord (Lazio, Lombardia, Emilia, Toscana)

La riduzione del tasso di mobilità passiva richiede naturalmente la riorganizzazione della rete assistenziale ospedaliera e quella complessiva, rimanendo tuttavia la tendenza alla mobilità dovuta alla mancanza di fiducia nel proprio sistema sanitario.

Il numero di ricoveri da produrre dalle strutture calabresi (pubbliche e private accreditate) è, di conseguenza, di circa 300.000. Il tasso di ospedalizzazione relativo, inclusa la mobilità passiva, risulterebbe così di 176 ricoveri annui per mille residenti, dato compatibile con le linee di indirizzo nazionali.

Il rafforzamento della risposta territoriale comporterebbe inoltre un possibile recupero di appropriatezza di circa dieci mila ricoveri corrispondenti ad un tasso di ospedalizzazione di circa 5 ricoveri per mille abitanti (il tasso di ospedalizzazione complessivo scenderebbe a 171 ricoveri per mille abitanti).

Tali dati, confrontati con quelli relativi ai dati attuali di produzione, evidenziano una riduzione della produzione di ricoveri programmabile di circa 98.000 unità (25%) di cui il 25% riguarda gli erogatori pubblici e il 22% quelli privati. La riduzione dei ricoveri come sopra prospettato rappresenta un obiettivo regionale. Lo sforzo di portare tale riduzione alla singola ASP comporta, da un lato, l'attivazione di prestazioni territoriali appropriate e, dall'altra, l'attivazione dell'analisi congiunta tra l'ASP e i soggetti erogatori, con la relativa definizione di percorsi e protocolli utili per il raggiungimento degli obiettivi.

Il tipo di risposta territoriale per ciascun paziente dipende dalla patologia, dal DRG e dalle condizioni complessive della persona (età, situazione familiare, eventuali concomitanze ecc..) ed è sviluppato nello studio per la riorganizzazione della Rete Territoriale ad integrazione del piano di riordino della Rete Ospedaliera. La riduzione dei ricoveri e delle prestazioni non appropriate di Pronto soccorso (codici bianchi e, in parte, codici verdi) presso le strutture pubbliche sono un presupposto per la concentrazione e la ricostruzione della rete ospedaliera pubblica. Riducendosi i ricoveri non appropriati è possibile utilizzare le Aziende ospedaliere, gli HUB ed i Centri Spoke per i ricoveri appropriati e per i pazienti provenienti dai piccoli ospedali da convertire. La riduzione dei ricoveri non appropriati presso le strutture private è già prevista dal Piano di rientro in cui il budget delle Case di cura è stato ridotto in modo congruo di circa il 10%.

La Regione Calabria presenta, oggi, una dotazione di posti letto di 7.576 unità al netto delle culle / posti nido e dei detenuti; in particolare il 90% è dedicato alle attività per acuzie e la restante parte alla riabilitazione ed alla lungodegenza.

All'interno della regione esiste uno squilibrio dell'offerta in funzione della presenza, nella provincia di Catanzaro, di due aziende ospedaliere e, nella provincia di Crotona, di molte case di cura. Il tasso di 3,77 posti letto per mille abitanti sembrerebbe, a prima vista, coincide con il limite nazionale del 4,0 posti letto per mille abitanti. Bisogna, però, prendere in considerazione due fattori specifici per la Regione Calabria. La sua popolazione è più giovane rispetto alla media nazionale, fatto che comporterebbe una riduzione dei posti letto di circa 5% e la mobilità passiva, che è un fattore consolidato, corrispondente ad una ulteriore riduzione di circa 15% dei posti letto. Il tasso programmatico corretto del periodo è, di conseguenza, circa 3,2 PL per mille abitanti.

Le analisi dei dati di produzione 2008 (dati SDO) evidenziano che, a fronte di 7.576 posti letto esistenti, il fabbisogno complessivo di posti letto appropriati è di circa 6.395 unità corrispondenti a circa 3,2 P.L. per 1000 abitanti. Tale fabbisogno è legato agli interventi di appropriatezza clinica, organizzativa e di efficienza del processo produttivo già descritto ed è compatibile con il tasso programmatico corretto indicato sopra.”

Approvato

(LAGANÀ FORTUGNO, BARANI, FUCCI)

28. Dopo pag. 52 inserire il seguente capitolo rubricato:

4.3 “LINEE DI AZIONE DEL NUOVO GOVERNO REGIONALE”

“ Il nuovo Governo si è mosso indicando le seguenti direttrici:

- 1) Rimozione di tutti i direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere attraverso prassi di legge sostituiti con Commissari straordinari.*
- 2) Creazione di uno specifico settore “Piano di rientro” per seguire esclusivamente l’attuazione del piano stesso.*
- 3) Ripresa di tutte le azioni/scadenze previste dal Piano di rientro inadempite dal Governo precedente.*
- 4) Richiesta di razionalizzazione dell’organizzazione in ogni Azienda con specifico decreto (n. 7/2010) considerata l’inattuazione della legge 9 del Maggio 2007 che aveva accorpato le preesistenti 11 Aziende sanitarie locali in 5 Aziende sanitarie provinciali.*
- 5) Blocco delle assunzioni effettuate, nell’imminenza delle elezioni regionali, in deroga alle previsioni del Piano di rientro.*
- 6) Revisione della collaborazione con l’advisor KPMG che ha portato alla definizione del debito.*
- 7) Revisione della collaborazione con AGENAS nella preparazione degli adempimenti di Piano.*
- 8) Pianificazione del riassetto della rete ospedaliera, territoriale e dell’emergenza (decreto n. 18/2010), atto fondante del Piano di rientro.*
- 9) Revisione dei rapporti con il settore privato accreditato con tassativo rispetto delle norme di legge.*
- 10) Accreditamento definitivo di tutte le strutture private in possesso dei requisiti di legge (decreto n. 1/2011).*
- 11) Stretto e continuo raccordo per una sinergia funzionale tra Struttura commissariale e Commissari straordinari al fine di garantire un’ottica comune al SSR.*
- 12) Perseguimento delle azioni/scadenze del Piano di rientro (con risultato positivo come dimostrato dall’ottenimento governativo del nulla osta per l’accesso al mutuo).*
- 13) Perseguimento dell’attuazione del decreto n. 18/2010 attraverso la pianificazione dei processi di riconversione in atto.*
- 14) Ricollocazione funzionale del personale riscontrato in esubero dai processi di riconversione.”*

Approvato – nuova formulazione

(BARANI, NUCARA)

29. Al paragrafo 5, pag. 53, alla fine del paragrafo, aggiungere i seguenti commi:

“Peraltro, in prossimità della prima attuazione del Piano di Rientro si stanno verificando già alcuni fenomeni di riallineamento delle dinamiche produttive sia del pubblico che del privato.

Gli Ospedali che si chiuderanno o si ridimensioneranno nelle loro funzioni (12 nella prima fase dei 34 esistenti) non saranno più riferimento socio assistenziale e produttivo di comunità locali, si verificherà il declassamento di strutture fisiche il cui valore patrimoniale in prospettiva andrà a depauperarsi; dovrà essere affrontato il problema della riqualificazione e del riutilizzo di personale di enorme rilevanza e che tuttavia non riuscirà a raggiungere per intero i suoi obiettivi.

In particolare nel settore privato si sta già verificando una emersione diffusa di crisi finanziarie e gestionali, le quali già stanno comportando situazioni di pre-chiusura e di ridimensionamenti aziendali fino a proposte di cessione delle attività, se non di dismissione.

A fronte delle finalità del Piano di Rientro c'è tuttavia il tema dell'aumento della produttività e dell'efficienza del sistema per rispondere alla domanda assistenziale ospedaliera, alla quale non si potrà che rispondere con un aumento immediato degli standard qualitativi delle prestazioni ospedaliere, anche a prescindere dall'obiettivo di ridurre la migrazione sanitaria.

Non c'è dubbio, dunque, che il sistema è già avviato dal 2008 a ristrutturazione virtuosa e ha contribuito alla vigilanza sulla riorganizzazione della rete con interventi puntuali. Tuttavia ancora è poca l'attenzione sulla deospedalizzazione e soprattutto sui servizi territoriali di prevenzione – che pure hanno proceduto con molta lena in questi ultimi anni. I fattori di successo della ristrutturazione sanitaria coincidono con le misure che saranno approntate sul punto.”

Ritirato

(LAGANÀ FORTUGNO)

30. DOPO IL CAPITOLO 2 INSERIRE IL SEGUENTE:

CAPITOLO 3.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nella sanità calabrese si è sviluppata, nel tempo, una gestione non rispondente agli standard nazionali, caratterizzata, talora, dal prevalere di interessi particolaristici, da mancanza di cultura del dato, assenza di buone prassi e di amministrazione corretta della spesa, che corrispondesse a criteri di efficacia e di efficienza, atti a garantire ai cittadini l'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. La relazione che precede fornisce puntuale e specifica indicazione di numerose anomalie e criticità.

In questi anni si sono registrate situazioni deficitarie, la cui entità è anche difficile da quantificare, in quanto, come rilevato dalla Corte dei conti, manca spesso la rintracciabilità delle spese. Questo fa comprendere quanto non sia stato facile, anche sotto il profilo politico, fissare degli obiettivi (sia finanziari, sia sociosanitari) non conoscendo, in fase di programmazione, la base di partenza dalla quale predeterminarli, calcolarli e valutarli. E', pertanto, difficile distinguere con precisione le responsabilità delle Giunte regionali succedutesi dal 2000 al 2010.

Costituisce, inoltre, motivo di allarme e conferma di pericolosi condizionamenti malavitosi, facilitati da mancanza di trasparenza, incertezza dei dati e incapacità manageriali, la circostanza che gli organi amministrativi di alcune aziende sanitarie

calabresi siano stati sciolti per infiltrazioni mafiose: ciò rappresenta, per l'intero sistema istituzionale, motivo di preoccupazione. La Commissione ritiene, pertanto, di dovere auspicare, unitamente al rafforzamento delle funzioni di controllo interne e della vigilanza da parte della Regione, eventuali interventi normativi, anche in ordine alle criticità che una gestione commissariale potrebbe determinare sul piano finanziario e sotto il profilo funzionale.

Lo stato della sanità in Calabria richiede quindi, in generale, un cambiamento radicale della gestione della cosa pubblica, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali mediante un potenziamento delle attività di controllo che garantisca piena trasparenza di fronte alla popolazione e al Paese. A tal fine costituisce un'occasione di cambiamento la sottoposizione del Servizio sanitario regionale a Piano di rientro.

A partire dalla prima attuazione del Piano di Rientro si stanno verificando già alcuni fenomeni di riallineamento delle dinamiche produttive sia nel pubblico che nel privato.

Gli ospedali che si chiuderanno o si ridimensioneranno nelle loro funzioni (12 nella prima fase dei 34 esistenti) non saranno più riferimento socio-assistenziale e produttivo di comunità locali, si potrebbe verificare il declassamento di strutture fisiche, il cui valore patrimoniale in prospettiva potrebbe depauperarsi; dovrà essere affrontato, inoltre, il problema della riqualificazione e del riutilizzo del personale.

Nel settore privato si sta già verificando una emersione diffusa di crisi finanziarie e gestionali, le quali stanno comportando situazioni di pre-chiusura e di ridimensionamenti aziendali fino a proposte di cessione delle attività, se non di dismissione.

La Commissione ha sempre espresso l'orientamento unanime a considerare prioritaria, nell'invarianza dei costi, l'attenzione per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, e quindi a finalizzare gli interventi del Piano di rientro, oltre che al doveroso recupero del disavanzo e al contenimento delle spese, anche al migliore utilizzo possibile delle strutture sanitarie esistenti. In questo senso va valutata – a titolo esemplificativo – l'effettiva esigenza della chiusura di ospedali quali quelli di Scilla e di Rogliano. Analogamente, pur nella complessiva carenza organizzativa della sanità calabrese, vanno valorizzati alcuni centri di eccellenza che tuttora ricevono richieste di ricovero anche dall'esterno della Regione.

A fronte delle finalità del Piano di rientro, si pone il tema dell'aumento della produttività e dell'efficienza del sistema per rispondere alla domanda assistenziale ospedaliera, che postula un incremento degli standard qualitativi delle prestazioni e che potrebbe anche concorrere all'obiettivo di ridurre la migrazione sanitaria.

Non c'è dubbio che il sistema sia stato avviato, già dal 2008, a ristrutturazione virtuosa, mediante interventi puntuali sulla riorganizzazione della rete. Tuttavia, è necessaria una maggiore attenzione alla deospedalizzazione e soprattutto ai servizi territoriali di prevenzione.

Permane, infine, la necessità di interventi che, accanto alle inderogabili esigenze di trasparenza ed efficacia della spesa pubblica, tendano a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla salute dei cittadini calabresi, senza discriminazioni tra la Calabria e le altre regioni, e tra realtà diverse della stessa Calabria. Si rileva infine forte l'esigenza di un adeguato rispetto delle professionalità sanitarie operanti nel territorio, spesso mortificate da carenze e anomalie funzionali ed organizzative.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione del procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	298
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	298

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 12.30.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Pietro Grasso.

Pietro GRASSO, *procuratore nazionale antimafia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Anna Teresa FORMISANO (UdC), Giustina MI-

STRELLO DESTRO (PdL), Giuseppe GALATI (PdL), Giovanni SANGA (PD), Ludovico VICO (PD), Arturo IANNACCONE (PT) e Giovanni FAVA, *presidente*.

Pietro Grasso, *procuratore nazionale antimafia*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Grasso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Sui lavori della Giunta	8

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli sviluppi relativi alle missioni internazionali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

Sulla pubblicità dei lavori	11
-----------------------------------	----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dell'atto Senato n. 2814 di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.	
Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia	12
Audizione dei rappresentanti dell'Istat	12
Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti	12
Audizione dei rappresentanti del CNEL	12

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 364 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AVVERTENZA	20
------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

5-02653 Caparini: Personale permanente e personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	22
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	32

5-03772 Bosi: Condizioni alloggiative del personale dei vigili del fuoco impegnati in Abruzzo ..	22
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	33
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 4271 e C. 4415</i>)	23
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	27
ALLEGATO 3 (Testo base adottato)	34
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	29
ALLEGATO 4 (Testo approvato)	35
COMITATO DEI NOVE:	
DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Emendamenti C. 4449-A Governo	30
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. Emendamenti C. 2802-A Soro (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	37
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	30
ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore)	38
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	40

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, e del dott. Pietro Saviotti, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4262, approvata dal Senato, recante Squadre investigative comuni sovranazionali	41
Audizione del dottor Pietro Saviotti, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4166, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato, recante Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica	42

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato, e C. 3465 Cosenza (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	49
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta di parere</i>)	50
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	51

SEDE REFERENTE:

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. C. 4130, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	45
AVVERTENZA	47

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3739 Volontè, C. 3858 Di Biagio ed altri, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744, Rosato ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	55

RISOLUZIONI:

7-00585 Barbi: Sulle politiche di cooperazione allo sviluppo (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00132</i>)	58
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	62
7-00595 Mecacci: Sulla tutela dei rifugiati iraniani nel campo di Ashraf (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	59
AVVERTENZA	61

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	66
DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	71
5-05095 Lo Monte e Zeller: Equiparazione a fini fiscali tra le ricevute dei pagamenti effettuati mediante strumenti di moneta elettronica e le fatture	71
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	79
5-05096 Fluvi: Provvedimenti relativi agli organi di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo	72
5-05097 Barbato: Misure per contrastare l'incremento del prezzo dei carburanti	73
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	80

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	115
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, sulle riforme dell'editoria e dell'ordine dei giornalisti e sull'equità retributiva nel lavoro giornalistico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	115

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	116
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>) .	116
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere presentata dal relatore</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentato dai deputati Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Melandri, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Giulietti e Zazzera</i>)	126

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
AVVERTENZA	122

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05098 Piffari: Procedure per l'affidamento dei lavori per le opere pubbliche	130
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	134
5-05099 Mariani: Revoca dei finanziamenti CIPE delle infrastrutture strategiche	130
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	135
5-05100 Libè: Realizzazione di due tratti della complanare della Via Emilia nel territorio di Parma	131
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	136

INTERROGAZIONI:

5-04399 Cavallaro: Lavori di completamento della direttrice Perugia-Ancona	131
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	137

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Snam Rete Gas, del Comune de L'Aquila, del Comune di Sulmona e del Comune di Gubbio, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00518 Mariani sulla realizzazione del metanodotto denominato Rete Adriatica	131
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	131
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
AVVERTENZA	133

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-04554 Toto: Espletamento di attività, da parte della Divisione cargo di Trenitalia, nell'ambito del servizio universale e relativa contribuzione da parte dello Stato	140
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	147
5-04849 Schirru: Mancata adozione della disciplina regolamentare relativa al contrassegno disabili europeo	140
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. Atto n. 374 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. Atto n. 375 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	143

RISOLUZIONI:

7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	143
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri – Cantieri Navali Italiani SpA, sulla situazione della medesima società	144
--	-----

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sulla realizzazione delle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	144
---	-----

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	144
7-00600 Meta: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro.	
7-00633 Antonino Foti: Iniziative per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del porto di Gioia Tauro (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
AVVERTENZA	145

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato e C. 3465 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
---	-----

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro e C. 4160 Gava (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4324 e C. 4380</i>)	152
Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e bionaturali. Testo unificato C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Testo risultante dagli emendamenti approvati</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti dell'ISFOL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	168
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	170
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo	172
--	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	174
5-04762 Damiano: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, <i>handicap</i> e disabilità.	
5-04476 Lenzi: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, <i>handicap</i> e disabilità.	
5-04115 Trappolino: Ritardi dell'INPS nella gestione delle pratiche per il riconoscimento di invalidità civile, <i>handicap</i> e disabilità e presunto « contingentamento », su base provinciale, di tali riconoscimenti.	
5-04181 Margiotta: Gravi ritardi nell'attività della commissione medica superiore dell'INPS in materia di riconoscimento e verifica dell'invalidità civile	174
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	182

SEDE CONSULTIVA:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
---	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	177
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	186
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione sementieri mediterranei (ASSEME) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	188

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del professor Gian Maria Fara, Presidente dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) (*Svolgimento e conclusione*) 189

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 189

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 189

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione*) 199

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 191

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 191

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. 11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame congiunto*) 193

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (*Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo*) 194

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05047 Delfino: Iniziative per la conferma degli stanziamenti destinati all'Italia nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) 195

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 200

INTERROGAZIONI:

5-04426 Cenni: Sulla procedura per il riconoscimento del pane toscano quale prodotto a denominazione di origine protetta (DOP) 195

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 201

5-04513 Nastri: Rafforzamento dell'attività di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari di qualità nella regione Piemonte 195

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 202

RISOLUZIONI:

7-00614 Paolo Russo: Interventi per le imprese dedite alla cattura del tonno rosso con il sistema della circuizione (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) 196

7-00619 Agostini, 7-00626 Callegari e 7-00627 Dima: Provvedimenti per l'attuazione del fermo biologico della pesca per il 2011 (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00133*) 196

ALLEGATO 5 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 204

7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe e 7-00630 Servodio: Interventi per la crisi del settore cunicolo (*Discussione congiunta e rinvio*) 197

7-00519 Fiorio, 7-00620 Callegari, 7-00622 Beccalossi e 7-00632 Delfino: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00134</i>)	197
ALLEGATO 6 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	206
Sui lavori della Commissione	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	209
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. Atto n. 374 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	210
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. Atto n. 375 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	211

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione sul riesame dello « Small Business Act » per l'Europa. COM(2011)78 def. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizioni</i>)	212
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1)	213
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. S. 2814 Governo (Parere alla 5ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	216
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	222
DL 94/11: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	218
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	223
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 e abb., approvato al Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	220
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	224
ERRATA CORRIGE	221

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365	225
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 9	227
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Audizione dei Presidenti degli Ordini dei medici delle province di Catania, Ferrara, Potenza, Bologna e Latina, nonché consiglieri nazionali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), sulla gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente	228
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione di rappresentanti dell'IFEL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Calabria (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	230
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione sullo stato della sanità nella regione Calabria</i>)	232
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di modifica alla proposta di relazione sullo stato della sanità nella regione Calabria</i>)	289

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Audizione del procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	298
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	298

